

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	44
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	45
GIUSTIZIA (II)	»	58
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	90
DIFESA (IV)	»	94
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	109
FINANZE (VI)	»	172
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	180
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	187
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	197
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	202

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	203
AFFARI SOCIALI (XII)	»	216
AGRICOLTURA (XIII)	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	»	225
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	226

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Esame nuovo testo C. 5019-bis – Governo) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Esame C. 2519 e abb./B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 16 ottobre 2012. – Presidenza
del Presidente Doris LO MORO.*

La seduta comincia alle 15.35.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (Esame nuovo testo C. 5019-bis – Governo).
(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, premesso che il disegno di legge in esame presenta un contenuto omogeneo, in quanto affronta temi tra loro strettamente connessi, sulla base di una comune finalità deflattiva del sistema penale, segnala che, in relazione alla procedura di delega in materia di pene detentive non carcerarie, di cui al capo I, il provvedi-

mento utilizza una formulazione suscettibile di generare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, tralasciando, inoltre, di richiamare, ai fini del suo esercizio, i principi e i criteri direttivi di cui alla delega primaria. Un ulteriore elemento problematico del provvedimento è a suo avviso ravvisabile nell'introduzione di una nuova fattispecie, quella della rescissione del giudicato, che viene individuata mutuando, a suo parere impropriamente, un termine del diritto civile. Peraltro, ha reputato di doversi limitare a dare conto di tale aspetto solo nella parte premissiva del parere, poiché, fermo restando che sarebbe stato preferibile designare il nuovo istituto senza traslare in sede penale la denominazione di istituti privatistici, si tratta pur sempre di una scelta discrezionale operata dalla Commissione di merito.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo disegno di legge n. 5019-bis, adottato dalla Commis-

sione di merito quale testo base per il seguito dell'esame nella seduta del 9 ottobre scorso, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, pur intervenendo su diversi ambiti del diritto penale, sia sostanziale che processuale, reca una serie di interventi complessivamente finalizzati alla deflazione del sistema penale; in particolare, esso interviene, affidandone la definizione ad un procedimento legislativo delegato, sulla disciplina penale sostanziale in materia di pene detentive non carcerarie (capo I), sulla disciplina, sia di natura sostanziale che processuale, in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato (capo II) e, infine, integra la disciplina processuale in materia di sospensione del procedimento, con riguardo agli imputati irreperibili (capo III);

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

in relazione alla procedura di delega delineata all'articolo 1, il comma 3 dispone che l'adozione di eventuali decreti legislativi correttivi e integrativi debba avvenire "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo", utilizzando dunque una formulazione che genera incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva, salvo che nell'unico decreto legislativo o nell'ultimo di essi (in caso di pluralità di regolamenti) non vi sia un'auto-qualificazione del provvedimento in termini di "ultimo decreto legislativo", che consenta di dissipare tale incertezza. Sempre in relazione ai decreti legislativi correttivi e integrativi, la disposizione richiamata si limita a prevedere che essi debbano essere emanati "con il rispetto del procedimento di cui al comma 2", senza tuttavia precisare che essi debbano altresì rispettare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1;

sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:

il provvedimento, all'articolo 7, comma 5, capoverso articolo 652-ter, si riferisce (sia nella rubrica sia al comma 1), alla rescissione del giudicato, traslando così in ambito penale e con diverso contenuto, la denominazione di un istituto che, in diritto civile, è finalizzato alla tutela della parte contrattuale che, versando in stato di pericolo, abbia assunto obbligazioni a condizioni inique, ovvero della parte contrattuale che, versando in stato di bisogno, abbia subito dalla stipula del contratto una lesione *ultra dimidium* a causa dell'approfittamento dell'altra parte;

infine, il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, sia riformulato il comma in questione al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega integrativa e correttiva e di specificare che i decreti adottati nell'esercizio di quest'ultima devono rispettare i principi e i criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega principale, utilizzando, se si ritiene, una formula del seguente tenore: "Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanate disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel ri-

spetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con il procedimento di cui al comma 2”.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 6 e 7, si dovrebbe esplicitare che gli articoli oggetto di novella fanno parte del codice di procedura penale. »

Carlo MONAI si interroga sulla necessità di introdurre una nuova fattispecie nel sistema processual penalistico a tutela del destinatario di sentenza di condanna che sia risultato assente per tutta la durata del processo, posto che l'ordinamento processuale già conosce istituti idonei a realizzare tale scopo, quale la revoca della sentenza di condanna in accoglimento della richiesta di revisione.

Antonino LO PRESTI fa presente che l'istituto della revisione di cui all'articolo 630 del codice di procedura penale costituisce un rimedio contro il difettoso apprezzamento da parte del giudice di fatti che attengono al merito del processo, mentre con la nuova fattispecie della rescissione del giudicato si vuole introdurre una diversa procedura, maggiormente semplificata, di riapertura del procedimento nei confronti del condannato che dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo a suo carico.

Carlo MONAI, nel prendere atto delle precisazioni testé fornite dal collega Lo Presti, chiede se sia stato svolto un approfondimento circa la denominazione assegnata al nuovo istituto nel contesto degli ordinamenti europei assimilabili a quello italiano e se da tale approfondimento sia emersa una qualificazione giuridica della fattispecie il cui uso possa essere suggerito alla Commissione di merito.

Dopo che Carolina LUSSANA ha fatto presente che presso la Commissione di merito è stata svolta un'istruttoria che ha portato a ritenere la formulazione prescelta pienamente compatibile con l'ordinamento europeo, Anna Maria BERNINI BOVICELLI, *relatore*, riferisce di aver anch'ella, in un primo tempo, ipotizzato di poter fornire alla Commissione di merito un'indicazione circa il termine con il quale designare la fattispecie in oggetto, ma di aver poi deciso di dover scartare tale soluzione per non correre il rischio di compiere valutazioni di merito che non competono al Comitato per la legislazione.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Esame C. 2519 e abb./B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Parere alla Commissione II).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Carolina LUSSANA, *relatore*, dopo aver illustrato brevemente i contenuti del provvedimento all'attenzione, già approvato dalla Camera in prima lettura ed ora nuovamente al suo esame limitatamente alle modifiche ad esso apportate dal Senato, precisa che il disegno di legge, in relazione agli ambiti di competenza del Comitato, non presenta alcun profilo problematico.

A tale proposito, dopo aver ricordato che il Comitato, secondo costante giurisprudenza, tende a censurare, perché generico, il richiamo operato alla normativa vigente « in quanto compatibile », osserva invece come la presenza, all'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 38, secondo

comma e all'articolo 4, comma 2, del richiamo agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile «in quanto compatibili», non presenti profili problematici, poiché, data la piena applicabilità delle disposizioni richiamate, tale clausola si atteggia a mera clausola di stile.

Carlo MONAI osserva, invece, che il richiamo alla normativa vigente «in quanto compatibile» potrebbe fuorviare l'interprete: la presenza di una siffatta clausola potrebbe infatti indurlo a ritenere non già la piena applicabilità della normativa richiamata, ma, al contrario, che alcune delle disposizioni che disciplinano (ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile) il procedimento in camera di consiglio, non siano applicabili nei procedimenti in oggetto.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, intervenendo anch'ella in relazione alla clausola *de qua*, ritiene che essa, stante la piena applicabilità della disciplina codicistica relativa ai procedimenti camerale, risulti, *de iure condito*, priva di portata normativa, mentre, *de iure condendo* possa risultare di estrema utilità. Ciò in particolare in una fase come quella presente, nella quale è in atto una generale riforma del processo civile.

Dopo che Carlo MONAI, ha espresso le proprie perplessità circa la qualificazione della clausola in questione in termini di clausola di stile, anche alla luce delle osservazioni dell'onorevole Bernini, dalle quali si evince come essa sia meramente descrittiva solo *de iure condito*, Doris LO MORO, *presidente*, ritiene che, alla luce delle osservazioni dei colleghi, la clausola in esame possa essere correttamente qualificata in termini di «clausola di salvaguardia».

Carolina LUSSANA, *relatore*, tenuto conto di quanto emerso nel dibattito,

passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il progetto di legge C. 2519-B, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, limitatamente alle parti modificate dal Senato;

ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 15 giugno 2011, formulando un parere con due osservazioni;

rilevato che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata introdotta una nuova disposizione che riformula l'articolo 251 del codice civile, ampliando la possibilità di riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta; è stata altresì introdotta una disposizione che modifica l'articolo 276 del codice civile in materia di legittimazione passiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità ed è stato integralmente riformulato l'articolo 38 delle Disposizioni di attuazione del codice civile, ridefinendo le competenze fra tribunali ordinari e tribunali dei minorenni in materia di procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli e dettando inoltre disposizioni a garanzia del diritto dei figli agli alimenti e al mantenimento;

osservato che tali modifiche non recano alcun profilo problematico per gli aspetti di competenza del Comitato per la legislazione;

riscontrato, infine, che, laddove l'articolo 3, comma 1, capoverso Art. 38, secondo comma e l'articolo 4, comma 2, dispongono l'applicazione, «in quanto compatibili», degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile – rispettivamente – «nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori» ed «ai processi relativi all'affida-

mento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge”, l’uso dell’espressione “in quanto compatibili” non presenta profili problematici, in quanto, data la piena applicabilità delle disposizioni richiamate, essa si atteggia a mera clausola di salvaguardia;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.55.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare

8

GIUNTA PLENARIA

Martedì 16 ottobre 2012 – Presidenza del vicepresidente Pino PISICCHIO.

La seduta comincia alle 18.25.

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Pino PISICCHIO, *presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che nella riunione del 19 settembre il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze – anche alla luce di una lettera dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta, trasmessa in data 18 settembre dal Presidente della Camera alla Giunta – ha avviato l'istruttoria sulla posizione del deputato Guido Crosetto, il quale risulterebbe essere stato nominato, in data 4 settembre, presidente e amministratore delegato di «GEAC s.p.a.» (società di gestione dell'aeroporto di Cuneo-Levaldigi).

Nella citata lettera dell'Associazione Radicale Adelaide Aglietta si segnala che, oltre alla incompatibilità di cui all'articolo

2 della legge n. 60/1953, l'onorevole Crosetto verserebbe in una situazione di incompatibilità anche ai sensi dell'articolo 6 di detta legge, il quale prescrive che « Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni di cui all'articolo 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative ». Pertanto, poiché l'onorevole Crosetto è cessato dalle sue funzioni di sottosegretario di Stato per la difesa in data 17 novembre 2011, lo stesso non potrebbe rivestire la carica in esame fino al 17 novembre 2012, neppure se si dimettesse da parlamentare.

In via preliminare, il Comitato ha anzitutto convenuto che, per quanto concerne gli accertamenti rimessi alla Giunta delle elezioni, riveste rilievo solo il profilo relativo alla violazione dell'articolo 2 della legge n. 60/1953, non rilevando in questa sede quello relativo all'articolo 6. Infatti, ove la Giunta dichiarasse l'incompatibilità della carica ricoperta dall'onorevole Crosetto e questi, in ipotesi, optasse dimettendosi dal mandato parlamentare, la sua permanenza in carica come presidente e amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Cuneo prima del decorso del termine indicato dall'articolo 6

della legge non sarebbe in alcun modo sanzionabile dalla Giunta, trattandosi di situazione che non riguarderebbe più un deputato in carica.

Ciò premesso, in assenza di una formale dichiarazione delle cariche ai sensi dell'articolo 15 del regolamento della Giunta, il Comitato, con lettera in data 19 settembre, ha anzitutto chiesto all'onorevole Crosetto di confermare che egli è stato nominato presidente e amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Cuneo e lo ha invitato, in caso affermativo, a trasmettere proprie controdeduzioni entro il termine regolamentare di quindici giorni, ravvisando nelle predette cariche elementi di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60/1953, dal momento che le società di gestione aeroportuale intrattengono rapporti di natura concessoria con lo Stato, risultando pertanto vincolate allo stesso da obblighi di servizio.

Nella riunione del 10 ottobre il Comitato - preso atto che non era pervenuta alcuna risposta da parte dell'onorevole Crosetto - ha, quindi, convenuto di proporre alla Giunta di procedere ad un accertamento d'ufficio al fine di verificare l'effettiva titolarità delle predette cariche da parte dell'onorevole Crosetto.

A nome del Comitato, propone pertanto che la Giunta, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del proprio regolamento, deliberi di richiedere direttamente alla GEAC s.p.a. conferma della effettiva titolarità da parte dell'onorevole Crosetto delle cariche di presidente e amministratore delegato della stessa società, riservandosi, nel caso in cui la titolarità delle cariche fosse confermata, di dichiararne l'incompatibilità in una prossima seduta.

La Giunta concorda.

Pino PISICCHIO, *presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che, nella riunione del 10 ottobre, il Comitato ha concluso l'istruttoria sulla carica di consigliere di amministrazione di Merloni-Generale des Eaux GEIE (Gruppo europeo di interesse

economico) ricoperta dal deputato Ezio Zani, al quale, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del regolamento della Giunta, erano stati richiesti elementi di documentazione e valutazione al riguardo. Avendo il predetto GEIE, come oggetto sociale, la realizzazione e la gestione in Italia di servizi pubblici e privati di captazione, trattamento, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque, il Comitato ha, in particolare, richiesto all'onorevole Zani di precisare in quali ambiti territoriali e a favore di quali pubbliche amministrazioni si svolgano le attività del GEIE e delle imprese ad esso aderenti. Ciò al fine di verificare se dovesse considerarsi ricorrente, sulla base del criterio interpretativo elaborato dalla Giunta nella corrente legislatura, la condizione dello svolgimento dell'attività di pubblico servizio per conto di enti locali in ambiti territoriali appartenenti a più regioni (condizione, questa, che la Giunta considera necessaria, alla luce dell'articolo 2 della legge n. 60/1953, per ritenere sussistente l'incompatibilità con il mandato parlamentare).

Sulla base degli elementi di documentazione trasmessi dall'onorevole Zani in data 2 e 3 ottobre, il Comitato ha potuto constatare che, alla data odierna, il predetto GEIE risulta affidatario del pubblico servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue nei soli comuni di Bellano, Perledo e Vendrogno, tutti ubicati nella provincia di Lecco.

Non sussistendo, pertanto, la condizione dello svolgimento del servizio nel territorio di più regioni, il Comitato ha concluso l'istruttoria proponendo alla Giunta di accertare la compatibilità della carica di consigliere di amministrazione di Merloni-Generale des Eaux GEIE ricoperta dall'onorevole Zani.

Nessuno chiedendo di intervenire, passa, quindi, alla votazione sulla proposta del Comitato di accertamento della compatibilità della carica di consigliere di amministrazione di Merloni-Generale des Eaux GEIE ricoperta dall'onorevole Ezio Zani; avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità,

ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che, non essendosi previamente conclusa la fase istruttoria in contraddittorio, la Giunta abbia deliberato di rimettere gli atti al Comitato per l'ulteriore esame ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento.

La Giunta approva all'unanimità la proposta di accertamento della compatibilità della carica di consigliere di amministrazione di Merloni-Generale des Eaux GEIE ricoperta dal deputato Ezio Zani.

Pino PISICCHIO, *presidente e coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, sempre a nome del Comitato, propone, infine, che la Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del proprio regolamento, prenda atto della cessazione dell'onorevole Ezio Zani dalla carica di consigliere di amministrazione di Banca Antonveneta s.p.a. in data 27 agosto 2012.

La Giunta prende atto della cessazione del deputato Ezio Zani dalla carica di consigliere di amministrazione di Banca Antonveneta s.p.a. in data 27 agosto 2012.

La seduta termina alle 18.35.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (*Esame e rinvio*) 11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 42

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (*Deliberazione*) 42

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 43

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Audizione del Presidente della Corte dei Conti, dott. Luigi Giampaolino (*Svolgimento e conclusione*) 43

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

C. 5520 Governo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Pierangelo FERRARI (PD), *relatore per la I Commissione*, intende preliminarmente evidenziare come il provvedimento di cui le Commissioni avviano l'esame nella seduta odierna è di particolare complessità ed investe temi di assoluto rilievo. Ringrazia quindi gli Uffici per il lavoro svolto in vista della seduta odierna e preannuncia la richiesta di svolgimento di una serie di audizioni – di soggetti su cui il decreto-legge interviene e di esperti di diritto costituzionale – così da poter focalizzare, con l'ausilio degli auditi, le questioni maggiormente problematiche del provvedimento. Le audizioni sono tanto più necessarie poiché, a suo avviso, si

rilevano nel provvedimento questioni di problematica costituzionalità e di dubbia efficacia dal punto di vista dei tempi e delle procedure.

Passando all'illustrazione del contenuto, fa anzitutto presente che si soffermerà, come relatore per la I Commissione, sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, ad eccezione dei capoversi *p)*, *q)* ed *r)* del comma 1 e del comma 5, nonché sugli articoli 6, 7 e 10 mentre sulle altre parti del provvedimento interverrà la relatrice per la V Commissione.

Rileva quindi che l'articolo 1 reca misure per il rafforzamento della partecipazione della Corte dei Conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali.

Premette che tale intervento normativo, pur qualificato dal comma 1 in termini di « adeguamento » delle forme dei controlli sulla gestione finanziaria delle regioni, già effettuati dalla Corte dei conti in base al quadro normativo già vigente, ha in buona parte una significativa portata innovativa.

Evidenzia che, com'è noto, il controllo sulla gestione finanziaria non costituisce per le regioni l'unica forma di controllo prevista dall'ordinamento. La Costituzione consente, infatti, ulteriori forme di controllo, che riguardano sia organi regionali, in base all'articolo 126, sia atti normativi delle regioni, ai sensi dell'articolo 127. La legge costituzionale n. 1 del 2003 ha invece espunto dall'ordinamento il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle regioni, che il decreto-legge in esame reintroduce, nonché il riesame degli stessi atti in sede di controllo di merito, abrogando il primo comma dell'articolo 125 della Costituzione. Si tratta di un primo elemento di problematicità di cui tenere conto.

Inoltre, l'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, richiamato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, prevede la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, riferendo alle

Camere sul risultato del riscontro eseguito. I casi e le forme di tale partecipazione sono oggetto di riserva di legge.

Le forme di controllo attualmente previste per le regioni non sembrano, in ogni modo, costituire un *numerus clausus* alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, che ha evidenziato la discrezionalità del legislatore nello stabilire tipologie di controllo, individuandone il limite solo nella loro funzionalità rispetto alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti.

Tali interessi sono stati finora individuati dalla giurisprudenza costituzionale nel buon andamento degli uffici pubblici, nella responsabilità dei funzionari, nell'equilibrio di bilancio e nel coordinamento della finanza delle regioni con quella dello Stato, delle province e dei comuni. Ciò non toglie che le previsioni in esame vadano esaminate attentamente, con particolare riguardo a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, con riferimento al controllo preventivo di legittimità, che costituisce uno degli elementi di maggiore problematicità del provvedimento.

La giurisprudenza costituzionale, già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 20 del 1994, ha affermato, nella sentenza n. 29 del 1995, che « l'assoggettamento delle regioni, in base alla legge n. 20 del 1994, al controllo della Corte dei conti sulla gestione delle pubbliche amministrazioni, non postula un'indebita assimilazione delle regioni stesse agli « enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria », atteso che il suddetto controllo non costituisce attuazione dell'articolo 100 della Costituzione, bensì trova il suo fondamento in un non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore ».

Infatti, se l'articolo 100 della Costituzione, secondo comma, riserva alla legge la determinazione dei casi e delle forme del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, tuttavia, il pilastro costituzionale al quale tale giurisprudenza ha ricondotto il controllo della Corte dei conti sulla gestione è stato

individuato nell'articolo 97 della Costituzione. In questa prospettiva, il controllo realizza « un compito essenzialmente collaborativo posto al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'articolo 97 della Costituzione, quello di un apparato pubblico realmente operante sulla base dei principi di legalità, imparzialità ed efficienza ».

Nella sentenza 470 del 1997, la Corte costituzionale rileva che il controllo della Corte dei conti va ancorato alla concreta « scelta del legislatore ordinario, cui non può reputarsi preclusa l'introduzione di forme di controllo diverse e ulteriori rispetto a quelle puntualmente previste negli articoli 100, comma 2, 125, comma 1 e 130 della Costituzione, purché per esse sia rintracciabile un adeguato riferimento normativo ovvero un sicuro ancoraggio a interessi costituzionalmente tutelati ».

Durante la vigenza dell'abrogato primo comma dell'articolo 125 della Costituzione, la Corte ha ritenuto che il controllo ivi previsto non avesse carattere « tassativo », nel senso di escludere la possibilità di forme diverse ed ulteriori di controllo.

Questa interpretazione giurisprudenziale delle possibilità di estensione delle forme e degli oggetti del controllo esercitato dalla Corte dei conti appare legata al ruolo e alla posizione nel sistema costituzionale che, a tale organo, la Consulta ha riconosciuto: vale a dire, una posizione « di indipendenza e di neutralità » e un ruolo complessivo, di organo posto al servizio dello Stato-comunità, e non già soltanto dallo Stato-governo, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico (sia statale, sia regionale e locale), e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità » (sentenza n. 29 del 1995).

Da tale collocazione della Corte dei conti discende la natura collaborativa del controllo esercitato nei confronti delle autonomie territoriali.

Secondo la stessa giurisprudenza, il controllo della Corte dei conti nulla toglie, anche per le regioni ad autonomia speciale, al controllo « squisitamente politico » che gli organi regionali rappresentativi esercitano sulla complessiva documentazione di bilancio nei confronti degli esecutivi regionali.

In questa cornice interpretativa, l'abrogazione dell'articolo 125, primo comma, della Costituzione può essere intesa come un atto di « deconstituzionalizzazione » completa della specifica regolamentazione dei controlli sugli atti, lasciando al legislatore ordinario piena libertà di regolazione; oppure, come una definitiva soppressione di tali controlli, nel quadro dell'ampia autonomia regionale delineata dalla riforma del Titolo V, ma anche in tal caso senza precludere alla legge ordinaria la eventuale previsione di nuove forme di controllo compatibili con tale autonomia. Comunque la discrezionalità legislativa in tale materia è funzionale all'attuazione degli interessi costituzionalmente garantiti.

Anche a seguito della riduzione dell'ambito del controllo preventivo sugli atti, effettuata dalla legge n. 127 del 1997, prima della riforma del Titolo V (sentenza n. 470 del 1997) e dopo la suddetta riforma, adottata con la legge costituzionale n. 1 del 2003, la Corte costituzionale ha mantenuto una analoga impostazione.

Gli stessi capisaldi individuati dalla Corte costituzionale hanno trovato ulteriore traduzione normativa nell'articolo 7 della legge n. 131 del 2003, che ha attribuito alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

La garanzia del rispetto dell'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva che tali disposizioni perseguono ne ha fatto ritenere – in base ad una lettura effettuata anche nella prospettiva di quanto stabilito dall'articolo 248 del Trattato CE, in ordine al controllo negli Stati

membri della Corte dei conti europea, da effettuarsi « in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo » – la legittimità (sentenza della Corte Costituzionale n. 267 del 2006) anche nei confronti delle regioni e le province ad autonomia differenziata, « non potendo dubitarsi che anche la loro finanza sia parte della finanza pubblica allargata » (sentenza n. 425 del 2004).

Alla luce del riformato Titolo V, quindi, il controllo della Corte dei conti realizza un principio di coordinamento della finanza pubblica, come evidenziato nell'incipit del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, che finalizza le disposizioni contenute nell'intero articolo 1 alla suddetta materia in cui, alla luce del riparto costituzionale di competenze garantito dall'articolo 117 della Costituzione, spetta allo Stato porre i principi di riferimento.

Giova ricordare che dalla giurisprudenza costituzionale più recente, con la quale sono state valutate numerose disposizioni di contenimento della spesa pubblica, risulta che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (sentenza n. 148 del 2012; conformi, *ex plurimis*, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Con la sentenza n. 193 del 2012, la Consulta ha osservato che, l'estensione a tempo indeterminato di misure restrittive fa venir meno una delle due condizioni, quella della temporaneità delle restrizioni», non rilevando l'apposizione di un termine *ad quem* a mezzo di formula priva di riferimenti temporali precisi, « che consente il protrarsi *sine die* di misure, le quali rimarrebbero così solo nominalmente temporanee ».

In base al complessivo quadro normativo e all'interpretazione che ne è stata dalla Corte costituzionale, la previsione del « rafforzamento dei controlli della Corte dei Conti » affermata dal comma 1 dell'articolo 1 sulla base dell'articolo 100 della Costituzione, potrebbe trovare un fondamento costituzionale che va ben oltre tale articolo, ivi espressamente richiamato, dato anche dagli articoli 28, 81, 97 e 119 della Costituzione che, pertanto, potrebbero essere anch'essi richiamati nel testo.

I successivi commi dell'articolo 1 non intervengono sui controlli già previsti per le regioni stabilendo ad essi modifiche, ma introducono nuove forme di controllo, in parte conformi a quelli già effettuati su atti dello Stato, in parte conformi a quelli esercitati sugli enti locali. Tali controlli riguardano, in primo luogo, in via preventiva, la legittimità di categorie di atti regionali, espressamente indicati, e hanno ad oggetto la verifica del rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, dal patto di stabilità interno, dal diritto della UE e dal diritto costituzionale.

Il comma 2 sottopone, in particolare, al controllo preventivo di legittimità delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti i seguenti atti regionali: gli atti normativi a rilevanza esterna, aventi riflessi finanziari, emanati dal Governo regionale; gli atti amministrativi, a carattere generale e particolare, adottati dal Governo regionale e dall'amministrazione regionale, in adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; gli atti di programmazione e pianificazione regionali, ivi compreso il piano di riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento agli atti normativi a rilevanza esterna aventi riflessi finanziari emanati dal governo regionale, il primo elemento che se ne trae è che da tale controllo sono esclusi gli atti aventi forza di legge; infatti, analogamente a quanto previsto per la fonte normativa ordinaria statale, la locuzione « emanati dal governo

regionale», nonostante la competenza del Presidente della regione ad emanare le leggi regionali, dovrebbe essere intesa come riferita agli atti « adottati » dallo stesso Governo.

Parametri del controllo sono il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, del patto di stabilità interno, nonché del diritto dell'Unione europea e di quello costituzionale.

Tali parametri concorrono a delimitare le fonti la cui disciplina si pone come stregua di valutazione della legittimità degli atti.

Ai sensi del comma 3, il rendiconto generale della regione è sottoposto al giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti, in conformità alla disciplina – di cui agli articoli 40 e 41 del Testo unico delle leggi sul funzionamento della Corte – relativa alle modalità attraverso le quali la Corte delibera la parificazione del rendiconto generale dello Stato.

Ogni sei mesi inoltre il comma 4 prevede controlli che attengono alla tipologia delle coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa e le tecniche di quantificazione dei relativi oneri finanziari.

Sempre in via preventiva, i controlli riguardano anche la proposta della giunta regionale di bilancio di previsione, ai sensi del comma 6, secondo il parametro dell'attendibilità ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rispetto del patto interno di stabilità e della sostenibilità dell'indebitamento.

Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, il comma 5 prevede che esse adeguino i rispettivi ordinamenti alle disposizioni dell'articolo 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Va precisato che ordinamento, funzioni e competenze delle regioni ad autonomia differenziata sono stabilite, per ciascuna di esse, dal rispettivo Statuto e dalle relative norme di attuazione che intervengono anche sulla disciplina dei controlli della Corte dei conti.

L'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 1 non può che avvenire, per-

ciò, attraverso la modifica delle norme di attuazione, norme di rango costituzionale adottate secondo una specifica procedura disciplinata in ciascuno Statuto speciale; tale procedura, nonostante alcune differenze tra regione e regione, prevede una fase di consultazione-concertazione su tutti gli aspetti di rilievo rimessa ad una « commissione paritetica » Stato-Regione la quale, di fatto, redige il testo.

Risulta di tutta evidenza, perciò, che l'osservanza del termine di sei mesi per provvedere all'adeguamento dell'ordinamento, dipende dalla possibilità che venga raggiunto l'accordo tra Stato e Regione. Si tratta di un altro elemento di problematicità di cui tenere conto.

Il comma 5 non indica alcuna sanzione in caso di inadempienza, ma il comma 9 prevede, in via generale per tutte le regioni, in relazione all'esito dei controlli effettuati dalla Corte dei conti, un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa.

In tema di autonomie speciali e coordinamento della finanza pubblica, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'articolo 119 della Costituzione, si impone anche alle autonomie speciali nell'esercizio dell'autonomia finanziaria di cui allo statuto speciale; sussiste, sotto questo aspetto, una sostanziale coincidenza tra limiti posti alla autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria dall'articolo 119 della Cost. e limiti posti all'autonomia finanziaria delle autonomie speciali dallo statuto speciale (sentenza n. 190 del 2008 con riferimento alle province autonome).

Il comma 6 prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano l'attendibilità dei bilanci di previsione proposti dalle giunte regionali in relazione alla salvaguardia degli equilibri

di bilancio, al rispetto del patto di stabilità interno e alla sostenibilità dell'indebitamento.

La verifica della Corte è esercitata con le modalità — previste dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 — con le quali la Corte valuta le relazioni sul bilancio di previsione e sul rendiconto d'esercizio ad essa trasmesse dai revisori dei conti degli enti locali.

Va peraltro evidenziato che i poteri di valutazione e accertamento della Corte dei conti, previsti dall'articolo 1, commi 166-170, risultano implementati — senza novelle testuali — dal comma 8 dell'articolo 1.

A tale fine, entro venti giorni dalla trasmissione della proposta della giunta regionale alla sezione competente, la sezione esprime le proprie valutazioni con pronuncia specifica, nelle stesse forme previste per la pronuncia che la Corte adotta sulla base delle sopra citate relazioni dei revisori, di cui all'articolo 1, comma 168, della medesima legge n. 266 del 2005.

Il comma 7 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti la verifica, con cadenza semestrale, della legittimità e della regolarità delle gestioni, nonché del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e del pareggio di bilancio di ciascuna Regione.

A tale fine, si prevede che il Presidente della Regione trasmetta trimestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato. Tale referto è adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte ed è, altresì, inviato al Presidente del Consiglio regionale.

Evidenziata preliminarmente la necessità di valutare attentamente la suddetta previsione, rileva che il comma 7, primo e secondo periodo, sembra intervenire proprio sulla verifica di gestione già disciplinata dalla normativa vigente con disposizioni la cui differente formulazione sembra assumere valenza sostanziale, laddove si introducono i riferimenti alla legittimità

delle gestioni, all'efficacia e all'adeguatezza dei controlli e la previsione dell'emanazione di linee guida da parte della Corte dei conti. Alla luce di ciò appare necessario verificare se la disciplina prevista dai suddetti periodi del comma 7 sostituisca — in tal caso implicitamente — quella già contenuta nell'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003.

Il comma 7, pur citando i controlli interni alle regioni, non reca inoltre alcun riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011, la cui applicazione è però richiamata dal comma 1 dell'articolo 2.

Appare inoltre opportuno che i presupposti per l'irrogazione della condanna, ai sensi del comma 7, siano definiti in maniera più determinata e che sia ulteriormente precisato il riferimento, nella prima parte del comma 1, alla regolarità « delle gestioni ».

Per i medesimi controlli, la Corte dei conti può avvalersi del Corpo della Guardia di finanza e viene coadiuvata dai Servizi Ispettivi di finanza pubblica.

Per i controlli su bilanci preventivi e rendiconti, il comma 8 sembra estendere non solo i criteri di accertamento che le sezioni regionali della Corte dei conti devono seguire nei confronti degli enti locali, ma anche la platea dei soggetti i cui atti devono essere controllati.

La formulazione del comma 8 però potrebbe ampliare il tenore della disposizione richiamata perché, oltre a stabilire i criteri dell'accertamento che le sezioni regionali sono chiamate a compiere — salvaguardia dell'equilibrio di bilancio, rispetto del patto di stabilità interno, sostenibilità dell'indebitamento e assenza di irregolarità — con una formulazione differente rispetto a quella prevista all'articolo 1, comma 166 della legge n. 266 del 2005, sembra estendere la platea dei soggetti cui si riferiscono i bilanci e i consuntivi oggetto di controllo. Infatti, mentre il comma 166 si riferisce solo agli enti locali, il comma 8 menziona le « autonomie territoriali » e gli « enti che compongono il Servizio sanitario nazionale ».

Così individuata, la platea dei soggetti passivi del controllo è atta a comprendere anche le regioni. Inoltre, poiché il comma 8 non è formulato in termini di novella del citato comma 166, non appare chiaro se, anche ai sensi di tale disposizione, sia prevista per le autonomie territoriali alle quali il controllo è esteso: la trasmissione di relazione sui documenti contabili da parte dell'ente; la necessità che siano rispettate le linee guida per la predisposizione della relazione dettate dalla Corte dei conti ai sensi del comma 166.

Il tenore del comma 8, oltre a porre l'esigenza di chiarire i termini entro i quali intervenga per gli enti diversi dalle regioni, sulla disciplina già contenuta nei commi 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005, sembra richiedere, come già evidenziato, una definizione del perimetro applicativo rispetto alle disposizioni contenute nel comma 6.

Rispetto ad esso, pur essendo identico l'oggetto del controllo – bilanci preventivi e consuntivi regionali – muta la sede del controllo – la verifica dell'attendibilità per il comma 6 e la legittimità e la regolarità per il comma 8 – ed è introdotto un parametro ulteriore – assenza di irregolarità in grado di pregiudicare anche con riguardo a futuri assetti economici la sana gestione finanziaria dell'ente – rispetto a quelli previsti dal comma 6 (salvaguardia degli equilibri di bilancio, rispetto del patto di stabilità interno, sostenibilità dell'indebitamento).

Andrebbe inoltre chiarito il richiamo contenuto nel comma 8 al controllo di legittimità e regolarità sul bilancio consuntivo delle autonomie territoriale, con riferimento alle regioni, in quanto per esse il comma 3 prevede la sottoposizione del rendiconto a giudizio di parifica.

Il comma 9 dispone per il caso di esito negativo dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti commi, stabilendo un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa. Occorrerebbe approfondire le modalità con cui le previsioni del comma 9 – che appaiono

formulate in modo generico – si riferiscono alle misure di controllo di cui ai commi precedenti.

Inoltre, la preclusione di cui al comma 9, traducendosi in una sospensione di attività, dovrebbe avere natura temporanea e sembra evidenziare comunque profili collaborativi del controllo, nelle varie tipologie disciplinate da ciascun comma. Dall'accertamento effettuato dalle sezioni regionali deriva in capo all'ente destinatario dell'accertamento una responsabilità per l'adozione delle misure necessarie. La struttura della disposizione, in altre parole, sembra permettere una separazione tra la funzione di controllo della Corte dei conti e l'attività amministrativa degli enti, elemento ritenuto rilevante, ai fini dello scrutinio di costituzionalità sui controlli previsti nella legge finanziaria per il 2006, nella giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 179 del 2007).

I commi da 10 a 14 contengono disposizioni destinate ai gruppi consiliari delle Assemblee regionali. Sulle risorse dei gruppi interviene anche l'articolo 1 che, al comma 1, lettera *f*), prevede la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari e, alla lettera *h*), introduce forme di trasparenza e pubblicità analoghi a quelli vigenti nella normativa statale.

In caso di inadempimento di tali obblighi di trasmissione del rendiconto o di provvedere alla regolarizzazione, il gruppo decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, di risorse da parte dell'Assemblea regionale ed è tenuto a restituire le somme dalla stessa ricevute che non siano state rendicontate. Tali disposizioni sanzionatorie sono previste anche in caso di tardiva o mancata trasmissione del rendiconto. In tal caso, poiché è possibile che il rendiconto sia stato comunque predisposto e in esso siano state regolarmente iscritte tutte le somme, la seconda sanzione non sarebbe applicabile.

Il comma 15 estende al rendiconto generale delle Assemblee regionali le disposizioni dei commi 10-14.

L'estensione di tali commi all'organo rappresentativo della regione va peraltro valutata alla luce della legge n. 853 del

1976 che ha previsto l'autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario. In particolare, in mancanza di espresso coordinamento, appare necessario verificare l'impatto delle disposizioni dei commi 10-14 sulla disciplina contenuta in tale fonte.

Occorre inoltre tenere presente che, per le regioni a statuto speciale, la Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 1968, ha affermato che il Consiglio non solo è organo politico-legislativo ma, al pari di altre Assemblee regionali (sentenza n. 66 del 1964), non ha funzioni esecutive neanche di natura regolamentare: i suoi atti quindi non sono sottoposti a riscontro esterno. Inoltre, laddove gli statuti speciali sottopongano « gli atti amministrativi della regione » al sindacato di legittimità della Corte dei conti, tale sindacato non può che riferirsi agli atti del Governo regionale. Sulla base di tali considerazioni, secondo la Consulta « le somme impegnate in bilancio per le spese di funzionamento del consiglio regionale, appena pervenute, possono essere spese dal suo Presidente senza altro controllo che quello, successivo, del medesimo Consiglio ».

Inoltre, la sentenza n. 198 del 2012 afferma che: « la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti. Questi, adottati con legge costituzionale, ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, secondo quanto disposto dall'articolo 116 della Costituzione (...) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni ».

A fronte del quadro ricostruttivo relativo all'articolo 1, testé illustrato, resta inteso che, tenuto conto del dettato costituzionale e delle pronunce giurisprudenziali in cui si inseriscono le disposizioni in esame, sarà necessario svolgere, nel prosieguo dell'iter, attenti approfondimenti e valutazioni da parte delle Commissioni.

Passando alle previsioni dell'articolo 2, recante riduzione dei costi della politica nelle regioni, vorrei preliminarmente ricordare che il 27 settembre 2012 la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato un documento che

esprime il sostegno di tutte le regioni nei confronti del Governo ai fini dell'adozione di un decreto-legge che stabilisca nuovi parametri per ogni Regione « relativi a tutti i costi della politica, che prendano le mosse dall'adozione di criteri standard al fine di promuovere l'omogeneizzazione delle diverse situazioni regionali ». Il documento si conclude con la richiesta di previsione di sanzioni per le regioni inadempienti.

Quanto al contenuto dell'articolo 2, il comma 1 reca la maggior parte delle misure di risparmio introdotte dall'articolo in esame, finalizzate al coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica.

Si tratta di una serie di misure che ciascuna regione deve adottare entro il 30 novembre 2012, oppure entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto – e quindi entro l'11 aprile 2013 – qualora il recepimento nell'ordinamento regionale necessiti di modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 123, commi secondo e terzo, della Costituzione.

Si stabilisce quindi che l'applicazione di tali misure costituisce condizione inderogabile per l'erogazione dell'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni. Sono esclusi dal vincolo i finanziamenti del trasporto pubblico locale, mentre quelli per il servizio sanitario nazionale subiranno, in caso di inadempienza, una decurtazione limitata al 5 per cento.

Una prima parte di misure è contenuta nella lettera a) e riguarda, oltre alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori regionali, la riduzione degli emolumenti percepiti dagli stessi, la commisurazione del trattamento economico all'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, il passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali; l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza del Consiglio regionale.

Com'è noto, tali misure erano già state previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, preve-

dendo il recepimento da parte delle regioni al fine della collocazione nella classe di enti più virtuosi in relazione all'applicazione del patto di stabilità.

Con la disposizione in esame si aggiungerebbe quindi la sanzione della suddetta decurtazione dei trasferimenti erariali.

Illustra, quindi, le misure del decreto-legge 138 del 2011 richiamate dalla lettera a) del comma 1: in primo luogo, la determinazione del numero massimo dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, uguale o inferiore a 20 per le regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a 40 per le regioni con popolazione fino a quattro milioni di abitanti; a 50 per le regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti; a 70 per le regioni con popolazione fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le regioni con popolazione superiore ad otto milioni di abitanti.

Quindi, la determinazione del numero massimo degli assessori regionali pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore; la commisurazione del trattamento economico dei consiglieri regionali all'effettiva partecipazione ai lavori del consiglio regionale; l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente; il collegio, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; il passaggio, per i consiglieri regionali al sistema previdenziale contributivo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto riguarda in primo luogo la determinazione del numero massimo dei consiglieri regionali, ricorda, in questa sede, che il suddetto articolo 14, come modificato dall'articolo 30 della legge

n. 183 del 2011, che ne aveva modificato la formulazione per le regioni a statuto speciale e le province autonome, è stato impugnato avanti alla Corte costituzionale da alcune regioni. La sentenza della Consulta, n. 198 del 2012, ha accolto solo le censure avanzate dalle autonomie speciali, sulla base del rilievo che per esse la disciplina degli organi e dei relativi componenti è stabilita dagli statuti, adottati con legge costituzionale, che ne garantiscono le particolari condizioni di autonomia, in conformità all'articolo 116 della Costituzione. A tali fonti, la legge ordinaria — nella specie l'articolo 14 del citato decreto-legge — non può imporre limiti e condizioni.

La stessa sentenza, per le regioni a statuto ordinario, ha ritenuto infondate le censure di incostituzionalità riferite all'articolo 14, perché fissa parametri diretti esplicitamente al « conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ». Sia per gli emolumenti che per il numero dei consiglieri la tecnica legislativa è quella di stabilire un limite complessivo che « lascia alle Regioni un autonomo margine di scelta ». In merito a tale tecnica è consolidato l'orientamento di compatibilità costituzionale già espresso dalla Corte con le sentenze n. 182 e n. 91 del 2011; n. 326 del 2010 e n. 297, n. 284 e n. 237 del 2009. Anche le disposizioni che prevedono che il trattamento economico dei consiglieri regionali debba essere commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, e che il loro trattamento previdenziale debba essere di tipo contributivo, « pongono precetti di portata generale per il contenimento della spesa » e sono perciò indenni da censure di legittimità.

Poiché gli Statuti regionali devono essere in armonia con la Costituzione (articolo 123) la fissazione di un « rapporto tra il numero degli abitanti e quello dei consiglieri, e quindi tra elettori ed eletti (nonché tra abitanti, consiglieri e assessori), mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore

statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata disuguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione». Secondo la Corte, «il principio relativo all'equilibrio rappresentati-rappresentanti non riguarda solo il rapporto tra elettori ed eletti, ma anche quello tra elettori e assessori (questi ultimi nominati)» e non contrasta col principio di uguaglianza del voto l'elezione di secondo grado, in cui l'elettorato attivo è attribuito ad un cittadino eletto dal popolo in sua rappresentanza (conforme alla sentenza della Corte Costituzionale 96 del 1968).

Sono state respinte anche le censure di incostituzionalità sollevate da alcune regioni in merito ai termini previsti dall'articolo 14, in quanto, secondo la Corte, un'eventuale durata maggiore dei prescritti sei mesi del processo riformatore a causa dei tempi necessari per l'eventuale *referendum* sullo statuto e per la pendenza del giudizio di legittimità costituzionale non comporta responsabilità degli enti purché la decisione in merito alle misure in questione sia almeno adottata nel termine di sei mesi.

Pertanto, l'attuazione del suddetto articolo 14 comporta l'avvio della riforma delle norme statutarie che dispongano in merito al numero dei consiglieri, nonché delle leggi elettorali regionali che prevedano un numero di componenti del consiglio superiore a quello che deriverebbe dall'applicazione dello stesso articolo 14.

Va ricordato che, ad oggi il processo normativo di riparametrazione del numero dei consiglieri secondo quanto previsto dal suddetto articolo 14, non risulta ancora avviato nell'ordinamento delle regioni a statuto ordinario.

Va segnalato però che la Toscana, con la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66,

legge finanziaria per il 2012, all'articolo 151 ha modificato la legge regionale 25 del 2004, prevedendo che il consiglio regionale sia composto da quaranta membri, con decorrenza dalla prima elezione del Consiglio regionale successiva all'entrata in vigore di specifica legge di modifica dello Statuto, ad oggi ancora non adottata. Inoltre sia l'Emilia Romagna (dal 2005) che la Lombardia hanno un numero di consiglieri regionali che è già conforme al parametro in questione.

Quanto alle altre regioni a statuto ordinario, l'articolo 32 del nuovo statuto del Veneto parametrizza i consiglieri con un rapporto da uno a centomila abitanti, secondo modalità individuate dalla legge elettorale, per un massimo di 60 consiglieri. Inoltre, occorre tenere presente che nelle regioni in cui si applica la legge elettorale «nazionale», in alcune circostanze, il numero dei consiglieri può aumentare (come in Abruzzo per effetto del premio di maggioranza) o diminuire (come in Liguria).

Ciò premesso, l'attuazione del limite previsto dall'articolo 14 dovrebbe coinvolgere: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (che comunque aumenterebbe il numero massimo rispetto a quello che derivava dai parametri stabiliti dalla legge n. 108 del 1968), Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Umbria. Per il Veneto, come detto, l'attuazione dell'articolo 14 richiede che il limite massimo sia fissato a 50 anziché 60.

Oltre alle misure già previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 138 del 2011, richiamate dalla lettera *a*), ulteriori misure di riduzione degli emolumenti per gli amministratori regionali e contenute in un altro gruppo di disposizioni, previste dalle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del medesimo comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame. A queste è collegata la limitazione dei vitalizi e dei trattamenti pensionistici degli stessi amministratori operata dal comma 2.

In particolare, la lettera *b*) prevede che le regioni ridefiniscano l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica dei consiglieri e degli assessori re-

gionali entro un limite massimo costituito dagli importi vigenti nella regione più virtuosa.

La disposizione demanda alla Conferenza Stato-regioni il compito di individuare la regione più virtuosa, operazione che dovrà essere compiuta entro il 30 ottobre 2012, in modo da consentire alle regioni di provvedere entro il 30 novembre (termine di cui all'alinea) alla eventuale riduzione.

Peraltro, non viene indicato alcun parametro per l'individuazione della regione più virtuosa, che, presumibilmente, dovrebbe essere quella (o quelle) in cui l'importo delle indennità è più basso.

Una norma di chiusura prevede che, in caso di inadempienza della Conferenza, la regione più virtuosa sia individuata con decreto del Presidente del Consiglio adottato nei successivi 15 giorni su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.

Quindi, le regioni dovranno ridurre le indennità dei propri amministratori (assessori e consiglieri) adeguandosi alla regione più virtuosa, fermo restando per i consiglieri il principio di commisurazione del trattamento economico globale alla effettiva partecipazione ai lavori consiliari, come prescritto dal suddetto articolo 14.

Negli ultimi anni si registrano diversi interventi normativi volti alla riduzione del trattamento economico degli amministratori regionali, sui quali in alcuni casi è intervenuta la Corte costituzionale a definire i limiti dell'interventi statale. Rispetto ad alcuni di tali interventi sarebbe stato opportuno prevedere disposizioni di coordinamento nell'articolo in esame.

La lettera *c)* introduce il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati – comprese le indennità di funzione o di presenza – in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. In tali casi il titolare di più cariche deve optare per uno solo degli emolumenti o indennità.

In proposito, va ricordato che il decreto-legge n. 78 del 2010 ha soppresso la corresponsione dell'indennità di funzione per i parlamentari (nazionali ed europei) e i consiglieri regionali che sono anche amministratori locali e ha posto il divieto di cumulo delle indennità di funzione per chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo.

La lettera *d)* prevede, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.

La lettera *e)* dispone che ciascuna regione disciplini le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza prevedendo una dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, sul sito *internet* dell'ente che consenta determinati dati e sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza.

Com'è noto, norme in materia di anagrafe degli eletti, relativa ai parlamentari e ai membri di governo nazionali, sono contenute nella legge n. 441 del 1982 che già ne prevede l'applicazione anche ai consiglieri regionali – ma non agli assessori – secondo modalità rimandate alla autoregolamentazione di ciascun Consiglio.

Andrebbe quindi valutata l'opportunità di coordinamento della disposizione in esame con la normativa vigente.

La lettera *f)* prevede la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari e dei partiti e, per questi ultimi la lettera *h)* introduce forme di trasparenza e pubblicità analoghi a quelli vigenti nella normativa statale.

In particolare, viene introdotta anche per i gruppi consiliari e i partiti politici una norma analoga a quella relative alle indennità dei consiglieri ed assessori di cui alla lettera *b)*: le norme regionali in materia devono essere ridefinite in modo tale che tali contributi non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, « secondo criteri omogenei », in ogni caso ridotto della metà.

A parte il riferimento a « criteri omogenei » di non facile interpretazione, la disposizione prevede inoltre che sono fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale e che sono esclusi, da ogni contribuzione i gruppi composti da un solo consigliere (i cosiddetti monogruppi), salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni.

Questa seconda condizione va presumibilmente interpretata nel senso che è consentito il finanziamento dei monogruppi costituiti immediatamente all'inizio della legislatura consiliare, ma non quelli che si formano nel corso della legislatura.

L'individuazione della regione più virtuosa è demandata (come per la lettera *b*) alla Conferenza Stato-regioni entro il 30 ottobre 2012. Decorso inutilmente tale termine, essa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato nei successivi quindici giorni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze.

La lettera *h*) prevede l'istituzione di un sistema informativo nel quale sono raccolti i dati relativi al finanziamento dell'attività dei « gruppi politici ».

Al riguardo, appare opportuno chiarire la portata di tale locuzione, in particolare se essa comprenda sia i gruppi consiliari, sia i partiti politici, anche non rappresentati in consiglio; in tal caso si dovrebbe verificare la portata del riferimento al finanziamento della relativa attività.

La lettera *g*) estende alle regioni diverse misure di contenimento della spesa previste dalla normativa vigente e dirette prevalentemente alle amministrazioni centrali.

Il comma 2 pone l'obbligo alle regioni di corrispondere i vitalizi ai consiglieri e assessori regionali solo a coloro che hanno i seguenti requisiti: hanno compiuto 66 anni di età; hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni.

Semberebbe dunque trattarsi di una disposizione transitoria che, ai sensi del comma 2, è destinata a trovare applica-

zione fino al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali disposto dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 138 del 2011 a partire dalla prossima legislatura.

La disposizione fa salva l'eventuale abrogazione dei vitalizi già disposta dalle regioni.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione della norma i « trattamenti già in erogazione » a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Semberebbero dunque esclusi coloro che già usufruiscono del vitalizio e non anche coloro che pur avendone maturato i diritti, non possono usufruirne perché, ad esempio, ricoprono ancora la carica di consigliere regionale.

Andrebbe tuttavia specificato l'ambito di applicazione della disposizione per i consigli regionali che già sono passati al regime pensionistico contributivo.

La collocazione della norma in un comma separato rispetto al comma 1 non sembra consentire l'applicazione né della decurtazione dei trasferimenti erariali, né del commissariamento – previsto dal comma 5 – in caso di inadempienza di tipo specifico, ferma restando la sanzione in caso di mancato passaggio al sistema contributivo di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge n. 138 del 2011.

Il comma 3 detta alcune disposizioni procedurali in ordine all'applicazione delle riduzioni di spesa di cui al comma 1.

In primo luogo, si prevede che « gli enti interessati » – ovvero giunte e consigli regionali – inviino una comunicazione alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'economia e finanze che documenti il rispetto delle condizioni di cui al comma 1. La comunicazione deve essere inviata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 (entro il 15 dicembre 2013 oppure entro il 26 aprile 2013 se si tratta di interventi che presuppongono modifiche statutarie).

In secondo luogo, un termine diverso, più lungo, è previsto per le regioni « nelle quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della re-

gione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » (9 gennaio 2012). In tali casi, il termine di sei mesi di cui sopra decorre dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale.

La deroga riguarda solo l'attuazione delle misure di cui al comma 1 che necessitano di modifiche statutarie e non anche quelle che possono essere attuate con leggi regionali ordinarie o altri atti, per queste ultime rimane fermo, anche per le regioni con i consigli sciolti il termine del 15 dicembre 2013.

Appare peraltro utile rilevare che anche per gli atti che non necessitano di modifiche statutarie il termine temporale del 15 dicembre appare oggettivamente difficile da rispettare per quelle regioni il cui consiglio non è nel pieno delle proprie funzioni. Di incerta interpretazione appare la seconda condizione che fa scattare la deroga, ossia lo svolgimento delle elezioni entro 90 giorni dal decreto, ipotesi che sembrerebbe alternativa (... « ovvero »...) a quella delle dimissioni del presidente. A meno che non si interpreti il termine « ovvero » non in senso disgiuntivo, bensì esplicativo o correlativo: le regioni nelle quali il presidente è dimissionario e nelle quali si voterà entro 90 giorni. Al riguardo appare opportuno un chiarimento da parte del rappresentante del Governo.

Inoltre, come rilevato nella sentenza della Corte Costituzionale 198 del 2012, l'articolo 123 della Costituzione richiede che gli statuti siano « in armonia con la Costituzione » che detta norme che riguardano il rapporto elettori-eletti per i consiglieri e le modalità dell'accesso ai pubblici uffici per gli assessori, cioè, per il diritto di elettorato attivo, l'articolo 48 della Costituzione, e, per il diritto di elettorato passivo e l'accesso agli uffici pubblici, l'articolo 51 della Costituzione, entrambi espressione del più generale principio di eguaglianza.

In questa prospettiva, una valutazione di compatibilità della clausola di chiusura con la riserva costituzionale dovrebbe con-

siderare l'esigenza, evidenziata dalla sentenza 198 del 2012 di « garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati », ciò in quanto « In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali, può verificarsi – come avviene attualmente in alcune Regioni, sia nell'ambito dei Consigli che delle Giunte regionali – una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti (e in quello elettori-assessori): i seggi (nel Consiglio e nella Giunta) sono raggugliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione ».

Il comma 4 introduce – con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2 – la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Il comma 5 contiene la misura sanzionatoria nei confronti delle regioni che non provvedono ad adeguare il proprio ordinamento entro il termine disposto dal comma 1 ovvero dal comma 3. In questi casi alla regione viene assegnato il termine ulteriore di 90 giorni per provvedere ai sensi di quanto dispone l'articolo 8, comma 1, della legge 131 del 2003 con riguardo alla disciplina del potere sostitutivo da parte del Governo.

Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, comma 1 della Costituzione e dunque possibile causa di scioglimento del Consiglio regionale. Analoga impostazione era seguita dal decreto legislativo n. 149 del 2011 recante misure sanzionatorie e premiali per gli enti territoriali in attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale.

In virtù di quanto disposto al comma 4 per le regioni a statuto speciale e le province autonome, la norma non dovrebbe essere direttamente applicabile a quegli enti. Peraltro la disciplina dei casi di scioglimento delle assemblee legislative

(consigli regionali o provinciali), nonché la relativa procedura sono contenute negli Statuti di autonomia.

Il comma 6 incide sulle procedure relative ai piani di rientro sanitario escludendo la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l'incarico di commissario *ad acta* per la gestione del piano di rientro.

A tal fine la lettera *c)* introduce un comma 84-*bis* all'articolo 2 della L. 191/2009, dove si prevede che in caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei Ministri nomina un commissario *ad acta* fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento.

La disposizione si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Le lettere *a)* e *b)* apportano delle modifiche formali, conseguenti all'introduzione del comma 84-*bis*, ai comma 83 e 84 della legge n. 191 del 2009.

Il comma 7 interviene in materia dei rimborsi per le spese sostenute dai partiti politici per le campagne elettorali, disponendo anche per le elezioni regionali l'interruzione dell'erogazione delle quote dei rimborsi in caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale, analogamente con quanto previsto per le elezioni politiche.

L'articolo 3, comma 1 introduce, alla lettera *a)*, disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10 mila abitanti.

Si tratta di una disposizione simile a quella introdotta per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*. In particolare, la disposizione in esame, che introduce l'articolo 41-*bis* del TUEL, prevede che gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti devono disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di loro

competenza, in primo luogo quindi dei consiglieri e assessori provinciali e dei consiglieri e assessori comunali con più di 10.000 abitanti.

L'adozione delle misure attuative di dettaglio è demandata ai regolamenti comunali e provinciali che dovranno operare secondo alcuni principi individuati dalla norma in esame.

Si prevede infine che l'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale disposizione disciplina l'obbligo del rapporto che il funzionario o dell'agente che ha accertato la violazione di una disposizione che prevede una sanzione amministrativa è tenuto a fare qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Non appare peraltro chiaro il riferimento all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 e andrebbe esplicitato il procedimento di individuazione dell'organo competente a irrogare la sanzione; in ogni caso appare difficile che, nel caso in specie, possa essere il presidente della giunta provinciale o il sindaco, in quanto questi soggetti potrebbero essere in astratto i destinatari della sanzione.

La lettera *b)* amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi, modificando l'articolo 49 del TUEL.

La novella, oltre all'ipotesi summenzionata, stabilisce l'obbligatorietà della richiesta anche per le delibere che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Con il comma 4, aggiunto rispetto al testo previgente, la norma stabilisce, altresì, che il consiglio o la giunta debbono motivare adeguatamente i casi in cui non intendano conformarsi al parere reso.

La lettera *c)* detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario modificando l'articolo 109 del TUEL.

Con la novella viene inserito un nuovo comma 2-*bis*, in virtù del quale l'incarico di responsabile del servizio finanziario

può essere revocato, solo in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate, con ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

La lettera *d*) del comma 1, sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, inserendo cinque nuovi articoli da 147 a 147-*quinquies*, volti a ridisegnare l'intero sistema.

L'intervento legislativo è sostanzialmente finalizzato ad una implementazione del sistema dei controlli interni, che prevede, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, anche il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente e il controllo degli organismi gestionali esterni all'ente, in particolare il controllo sulle società partecipate per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Nell'elenco delle tipologie dei controlli interni non compare più la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

La disciplina attuativa di tale nuovo sistema di controlli interni, è demandata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 ad un regolamento del Consiglio. Il nuovo sistema deve essere reso operativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge. L'inerzia protratta dell'ente locale determina lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del TUEL.

La lettera *e*) del comma 1, sostituisce l'articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un nuova e più estesa formulazione che amplia consistentemente la funzione di controllo della Corte medesima, che viene a ricomprendere, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente, ed affida ad essa anche un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale.

La lettera *f*) del comma 1 modifica l'articolo 153, comma 4, del TUEL, affidando al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, in aggiunta alle funzioni per esso ora previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Si dispone inoltre, con la finalità di rafforzare il suo ruolo di garante degli equilibri di bilancio, che nell'esercizio di tutte le proprie funzioni il responsabile agisca in autonomia, nei limiti dei principi contabili, tenendo altresì conto degli indirizzi della Ragioneria generale dello Stato in tema di programmazione e gestione delle risorse.

Viene inoltre modificato il comma 6 dell'articolo 153 del TUEL, disponendosi che le segnalazioni del responsabile finanziario in ordine al sussistere, nell'ambito della gestione delle entrate o delle spese correnti, di situazioni suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'ente locale siano trasmesse, oltre che all'organo di revisione ed al legale rappresentante e al presidente del consiglio dell'ente, come ora previsto, anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La lettera *g*) del comma 1 integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di « spese non prevedibili », qualora ciò serva ad evitare danni certi all'amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

La lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3 integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 3 modifica le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare.

La lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 3 integra le disposizioni recate dall'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.

Il comma 1, lettere *m)*, *n)* ed *o)*, nonché i commi 3 e 4 dell'articolo 3, modificano i criteri di nomina di un componente del consiglio dei revisori dell'ente locale, prevedendo che uno degli stessi, cui sono affidate le funzioni di Presidente, sia designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell'interno e dell'economia e finanze tra i rispettivi dipendenti.

Al riguardo, poiché il comma *2-bis* introdotto nell'articolo 234 del TUEL dalle suddette disposizioni, stabilisce espressamente che il componente di nomina prefettizia svolga le funzioni di Presidente, dovrebbero intendersi conseguentemente superate, per i comuni cui si riferisce la nuova disposizione, le disposizioni in ordine all'affidamento di tale funzione recate dal comma 2 del medesimo articolo 234, nonché dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 23 del 2012. Sarebbe conseguente opportuno coordinare conseguentemente tali norme rispetto al nuovo comma *2-bis*.

Sul collegio dei revisori interviene successivamente il comma 3 dell'articolo 3, stabilendo che i rappresentanti dei Ministeri dell'interno e dell'economia, da designarsi da parte del Prefetto ai sensi del suddetto comma *2-bis*, siano scelti tra

soggetti in possesso di adeguati requisiti professionali, da stabilirsi, unitamente ai criteri di designazione al collegio, con apposito decreto ministeriale da emanarsi di concerto tra i due ministri interessati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Al riguardo segnala la necessità di coordinare il comma 3 in esame con il testo dell'articolo 234 del TUEL – nel quale comunque per ragioni di sistematicità sarebbe opportuno inserire il nuovo comma – il cui comma 2 prevede requisiti di scelta per i revisori riferiti a tutti i membri del collegio, che ora verrebbero derogati, relativamente ad uno dei tre rappresentanti (che ai sensi del comma *2-bis* assumerà le funzioni di presidente), dalla specifica disciplina che verrà dettata dal decreto ministeriale previsto dal comma 4 stesso.

Il comma 4 dell'articolo 3 dispone poi che il nuovo comma *2-bis* inserito dalla lettera *m)* si applichi a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 3.

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, lettera *o)* modifica l'articolo 239 del TUEL, ampliando consistentemente la tipologia dei pareri affidati all'organo di revisione.

La lettera *s)* del comma 1, mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali.

La novella, confermando in linea generale l'impianto descritto dal citato articolo 248, realizza i seguenti interventi: sopprime il limite temporale dei cinque anni precedenti il dissesto accertato dalla magistratura contabile; inserisce l'espresso richiamo alle *condotte omissive* rilevanti ai fini delle cause ostative a ricoprire determinati incarichi ivi previste; introduce una sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti degli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti; implementa il sistema sanzionatorio previsto per i componenti del collegio dei revisori degli

enti locali di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle loro attività.

Il primo periodo del comma 5-*bis*, introdotto dalla lettera *s*), riproduce dunque quanto già previsto dall'ultima parte dell'articolo 248, comma 5, TUEL, come modificata dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 149 del 2011. In questa sede giova ribadire le medesime perplessità osservate nel corso di esame della legislazione delegata.

Anche in tale occasione, infatti, come già osservato nel corso dell'esame del decreto legislativo n. 149 del 2011, il tenore letterale della formulazione in esame non è stato oggetto di chiarimento avuto riguardo a chi e con quale modalità dovrebbe stabilire la durata, fino ad un massimo di dieci anni, dell'incompatibilità successiva per il revisore di cui sia accertata la responsabilità. Allo stesso, pur in tale sede, non sono stati introdotti criteri certi nonché utili alla individuazione in concreto delle responsabilità definite « gravi ».

E, anche ora, si reputa necessario richiamare l'attenzione del Governo sull'opportunità di chiarire l'espressione « organismi agli stessi riconducibili », anche in riferimento alle ipotesi di incompatibilità già previste dall'articolo 236 del TUEL.

Il comma 6 – introducendo un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – prevede che il decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici.

La relazione illustrativa afferma che la norma è finalizzata ad assicurare la gestione commissariale dell'ente per un periodo di tempo sufficientemente congruo per l'adozione di misure di risanamento e di ripristino delle condizioni di funzionamento complessivo dell'ente.

Il comma 7, infine, afferma che la Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, prevista dall'articolo 155

del TUEL, assume la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.

L'articolo 6, commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 sulla c.d. *spending review*.

A tale scopo le norme dispongono che per lo svolgimento di analisi sulla spesa pubblica il Commissario si avvale dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della Ragioneria generale dello Stato, cui vengono affidate analisi su campione relative alla efficienza dell'organizzazione ed alla sostenibilità dei bilanci. Tali analisi sono svolte ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b*) della legge di contabilità n. 196 del 2009 – che consente al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare, tramite i predetti servizi ispettivi, analisi sulla regolarità della gestione contabile delle amministrazioni pubbliche – sulla base di appositi modelli concordati tra il Commissario e la Ragioneria generale dello Stato e deliberati dalla Sezione autonomie della Corte dei conti.

Al riguardo, rileva sin d'ora che, sotto un profilo sistematico, le norme in esame potrebbero più opportunamente essere inserite novellando il decreto-legge n. 52 del 2012, sul quale esse incidono, ampliando i poteri del Commissario. Per tale aspetto potrebbe eventualmente farsi riferimento all'articolo 5 di tale provvedimento, laddove, nell'elencare i poteri del nuovo organo, si prevede espressamente che lo stesso possa avvalersi, per lo svolgimento di ispezioni e verifiche sulle amministrazioni pubbliche – e dunque anche sugli enti locali – dei Servizi ispettivi di Finanza pubblica.

Il comma 3 affida alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali,

sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte di conti.

Il comma 4 stabilisce che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo.

Dunque, mentre la prima disposizione sembrerebbe diretta a disciplinare uno speciale potere di controllo della Corte dei conti, espressamente diretto a verificare e monitorare l'attuazione da parte degli enti locali delle misure di razionalizzazione della spesa, la seconda disposizione ha carattere senz'altro più generale, intervenendo con un meccanismo che consente la omologazione non solo dei criteri di controllo (di tutti in controlli quindi anche sulle regioni e non solo sugli enti locali) da parte delle sezioni regionali della Corte, ma anche delle interpretazioni per l'attività consultiva e per altre questioni di particolare rilevanza. Sui risultati dei controlli effettuati la Sezione autonomie riferisce al Parlamento.

Peraltro, numerose disposizioni – tra cui la legge finanziaria per il 2006 – disciplinano le modalità di controllo delle sezioni regionali della Corte dei conti sugli enti locali e andrebbe quindi, a mio avviso, valutata l'opportunità di coordinare il comma in esame con tali disposizioni.

Inoltre, i nuovi compiti di coordinamento della Sezione autonomie di cui al comma 4, sembrano sovrapporsi a quelli affidati alle sezioni riunite della Corte dei conti, di cui all'articolo 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009 le cui disposizioni sono, peraltro, fatte salve dal comma in esame.

L'articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 stabilisce che il Presidente della sezione regionale di controllo della Corte dei conti coordini le attività amministrative della Corte presso la medesima Regione e che, per lo svolgimento della funzione di controllo, possa avvalersi anche di magistrati assegnati alla sezione regionale giurisdizionale, nell'ambito delle risorse umane e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e sentito il Presidente della sezione giurisdizionale.

Tali disposizioni si applicano anche alle sezioni istituite presso le province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla lettera *b*) del comma 1 viene stabilito che, con decreto del Presidente della Corte dei conti, sia individuato un magistrato assegnato alla sezione regionale di controllo che, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della medesima sezione, sia responsabile dell'attuazione dei compiti attribuiti alla Corte dal presente decreto.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge si sottolinea il tratto organizzativo della disposizione in esame, spiegando la scelta dell'Esecutivo di introdurla in via d'urgenza con lo strumento legislativo, in luogo di quello ordinario rimesso propriamente all'autonomia organizzativa della Corte dei conti, allo specifico scopo di rendere immediatamente operanti le nuove disposizioni in materia di controllo.

L'articolo 10, infine, reca disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ed interviene essenzialmente su due ambiti.

In primo luogo, al comma 1, dispone una proroga in merito al processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES).

Il comma 2, a sua volta, reca la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL) ed i commi da 2 a 6 stabiliscono le conseguenti regole per tutti gli adempimenti successivi e connessi a tale soppressione.

Nel contempo, viene istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo presso il Ministero dell'interno con il compito di assicurare la necessaria attività di indirizzo e programmazione dei compiti già affidati all'Agenzia e alla soppressa Scuola.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 10, prevede un differimento sino al 31 luglio 2013 del termine, già prorogato al 1° gennaio 2013, per l'applicazione dei criteri di riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e comunali destinati alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione dell'AGES; come già stabilito con i precedenti interventi normativi in materia, sino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

Peraltro, poiché la proroga della contribuzione sembra implicitamente comportare la proroga del termine per la soppressione dell'Agenzia, andrebbe chiarita la finalità della destinazione della contribuzione.

Com'è noto, infatti, la soppressione dell'AGES è stata disposta dall'articolo 7, commi da 31-ter a 31-septies del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha previsto che il Ministro dell'interno «succeda a titolo universale» all'Agenzia e che al relativo Ministero siano trasferite le risorse strumentali e di personale dell'Agenzia, comprensivo del fondo di cassa. Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 2011, il Ministero dell'interno è stato, in seguito, autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Nell'ambito delle richiamate disposizioni, il comma 31-sexies del citato articolo 7, ha soppresso, a partire dal 1° gennaio 2011, il contributo a carico degli enti locali per il fondo finanziario di mobilità dell'Agenzia, di cui all'articolo 102, comma 5, del Testo unico degli enti locali, con corrispondente riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni, rimettendo la definizione dei relativi criteri di riduzione ad un decreto interministeriale, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Sono seguite, quindi, successive proroghe fino all'ultima, disposta dall'articolo 23, comma 12-novies del decreto-legge

n. 95 del 2012, che aveva ulteriormente posticipato al 1° gennaio 2013 l'applicazione dei criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni – e dei relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'interno – disposta al fine di assicurare la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali dell'AGES, a seguito della soppressione dell'Agenzia e del conseguente venir meno del relativo contributo a carico degli enti locali. Con tale disposizione si è, inoltre, stabilito, come nella disposizione all'esame delle Commissioni, che, fino a tale data, continuano ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

Quanto alla soppressione della SSPAL, disposta dal comma 2 dell'articolo 10, si stabilisce, come già prescritto dal decreto-legge n. 78 del 2010 nei riguardi dell'AGES, che il Ministro dell'interno «succeda a titolo universale» alla Scuola mediante trasferimento, in capo al dicastero, delle risorse strumentali, finanziarie e di personale ivi in servizio.

Giova ricordare che la SSPAL, istituita con la legge n. 127 del 1997, unitamente all'AGES, aveva il compito di curare, su tutto il territorio nazionale, la formazione e l'aggiornamento dei Segretari comunali e provinciali e dei dirigenti degli enti locali, ed era strutturata territorialmente in undici sedi regionali ed interregionali.

Peraltro, considerato che il comma 2 non contiene disposizioni di coordinamento con l'articolo 104 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), nel prosieguo dell'iter occorre valutare l'opportunità di prevedere l'abrogazione della disciplina ivi contenuta, che rimette a un regolamento – poi adottato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2008, n. 27 – la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento contabile della Scuola superiore e delle scuole regionali ed interregionali da essa istituite per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale.

Il successivo comma 5, con riferimento alla copertura degli oneri conseguenti alla soppressione della Scuola, prevede che si continui a provvedere mediante i contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni in base all'articolo 7, comma 31-*sexies* del decreto-legge n. 78 del 2010.

Il comma 3 prevede l'inquadramento dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, della soppressa Scuola, nei ruoli del Ministero dell'interno, stabilendo che vengano inquadrati sulla base di una specifica tabella di corrispondenza approvata con decreto interministeriale e che i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.

Il comma 6 demanda a un regolamento di delegificazione, da emanare entro il 31 luglio 2013, la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per garantire l'esercizio delle funzioni trasferite e disciplinare l'inquadramento del personale conseguenti alla soppressione dell'Agenzia e della Scuola e l'istituzione di una apposita sezione dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente al numero degli inquadramenti da disporre.

La norma mantiene il numero delle strutture dirigenziali di livello generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di riduzione degli assetti organizzativi già disposti dal decreto-legge n. 95 del 2012 (cosiddetta *spending review*).

Il comma 4, come già previsto per la soppressa AGES, reca, poi, una disposizione di carattere transitorio, con la quale si prevede che, fino all'adozione del predetto regolamento, al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte nelle more del processo di riorganizzazione, le attività della Scuola continuano a essere esercitate presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

Va altresì ricordato che la Sezione autonomie della Corte dei conti, fin dalla relazione di controllo sul rendiconto degli esercizi finanziari 2008-2010 dell'ex Agen-

zia approvato con delibera n. 5/SEZAUT/2011/VSGF, aveva ritenuto – in diffinità all'orientamento del Consiglio di Stato – che gli effetti del decreto-legge n. 78 del 2010 soppressivi dell'Agenzia si estendesero anche alla SSPAL.

In tale relazione si rilevava la carenza dei requisiti di efficacia ed economicità della gestione, soprattutto nello squilibrio tra dati di consuntivo tra spese di funzionamento e spese relative all'attività didattica.

Tale squilibrio è confermato anche nella relazione di controllo sul rendiconto della gestione finanziaria dell'ex agenzia del 2011 (Deliberazione n. 11/SEZAUT/2012/VSGF), in cui la Sezione rilevando una sproporzione tra risorse disponibili e funzioni esercitate: la relazione 2011, pur rilevando un decremento della spesa pari al 27,9 per cento soprattutto per contrazione delle risorse trasferite alla Scuola, aveva segnalato « una situazione di ingravescente inefficienza di un sistema gestionale che, paralizzato dalla situazione di transitorietà, da un lato, mantiene strutture inoperose rispetto alle piene potenzialità, dall'altro, conserva risorse improduttive, tutto ciò in un momento di generale ed impellente necessità di risparmio e razionalizzazione della spesa pubblica ».

A conclusione della relazione la Sezione ha rilevato che « pur mancando termini di rapporto omogenei per una congrua comparazione, non sembra opinabile che difettino gli ottimali requisiti di efficacia ai quali devono ispirarsi gli apparati organizzativi pubblici, ciò che fa auspicare un rapido completamento della fase di transizione per il previsto passaggio delle risorse di personale al Ministero dell'Interno ai fini di un più efficiente impiego delle medesime, non può che ribadire l'auspicio che sia portato a conclusione il procedimento di trasferimento delle risorse e del personale al Ministero dell'Interno ».

Con il comma 7 viene istituito presso il Ministero dell'interno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge – 11 ottobre 2012 –, il Consiglio direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Tale organo collegiale, presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario delegato, è composto dal Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali; dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie; da due prefetti dei capoluoghi di regione designati a rotazione ogni tre anni; dai Presidenti di ANCI e UPI o dai loro delegati, da un rappresentante dell'ANCI e da un rappresentante dell'UPI.

Spetta al Ministro dell'interno, su proposta del Consiglio Direttivo e sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie locali la definizione delle modalità procedurali e organizzative per la gestione dell'albo dei segretari nonché il fabbisogno di segretari comunali e provinciali; la definizione e l'approvazione degli indirizzi per la programmazione dell'attività didattica nonché del piano generale annuale delle iniziative di formazione e di assistenza, verificandone la relativa attuazione; la ripartizione dei fondi necessari all'espletamento delle funzioni relative alla gestione dell'albo e alle attività connesse, nonché a quelle relative alle attività di reclutamento, formazione e aggiornamento dei segretari comunali e provinciali, del personale degli enti locali, nonché degli amministratori locali; la definizione delle modalità di gestione e di destinazione delle risorse strumentali e di personale, già in servizio presso l'AGES, trasferite al Ministero dell'interno.

Il comma 8 precisa che per la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non è previsto alcun tipo di compenso né rimborso spese a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 9 reca, infine, una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiara MORONI (FLpTP), *relatore per la V Commissione*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici sul complesso del provvedimento, per quanto

ottiene più specificamente agli aspetti finanziari, ritiene necessario preliminarmente rilevare come, un provvedimento di tale portata sulla finanza degli enti territoriali non potesse prescindere completamente dall'affrontare profili oggetto della riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio del pareggio di bilancio.

Va, tuttavia, ricordato come, da un lato, la legge costituzionale dovrà ricevere applicazione solo a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, e, dall'altro, come l'intervento in esame preceda l'adozione della legge ordinaria, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera che, a norma del nuovo testo dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, introdotto dalla medesima legge costituzionale, dovrà disciplinare il contenuto della legge di bilancio dello Stato, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Ciò comporta, in particolare, che alcune competenze attribuite alla Corte dei conti e alcuni obblighi posti a carico degli enti territoriali potranno assumere un contenuto determinato – o sono comunque destinati ad assumere una diversa portata – solo una volta approvata la predetta legge da approvare a maggioranza assoluta e saranno suscettibili, almeno in alcuni casi, di ricevere una puntuale applicazione non prima del 2014.

Si riferisce, in particolare, a talune disposizioni dell'articolo 1, illustrato dal relatore per la I Commissione, ove, nel disciplinare le funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci regionali, si fa riferimento a nozioni di « equilibri dei bilanci » e di « pareggio di bilancio ». Analogamente, in materia di controlli sugli enti locali, all'articolo 3, comma 1, lettera d), capoverso Art. 147-quinquies, si prevede che il controllo sugli squilibri finanziari si svolga anche con riferimento alle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, facendo – sembrerebbe –

riferimento al nuovo testo di tale articolo che, tuttavia, è destinato a ricevere applicazione solo a decorrere dal 2014. Inoltre, il medesimo comma, al capoverso Art. 148, assegna alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di verificare il rispetto del pareggio di bilancio di ciascun ente locale.

Il capoverso Art. 243-*bis* del medesimo articolo 3, comma 1, lettera *r*), reca invece una disciplina che, sul piano sostanziale, è destinata a concorrere alla definizione di equilibrio di bilancio degli enti territoriali ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 2012 e della relativa legge di attuazione. Tale capoverso prevede che i disavanzi dei comuni e delle province possano essere riassorbiti entro un termine di 5 anni, in base ad una determinata procedura e a determinate condizioni. Poiché attualmente il termine massimo per il riequilibrio finanziario è stabilito in tre anni, è evidente come la disciplina in questione renda più elastico l'equilibrio di bilancio degli enti locali. Scelta che, nel merito, può essere condivisibile poiché prende atto delle attuali difficoltà e offre precise garanzie, prevedendo tra l'altro un forte coinvolgimento dell'amministrazione centrale, ma che, cionondimeno, va valutata con riferimento al principio del pareggio di bilancio di recente introdotto nella Carta costituzionale.

A riguardo osserva come, allo stato, appaia assai problematico verificare, rispetto sia alle regioni che agli enti locali, l'osservanza della regola del « pareggio di bilancio », mentre per quanto riguarda il rispetto degli equilibri finanziari e degli equilibri di bilancio non si potrà che fare riferimento alla legislazione contabile vigente. Sembra inoltre porsi, in prospettiva, una questione terminologica, poiché, la richiamata legge costituzionale n. 1 del 2012, pur richiamando nel titolo il « pareggio di bilancio », si riferisce poi nel testo, con riferimento sia allo Stato sia agli enti territoriali esclusivamente alla nozione di « equilibrio dei bilanci », di carattere più elastico e da attuare tenendo presente l'andamento del ciclo economico. Nel testo in esame ricorrono, invece en-

trambe, le espressioni, senza che sia possibile tuttavia chiarire l'eventuale differenza portata giuridica di ciascuna di esse.

Con tale breve premessa intende sottolineare l'esigenza che il Parlamento sia posto nelle condizioni di discutere quanto prima i contenuti della legge ordinaria, da approvare a maggioranza assoluta, che dovrà assicurare concretezza ed effettività al principio del pareggio del bilancio. Ritiene inoltre che le disposizioni alle quali ha accennato vadano valutate con estrema attenzione per verificarne la piena coerenza con la riforma costituzionale.

Venendo quindi all'esame delle singole disposizioni d'interesse della Commissione bilancio, segnala in primo luogo che le lettere *p*) e *q*) del comma 1 dell'articolo 3 recano alcune novelle al testo unico sull'ordinamento degli enti locali, modificando le disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari.

Nello specifico, la lettera *p*) modifica le disposizioni recate dall'articolo 242 del testo unico, relativo all'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di snellire la procedura per l'adozione dei parametri obiettivi di riferimento per l'individuazione della condizione di deficitarietà strutturale degli enti. Si prevede, in particolare, che la relativa tabella sia allegata al rendiconto, anziché al relativo certificato, e che il decreto del Ministro dell'interno che fissa i parametri obiettivi e le modalità per la compilazione della tabella medesima sia di natura non regolamentare e non sia soggetto a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Non è più richiesto il parere della Conferenza Stato – città e autonomie locali, ma si prevede, invece il concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Da ultimo, si sopprime la previsione che i parametri valgano per il triennio successivo alla loro definizione, precisandosi che, fino alla fissazione di nuovi parametri, si applichino quelli vigenti l'anno precedente.

Occorre, inoltre, considerare che il comma 5 dell'articolo 3 prevede che per l'anno 2013, la condizione di deficitarietà strutturale, di cui all'articolo 242 del testo

unico, continua ad essere rilevata sulla base della tabella allegata al certificato sul rendiconto dell'esercizio 2011.

La successiva lettera *q)* integra le disposizioni concernenti i controlli cui sono assoggettati gli enti localmente strutturalmente deficitari, al fine di introdurre per tali enti una limitazione gestionale finalizzata a contenere le spese di personale delle società da essi partecipate cui sono affidati servizi pubblici locali. In particolare, la lettera *q)* introduce all'articolo 243, un nuovo comma *3-bis*, il quale prevede che i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società partecipate, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle medesime società, anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma *2-bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008 e successive modificazioni. La relazione illustrativa afferma che la norma in esame è volta ad introdurre una nuova limitazione gestionale agli enti deficitari, finalizzata a contenere le spese di personale delle società partecipate cui sono affidati servizi pubblici locali che hanno un peso notevole nei bilanci degli enti.

La lettera *r)* del comma 1 introduce, dopo l'articolo 243 del testo unico, tre articoli aggiuntivi che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario.

Al riguardo, segnala che questa procedura costituisce una nuova fattispecie che si aggiunge alle altre due previste dall'ordinamento per gli enti localmente deficitari e per gli enti in stato di dissesto finanziario. La relazione illustrativa evidenzia che la procedura, che ha carattere facoltativo, è finalizzata ad evitare situazioni di crisi che possano alterare l'ordinato andamento delle attività che fanno capo alle amministrazioni locali, mettendo

a repentaglio i servizi da assicurare ai cittadini e, in qualche caso, la possibilità del regolare pagamento delle retribuzioni al personale dipendente. Diversamente da quanto già consentito ai sensi degli articoli 193 e 194 del testo unico, che consentono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, la nuova procedura prevede la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario, che può avere una durata massima di 5 anni e deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio. Sul punto, richiama le considerazioni di carattere generale che ho formulato all'inizio della mia relazione in ordine alla necessità di valutare come il nuovo istituto possa inserirsi nel quadro della normativa attuativa della revisione costituzionale operata dalla legge costituzionale n. 1 del 2012.

Quanto alla procedura di riequilibrio, segnala che ai sensi del nuovo articolo *243-bis* del testo unico essa si attiva con una deliberazione dei consigli dei comuni e delle province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure correttive di cui agli articoli 193 e 194 del medesimo testo unico non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate.

La procedura non può essere iniziata qualora la sezione regionale della Corte dei conti abbia già provveduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, ad assegnare un termine per l'adozione delle misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mentre il ricorso alla procedura sospende temporaneamente tale potere della Corte dei conti. È inoltre prevista la sospensione delle procedure esecutive in-

traprese nei confronti dell'ente dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale da parte della Corte dei conti.

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura, il consiglio dell'ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni, compreso quello in corso, i cui contenuti sono individuati puntualmente dal comma 6 del nuovo articolo 243-*bis*.

Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è inoltre tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili, prevedendosi che a tali debiti si possa provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Per tutto il periodo di durata del piano, che deve essere accompagnato dal parere dell'organo di revisione economico-finanziario, l'ente, può deliberare l'incremento delle aliquote o tariffe dei tributi locali fino alla misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché procedere all'accensione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente.

A fronte di tali facoltà, finalizzate ad agevolare l'obiettivo di graduale riequilibrio finanziario, gli enti che accedano alla nuova procedura sono soggetti, per tutto il periodo di durata del piano, a talune parziali limitazioni della propria autonomia, che si sostanziano nell'assoggettamento degli enti medesimi a taluni adempimenti e agli stessi controlli in materia di dotazioni organiche e assunzioni di personale e di verifica del grado di copertura di alcuni servizi previsti per gli enti strutturalmente deficitari e per quelli dissestati.

Qualora si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista e abbia provveduto all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i suoi fini istituzionali e alla rideterminazione della propria dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, l'ente può, infine, accedere, ad un apposito Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, disciplinato dal nuovo articolo 243-*ter* del medesimo testo unico. Il comma 9 prevede, inoltre, per gli enti locali che abbiano accesso a tale Fondo di rotazione, l'obbligo di adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario, misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio.

Tali misure si riferiscono, in particolare, a: la riduzione, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, nonché di specifiche risorse indicate nei contratti collettivi; la riduzione, entro il termine di un triennio, di almeno del 10 per cento delle spese per prestazioni di servizi; la riduzione, entro il termine di un triennio, di almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti, finanziate attraverso risorse proprie; il blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal nuovo articolo in esame con riferimento ai mutui connessi alla copertura di debiti pregressi fuori bilancio.

Per quanto attiene alla disciplina del Fondo di rotazione, il nuovo articolo 243-*ter* del testo unico, precisa che il Fondo è finalizzato alla concessione di anticipazioni a sostegno del risanamento degli enti locali che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario. I criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale e le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene

erogata l'anticipazione, sono definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012. Il comma 3 specifica che i criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale devono comunque essere definiti nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 100 per abitante e della disponibilità annua del Fondo e devono altresì tenere conto dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale, nonché della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale.

Il nuovo articolo 243-*quater* del testo unico reca, poi, la disciplina procedurale per l'approvazione e il successivo monitoraggio e controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale. In particolare, il comma 1 dispone che entro 10 giorni dalla data della delibera del piano da parte del consiglio dell'ente locale, il piano stesso sia trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che opera presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 155 del testo unico e viene rinominata « Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ». L'istruttoria è svolta entro 30 giorni dalla trasmissione da un'apposita sottocommissione, composta esclusivamente da rappresentanti scelti, in egual numero, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri, che, al termine dei propri lavori, redige una relazione finale, che viene trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Entro 30 giorni dalla ricezione della relazione, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti delibera sull'approvazione o sul diniego del piano e, in caso di approvazione del piano, la Corte vigila altresì sulla sua esecuzione, adottando in sede di controllo, apposita pronuncia.

Si prevede che la delibera di approvazione o di diniego del piano, che è comunicata anche al Ministero dell'interno possa essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione per la stabilità finanziaria.

Il comma 6 del nuovo articolo 243-*quater* disciplina le modalità di controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio approvato, stabilendo a tal fine che l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmetta al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti.

Il comma 7 reca la norma di chiusura del sistema, prevedendo che il Prefetto assegni un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto nei casi di: mancata presentazione del piano entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio; diniego dell'approvazione del piano; accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano; mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso.

L'articolo 4 è strettamente connesso ai nuovi articoli 243-*bis* e 243-*ter* del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e prevede la formale istituzione del Fondo previsto da tale ultima disposizione, ancorché – per un evidente difetto di coordinamento – le denominazioni contenute nelle due disposizioni non coincidano: in questo articolo si fa, infatti, riferimento a un Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, mentre nell'articolo 3 si parla di un Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Il fondo è istituito presso il Ministero dell'interno e le sue risorse sono versate su apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, alla quale affluiscono altresì le restituzioni delle anticipazioni da parte degli enti locali. Il fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 200 milioni di euro dall'anno 2014 all'anno 2020, ai quali si provvede mediante riduzioni di accantonamenti del fondo speciale in conto capitale riferiti a diversi ministeri. Al riguardo, osserva che l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale per anni successivi al triennio di riferimento non è del tutto coerente con la loro natura, che dovrebbe riferirsi a spese di carattere temporaneo, e ritengo necessario che il Governo chiarisca se negli andamenti tendenziali di finanza pubblica, gli stanziamenti dei fondi speciali di conto capitale siano scontati in via pluriennale per il loro intero importo. Allo stesso modo, al fine di evitare una dequalificazione della spesa, è necessario che gli interventi finanziati abbiano, natura di conto capitale. Segnala, inoltre, che si prevede che al finanziamento del Fondo si possa provvedere anche attraverso la tabella E della legge di stabilità.

Al di là di queste fonti di finanziamento, il comma 4 destina al Fondo anche le risorse, pari a 60 milioni di euro, iscritte nel conto dei residui con riferimento al Fondo per il pagamento degli interessi passivi maturati dai comuni per il ritardato pagamento dei fornitori, disciplinato

nei commi 59 e 60 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, i quali vengono abrogati. Nel suddetto capitolo risultano iscritte somme pari a 60 milioni di euro a titolo di residui propri, vale a dire impegnati, ma non ancora pagati. È, quindi, opportuno che il Governo confermi che il loro utilizzo non pregiudichi rapporti giuridici sorti in precedenza a valere sulle medesime risorse, dal momento che – ai fini dell'impegno di somme iscritte in bilancio – si richiede l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata. Il comma 5 dispone inoltre che per il 2012 la dotazione del Fondo di rotazione sia incrementata di 500 milioni, da destinare esclusivamente al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, già impegnate e comunque non derivanti da riconoscimento di debiti fuori bilancio. L'erogazione di tali somme in favore degli enti locali interessati è subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse.

Alla copertura dell'onere derivante dall'incremento delle risorse del Fondo di 500 milioni nel 2012 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle risorse di parte corrente stanziata – ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 1 del 2012 – sul fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi perenti di parte corrente, destinate ad accelerare il pagamento dei crediti commerciali verso la pubblica amministrazione. Sembra, peraltro, opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse la disposizione faccia riferimento, in quanto la lettera a) prevede il rifinanziamento del fondo speciale per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente nella misura di 2.000 milioni di euro dei quali una quota, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali stessi, con priorità ai comuni per il pagamento di crediti commerciali.

L'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli

enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario, possa essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario. In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico, le somme anticipate sono recuperate sulla base di tempi e modalità da disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di patto di stabilità interno.

In particolare, il comma 1 introduce una norma interpretativa volta alla determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio – o del Fondo perequativo – da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 149.

La norma di interpretazione autentica in esame si riferisce tuttavia al testo della disposizione sanzionatoria anteriore all'entrata in vigore delle modifiche apportate ai sensi dell'articolo 4, comma 12-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, che ha stabilito che la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, sia pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Il testo oggetto di interpretazione autentica recava invece la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio o del Fondo perequa-

tivo, da apportare nei confronti degli enti inadempienti nell'anno successivo a quello dell'inadempienza stessa, fissato in una misura comunque non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. La norma in esame è quindi volta a precisare che con la menzione del « 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo » si fa riferimento all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, alle scadenze previste dai relativi decreti sulle certificazioni. Nel caso in cui l'ente locale, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e finanze, non abbia ancora trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è da intendersi all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

Sul punto sarebbe opportuno comunque un chiarimento rispetto alla portata di tale interpretazione autentica rispetto alle richiamate modifiche introdotto dal decreto-legge n. 16 del 2012.

Il comma 2 reca alcune novelle all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province – ovvero dei fondi perequativi – e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Nello specifico, la norma in esame posticipa la data entro la quale il Ministero dell'interno è tenuto al recepimento, con apposito decreto, delle riduzioni da imputare a ciascun comune come determinate dalla Conferenza Stato-città, dal 30 settembre 2012, rispettivamente, al 15 ottobre 2012, per le riduzioni da operare nell'anno 2012 e al 31 gennaio 2013, per le riduzioni da operare per gli anni 2013

e successivi, aggiornando conseguentemente anche il termine entro cui il Ministero dell'interno è tenuto comunque a procedere all'adozione del decreto di riduzione in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città.

Il comma 3 introduce due ulteriori commi all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, volti ad evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012, previsto dal comma 6 del medesimo articolo, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno – vale a dire, quelli con popolazione superiore a 5.000 abitanti –, allo scopo di consentire a tali enti di procedere esclusivamente all'estinzione anticipata del proprio debito attraverso l'utilizzo delle suddette risorse – rientrate nella disponibilità dei comuni medesimi – che vengono, a tal fine, escluse dai vincoli del patto di stabilità interno. Ricordo che tale riduzione era stabilita nell'importo complessivo di 500 milioni di euro nel 2012. Rilevo inoltre che le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013; a tal fine, i comuni sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, l'importo non utilizzato per tale finalità. In caso di mancata comunicazione entro il termine perentorio, il recupero nel 2013 è effettuato per un importo pari al totale del valore della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013, l'obiettivo finanziario del patto di stabilità interno di ciascun ente è migliorato di un importo pari al recupero effettuato dal Ministero dell'interno nel medesimo anno.

Il comma 6-ter reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attenuazione dei vincoli del patto di stabilità di cui al comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012, a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio », mediante versamento di una corrispondente quota all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 reca disposizioni in materia di differimento di termini per la verifica degli equilibri di bilancio degli enti locali,

nonché modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione, dell'IMU, della riscossione delle entrate e del 5 per mille.

In particolare, il comma 1 differisce al 30 novembre 2012 il termine – fissato in via generale testo unico sugli enti locali alla data del 30 settembre di ogni anno – entro il quale il Consiglio dell'ente locale provvede, con propria deliberazione, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Tale deliberazione è allegata al rendiconto del relativo esercizio finanziario. La stessa disposizione precisa che, con il differimento al 30 novembre 2012, il termine per l'adozione della delibera sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi diviene contestuale all'eventuale deliberazione di assestamento del bilancio di previsione dell'ente locale. Segnalo che il differimento è da porre in relazione allo slittamento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 fissato, da ultimo, al 31 ottobre 2012 (rispetto al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente, previsto dall'articolo 151 del TUEL).

Il comma 2 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia ove ha sede l'ufficio del pubblico registro automobilistico (PRA) dove sono state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. La disposizione in esame, con l'introduzione di un comma 1-bis all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, specifica inoltre che le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al PRA possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.

Il comma 3 posticipa alcuni termini in materia di IMU. In particolare, la lettera *a*) differisce dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 il termine a disposizione dei comuni per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU. In proposito, La relazione illustrativa chiarisce che con tale proroga si intende allineare il termine per l'approvazione delle delibere o regolamenti in materia di IMU a quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012, differito alla data del 31 ottobre 2012. La lettera *b*) proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2012 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto a partire dal 1° gennaio 2012.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall'articolo 7, comma 2, lettere da *gg-ter*) a *gg-septies*), del decreto legge n. 70 del 2011, che prevede la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione – spontanea e coattiva – delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate da parte di Equitalia e delle società partecipate. Di conseguenza viene prorogata alla medesima data l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell'articolo 3, commi 24, 25 e 25-*bis* del decreto legge n. 203 del 2005. La disposizione è giustificata dall'opportunità di attendere il riordino della normativa in materia, previsto dal disegno di legge n. 5291, approvato dalla Camera, recante la delega al Governo in materia fiscale. Infine, il comma 4 in esame prescrive – con una disposizione di chiusura – il divieto di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate, nonché proroga *ex lege*, alle medesime condizioni vigenti – anche patrimoniali – i contratti in corso.

Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate volte ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato ed alle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alle organizzazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni. La portata della norma, con particolare riferimento alla gratuità, viene estesa alle convenzioni già stipulate per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

Il comma 6 interviene infine sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, in relazione agli immobili a utilizzazione « mista », per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con « modalità non commerciali » (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile. Ricordo in proposito che la vigente disciplina affida la definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema di decreto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, che si è espresso il 4 ottobre 2012, evidenziando come la parte dello schema esaminato diretta a definire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le diverse attività come svolte con modalità non commerciali sembrasse esulare dalla definizione degli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale in caso di utilizzazione dell'immobile mista « c.d. indistinta », in quanto piuttosto volta, a delimitare, o comunque a dare una interpretazione, in ordine al carattere non commerciale di determinate attività. Pertanto, l'intervento normativo in

esame sembra quindi dettato dall'esigenza di superare i predetti rilievi.

Sull'articolo 10 ha già riferito il collega Ferrari, quindi passa all'articolo 11, recante ulteriori disposizioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012.

Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettera *a*), numeri da 1) a 4), modificano alcuni articoli del decreto-legge n. 74 del 2012, allo scopo – indicato all'alinea del medesimo comma 1 – di favorire una rapida attuazione dell'articolo 3-*bis* del decreto legge n. 95 del 2012, che riguarda la concessione di finanziamenti agevolati e di un credito di imposta destinati alla ricostruzione degli immobili ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. In particolare, i citati numeri da 1) a 4) incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia.

Nello specifico, il numero 1) introduce all'articolo 1, del richiamato decreto n. 74 del 2012 il comma 5-*bis* che concede ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, la facoltà di delegare le funzioni attribuite dal decreto legge n. 74 del 2012 ai sindaci dei comuni ed ai presidenti delle province nei cui territori insistono gli interventi per la ricostruzione. L'atto di delega dovrà richiamare la normativa statale e regionale cui è possibile derogare ai sensi della normativa vigente e gli eventuali limiti al potere di deroga.

Il numero 2) introduce il comma 1-*bis* all'articolo 3, che, di fatto, esclude i contratti stipulati dai privati beneficiari dei contributi per l'esecuzione di lavori o l'acquisizione di beni o servizi connessi agli interventi di ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo – previsti dal comma 1, lettera *a*), dello stesso articolo 3 –

dall'applicazione di talune disposizioni riguardanti i contratti pubblici. La disposizione, infatti, non ricomprende i contratti stipulati dai privati in attuazione degli interventi di ricostruzione tra quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 32 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assoggettano rispettivamente i lavori e i servizi affidati da privati, per i quali sia previsto un contributo pubblico in misura prevalente, all'applicazione, seppur parziale, della normativa pubblicistica sui contratti pubblici. Resta, comunque, fermo sia l'obbligo di assicurare i criteri di economicità e trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, sia i controlli antimafia previsti dall'articolo 5-*bis*, novellato dal numero 4) da effettuarsi secondo le linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

Il numero 3) aggiunge un periodo alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 4 in base al quale le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati dal sisma sono prioritariamente destinate alla costruzione di edifici in sedi nuove o diverse nel caso in cui la programmazione della rete scolastica così preveda.

Il numero 4) introduce all'articolo 5-*bis* talune novelle volte ad assicurare una maggiore efficacia dei controlli antimafia sugli interventi di ricostruzione post-terremoto. La prima modifica, con la sostituzione del comma 1, assicura l'efficacia dei controlli antimafia anche sui subcontratti stipulati per lo svolgimento delle attività ritenute maggiormente esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata di cui al comma 2: si tratta sostanzialmente delle attività legate al movimento terra, ai trasporti, allo smaltimento in discarica, ai noli di macchinari, alle guardiane dei cantieri. Conseguentemente, occorrerà comprovare, anche per i subcontratti, quantomeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed ese-

cutori di lavori considerati soggetti non a rischio presso almeno una delle prefetture delle province interessate. Inoltre, con la seconda modifica, relativa al comma 2 del medesimo articolo 5-bis, viene prevista la possibilità, per le regioni interessate, di ampliare, con ordinanza del Commissario delegato per ogni singola regione, l'elenco delle attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata conseguentemente all'attività di monitoraggio ed analisi dell'attività di ricostruzione.

Il numero 5) della lettera a) introduce un comma aggiuntivo all'articolo 7 del richiamato decreto-legge n. 74 del 2012, al fine di escludere i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.

La lettera b) del comma 1 è volta a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione. In particolare, la norma chiarisce che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. La norma prevede quindi che i Presidenti delle predette regioni assicurano in sede di attuazione del Protocollo il rispetto del limite di spesa autorizzato allo scopo a legislazione vigente.

Il comma 2 integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.

La norma mantiene fermo, peraltro, l'importo complessivo della riduzione da imputare al comparto dei comuni negli anni indicati, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2.000 milioni di euro per l'anno 2013. Sul punto, rinvio tuttavia alle osservazioni formulate in merito all'articolo 8, comma 3.

Il comma 3 interviene sull'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in Emilia-Romagna.

Il comma 4 prevede che i soggetti residenti in determinati territori interessati dal sisma possano richiedere un'anticipazione sulle loro posizioni individuali maturate ai fondi pensione cui sono iscritti, per l'acquisto della prima casa, per ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione. Segnalo che tale disposizione ha carattere transitorio, con durata triennale a decorrere dal 22 maggio 2012 (terminando, quindi, il 22 maggio 2015).

Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dal sisma del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 16 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio. La disposizione chiarisce che i sostituti d'imposta interessati avrebbero dovuto versare le ritenute già operate alla data del 20 maggio 2012 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché sui redditi di lavoro autonomo, e relative addizionali. Successivamente al 20 maggio i sostituti avrebbero dovuto comunque effettuare e riversare le stesse ritenute. Questa interpretazione discende dalla valutazione in base alla quale la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari disposta dal decreto ministeriale 1° giu-

gno 2012 non includeva l'effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta. Peraltro la norma in esame consente, entro il 16 dicembre 2012, la regolarizzazione degli adempimenti e dei versamenti omessi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Effettuato il versamento, i sostituti operano le ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e relative addizionali nei limiti del quinto dello stipendio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.

Il comma 6 proroga dal 30 novembre al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi attualmente fino al 30 novembre 2012 dalle diverse disposizioni in materia.

I commi da 7 a 13 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre lo Stato si accollerà le spese e gli interessi. La finalità delle richiamate disposizioni è quella di agevolare il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi che, ai sensi del precedente comma 6, deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2012, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte degli imprenditori che in relazione alla loro attività hanno subito danni dal terremoto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10 e dalle 19 alle 19.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 18.55.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

(Deliberazione).

Donato BRUNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite I e V, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva le Commissioni procederanno alle audizioni di rappresentanti della Corte dei Conti, dell'ANCI, dell'UPI, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nonché di docenti universitari e di esperti della materia.

Tali audizioni dovrebbero aver luogo nella settimana in corso.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

La seduta termina alle 19.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 19.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

Audizione del Presidente della Corte dei Conti, dott. Luigi Giampaolino.

(Svolgimento e conclusione).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei Conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gianclaudio BRESSA (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Roberto SIMONETTI (LNP), Renato CAMBURSANO (Misto), Pierluigi MANTINI (UdCpTP), Mario TASSONE (UdCpTP), Raffaele VOLPI (LNP), Simonetta RUBINATO (PD) e Maria Piera PASTORE (LNP).

Luigi GIAMPAOLINO, *Presidente della Corte dei Conti*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, ringrazia il Presidente della Corte dei Conti, dott. Luigi Giampaolino, per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 20.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.

Atto n. 505.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato il 10 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come nella precedente seduta siano stati richiesti al Governo chiarimenti in merito alla *ratio* e all'effettiva portata dell'articolo 3, nella parte in cui prevede che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, siano valutati gli eventuali accordi di cooperazione, stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 996/2010, conclusi tra l'ANSV e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza. Poiché il Governo oggi non è ancora in grado di fornire i richiesti chiarimenti, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco e C. 4806 cost. Libè (<i>Esame e rinvio</i>)	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Emendamenti C. 5440-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 5434-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO – Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea e

il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

La seduta comincia alle 13.25.

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco e C. 4806 cost. Libè (*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Linda LANZILLOTTA (Misto) raccomanda al presidente di adoperarsi affinché il disegno di legge deliberato dal Consiglio dei ministri il 9 ottobre 2012 sia presentato alla Camera dei deputati, in ossequio al principio, costantemente applicato, secondo cui la precedenza nell'esame di un provvedimento spetta alla Camera che per prima ne ha avviato la discussione.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che nella tarda giornata di ieri il disegno di legge in questione è stato depositato al Senato e sottolinea che la scelta del Senato è stata fatta nell'ottica di un'equa ripartizione dei carichi di lavoro tra le due Camere. In particolare, il Governo ha tenuto conto della circostanza che la Camera dei deputati sarà impegnata sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), sul disegno di legge di stabilità e, una volta che il Senato l'abbia approvato, sul progetto di legge di riforma della legge elettorale. Sottolinea, infine, che la scelta di depositare al Senato il disegno di legge sul titolo V è conforme ad una intesa intervenuta tra i Presidenti delle Camere.

Gianclaudio BRESSA (PD) si associa alla richiesta della deputata Lanzillotta. Quanto al fatto che sarebbe intervenuta un'intesa tra i Presidenti delle Camere nel senso della presentazione al Senato del disegno di legge del Governo sul titolo V, sottolinea come in passato, in casi analoghi, la prassi costante secondo cui la precedenza nell'esame di un provvedimento spetta alla Camera che per prima ne ha avviato la discussione è stata considerata prevalente anche sulle intese intercorse tra i Presidenti delle Camere.

Linda LANZILLOTTA (Misto) osserva che sarebbe stato più corretto se il Governo avesse presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-

legge n. 174 del 2012 e alla Camera il disegno di legge di revisione del titolo V.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, si associa alla richiesta dei deputati Lanzillotta e Bressa, sottolineando come la discussione dei progetti di legge per la riforma del titolo V della parte II della Costituzione rappresenti la naturale prosecuzione di un dibattito complessivo svolto alla Camera nella corrente legislatura.

Giuseppe CALDERISI (PdL) si associa alla richiesta dei deputati Lanzillotta, Bressa e Libè.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto dell'orientamento della Commissione, si riserva di adottare ogni iniziativa utile – anche nell'ambito di eventuali procedure di intesa tra i Presidenti delle Camere ai sensi ai sensi degli articoli 78 del regolamento della Camera e 51, comma 3, del regolamento del Senato – per far sì che l'esame dei progetti di legge di riforma del titolo V della parte II della Costituzione si svolga in prima lettura alla Camera.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, concorda sul fatto che dovrebbe essere la Camera dei deputati ad esaminare in prima lettura la riforma del titolo V della parte II della Costituzione, anche perché il provvedimento su questa materia ha una oggettiva connessione con la materia del decreto-legge n. 174 del 2012, che è stato presentato alla Camera per la conversione in legge: è infatti evidente che la riforma del titolo V dovrebbe essere il presupposto per interventi sulle regioni come quelli previsti dal decreto-legge.

Ciò premesso, avverte che la sua relazione introduttiva esporrà in modo sintetico le principali questioni problematiche sollevate dalla riforma del 2001, mentre il collega Libè descriverà il contenuto delle proposte in esame.

Ricorda che fin dall'approvazione, nel 2001, della riforma del titolo V della parte II della Costituzione, il problema principale posto dalla nuova ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le

regioni è stato quello di una chiara individuazione del contenuto delle materie elencate dall'articolo 117, la quale è non-dimeno necessaria per determinare una netta linea di demarcazione tra competenza statale e competenza regionale.

È utile ricordare che il Titolo V della parte II della Costituzione è stato oggetto nella XV legislatura di una indagine conoscitiva svolta congiuntamente dalle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato; e nella XIV legislatura di un'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione affari costituzionali della Camera.

È utile altresì ricordare che l'elenco delle materie di cui all'articolo 117 è stato recentemente modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che ha spostato la materia armonizzazione dei bilanci pubblici dall'ambito delle materie di legislazione concorrente a quello delle materie di legislazione esclusiva dello Stato.

Un primo elemento di difficoltà interpretativa consiste nel fatto che tra le materie attribuite alla competenza esclusiva statale ve ne sono alcune di carattere trasversale, che si definiscono non tanto in funzione di oggetti precisi, quanto di finalità da perseguire: tali materie intrecciano inevitabilmente una pluralità di interessi e incidono anche su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni. La peculiarità di queste materie è ben presente alla stessa Corte costituzionale: si vedano tra le molte, le seguenti sentenze della Corte costituzionale: n. 272 del 2004, n. 345 del 2004, n. 12 del 2009, n. 225 del 2009, n. 235 del 2011, n. 171 del 2012. Con riferimento a tali materie sono stati coniati in dottrina i termini di materie-funzioni o materie-valori.

Le principali materie trasversali sono state individuate nella « tutela della concorrenza », nella « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » e nella « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ».

Alla base della materia tutela della concorrenza la Corte costituzionale ha

ravvisato « l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese » (sentenza n. 14 del 2004). Tale materia – secondo la Corte – « si caratterizza dunque per la natura funzionale [...] e vale a legittimare l'intervento del legislatore statale anche su materie, sotto altri profili, di competenza regionale » (sentenza n. 345 del 2004).

Quanto alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che per essa « non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale » (tra le molte, si vedano le sentenze n. 12 del 2009, n. 225 del 2009, n. 235 del 2011, n. 171 del 2012).

Anche la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale è considerata dalla Corte costituzionale non una materia in senso stretto, ma « una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle » (tra le molte si veda la sentenza n. 282 del 2004).

Uguale carattere « espansivo » è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale, peraltro, anche ad altre materie annoverate tra quelle di competenza legislativa statale, quali l'ordinamento penale, l'ordinamento civile, politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea.

Un carattere trasversale è stato riconosciuto anche ad alcune materie attribuite alla competenza concorrente tra Stato e regioni, tra cui la materia del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, che è invocata nei ripetuti interventi statali volti al contenimento delle spese degli enti territoriali. Riguardo a tale materia la Corte costituzionale ha peraltro stabilito che costituiscono principi fondamentali della materia le norme che « si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi » (sentenza n. 193 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 390 del 2004, n. 449 del 2005, n. 95 del 2007, n. 159 del 2008, n. 326 del 2010, n. 232 del 2011, n. 148 del 2012).

Ma vi sono diverse ulteriori materie ascritte alla competenza concorrente che si prestano ad incidere sugli ambiti propri di altre materie riservate alle regioni, fra le quali la tutela della salute, le professioni (sentenze n. 222 del 2008 e n. 355 del 2005, la ricerca scientifica (sentenza n. 133 del 2006).

La complessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende inoltre molto spesso difficile la riconduzione di una normativa ad un'unica materia, determinandosi invece in molti casi un intreccio tra diverse materie e diversi livelli di competenza che la Corte stessa non ha esitato a definire « inestricabile ». Come rilevato nella fondamentale sentenza n. 50 del 2005, in caso di interferenze tra norme rientranti in materie di competenza statale e norme di competenza concorrente o residuale regionale, « può parlarsi di concorrenza di competenze e non di competenza ripartita o concorrente. Per la composizione di siffatte interferenze – rileva la Corte costituzionale – la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi ». I principi enucleati dalla Corte sono il

principio di prevalenza, che può applicarsi « qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre », ed il principio di leale collaborazione, « che per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni » ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze (nello stesso senso, tra le molte, le sentenze n. 231 del 2005, n. 133 del 2006 e n. 213 del 2006).

Numerosissimi sono poi i casi in cui è emersa la necessità di prevedere procedimenti per attivare o integrare il parametro della leale collaborazione, in particolare attraverso il sistema delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città-autonomie locali, visto come il sistema all'interno del quale – così si esprime la Corte costituzionale – « si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse locali » (sentenza n. 31 del 2006, nello stesso senso, tra le molte sentenze, anche la n. 114 del 2009).

Di qui una nutritissima giurisprudenza costituzionale che richiede per l'adozione di una disciplina, segnatamente di carattere regolamentare, in questi ambiti normativi, la previa intesa in sede di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-regioni, al fine di garantire un contemperamento tra potestà statali e prerogative regionali. In alcuni casi di minore impatto sulle competenze regionali, la Corte ha ritenuto sufficiente l'acquisizione di un semplice parere degli enti territoriali in sede di Conferenza (sentenza n. 200 del 2009, 232 del 2009).

Un altro principio elaborato dalla giurisprudenza costituzionale che determina un'attribuzione di competenze diversa da quella desumibile dal tenore letterale dell'articolo 117 è quello della cosiddetta « attrazione in sussidiarietà », enunciato per la prima volta nella sentenza n. 303 del 2003.

A partire da tale sentenza, la Corte costituzionale ha dato un'interpretazione

dinamica dell'attribuzione di funzioni amministrative di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. L'articolo prevede che le funzioni amministrative devono essere generalmente attribuite ai comuni, ma possono essere allocate ad un livello diverso di governo quando necessario per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. La Corte costituzionale ha rilevato che l'allocazione delle funzioni amministrative si riflette anche sulla distribuzione delle competenze legislative: il principio di legalità di cui all'articolo 97 della Costituzione impone infatti che le funzioni amministrative siano organizzate e regolate dalla legge. Ne consegue che l'attrazione allo Stato delle funzioni amministrative in un settore comporta la parallela attrazione allo Stato della funzione legislativa su quel settore. Pertanto anche se nelle materie di competenza concorrente lo Stato deve limitarsi a stabilire i principi fondamentali, la normativa statale può — secondo la Corte — contenere anche norme di dettaglio quando interviene su materie nelle quali le funzioni amministrative siano state attratte allo Stato. La valutazione della necessità del conferimento di funzioni amministrative ad un livello superiore rispetto a quello comunale spetta al legislatore statale, fermo restando che essa deve essere proporzionata e non irragionevole e deve essere operata nel rispetto del principio di leale collaborazione. Allo stesso modo e negli stessi limiti sono giustificati interventi della legislazione statale in ambiti materiali di competenza residuale delle regioni (sentenze n. 214 del 2006, n. 88 del 2007 e n. 76 del 2009).

In particolare, la sentenza n. 6 del 2004 ha fissato le condizioni per l'applicazione del « principio di sussidiarietà ascendente ». Affinché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative al livello centrale ed al tempo stesso regolarne l'esercizio, è necessario — secondo la Corte — che siano rispettati i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nella allocazione delle funzioni amministrative, nel

senso che tale allocazione deve rispondere ad esigenze di esercizio unitario di tali funzioni; che sia dettata una disciplina logicamente pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni; che tale disciplina sia limitata a quanto strettamente indispensabile a tale fine; che tale disciplina sia adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione; che siano previsti adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in capo agli organi centrali.

Tale impostazione è stata confermata dalla sentenza n. 383 del 2005 che ha precisato che le intese tra Stato e regione devono avere carattere necessariamente paritario (nello stesso senso, si vedano anche le sentenze n. 248 del 2006 e n. 88 del 2009).

Il principio dell'attrazione in sussidiarietà è stato invocato dalla Corte costituzionale principalmente nei settori delle infrastrutture (sentenza n. 303 del 2003), dell'energia (sentenze n. 4 del 2004 e n. 383 del 2005) e del turismo (sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

Un ulteriore elemento di criticità del titolo V, nell'esperienza che se ne è avuta, deriva dal fatto che la distinzione tra principi fondamentali e norme di dettaglio, la quale costituisce il *discrimen* tra la competenza statale e la competenza regionale nelle materie di legislazione concorrente, appare ben chiara in teoria, ma comporta non pochi problemi interpretativi una volta calata sul piano concreto delle singole e specifiche disposizioni.

In linea generale, il vaglio di costituzionalità, che deve verificare il rispetto del rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio, « va inteso — secondo quanto ha chiarito la Corte costituzionale — nel senso che l'una è volta a prescrivere criteri e obiettivi, mentre all'altra spetta l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi » (sentenze n. 181 del 2006, n. 237 del 2009 e n. 16 del 2010).

Peraltro, secondo la Corte, il carattere di principio di una norma non è escluso, di per sé, dal fatto che le sue prescrizioni siano eventualmente specifiche, a condizione che la norma specifica «risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di co-essenzialità e di necessaria integrazione» (in tal senso le sentenze n. 430 del 2007, n. 16 del 2010 e n. 237 del 2009).

È sul piano concreto, come detto, che insorgono le maggiori difficoltà interpretative, in quanto, secondo la giurisprudenza costituzionale, la nozione di principio fondamentale «non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le “materie” hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo. È il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l’interprete deve valutare nella loro obiettività» (sentenza n. 50 del 2005). Ne consegue che «l’ampiezza e l’area di operatività dei principi fondamentali [...] non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa. Esse, infatti, devono necessariamente essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono e devono tenere conto, in modo particolare, degli aspetti peculiari con cui tali realtà si presentano» (sentenza n. 336 del 2005).

La sentenza n. 16 del 2010 ha aggiunto che, «nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia.»

In conclusione, nonostante siano ormai trascorsi undici anni dalla riforma del titolo V, l’attribuzione di una determinata disciplina normativa alla sfera di competenze dello Stato o delle regioni non appare sempre certa e fondabile su criteri ben definiti, in quanto la ripartizione di competenze delineata dall’articolo 117, pur in apparenza piuttosto rigida, dà luogo

in effetti a una serie di interferenze e di sovrapposizioni fra i diversi ambiti materiali, rendendo incerta l’attività dell’interprete. La conseguenza, come dimostrato dall’enorme contenzioso sul punto, è che per determinare i confini tra le attribuzioni statali e quelle regionali bisogna spesso attendere l’intervento della Corte costituzionale, le cui decisioni, per loro stessa natura, soffrono del forte limite della riferibilità a singole e specifiche disposizioni e per questo non sempre risultano idonee alla costruzione di un corpus unitario e definito di principi-guida per l’interprete.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), *relatore*, osserva che, al di là degli orientamenti a favore o contro l’autonomia regionale, è un fatto che la riforma del titolo V intervenuta nel 2001 ha provocato grande confusione in materia di rapporti tra lo Stato e le regioni, dando luogo ad un enorme contenzioso davanti alla Corte costituzionale. Esprime l’avviso che il tempo disponibile prima della fine della legislatura sia sufficiente per realizzare una riforma costituzionale del titolo V, a condizione però che si tratti di una riforma leggera, essenziale. Ritiene che una tale riforma sia d’altra parte necessaria in modo da dare al Paese il segnale che il Parlamento sta lavorando per risolvere i problemi del titolo V che nell’ultimo decennio hanno provocato un così grande contenzioso tra lo Stato e le regioni. Per dimostrare che il Parlamento non sta «chiacchierando», ma sta lavorando seriamente in vista di un risultato, è essenziale, a suo avviso, evitare di sovraccaricare il provvedimento in esame cercando di realizzare una riforma troppo ambiziosa. È meglio concentrarsi su pochi problemi essenziali, in modo da riuscire a completare l’iter della riforma prima della fine della legislatura.

Ciò premesso, passa all’illustrazione delle proposte di legge costituzionale in esame, le quali intervengono sulla ripartizione di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni delineata dall’articolo 117 della Costituzione. In particolare, le proposte di legge Zaccaria n. 445, Carlucci

n. 763, Mantini n. 1709, Borghesi n. 2801, Laffranco n. 4423 e Libè n. 4806 sono volte ad ampliare l'ambito di intervento del legislatore statale, modificando in tal senso l'articolo 117 della Costituzione. La proposta di legge Volontè n. 1372 disegna un diverso equilibrio tra attribuzioni legislative statali e attribuzioni legislative regionali, riducendo notevolmente le materie di competenza concorrente, le quali per la maggior parte transitano nella competenza regionale, e individuando in modo espresso alcune materie attribuite alla competenza esclusiva delle regioni. La proposta Volontè, inoltre, non si limita ad intervenire sull'articolo 117, ma modifica molti altri articoli del titolo V.

Venendo ad una esposizione più analitica delle proposte in esame, la proposta di legge Zaccaria n. 445 inserisce nuove materie tra quelle spettanti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, inserisce nell'elenco le materie disciplina dei rapporti di lavoro; tutela e sicurezza del lavoro; professioni, con la nuova denominazione di ordinamento delle professioni; grandi reti di trasporto e navigazione, con la limitazione che deve trattarsi di grandi reti strategiche e di interesse nazionale; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, con la specificazione di produzione strategica. Nell'ambito della materia legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, la proposta Zaccaria inserisce la specificazione che tale materia comprende il riconoscimento del diritto di voto agli stranieri residenti nel territorio italiano, anche in esecuzione di trattati e accordi internazionali.

Le materie reti di trasporto e navigazione e produzione, trasporto e distribuzione dell'energia permangono tra quelle di competenza concorrente, ma sono espunti i riferimenti atti a conferire loro una rilevanza nazionale. In particolare, viene eliminato l'aggettivo « grandi » relativo alla materia reti di trasporto e navigazione; analogamente è soppresso l'aggettivo « nazionale » con riferimento alla ma-

teria produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; sono abrogati i riferimenti alle altre materie trasferite alla competenza esclusiva statale

La proposta di legge Zaccaria introduce inoltre nell'articolo 117 della Costituzione una sorta di clausola di supremazia, che la relazione illustrativa definisce clausola di salvaguardia, ai sensi della quale nelle materie di legislazione concorrente e di legislazione regionale la legge dello Stato può intervenire nel rispetto del principio di leale collaborazione per stabilire una disciplina uniforme ed esaustiva efficace per l'intero territorio nazionale quando sia necessario per assicurare il rispetto di norme internazionali o della normativa comunitaria o quando lo richiedano la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare dei diritti civili e sociali.

La proposta di legge Carlucci n. 763 attribuisce alla competenza legislativa esclusiva statale la materia promozione e organizzazione di attività culturali, attualmente di competenza concorrente, includendo espressamente in tale materia anche le attività di spettacolo.

Le proposte di legge Mantini n. 1709 e Borghesi n. 2801 introducono tra le materie di competenza concorrente il turismo, attualmente spettante alla competenza residuale delle regioni, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Le proposte di legge Laffranco n. 4423 e Libè n. 4806 trasferiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, attualmente di competenza concorrente.

La proposta di legge Volontè n. 1372 interviene su diversi articoli del titolo V della Costituzione. Peraltro alcuni articoli della proposta riproducono pressoché integralmente il testo di legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione approvato dalle Camere nel 2005 a maggioranza assoluta e successivamente respinto nel referendum popolare. Si tratta, in particolare, degli articoli

1, 3, limitatamente al riconoscimento esplicito di alcune materie di competenza esclusiva delle regioni, 4, 6 ed 8.

Innanzitutto la proposta di legge Volontè interviene sulla denominazione del titolo V, che attualmente è « Le Regioni, le Province, i Comuni », aggiungendo il riferimento alle Città metropolitane e allo Stato ed invertendo l'ordine in cui sono nominati i diversi enti, nel senso di cominciare l'elenco dagli enti territorialmente più piccoli, ossia i comuni. Viene modificato l'articolo 114, primo comma, che nel testo attuale stabilisce che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. La modifica proposta specifica che questi enti esercitano le loro funzioni secondo i principi di leale collaborazione e sussidiarietà. Viene poi riscritto l'articolo 114, terzo comma, relativo all'ordinamento di Roma capitale. Dopo aver confermato il riconoscimento di Roma quale capitale della Repubblica, il testo proposto dal progetto di legge Volontè prevede che Roma disponga di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio. Attualmente la definizione dell'ordinamento di Roma capitale è rimessa alla legge dello Stato.

La proposta Volontè abroga poi il terzo comma dell'articolo 116 che prevede che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario forme e condizioni particolari di autonomia, nelle materie di competenza concorrente, in materia di organizzazione della giustizia di pace, e nelle materie norme generali sull'istruzione e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. La disposizione in questione non ha peraltro mai trovato attuazione.

La proposta Volontè riscrive poi integralmente l'articolo 117, ridisegnando la ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. Le principali innovazioni consistono in una consistente riduzione delle materie di competenza concorrente, che per la maggior parte tran-

sitano nella competenza regionale, e nell'individuazione espressa di alcune materie attribuite alla competenza esclusiva delle regioni. In particolare, nell'elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato è eliminato il riferimento agli obblighi internazionali quali vincolo alla potestà legislativa di Stato e regioni; è poi aggiunto un periodo che richiama, ai fini dell'esercizio delle competenze di Stato e regioni, i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, del resto ampiamente riconosciuti dalla giurisprudenza costituzionale sul titolo V.

Con riferimento all'articolo 117, secondo comma, che elenca le materie di competenza legislativa esclusiva statale, le modifiche riguardano l'introduzione di materie attualmente di pertinenza della legislazione concorrente: vale a dire professioni; grandi reti nazionali di trasporto e di navigazione, nonché l'introduzione delle materie grandi reti di comunicazione; grandi reti nazionali di produzione e di distribuzione dell'energia. Sono spostate invece nella competenza concorrente le materie legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Viene soppressa dagli elenchi la materia armonizzazione dei bilanci pubblici, che peraltro è stata recentemente introdotta tra quelle di competenza esclusiva statale dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La proposta di legge Volontè è stata tuttavia presentata prima della modifica costituzionale anzidetta.

Viene poi specificato che per sicurezza dello Stato – materia di legislazione esclusiva – deve intendersi la sicurezza militare dello Stato, mentre la materia ordine pubblico e sicurezza deve intendersi come ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale. Viene inoltre modificata la distribuzione delle materie tra le diverse lettere e sono apportate al testo dell'articolo 117 diverse modifiche di carattere lessicale.

Viene ridotta l'area riservata alla competenza concorrente, nella quale – come detto – sono introdotte le materie legisla-

zione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, città metropolitane e province e tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, attualmente di competenza esclusiva statale. Sono confermate le materie tutela e sicurezza del lavoro e previdenza complementare e integrativa. Viene inserita tra le materie di legislazione concorrente, quella della attuazione dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione, che costituisce una nuova materia di carattere trasversale, come tale suscettibile di incidere su diversi ambiti di competenza regionale. Nelle materie di competenza concorrente, allo Stato resta affidata la determinazione dei principi, che però non sono più definiti come fondamentali.

Alla competenza delle regioni, che viene definita esclusiva, sono ascritte tutte le materie non precedentemente nominate ed inoltre le seguenti materie espressamente individuate: *a)* assistenza e organizzazione sanitarie; *b)* organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione; *c)* definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; *d)* polizia locale.

La proposta Volontè interviene anche sul quarto comma dell'articolo 117, il quale attualmente stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da leggi dello Stato, che disciplinano le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza: la proposta di legge precisa che l'inadempienza cui si fa riferimento è l'inadempienza normativa.

La proposta Volontè riformula poi l'ultimo comma dell'articolo 118. Nel nuovo testo, tale comma prevede che comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato riconoscono e favoriscono (anziché solo « riconoscono ») l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo

svolgimento, sulla base del principio di sussidiarietà, di attività di interesse generale, « anche fiscali »: questa ultima specificazione viene aggiunta. Viene inoltre introdotto nell'ultimo comma dell'articolo 118 l'inciso secondo cui gli enti della Repubblica riconoscono e favoriscono, altresì, l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio.

La proposta Volontè riscrive infine il secondo comma dell'articolo 120, relativo al potere sostitutivo. In sostanza, viene previsto che il potere sostitutivo sia in capo allo Stato, e non soltanto al Governo come nel testo vigente. Viene inoltre espressamente previsto che lo Stato possa sostituirsi alle regioni anche nell'esercizio delle competenze legislative e regolamentari, oltre che nell'esercizio delle funzioni amministrative nei casi e con i limiti già previsti attualmente.

Maurizio TURCO (PD) ritiene che la Commissione e il Parlamento stiano disperdendo la propria concentrazione, con l'esaminare un numero eccessivo di provvedimenti a fronte di un tempo ormai limitato prima della conclusione della legislatura. Ricorda che provvedimenti importanti all'esame della Commissione sono stati di fatto messi da parte, nonostante fossero ad un buon punto di maturazione, per avviare di corsa l'esame di altri provvedimenti che rischiano a loro volta di non essere approvati in tempo. Sottolinea, tra l'altro, che la discussione sulla riforma della legge elettorale non solo si sta trascinando così a lungo che si rischia di concludere l'*iter*, ma avviene in totale spregio delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e della Corte europea dei diritti dell'uomo, i quali hanno sottolineato che la legislazione elettorale non deve essere modificata nell'ultimo anno di legislatura. Esprime il timore che discutere di così tanti argomenti importanti sia il segno di una volontà di far sembrare che il Parlamento lavori, mentre in realtà si intendono lasciare le cose come stanno. Conclude sottolineando l'importanza di

una rigorosa programmazione dei lavori, che selezioni i temi da affrontare limitandoli a quelli per i quali sussiste una ragionevole possibilità di arrivare ad un risultato concreto prima della conclusione della legislatura, e innanzitutto al progetto di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan De Mistura.

La seduta comincia alle 15.50.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

C. 5521 Governo.

(Parere alla III Commissione)

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Emendamenti C. 5440-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che alcuni degli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi parere contrario. Si tratta, in particolare, dei seguenti emendamenti: 1.19 Di Virgilio, 1.78 De Poli, 4.311 Palagiano, 4.59 Calgaro, 4.56 Binetti, 4.28 De Luca, 4.203 Tassone, 4.58 Binetti, 4.20 Di Virgilio, 4.57 Tassone, 4.90 Palagiano, 14.200 Pini, 14.202 Volpi, 14.203 Bonino, 14.204 Montagnoli, 14.205 Fogliato, 14.206 Ranieri, 14.207 Paolini, 14.208 Paolini, 14.209 Paolini. Propone di esprimere parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 5434-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto at-

tiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (C. 5521 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 5521 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 »,

rilevato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Emendamenti C. 5440-A Governo)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.19 Di Virgilio, 1.78 De Poli, 4.311 Palagiano, 4.59 Calgaro, 4.56 Binetti, 4.28 De Luca, 4.203 Tassone, 4.58 Binetti, 4.20 Di Virgilio, 4.57 Tassone, 4.90 Palagiano, 14.200 Pini, 14.202 Volpi, 14.203 Bonino, 14.204 Montagnoli, 14.205 Fogliato, 14.206 Ranieri, 14.207 Paolini, 14.208 Paolini, 14.209 Paolini;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	71
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	73
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti dei relatori)</i>	85

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
<i>ALLEGATO 4 (Emendamenti approvati)</i>	87
AVVERTENZA	70

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.20.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente.

C. 5361 Valducci.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 16 ottobre 2012.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere (*vedi allegato 1*), che illustra.

Cinzia CAPANO (PD) invita la Commissione a valutare se la condotta di omissione di concorso di cui all'articolo 189 del codice della strada, richiamata nella proposta di parere nonché nel testo in esame, sia effettivamente determinata.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che il periodo di revoca della patente debba essere differenziato in base all'entità di pena principale comminata al reo, in quanto altrimenti si rischia di violare i principi costituzionali.

Manlio CONTENTO (PdL), *relatore*, dichiara di comprendere e condividere le preoccupazioni appena espresse dai colleghi. Tuttavia, fa presente che la formulazione del predetto articolo 189 non è oggetto di esame e che la previsione di un termine fisso della revoca sia un punto sul quale si è raggiunto un accordo unanime presso la Commissione di merito. Ciò che

appare sicuramente eccessivo la fissazione del termine a quindici anni.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende la seduta per poter effettuare la seduta delle Commissioni riunite II e IX, convocata alle ore 13.30

La seduta sospesa alle 13.30 è ripresa alle 13.40.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (A.S. 2235), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

In riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala l'articolo 9, che riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII.

Con gli artt. da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche

entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 14); il mutamento degli enti stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mario CAVALLARO (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge A.C. 5458, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (A.S. 2236), intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnalano gli articoli da 10 a 15, che disciplinano, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, al fine del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

C. 5521 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

Segnala le disposizioni più rilevanti dell'accordo, che si compone di 20 articoli.

L'articolo 2 illustra i principi generali dell'Accordo in base ai quali il trasferimento può essere richiesto dallo Stato ricevente o da quello trasferente, dal condannato o da terzi aventi titolo ad agire per suo conto. L'Accordo non è applicabile se la persona è stata condannata per un reato previsto dalla legge militare.

Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della giustizia penale. L'Autorità centrale per il Governo della Repubblica dell'India è il Ministero dell'interno.

L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato

anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che non vi siano procedimenti penali a carico del trasferito, che lo stesso debba scontare ancora come minimo un anno di pena, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo in merito al singolo provvedimento di trasferimento tra Stato ricevente e Stato trasferente.

L'articolo 8 subordina la decisione relativa al trasferimento alla previa verifica di conformità dello stesso con le finalità dell'Accordo, affinché il trasferimento favorisca il reinserimento sociale del condannato. La norma prevede, altresì, che le Autorità degli Stati contraenti considerino, tra gli altri fattori, la gravità del reato commesso, i precedenti penali del condannato, i rapporti socio-familiari che il medesimo ha conservato con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute.

Con l'articolo 12 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato ricevente non appena informato dallo Stato Trasferente di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa di essere eseguibile.

L'articolo 18 disciplina le modalità di risoluzione delle controversie di interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo che, quando non possibile tra le Autorità centrali, avverrà attraverso canali diplomatici

Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia e India del 10 agosto 2012 sul trasferimento delle persone condannate.

Segnala, in particolare, l'articolo 3.

Il comma 1 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e comunque della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Intervengono il Ministro della giustizia, Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 10 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ha

chiesto di procedere all'adozione del testo base, ricordando che la proposta di legge C. 2807 Di Pietro è in esame in quota opposizione e che in più sedute nessuno ha chiesto di intervenire. Dopo aver ricordato che la richiesta fatta dal relatore rientra nell'ambito della programmazione dei lavori della commissione, che spetta all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche quando si tratti di proposte di legge in quota opposizione, avverte che, secondo quanto disposto in tale sede, mercoledì 24 ottobre sarà posta in votazione la scelta del testo base. Nessuno chiedendo di intervenire rimanda il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 9 ottobre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*). Dà quindi la parola al Ministro che ha chiesto di intervenire.

Il Ministro Paola SEVERINO DI BENEDDETTO preliminarmente sottolinea l'importanza che il Governo annette al disegno di legge in esame, che completa il piano relativo al superamento dell'emergenza del sovraffollamento delle carceri, che il Governo ha avviato con il cosiddetto decreto legge salva-carceri. Dopo aver rilevato che i due provvedimenti sono stati adottati contemporaneamente dal Governo in una ottica unitaria, dichiara che la scelta di non intervenire con lo strumento della decretazione d'urgenza anche per il provvedimento in esame è stata dettata da una forma di rispetto che il Governo ha ritenuto di tenere nei confronti del Par-

lamento ed, in particolare, della Camera dei deputati, considerato che presso questa già si trovavano all'esame progetti di legge in materia di messa alla prova e di tenuità del fatto. Per quanto non sia stato emanato anche in questo caso un decreto legge non significa, quindi, che per il Governo non sia urgente intervenire sulle materie oggetto del provvedimento, quanto piuttosto che si è ritenuto di rispettare una prassi in base alla quale il Governo rispetta il lavoro che il Parlamento ha già compiuto relativamente ad una determinata materia in relazione alla quale vi è l'intenzione di intervenire. Sottolinea che proprio per questa ragione e per la circostanza che intanto il Senato aveva avviato l'esame del decreto legge salva-carceri ha ritenuto di far presentare alla Camera il provvedimento in esame. Ricorda di aver poi chiesto alla Presidenza della Commissione giustizia che al provvedimento venisse data una via privilegiata di esame, considerata la forte efficacia deflattiva ad esso connessa specialmente in relazione al gravissimo fenomeno del sovraffollamento delle carceri.

Ricorda che il provvedimento nel suo testo originario basava l'effetto deflattivo su tre diversi pilastri: la depenalizzazione dei reati minori, la messa alla prova e la pena detentiva domiciliare.

Per quanto attiene alla depenalizzazione, l'urgenza di presentare in tempi celeri il disegno di legge portò il governo a formulare l'articolo 2 facendo riferimento solamente a quei reati la cui gravità era stata già verificata dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Fiorella. Si è poi visto che in realtà l'effetto deflattivo che si sarebbe prodotto sarebbe stato minimo, se non addirittura vicino allo zero. Considerato che non è intenzione del Governo approvare norme manifesto di scarsa applicazione pratica, dichiara di aver ritenuto opportuno accedere alla proposta della Commissione di procedere allo stralcio dell'articolo 2, per poter poi approfondire separatamente la questione della depenalizzazione. In tal modo non si sarebbe rallentata l'approvazione del disegno di legge riguarda alle

altre parti. Precisa che nel frattempo non ha tralasciato la questione della depenalizzazione ma ha continuato ad approfondirla al fine di poter presentare alla Commissione giustizia un elenco di reati dalla cui depenalizzazione deriverebbe questa volta un efficace effetto deflattivo.

In ordine alla messa alla prova, ricorda che si tratta di un istituto già sperimentato in Italia nel processo minorile e che in altri Paesi europei ha visto una applicazione sicuramente soddisfacente. Ritiene importante sottolineare che attraverso questo istituto il Governo non intende introdurre nell'ordinamento alcun tipo di automatismo che possa portare a commettere dei reati con la convinzione di non andare poi in carcere. Ricorda che dalla disciplina della messa alla prova si evince chiaramente come l'estinzione del reato si possa ottenere solo nel caso in cui la prova abbia dato esito positivo e che quindi il soggetto beneficiario non sia pericoloso. Obiettivo del Governo è stato quello di coniugare l'esigenza di deflazionare il processo con l'esigenza, non meno importante, di garantire la sicurezza sociale.

Il medesimo obiettivo si è posto il Governo anche con l'introduzione della pena detentiva domiciliare, quale pena principale comminata dal giudice di cognizione. In questo caso le esigenze deflattive si riferiscono al sovraffollamento delle carceri. L'obiettivo è il medesimo: evitare qualsiasi automatismo che possa determinare in qualcuno il convincimento che dalla commissione di un reato rientrando tra quelli ai quali è applicabile la nuova pena possa necessariamente non derivare la detenzione in carcere. Si è ritenuto invece di introdurre nell'ordinamento una pena detentiva alternativa al carcere facendo riferimento esclusivamente a reati che comunque secondo il legislatore hanno una pericolosità minore, come si può desumere dall'entità della pena massima edittale, individuata in quattro anni. Al criterio oggettivo si è voluto accompagnare un criterio soggettivo, quale è il vaglio di pericolosità del soggetto condannato, che deve essere effettuato dal giudice di cognizione sulla

base degli stessi elementi previsti dall'articolo 133 del codice penale. Solo nel caso in cui il soggetto si dimostrasse in concreto meritevole, il giudice applicherebbe la pena detentiva non carceraria. Tale meccanismo consente quindi di salvaguardare sia le esigenze di sicurezza sociale sia il principio secondo cui la detenzione in carcere deve rappresentare una *extrema ratio*. Si deve poi ricordare che la detenzione domiciliare rappresenta comunque una misura privativa della libertà, per cui è sbagliato considerarla come se fosse una sanzione non afflittiva. Si tratta piuttosto di una pena che consente di limitare la libertà del condannato senza per questo prevedere il carcere in tutti quei casi in cui sarebbe controproducente rispetto alla natura della pena.

La novità che non deve essere assolutamente sottovalutata è quella che si introduce nell'ordinamento una pena detentiva che si affianca a quella carceraria quale pena principale. Ricorda a questo proposito le esperienze positive di altri Paesi dove da tempo sono state introdotte misure punitive diverse dal carcere che svolgono efficacemente le diverse funzioni che la nostra Costituzione attribuisce alla pena.

Dichiara di essere disponibile ad intervenire sulla materia anche attraverso norme direttamente precettive qualora ci siano i tempi e la possibilità concreta di farlo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia il Ministro per l'intervento svolto, avvisando la Commissione che il Ministro deve ora lasciare i lavori dovendo intervenire al Senato.

Per quanto attiene all'intervento del Ministro dichiara di condividere pienamente gli obiettivi del disegno di legge in esame, mentre esprime fortissime perplessità sugli strumenti scelti per conseguirli. In particolare ritiene che non possa essere l'introduzione di una pena detentiva non carceraria da affiancare a quella carceraria, come pena principale, il modo migliore per risolvere od attenuare il problema del sovraffollamento carcerario. Ri-

tiene che sia contraddittorio che il legislatore da un lato preveda che un reato sia punibile con il carcere e dall'altro consenta la pena detentiva domiciliare come pena principale.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che l'obiettivo del Ministro di conciliare l'esigenza di deflazionare il sovraffollamento carcerario e di garantire allo stesso tempo la sicurezza sociale non possa essere raggiunto prevedendo la detenzione domiciliare quale pena principale da applicare normalmente ai delitti puniti con pena detentiva fino a quattro anni. Occorrerebbe in realtà rovesciare il concetto, stabilendo, così come è previsto dal suo emendamento 1.4, che illustra, che la pena principale sia sempre il carcere dando però al magistrato la possibilità, quale eccezione, di disporre che la detenzione possa essere espiata presso la propria abitazione, qualora vi siano le condizioni.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che il Ministro nel ricostruire la presentazione del provvedimento in esame insieme al cosiddetto decreto salva-carceri, che secondo lei dovrebbe essere appellato come « salva-carceri illegali esistenti », non abbia ricordato che il provvedimento ora in esame è iniziato nel marzo scorso e che sia stato fortemente indebolito sottraendogli la parte relativa alla depenalizzazione, che si sarebbe potuta invece incrementare nel corso dell'esame parlamentare, introducendovi ad esempio il reato di coltivazione domestica della cannabis, secondo quanto previsto dalla sua proposta di legge abbinata. A tale proposito evidenzia come anche in questa occasione la Commissione giustizia abbia dimostrato di non tenere in nessuna considerazione le proposte di legge abbinata, concentrandosi unicamente sul disegno di legge presentato dal Governo.

Ritiene inoltre che sia del tutto intollerabile l'atteggiamento della Commissione che continua a non tener conto di ciò che drammaticamente avviene ogni giorno nelle carceri, dove nell'indifferenza più totale continuano a suicidarsi detenuti. A

titolo esemplificativo ricorda che dall'inizio dell'anno si sono suicidati già dieci detenuti a Poggioreale senza che il Parlamento si sia mai posta la questione del perché ciò avvenga. Sottolinea come tutto ciò sia folle per chi crede nella democrazia.

Si sofferma poi sull'esigenze di sicurezza sociale richiamata dal Ministro sottolineando come il le carceri italiane siano in realtà un sistema criminogeno che di per sé rappresenta il primo vero pericolo per tale esigenza. Per comprendere ciò è sufficiente fare riferimento ai dati relativi alla recidiva, che sono in costante aumento. Conclude esprimendo tutta la sua contrarietà per la scelta del Governo di investire milioni di euro in braccialetti elettronici, sulla cui efficacia esprime dubbi.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che il testo in esame sia iniquo in molte sue parti, come ad esempio laddove si prevede che le pene detentive non carcerarie si possano applicare ai delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. Ritiene in particolare che in tal caso non sia chiaro se si faccia riferimento alla pena in concreto ovvero a quella edittale, esprimendo tutta la sua contrarietà a tale disposizione nel caso in cui ci si riferisse alla pena concreta. Invita il Governo a chiarire quale sia la reale portata applicativa della delega in materia di pene detentive non carcerarie fornendo alla Commissione i dati relativi ai detenuti che si trovano in carcere per essere stati condannati per reati ai quali si dovrebbe poi applicare la nuova pena prevista dal provvedimento in esame. Dichiaro di essere pienamente d'accordo con il Ministro a che la concessione della messa alla prova nonché l'applicazione della pena detentiva non carceraria siano condizionate da una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto. Conclude sottolineando come sarebbe stato comunque preferibile intervenire attraverso una efficace depenalizzazione di tutti quei reati minori la cui gravità non richiede l'applicazione di una sanzione penale.

Il sottosegretario Antonino GULLO rassicura l'onorevole Palomba che la delega si riferisce unicamente ai reati puniti con pena edittale non superiore nel massimo a quattro anni, come risulta evidente sia dalla formulazione dell'articolo 1 che dallo stesso intervento appena svolto dal Ministro.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente l'intervento del sottosegretario, ritenendo che, anche alla luce di altre disposizioni del codice penale, non possano sorgere equivoci in merito. Concorda anche con il Ministro che, riprendendo peraltro quanto già affermato da diverse Commissioni di studio costituite da diversi Ministri della giustizia, ritiene che il carcere debba essere una *extrema ratio*. A tale proposito non comprende come questo principio in questi giorni sia affermato per quanto attiene al reato di diffamazione a mezzo stampa e sia invece negato per altri reati sicuramente non gravi. Ritiene che il Parlamento non possa non cercare di risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri, anche se sarebbe stato meglio procedere attraverso una efficace politica di depenalizzazione dei reati minori. Sottolinea infine l'importanza della esclusione di qualsiasi automatismo sia nell'applicazione delle pene detentive non carcerarie che per la concessione del beneficio della messa alla prova, così come ritiene estremamente importante che quest'ultimo sia stato condizionato anche ad attività di natura riparatoria a favore delle vittime del reato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che molto probabilmente per cercare di ridurre il sovraffollamento delle carceri sarebbe stato più opportuno dare una corsia privilegiata alle proposte di legge di riforma delle misure cautelari personali, considerato che una gran parte delle persone detenute in carcere si trova in attesa di giudizio.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, dopo aver ricordato che il suo gruppo ha presentato una proposta di legge di ri-

forma della disciplina delle misure cautelari personali, rileva che 1.200 degli oltre 66.000 detenuti sono stati condannati per reati puniti con una pena massima fino a quattro anni. Il provvedimento in esame non costituisce quindi una fuga dalle carceri né rappresenta la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario. Tuttavia, attraverso i diversi tipi di intervento in esso previsti si può incidere tanto sul sovraccarico del processo penale quanto sul sovraffollamento delle carceri, attraverso una azione combinata. In sostanza ritiene che il provvedimento nel suo complesso possa ridurre i tempi del processo in quanto avrebbe sicuramente effetti deflattivi sul carico di lavoro dei magistrati. Dichiara di non essere assolutamente contraria al principio che la pena detentiva non carceraria possa affiancare quella carceraria, purché siano previsti principi e criteri direttivi ben determinati che consentano di introdurre una normativa che risponda efficacemente alle due diverse esigenze indicate dal Ministro. Annuncia di aver presentato insieme al correlatore, onorevole Costa, alcuni emendamenti (*vedi allegato 3*) in materia di messa alla prova che tengono conto anche degli emendamenti presentati dagli altri deputati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ritiene che la Commissione debba valutare attentamente l'opportunità di introdurre quale pena principale la pena detentiva non carceraria, ritenendo che sia un pessimo segnale per la società approvare una legge il cui risultato è quello di non prevedere il carcere nel caso in cui un soggetto sia stato condannato per un reato punito con il carcere fino a quattro anni. Sarebbe piuttosto meglio evitare che entrino in carcere persone non condannate che successivamente possono essere prosciolti con sentenza definitiva. Ritiene in sostanza che occorra modificare la disciplina delle misure cautelari personali prevedendo che queste siano applicate come *extrema ratio* e solo nei casi in cui ricorrano effettivamente tutti i requisiti richiesti dalla legge.

Rinvia il seguito della seduta alla seduta convocata al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 18.15.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta odierna.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che la Commissione dovrà concludere entro oggi l'esame degli emendamenti. Dichiarata inoltre inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Sisto 3.57.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, chiede di accantonare l'articolo 1 e di poter passare all'espressione dei pareri sui restanti articoli del provvedimento.

La Commissione accoglie la proposta di accantonamento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, esprime parere favorevole sugli emendamenti Nicola Molteni 2.10, ove riformulato; Nicola Molteni 2.11; Contento 2.15, ove riformulato; Cirielli 2.16, ove riformulato; Sisto 3.50; esprime parere

favorevole sull'articolo aggiuntivo Contento 4.01; sull'emendamento dei relatori 9.1 e sull'articolo aggiuntivo Bernardini 9.01. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 2.17 (*Nuova formulazione*), 2.100, 3.100, 3.200, 3.300 e 3.400. Invita quindi al ritiro di tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del provvedimento.

Il Sottosegretario Antonino GULLO esprime parere conforme a quello dei relatori, fatta eccezione per gli emendamenti Molteni 2.10, ove riformulato, e 2.11, sui quali si rimette alla Commissione.

Federico PALOMBA (IdV) insiste per l'approvazione degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, preannunciando il voto di astensione sulle altre proposte emendative.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.1.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 2.2, volto ad aumentare da quattro a cinque anni la pena edittale detentiva massima dei reati per i quali è prevista l'applicazione della sospensione del processo con messa alla prova, al fine di rendere l'istituto più efficace.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 2.2, Molteni 2.3, 2.4 e 2.5.

Maurizio PANIZ (PdL) fa proprie le proposte emendative degli onorevoli Sisto, Contento e Cirielli riferite agli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9 del provvedimento, ritirando quelle sulle quali i relatori e il Governo abbiano espresso un invito in tal senso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Pietro 2.6, Nicola Molteni 2.7, 2.8 e 2.9.

Nicola MOLTENI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del proprio emendamento 2.10 (*vedi allegato 4*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Nicola Molteni 2.10 (*Nuova formulazione*) e 2.11 (*vedi allegato 4*).

Marilena SAMPERI (PD) ritira i propri emendamenti 2.13 e 2.14.

Maurizio PANIZ (PdL) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Contento 2.15, in precedenza fatto proprio.

La Commissione approva l'emendamento Contento 2.15 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Maurizio PANIZ (PdL) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Cirielli 2.16, in precedenza fatto proprio.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Cirielli 2.16 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*), respinge l'emendamento Nicola Molteni 2.19 e approva l'emendamento 2.100 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 2.100 dei relatori, non saranno posti in votazione gli emendamenti Lusana 2.20, Di Pietro 2.21 e 2.22, e Bernardini 2.23.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 2.17 (*Nuova formulazione*) dei relatori (*vedi allegato 4*); respinge l'emendamento Nicola Molteni 3.1; approva l'emendamento Sisto 3.50, fatto proprio dall'onorevole Paniz, e l'emendamento 3.100 dei relatori (*vedi allegato 4*); respinge gli emendamenti Nicola Molteni 3.3 e 3.4; approva l'emendamento 3.200 dei relatori (*vedi allegato 4*); respinge l'emendamento Bernardini 3.5; approva quindi l'emendamento 3.300 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Federico PALOMBA (IdV) illustra l'emendamento Di Pietro 3.6 e ne raccomanda l'approvazione, precisando come lo stesso sia volto a chiarire che l'imputato può rinunciare alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova qualora non accetti le ulteriori prescrizioni con le quali il giudice ha integrato il programma di trattamento.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritiene che si tratti di una precisazione superflua, anche in considerazione della formulazione dell'ultimo periodo del comma 4 del capoverso « Art. 464-*quater* ».

Federico PALOMBA (IdV) ritira l'emendamento Di Pietro 3.6, del quale è cofirmatario, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 3.8, volto a rimuovere una discriminazione nei confronti di indagati o imputati stranieri, tramite l'attribuzione a costoro di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia. Invita quindi i relatori e il Governo a modificare il proprio parere.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, anche a nome del correlatore, onorevole Costa, ribadisce all'onorevole Bernardini l'invito a ritirare l'emendamento 3.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bernardini 3.8 e 3.11, e approva l'emendamento 3.400 dei relatori (*vedi allegato 4*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento 3.400 dei relatori, non sarà posto in votazione l'emendamento Bernardini 3.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicola Molteni 4.1 e 4.2; approva l'articolo aggiuntivo Contento 4.01 (*vedi allegato 4*), fatto proprio dall'onorevole Paniz; respinge gli emendamenti Nicola Molteni 8.1 e 8.2;

approva quindi l'emendamento 9.1 dei relatori e l'articolo aggiuntivo Bernardini 9.01 (vedi allegato 4).

Carolina LUSSANA (LNP) interviene sul complesso degli emendamenti all'articolo 1 dichiarando che il suo gruppo è disponibile a discutere dell'applicazione del principio secondo cui il carcere deve essere una *extrema ratio*, purché si tenga conto che per molti reati il carcere ha un effetto deterrente che il legislatore non può cancellare, come invece avverrebbe qualora venisse attuata la delega prevista dall'articolo 1 del testo relativa alla pena detentiva non carceraria. A tale proposito non considera per nulla sufficiente la garanzia prevista dal testo, secondo cui il giudice della cognizione deve verificare volta per volta la pericolosità del soggetto condannato, non concedendo la detenzione domiciliare nel caso in cui questo risulti pericoloso. Osserva che tra i reati puniti con la pena massima fino a 4 anni di reclusione ve ne sono alcuni di particolare gravità per i quali in alcun modo si può prendere in considerazione la possibilità che la persona condannata espia normalmente la sentenza presso la propria abitazione. Ritene che la disposizione in esame rischi anche le stesse censure di legittimità costituzionale che hanno colpito la norma che prevedeva l'applicazione della misura cautelare detentiva nei confronti di coloro che avessero commesso il reato di violenza di gruppo, facendo salvo il caso in cui gli stessi avessero provato la non ricorrenza dei criteri previsti dalla legge per poter applicare tale misura. In sostanza, viene affidata al giudice della cognizione una discrezionalità che rischia di configgere con il principio di legalità della pena. Esprime inoltre fortissime perplessità nei confronti degli strumenti elettronici di controllo, che finora non hanno dato alcun risultato positivo. Per le ragioni esposte insiste nell'approvazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato dal suo gruppo e, qualora la Commissione non l'approvasse nell'approvazione degli altri emendamenti diretti a ridurre il danno derivante dall'introdu-

zione nell'ordinamento della pena detentiva non carceraria quale pena principale, sia pure in relazione ad alcuni reati.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara di condividere le critiche fatte dall'onorevole Lussana all'articolo 1, ribadendo tutte le perplessità da lei già espresse nel corso della seduta antimeridiana odierna. Sottolinea nuovamente che il risultato deflattivo desumibile dai dati forniti dall'onorevole Ferranti non servirebbe a controbilanciare, in ragione della sua esiguità, la gravità del messaggio negativo che il Parlamento darebbe alla società civile approvando una legge il cui risultato sarebbe quello di evitare il carcere a soggetti che vengono condannati per reati per il quale lo stesso legislatore ha previsto fin ora o sta prevedendo il carcere.

Federico PALOMBA (IdV) ribadisce che la scelta migliore per deflazionare sia le carceri che il processo penale sarebbe quella di procedere ad un'efficace e corretta depenalizzazione dei reati minori.

Rita BERNARDINI (PD) dichiara di non condividere gli interventi finora svolti, ritenendo invece che la delega relativa alle pene detentive non carcerarie sia uno dei punti qualificanti rimasti.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, intervenendo anche a nome del correlatore onorevole Costa, dichiara di essere ben consapevole che il testo della delega di cui all'articolo 1 può essere sicuramente migliorato, precisandone meglio i principi e criteri. Tuttavia tiene a precisare che — anche alla luce del dato secondo cui attualmente su circa 66 mila detenuti solo 1200 sono stati condannati per reati puniti con pena massima non superiore a 4 anni — non si tratta assolutamente di una modifica al sistema delle pene che consentirebbe una fuga dal carcere. A questo proposito precisa che la nuova pena detentiva non carceraria troverebbe applicazione solo per il futuro, considerata che verrebbe applicata dal giudice della cogni-

zione e non da quella dell'esecuzione.

Dichiara di comprendere le preoccupazioni appena espresse dall'onorevole Lusana, tuttavia ritiene che, qualora siano ben precisati i principi di delega si possano attribuire al giudice degli spazi di discrezionalità ben definiti, che salvaguarderebbero il rispetto del principio di legalità.

Per quanto attiene agli emendamenti presentati esprime l'invito al ritiro dei medesimi, precisando che tale parere non è dettato da una contrarietà nel merito rispetto a tutti gli emendamenti, quanto piuttosto dall'esigenza di un'ulteriore approfondimento degli stessi che non è stato possibile effettuare al momento, considerati i tempi a disposizione della Commissione per poter concludere l'esame del provvedimento rispettando la programmazione dei lavori dell'Assemblea. A tale proposito ritiene che alcuni emendamenti, come ad esempio l'emendamento 1.4 presentato dall'onorevole Contento, volto a sostituire l'articolo 1 del testo, contengano molti spunti che potrebbero essere utilizzati per migliorare il testo in esame.

Chiede pertanto il ritiro di tutti gli emendamenti presentati.

Enrico COSTA (PdL), *relatore*, facendo riferimento proprio all'emendamento Contento 1.4, invita la Commissione ed il Governo a valutare attentamente la lettera a) del comma 1, dove viene rovesciata l'impostazione del disegno di legge del Governo, prevedendo che la pena detentiva non carceraria costituisca una eccezione alla pena detentiva carceraria, che rimane la pena principale. In sostanza la pena detentiva non carceraria rappresenterebbe una sostituzione di quella carceraria, anziché una pena che a questa si verrebbe ad affiancare. Si tratta di una questione che occorrerà valutare in vista dell'esame che si svolgerà in Assemblea.

Ritiene inoltre che la Commissione dovrebbe affrontare quanto prima anche la questione delle modalità di trattamento dei detenuti condannati con pene minori, affinché non accada più che il carcere si trasformi in un luogo che produce reci-

ditività. Ciò possibile se in primo luogo viene consentito a costoro di lavorare.

Il sottosegretario Antonino GULLO esprime il parere conforme ai relatori. Ribadisce inoltre quanto già affermato nel corso della seduta antimeridiana dal Ministro in relazione alla *ratio* del provvedimento, che deve essere individuata nel bilanciamento di due esigenze solamente a prima vista diverse: quella di deflazionare il sovraffollamento carcerario e quella di garantire la sicurezza sociale. Proprio in questa ottica si è voluta evitare qualsiasi automaticità nell'applicare la pena detentiva non carceraria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole De Girolamo ha fatto propri gli emendamenti presentati dagli onorevoli Contento e Sisto e che, alla luce dell'invito al ritiro espresso dai relatori e dal Governo, li ha ritirati.

Avverte altresì che considerata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.2, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Nicola MOLTENI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento volto a sopprimere l'articolo 1, ribadendo che per il suo gruppo non è assolutamente condivisibile la delega relativa alle pene detentive non carcerarie.

La Commissione respinge l'emendamento Nicola Molteni 1.3.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.5, volto a consentire al giudice di non applicare la pena qualora questa gli sembrasse un fatto non naturale tenuto conto della personalità del condannato.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte altresì che considerata l'assenza del presentatore dell'emendamento 1.6, si intende che questi vi abbia rinunciato.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Nicola Molteni

1.9, 1.8 e 1.7, Bernardini 1.10, Nicola Molteni 1.11, 1.12 e 1.13, Lussana 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 e Di Pietro 1.19.

Rita BERNARDINI (PD) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.20 che consentirebbe sicuramente di rendere ben più efficace la situazione del sovraffollamento delle carceri che la delega in esame si prefigge. Inoltre la depenalizzazione imprevista sarebbe sicuramente un duro colpo alla criminalità organizzata.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli emendamenti Bernardini 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23 e Di Pietro 1.24, 1.25 e 1.26.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che il testo risultante degli emendamenti presentati verrà trasmesso alle commissioni competenti per l'espressione del parere.

La seduta termina alle 19.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci.

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge in oggetto,

rilevato che:

il testo in esame in alcuni punti si sovrappone con l'ulteriore nuovo testo unificato C. 4662, recante la delega al Governo per la riforma del codice della strada, differenziandosi i due provvedimenti in base allo strumento legislativo utilizzato: la delega nel caso del predetto testo unificato, disposizioni direttamente precettive nel caso in esame;

i principi di delega in materia di pagamento di sanzioni, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), del testo unificato C. 4662 sono stati soppressi dalla Commissione di merito in quanto potrebbero potenzialmente produrre oneri per la finanza pubblica non quantificati, mentre nel testo in esame all'articolo 4 si prevedono disposizioni precettive riconducibili agli stessi principi ritenuti potenzialmente onerosi senza prevedere la conseguente soppressione delle medesime;

l'articolo 5 è diretto a modificare la disciplina della revoca della patente in caso di omicidio colposo, prevedendo che la sanzione accessoria della revoca trovi sempre applicazione e che la patente non possa essere nuovamente rilasciata se non siano trascorsi cinque anni decorrenti dall'accertamento del reato ovvero quindici anni in caso di violazione dell'arti-

colo 189, comma 1, del codice della strada, relativo all'omissione di soccorso, nonché nel caso in cui l'omicidio colposo sia stato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del codice della strada o da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

il richiamo al comma 1 dell'articolo 189 del codice della strada, che prevede a carico dell'utente della strada al cui comportamento sia ricollegabile un incidente l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che ne abbiano conseguito un danno, dovrebbe essere sostituito con il richiamo dei commi 6 e 7 del medesimo articolo, volti a prevedere rispettivamente il delitto di violazione dell'obbligo di fermarsi ed il delitto di violazione dell'obbligo di assistenza alla persona ferite;

piuttosto che modificare la disciplina della revoca della patente sarebbe stato più opportuno procedere ad un aumento, ad esempio del doppio, del termine di sospensione della patente ovvero del termine oltre il quale si può ottenere la nuova patente, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni;

il termine di quindici anni previsto per poter conseguire nuovamente la patente dopo la revoca appare in sé incongruo per quanto si riferisca a fatti estremamente gravi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. All'articolo 5, comma 1, capoverso 3-ter.1, primo comma, il riferimento al-

l'articolo 189, comma 1, sia riferito dal riferimento all'articolo 189, commi 6 e 7;

2. All'articolo 5, comma 1, capoversi 3-ter.1 e 3-ter.2, il termine di quindici anni sia portato a dieci anni.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

*1. 1. Contento.

Sopprimerlo.

*1. 2. Angela Napoli.

Sopprimerlo.

*1. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, il giudice possa sostituire la pena della reclusione negli istituti penitenziari con la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro

luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni;

b) prevedere che, per le contravvenzioni punite con la pena dell'arresto, il giudice possa sostituire la pena detentiva dell'arresto negli istituti penitenziari con l'arresto presso il domicilio, in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni;

c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere a) e b), il giudice prescrive particolari modalità di controllo, esercitate anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;

d) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere a) e b) non si applichino qualora:

1) la reclusione o l'arresto presso il domicilio non siano idonei a evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati;

2) la reclusione o l'arresto presso il domicilio possa ledere le esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

3) nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il comma 1, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale;

e) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostit-

tuire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto, qualora non risulti disponibile un domicilio idoneo ad assicurare la custodia del condannato ovvero sulla base delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato;

f) prevedere che, nella fase dell'esecuzione della pena, il giudice possa sostituire le pene previste nelle lettere *a)* e *b)* con le pene della reclusione o dell'arresto negli istituti penitenziari, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o in violazione delle modalità di controllo prescritte, appare incompatibile con la prosecuzione della detenzione presso il domicilio ovvero quando il condannato se ne allontana;

g) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 385 del codice penale nei casi di allontanamento del condannato dal domicilio;

h) provvedere al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti e, in particolare, con quelle di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legisla-

tivi di cui al presente comma il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto del procedimento di cui al comma 2.

4. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 4. Contento.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: per l'introduzione delle pene detentive non carcerarie, *aggiungere le seguenti:* e dell'istituto dell'astensione dalla pena.

Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) Prevedere che il giudice:

1) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato colposo, possa astenersi dall'infliggere la pena, quando il reo abbia subito gli effetti pregiudizievoli del reato in misura e forma tale che l'applicazione della pena risulterebbe ingiustificata sia in rapporto alla colpevolezza che alle esigenze di prevenzione speciale;

2) nel pronunciare sentenza di condanna per un reato doloso, possa astenersi dall'infliggere la pena, nel caso in cui gli effetti pregiudizievoli del reato si siano verificati esclusivamente a carico del soggetto agente.

1. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere che, per i delitti per i quali sia prevista come pena edittale la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale sia la reclusione presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio », anche per fasce orarie o per giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a quattro anni, salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

1. 6. Cirielli.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

1. 9. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

1. 8. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

1. 7. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: salvo che si tratti del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale.

1. 10. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388, 388-ter, 420, 424, 474, 478, 600-bis,

comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 420, 424, 474, 478, 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 12. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis-1 del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1. 13. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies e 612-bis.

1. 14. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale con le seguenti: dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610 e 612-bis.

1. 15. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale *con le seguenti:* dei reati di cui agli articoli 316, 316-ter, 318, 323, 388 e 388-ter.

- 1. 16.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale *con le seguenti:* dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, 633, 640, codice penale e articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

- 1. 17.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: del reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale *con le seguenti:* dei reati di cui agli articoli 600-bis, comma 2, 600-ter, comma 4, 600-quater, 600-octies, 610, 612-bis, 614, 624, e 640.

- 1. 18.** Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: o di reati contro la famiglia, qualora la detenzione domiciliare debba essere eseguita nel domicilio familiare.

- 1. 19.** Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) trasformare in illecito amministrativo il reato di coltivazione domestica di sostanza stupefacente nel caso in cui l'utilizzo del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente ricavata dalla

pianta abbia una finalità esclusivamente personale.

- 1. 20.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) prevedere che, per i reati puniti con la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, la pena detentiva principale sia l'affidamento ai servizi sociali in misura non inferiore a cinque giorni e non superiore a tre anni da scontare fuori dagli istituti penitenziari.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) prevedere che, nel caso indicato dalla lettera *b-bis)*, il giudice prescrive i comportamenti che il soggetto deve seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali e al lavoro.

- 1. 21.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: esercitare anche attraverso mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.

- 1. 50.** Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera c), introdurre la seguente:

c-bis) prevedere che il domicilio comprenda anche gli spazi annessi e collegati alla abitazione, alla privata dimora, come l'ingresso, compreso lo spazio pubblico antistante allo stesso, i cortili, i giardini, gli spazi coltivati e simili, annessi al luogo degli arresti domiciliari.

- 1. 22.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) sussistano concreti elementi di una eccezionale pericolosità sociale del condannato.

1. 23. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 2, lettera d), n. 1) dopo la parola: pericolo, inserire la seguente: concreto.

1. 51. Sisto.

Al comma 2, lettera d) n. 1) dopo le parole: altri reati, aggiungere le seguenti: il giudizio di non idoneità deve essere specificatamente motivato e non può consistere nella ricognizione delle condizioni di cui all'articolo 273 c.p.p.

1. 52. Sisto.

Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 1).

1. 53. Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) prevedere la revoca della detenzione domiciliare e la riconversione dei giorni residui in pena detentiva principale in caso di sottrazione alla detenzione domiciliare, di condotta incompatibile con la convivenza familiare o in ogni altra situazione in cui la detenzione domiciliare appaia non idonea alla rieducazione o pericolosa socialmente.

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) prevedere che la pena detentiva principale sia raggugliata alla detenzione

domiciliare, applicata per fasce orarie o per giorni della settimana, in ragione di un giorno di pena detentiva per ogni giorno di effettiva detenzione domiciliare.

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

e-bis) stabilire i criteri in base ai quali operare il ragguglio tra giorni di pena detentiva principale e giorni di detenzione domiciliare.

1. 26. Di Pietro, Palomba.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. I provvedimenti di cui al comma secondo, lettera d) sono autonomamente impugnabili ai sensi dell'articolo 309 e seguenti c.p.p.; quelli di cui al comma secondo lettera e) sono appellabili ai sensi dell'articolo 310 e seguenti c.p.p. dinanzi alla corte di appello del luogo dell'esecuzione della pena.

1. 54. Sisto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.

2. 2. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: uno.

2. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: due.

2. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 1, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.

2. 5. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 2, sopprimere le parole: alla dimora.

2. 50. Sisto.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 2, sopprimere le parole: alla libertà di movimento.

2. 51. Sisto.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: non inferiore a dieci giorni con le seguenti: pari alla metà della pena detentiva che sarebbe stata inflitta in caso di condanna e alla metà dei giorni che risulterebbero dal ragguglio della pena pecuniaria e quella detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

2. 6. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore alla metà ove è stabilita la pena edittale minima della reclusione e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. 7. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.

2. 8. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a sessanta giorni.

2. 9. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a novanta giorni.

2. 10. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta.

2. 12. Contento.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso di connessione di procedimenti, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa ove uno dei reati sia punito con pena

editale detentiva superiore nel massimo a tre anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria.

2. 13. Samperi.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora è già stata concessa la sospensione con messa alla prova per un reato punito con pena detentiva, la sospensione condizionale non possa essere concessa più di una volta.

2. 14. Samperi.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 99, escluso il comma 1, 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

2. 15. Contento.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 168-ter con il seguente:

ART. 168-ter. – (*Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova*). – 1. Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni dell'articolo 161.

2. L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

3. L'estinzione del reato pronunciata a norma del comma 2 è revocata se l'imputato è condannato, con sentenza definitiva, per un reato commesso entro 5 anni dal termine del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova.

2. 16. Cirielli.

Al comma 1, capoverso « Art. 168-bis », sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:

ART. 465-septies – (*Revoca dell'ordinanza*). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti. Le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili nel processo.

ART. 464-novies – (*Casi di divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova*). – 1. In caso di esito negativo della messa alla prova ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, non può essere proposta, nel corso dello stesso procedimento e da parte della stessa persona, un'ulteriore richiesta in tal senso.

2. 17. Ferranti.

Al comma 1, sostituire il capoverso « Art. 168-quater » con il seguente:

ART. 168-quater. – (*Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova*). – 1. La sospensione del procedimento con messa alla prova è revocata:

a) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte;

b) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo.

2. Ai fini della revoca il giudice fissa apposita udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. In caso di revoca ovvero di esito negativo della prova, l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato non può essere riproposta.

2. 18. Cirielli.

Al comma 1, capoverso Art. 168-quater, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte *con le seguenti:* in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

2. 19. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso articolo ART. 168-quater, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede *con le seguenti:* in caso di commissione, durante il periodo della prova, di un nuovo reato anche colposo.

2. 20. Lussana, Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, lettera b), sostituire la parola: commissione *con le seguenti:* condanna, durante il periodo di prova, per.

2. 21. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, lettera b), sostituire la parola: commissione *con le seguenti:* rinvio a giudizio per.

2. 22. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

***2. 23.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: ovvero *fino a:* si procede.

***2. 51.** Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 2, aggiungere le parole: ai fini della revoca: *aggiungere* il giudice precedente.

***2. 52.** Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 168-quater, comma 2, dopo le parole: prima dell'udienza *aggiungere le seguenti:* con le forme dell'articolo 127 c.p.p.

2. 53. Sisto.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di *inserire le seguenti:* circolazione stradale e di.

3. 50. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-bis, comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti parole: in caso di procedimento per decreto, il programma di

trattamento può essere allegato prima della decisione sull'istanza.

3. 51. Sisto.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 464-ter.

3. 2. Cirielli.

Al comma 2, sopprimere le parole: se il pubblico ministero presta il consenso.

3. 52. Sisto.

Sostituire il comma 3 con il seguente: parere del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione.

3. 53. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, comma 3, sostituire le parole: atto scritto con le seguenti: atto scritto motivato.

3. 3. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-ter, sostituire il comma con il seguente:

4. In caso di reiezione della richiesta, l'imputato deve rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'articolo 464-*quater*.

3. 54. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464, comma 4, sostituire la parola: ragioni con le seguenti: ragioni in modo dettagliato.

3. 4. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129, provvede con ordinanza, di seguito ad apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione, nelle forme dell'articolo 127, è dato avviso alle parti ed alla persona offesa.

3. 54. Sisto.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, al comma 3, sopprimere le parole: e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.*

3. 5. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, dopo la parola: trattamento aggiungere le seguenti: , anche mediante.*

3. 55. Sisto.

*Al comma 1, lettera a), al capoverso ART. 464-*quater*, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: il quale può rinunciare alla richiesta qualora non accetti le ulteriori prescrizioni del giudice.*

3. 6. Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: ma se il dissenso è ingiustificato il giudice può valutarlo ai fini del rigetto della richiesta.*

3. 7. Cirielli.

*Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-*quater*, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-*bis*. Durante il periodo di messa alla prova, l'indagato o imputato straniero, qualora sprovvisto di permesso*

di soggiorno, è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di giustizia.

3. 8. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: o perché pur essendo comparsa non è stata sentita.

3. 56. Sisto.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-quinquies, comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: Il dissenso ingiustificato dell'imputato alla modifica delle prescrizioni può essere valutato dal giudice ai fini della revoca della sospensione del procedimento.

3. 9. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso ART. 464-sexies con il seguente:

ART. 464-sexies. – (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento). – 1. Durante la sospensione del procedimento il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.

3. 10. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 464-septies, comma 1, dopo le parole: tenuto conto del comportamento dell'imputato, inserire le seguenti: e del rispetto delle prescrizioni.

3. 11. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso ART. 657-bis.

3. 12. Cirielli.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 657-bis, comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

***3. 13.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 657-bis, comma 1, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: cinque giorni.

***3. 56.** Sisto.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. All'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono altresì esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per il delitto di cui all'articolo 589 del codice penale; quando riguardi la circolazione stradale ovvero la sicurezza sul lavoro, salvo che non risulti il risarcimento del danno nei confronti delle persone offese.

3. 57. Sisto.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, comma 4, sostituire le parole: in caso di grave o reiterata trasgressione con le seguenti: in caso di violazione al programma di trattamento od anche ad una delle prescrizioni imposte.

4. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso ART. 191-bis, aggiungere infine il seguente comma:

7. Il giudice informa l'ufficio di polizia competente sul luogo di residenza

dell'imputato della sospensione del procedimento. L'ufficio di polizia comunica al giudice tutti i fatti che possono avere rilevanza ai fini della revoca della sospensione.

4. 3. Cirielli.

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

ART. 4-bis. All'articolo 3 (L), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

i-bis) l'ordinanza che ai sensi dell'articolo 464-quinquies del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento per messa alla prova.

4. 01. Contento.

ART. 5.

Al comma 2, capoverso ART. 420-bis, comma 2, sostituire le parole: ovvero abbia nominato con le seguenti: e abbia nominato.

5. 2. Sisto.

Al comma 4, sopprimere il capoverso ART. 420-quinquies.

5. 1. Cirielli.

ART. 8.

Sopprimere il comma 2.

8. 1. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 2, sostituire il capoverso con il seguente:

Si applicano, in quanto compatibili, le discipline di cui agli articoli 71 e 72 del codice di procedura penale nel caso di

sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale.

8. 2. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo 11 della presente proposta di legge.

9. 1. Ferranti.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

ART. 9-bis.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. — *(Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato).* — 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di po-

lizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 9-ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

i-bis) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-bis del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.

9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 2.

*Al comma 1, capoverso articolo 168-
quater, sopprimere i commi 2 e 3.*

*Conseguentemente all'articolo 3, comma
1, lettera b), dopo il capoverso articolo
464-septies aggiungere i seguenti:*

ART. 464-octies (Revoca dell'ordinanza).
– 1. La revoca dell'ordinanza di sospen-
sione del procedimento con messa alla
prova è disposta anche d'ufficio dal giu-
dice con ordinanza.

2. A tal fine il giudice fissa apposita
udienza ai sensi dell'articolo 127 per la
valutazione dei presupposti della revoca,
dandone avviso alle parti e alla persona
offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile
per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è di-
venuta definitiva, il procedimento riprende
il suo corso dal momento in cui era
rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle
prescrizioni e degli obblighi imposti.

ART. 464-novies (Divieto di riproposi-
zione della richiesta di messa alla prova). –
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies,
comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza
di sospensione del procedimento con

messa alla prova, l'istanza non può essere
riproposta.

2. 17 (Nuova formulazione). I Relatori.

*Al comma 1, capoverso « Art. 168-qua-
ter » sopprimere la lettera b).*

2. 100. I Relatori.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso « Art. 464-ter »,
al primo comma sostituire le parole da
fissa con decreto fino alla fine del periodo
con le seguenti trasmette gli atti al pub-
blico ministero per esprimere il consenso
o il dissenso nel termine di cinque giorni.*

*Conseguentemente al quarto comma del
medesimo capoverso sostituire le parole se
ritiene ingiustificato il dissenso del pub-
blico ministero con le seguenti , se ritiene
la richiesta fondata.*

3. 100. I Relatori.

*Al comma 1, capoverso « Art. 464-qua-
ter », al primo comma, aggiungere in fine il
seguito periodo Si applica l'articolo 127.*

3. 200. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « Art. 464-qua-ter », al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.

3. 300. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « Art. 657-bis », al primo comma sostituire le parole dieci

giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.

Conseguentemente sopprimere il secondo comma del medesimo capoverso.

3. 400. I Relatori.

ALLEGATO 4

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019-bis Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291-ter Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-bis », al comma 3, sostituire le parole: di durata non inferiore a dieci giorni con le seguenti: di durata non inferiore a trenta giorni, anche non continuativi.

2. 10. (Nuova formulazione) Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-ter », al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.

2. 16. (Nuova formulazione) Cirielli.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-bis », comma 3, sostituire le parole: enti od organizzazioni di assistenza sociale di volontariato con le seguenti: enti o organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. 11. Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Paolini, Isidori.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-bis », dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La sospensione del processo con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale.

2. 15. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, capoverso articolo 168-quater, sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo il capoverso articolo 464-septies aggiungere i seguenti:

« ART. 464-octies. – (Revoca dell'ordinanza). – 1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta anche d'ufficio dal giudice con ordinanza.

2. A tal fine il giudice fissa apposita udienza ai sensi dell'articolo 127 per la valutazione dei presupposti della revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorni prima.

3. L'ordinanza di revoca è ricorribile per cassazione per violazione di legge.

4. Quando l'ordinanza di revoca è divenuta definitiva, il procedimento riprende il suo corso dal momento in cui era rimasto sospeso e cessa l'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti.

ART. 464-novies. – (Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova). – 1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non può essere riproposta.

2. 17. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 168-quater », sopprimere la lettera b).

2. 100. I Relatori.

ART. 3

Al comma 1, lettera a), capoverso « ART. 464-bis », comma 4, lettera b), dopo le parole: normativa vigente in materia di inserire le seguenti: circolazione stradale e di.

3. 50. Sisto.

Al comma 1, capoverso « ART. 464-ter », al primo comma sostituire le parole da fissa con decreto fino alla fine del periodo con le seguenti trasmette gli atti al pubblico ministero per esprimere il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni.

Conseguentemente al quarto comma del medesimo capoverso sostituire le parole: se ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero con le seguenti: , se ritiene la richiesta fondata.

3. 100. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 464-quarter », al primo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: Si applica l'articolo 127.

3. 200. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 464-quarter », al terzo comma, sopprimere la seguente parola ulteriori.

3. 300. I Relatori.

Al comma 1, capoverso « ART. 657-bis », al comma 1 sostituire le parole dieci giorni con le seguenti tre giorni e le parole euro 75 con le seguenti euro 250.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere comma 2.

3. 400. I Relatori.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica degli Uffici di esecuzione penale esterna del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, in relazione alle esigenze di attuazione del Capo II della presente proposta di legge.

9. 1. I Relatori.

Dopo l'articolo 9, inserire i seguenti:

ART. 9-bis.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 143 è inserito il seguente:

« ART. 143-bis. — (Adempimenti in caso di sospensione del processo in assenza dell'imputato). — 1. Quando il giudice dispone la sospensione ai sensi dell'articolo 420-bis del codice, la relativa ordinanza ed il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ovvero il decreto che dispone il giudizio o il decreto di citazione a giudizio sono trasmessi alla locale sezione di polizia giudiziaria, per l'inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ».

ART. 9-ter.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313).

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziario, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,

n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« *l-bis*) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*bis* del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato ».

9. 01. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa ai capitoli n. 1174, 1081, 1613 e 2471 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 506 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	91
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Marcenaro, approvata dal Senato e C. 4765 Mecacci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 ottobre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa ai capitoli n. 1174, 1081, 1613 e 2471 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Atto n. 506.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, osserva che, per la seconda volta in poche settimane, la Commissione è chiamata ad esprimersi su uno schema di decreto ministeriale che, in applicazione dell'articolo 1, comma 02, rimodula alcune voci dello

stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Ricorda che tali variazioni non possono trasferire fondi dalle spese in conto capitale alle spese correnti, né pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali. Segnala quindi che l'atto in esame dispone, nel dettaglio, due variazioni compensative: l'importo di euro 3.089 è trasferito dal Programma 1.1 « Protocollo internazionale » al Programma 2.1 « Indirizzo politico », al fine di garantire la copertura finanziaria di sopraggiunte attività di traduzione; l'importo di euro 80.000 è trasferito dal Programma 1.7 « Promozione del sistema Paese » al Programma 1.8 « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatiche-consolari », al fine di consentire alle sedi all'estero di realizzare una serie di iniziative destinate alla promozione degli interessi italiani all'estero.

Al riguardo, rileva preliminarmente la gravosità di questa procedura che anche per importi così limitati prevede l'espressione di un parere parlamentare. Osserva, peraltro, che il trasferimento più rilevante risulta di natura meramente tecnica, dal momento che la finalità di spesa resta sempre quella della promozione dell'Italia nel mondo. Ne consegue, a suo avviso, una valutazione piuttosto perplessa sulla reale efficacia che, almeno per quanto concerne il bilancio della Farnesina, ha avuto la nuova impostazione dei conti pubblici per missioni e programmi.

Tornando al merito dell'atto in esame, affinché la Commissione possa esprimere con cognizione di causa il suo parere, chiede al rappresentante del Governo di chiarire quali siano state le principali iniziative a beneficiare del trasferimento dei fondi.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA ribadisce le finalità del provvedimento in titolo, relative alla promozione del sistema Paese.

Stefano STEFANI, *presidente*, formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, che nella seduta di venerdì scorso aveva formulato richiesta di relazione tecnica al Governo entro la giornata di ieri, ha espresso parere favorevole.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, onorevole Narducci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466 Marcenaro, approvata dal Senato e C. 4765 Mecacci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio, che nella seduta di venerdì scorso aveva formulato richiesta di relazione tecnica al Governo entro la giornata di ieri, ha ulteriormente rinviato l'espressione del parere di competenza.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

C. 5521 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che la Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole e che la Commissione Bilancio ha apposto una condizione al parere favorevole espresso ai fini del ri-

spetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Avverte quindi di avere predisposto, in qualità di relatore, l'emendamento 3.1 di recepimento, di cui dà lettura (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il parere dell'ulteriore Commissione competente in sede consultiva, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.55.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che è testé pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA esprime soddisfazione per la celere conclusione di questo *iter* di esame.

La Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 (C. 5521 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,.

3. 1. Il Relatore.

(Approvato)

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierto, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
---	----

RISOLUZIONI:

7-00998 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri.	
7-01010 Ruggia: Sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	95

INTERROGAZIONI:

5-06559 Ruggia: Sulle iniziative che il Governo intende intraprendere in relazione al poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra	98
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	100
5-07185 Bellanova: Sulla riduzione dei posti in concorso dei volontari in ferma prefissata quadriennale della Marina militare e sull'eventuale scorrimento della relativa graduatoria di merito	98
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	102
5-07326 Farina Coscioni: Sulle iniziative per la rimozione dell'obbligo di presentazione del test anticorpale HIV nelle procedure di selezione del personale della difesa	98
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	104
5-07481 Maurizio Turco: Sulla partecipazione dell'associazione carabinieri in servizio Podgora alla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Toscana e sulle eventuali iniziative da assumere	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107
5-07484 Maurizio Turco: Sulla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Lazio e sull'affidamento dell'appalto all'associazione carabinieri in servizio Podgora	99
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	107
<i>ERRATA CORRIGE</i>	99

AUDIZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza
del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione del Direttore Generale dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierto, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo

al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* del sito Internet della Camera dei deputati.

Stefano SCALERA, *Direttore Generale dell'Agenzia del demanio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Marcello DE ANGELIS (Pdl), Francesco BOSI (UdCpTP), Daniele MOLGORA (LNP), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Filippo ASCIERTO (Pdl),

Stefano SCALERA, *Direttore Generale dell'Agenzia del demanio*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

I deputati Marcello DE ANGELIS (Pdl), Francesco BOSI (UdCpTP) e Filippo ASCIERTO (Pdl), rivolgono ulteriori domande alle quali risponde Stefano SCALERA, *Direttore Generale dell'Agenzia del demanio*.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00998 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri.

7-01010 Ruggia: Sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che è stata assegnata in data odierna alla Commissione la risoluzione n. 7-01010 Ruggia che, vertendo sulla stessa materia, ove non vi siano obiezioni, sarà svolta congiuntamente con la risoluzione in discussione.

La Commissione concorda.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, evidenzia che la risoluzione a propria firma affronta la questione di due concorsi per l'Arma dei carabinieri – quello per 1886 allievi carabinieri e quello per 490 allievi marescialli – le cui prove si sono già svolte e che attendono solo la pubblicazione della graduatoria finale per la loro definitiva conclusione. Tuttavia, a seguito delle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica adottate con il decreto-legge n. 95 del 2012, si è determinata una riduzione dei posti originariamente messi a concorso, in attuazione delle nuove disposizioni che limitano nel triennio 2012-2014 il *turn-over* per i Corpi di polizia al venti per cento, al cinquanta per cento nell'anno 2015, per poi ritornare al cento per cento a decorrere dall'anno 2016.

Ricorda, quindi, che su questo specifico aspetto, nella seduta dello scorso 2 ottobre della Commissione Difesa, si è svolta l'interrogazione n. 5-08034 Ruggia. In tale sede il sottosegretario Milone ha preannunciato l'iniziativa del Ministero della difesa di proporre una modifica normativa che innalzerebbe la percentuale del *turn-over*, secondo un principio di gradualità, per ciascuno degli anni considerati. In particolare, la modifica proposta consentirebbe di passare dal venti per cento del 2012, al cinquanta per cento per il triennio 2013-2015, al settanta per cento per il biennio 2016-2017 e al cento per cento a decorrere dal 2018. Secondo quanto affermato dal sottosegretario Milone, tale intervento correttivo — ove fosse inserito nell'ambito del disegno di legge di stabilità 2013 — permetterebbe di ricomprendere anche i vincitori dei concorsi oggetto della risoluzione.

Al riguardo, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal dicastero della Difesa, ritiene che esso non sia ancora sufficiente a dare adeguata risposta alle esigenze del comparto e alle legittime aspettative di coloro che hanno partecipato ai concorsi, nei cui confronti si è prodotto una autentica violenza. Anche con tali correttivi non verrebbe comunque garantito un reclutamento proporzionato al livello di sicurezza richiesto dal Paese, con l'ulteriore conseguenza di gravare ulteriormente su strutture e uomini che già si trovano ad operare in condizioni di organico ridotto.

Aggiunge, inoltre, che le modifiche prospettate non sembrano rispecchiare pienamente nemmeno gli impegni che il Governo ha assunto presso l'altro ramo del Parlamento accogliendo le mozioni approvate su tale materia. Queste ultime infatti impegnano l'Esecutivo ad adottare misure correttive in funzione dell'innalzamento del limite del *turnover*, previsto per il triennio 2012-2014, dalla percentuale del venti per cento quanto meno al cinquanta per cento, e del ripristino dell'intero *turnover* a decorrere dal 2015. Inoltre vi è l'impegno a garantire l'assunzione dei volontari in ferma prefissata delle Forze

armate vincitori di concorso per il reclutamento nelle stesse Forze di polizia.

Ricorda infine che all'esame dell'Assemblea della Camera vi sono mozioni — presentate da tutti i gruppi — sulle iniziative per garantire adeguate risorse ai comparti della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico, con particolare riferimento all'assunzione di nuovo personale (Fiano ed altri n. 1-01140, Di Pietro ed altri n. 1-01147, Di Biagio ed altri n. 1-01157, Galletti ed altri n. 1-01160, Gidoni ed altri n. 1-01161 e Mantovano ed altri n. 1-01163). Merita evidenziare come, in sede di discussione generale sulle citate mozioni, il rappresentante del Governo abbia dato conto, oltre che della già citata iniziativa del Ministero della difesa, anche della ulteriore proposta — sicuramente meritevole di massimo apprezzamento — del ministro Cancellieri di innalzare al cinquanta per cento la percentuale di assunzione delle Forze di polizia e vigili del fuoco già a partire dal 2012.

La risoluzione in esame si muove, quindi, nel solco di queste ammissioni di responsabilità da parte del Governo che sembra comprendere la necessità di limitare i danni che deriverebbe da un indiscriminato blocco del *turn-over* nel comparto della sicurezza perpetrato con un colpo di mano in un decreto-legge approvato a colpi di fiducia lo scorso luglio.

In questo conteso è però necessario promuovere uno specifico atto di indirizzo sulla situazione determinatasi nei due concorsi dell'Arma dei carabinieri. Si tratta di tutelare giovani che hanno profuso impegno ed energie per superare le prove e che, pur idonei, sarebbero pregiudicati nelle loro legittime aspettative, in definitiva tradendo la fiducia che essi hanno riposto nel Paese che hanno già servito come volontari.

Ma si tratta, anche e soprattutto, di salvaguardare l'efficace azione dello Stato nello svolgimento di una funzione essenziale, che richiede grande professionalità, un adeguato equilibrio anagrafico dei suoi operatori, evitando processi di invecchiamento che pregiudicherebbero la trasmissione delle esperienze tra le generazioni.

La risoluzione mira, a tal fine, ad impegnare il Governo su tre punti specifici: innalzare il limite del *turn-over* nel triennio 2012-2014 almeno al cinquanta per cento; programmare il ripristino dell'intero *turn-over* a decorrere dal 2015; mantenere aperte le graduatorie dei citati concorsi, sino a prevedere il completo assorbimento del personale originariamente previsto dal relativo bando di concorso.

Conclusivamente esprime l'auspicio che vi sia larga convergenza su tale tematica, come peraltro dimostra l'iniziativa, di analogo tenore, presentata dal gruppo del Partito democratico.

Antonio RUGGHIA (PD) condivide pienamente le valutazioni espresse dall'onorevole Cirielli, trattandosi di una situazione dove vi è assoluta coincidenza tra gli interessi dello Stato e quelli dei cittadini che aspirano a vedersi proclamati vincitori dei concorsi in oggetto. Va infatti rilevato come il blocco del *turn-over* possa creare effetti a catena pregiudizievole di una corretta programmazione nell'alimentazione di professionalità essenziali per il Paese. Basti pensare alle conseguenze che il mancato reclutamento nelle forze di polizia produce nei confronti dei militari volontari.

Nella piena consapevolezza delle difficoltà economiche, che hanno portato la sua parte politica ad assumere responsabilmente una posizione favorevole all'approvazione del decreto, ritiene altrettanto essenziale adottare correttivi che, quantomeno, tutelino coloro che hanno superato le prove dei concorsi già quasi interamente svolti.

Condivide quindi l'esigenza di stimolare il Governo a portare avanti le meritevoli iniziative già annunciate, ampliandone il più possibile i margini.

Il sottosegretario Filippo MILONE conferma il massimo impegno della Difesa e del Ministro in prima persona, per ricercare le soluzioni più idonee a risolvere la grave situazione che si è venuta a determinare. Si riserva in ogni caso di fornire in una successiva seduta l'orientamento dell'Esecutivo in relazione agli specifici contenuti degli atti di indirizzo in esame.

Filippo ASCIERTO (Pdl) nel sottoscrivere la risoluzione dell'onorevole Cirielli, dichiara di condividerne pienamente lo spirito, volto a riaffermare il carattere di peculiarità e di specificità del comparto, sostanzialmente dimenticato nelle norme del decreto-legge n. 95 del 2012, che infatti aveva già a suo tempo giudicato negativamente.

Non appare sostenibile che, a fronte di una vacanza organica nell'Arma dei carabinieri pari a novemila unità si prefiguri un ulteriore taglio di seimila unità, ovvero di un contingente di personale pari a quello che attualmente opera in tre regioni italiane.

Si domanda se, in tali condizioni, sia poi realisticamente possibile chiedere di non alterare gli standard qualitativi mentre, contemporaneamente, si eliminano gli straordinari e si prefigura un invecchiamento del personale innalzando l'età pensionabile e impedendo nuove assunzioni.

Auspica quindi che il Governo assuma responsabilmente sia l'impegno di sbloccare, nella misura più elevata possibile, il limite delle assunzioni sia, soprattutto, l'impegno ad assumere tutti coloro che abbiano superato le prove concorsuali collocandosi in posizione utile.

Francesco BOSI (UdCpTP) chiede di sottoscrivere la risoluzione, che giudica in modo pienamente favorevole

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giacomo CHIAPPORI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.15.

5-06559 Ruggia: Sulle iniziative che il Governo intende intraprendere in relazione al poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra.

Il sottosegretario Filippo MILONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Antonio RUGGHIA (PD), si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Infatti, gli elementi di informazione circa i necessari controlli ambientali sulle aree interessate dalle attività del poligono interforze del Salto di Quirra risultano troppo generici. Lo stesso può dirsi anche riguardo alle iniziative avviate per l'inserimento nel disegno di legge di stabilità di un congruo finanziamento da destinare alla bonifica dei poligoni militari.

Evidenzia, al contrario, che le popolazioni interessate hanno bisogno di ricevere certezze riguardo la vicenda oggetto dell'interrogazione in quanto i dati emersi nel corso dell'indagine svolta dalla procura di Lanusei sono oramai allarmanti. Si parla di circa 160 morti sospette, riconducibili alle attività (lanci di missili, brillamento di munizioni, interrimento di rifiuti militari, etc.) svolte senza alcun controllo nel poligono che hanno inquinato il terreno di metalli pesanti e sostanze radioattive.

In conclusione, nel ricordare come sia grande l'attesa per avere i risultati delle indagini epidemiologiche che sono state disposte al riguardo, evidenzia come sulla questione delle attività dei poligoni militari sia avvertita la necessità di una maggiore azione decisionale da parte del Governo.

5-07185 Bellanova: Sulla riduzione dei posti in concorso dei volontari in ferma prefissata quadriennale della Marina militare e sull'eventuale scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Teresa BELLANOVA (PD) si dichiara insoddisfatta per la risposta che, in sostanza, riproduce le informazioni già contenute nell'atto di sindacato ispettivo in esame.

Espone, quindi, il problema affrontato dall'interrogazione, ossia quello dei giovani che hanno partecipato ai concorsi per VFP4 nelle Forze armate e che – a causa dei recenti provvedimenti con i quali sono stati operati i tagli al reclutamento – si trovano a disporre di un numero di posti praticamente dimezzato. Si tratta di giovani provenienti in gran parte dalle regioni del sud Italia, dove la percentuale della disoccupazione giovanile supera il 38 per cento, che attraverso il reclutamento nelle Forze armate cercano anche una soluzione al problema occupazionale.

In particolare, evidenzia la situazione di quei giovani che hanno partecipato ai concorsi per la Marina militare e che provengono dalla provincia di Lecce. Ritiene, infatti, che non sia giusto dare una risposta burocratica a tali ragazzi che, da oltre un anno, sono impegnati in tale concorso con vicissitudini che sono state già oggetto di un'altra interrogazione sui problemi di trasporto ferroviario durante i giorni stabiliti per le prove. Inoltre, spesso le loro famiglie sono monoreddito e i costi per la partecipazione a tali concorsi sono stati superiori anche ai mille euro.

Giudica, quindi, in maniera negativa la chiusura manifestata dal rappresentante del Governo sullo scorrimento della graduatoria e invita a evitare motivazioni a sostegno di un minore reclutamento che mettono in concorrenza tra loro i volontari in ferma prefissata di un anno con quelli in ferma prefissata quadriennale.

5-07326 Farina Coscioni: Sulle iniziative per la rimozione dell'obbligo di presentazione del test anticorpale HIV nelle procedure di selezione del personale della difesa.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio TURCO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta che non tiene conto di quanto ormai accertato a livello scientifico e della necessità di superare pregiudizi antiquati. Non appare assolutamente accettabile che si interpreti in senso favorevole alle posizioni assunte dalla Difesa alcuni passi della sentenza della Corte costituzionale concernente il giudizio di legittimità costituzionale sull'articolo 6 della legge n. 135 del 1990.

Evidenzia come i codici di condotta e le raccomandazioni predisposte a livello internazionale vietino l'obbligo di effettuare il test HIV anche con riguardo al personale delle Forze armate e, pertanto, ribadisce come la Difesa — richiedendo nei bandi concorso sia interni che esterni l'obbligo della presentazione del test — continui ad operare in maniera contraria alle leggi e alle raccomandazioni internazionali.

5-07481 Maurizio Turco: Sulla partecipazione dell'associazione carabinieri in servizio Podgora alla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Toscana e sulle eventuali iniziative da assumere.

Il sottosegretario Filippo MILONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che riproduce integralmente i contenuti di un suo analogo atto di sindacato ispettivo.

5-07484 Maurizio Turco: Sulla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori au-

tomatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Lazio e sull'affidamento dell'appalto all'associazione carabinieri in servizio Podgora.

Il sottosegretario Filippo MILONE, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maurizio TURCO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, oltretutto, interviene dopo più di due anni dalla presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

Peraltro, si eludono le vere problematiche evidenziate nell'interrogazione, mentre ci si sofferma sopra un aspetto — quello relativo ai distributori automatici — che è del tutto marginale. La risposta, infatti, non approfondisce le questioni sulla legittimità dell'associazione Podgora a svolgere attività commerciali, così come non dice nulla sull'eventuale incompatibilità da parte dei soci fondatori o di associati con altre cariche, quali lo svolgimento di funzioni di delegato della rappresentanza militare dei carabinieri o di consigliere comunale.

Giacomo CHIAPPORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 716 del 9 ottobre 2012, a pagina 49, seconda colonna, decima riga, dopo le parole: « Difesa, e », inserire la seguente: « Francesco ».

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06559 Ruggia: Sulle iniziative che il Governo intende intraprendere in relazione al poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel Poligono Interforze del Salto di Quirra (PISQ) ci si attiene, nello svolgimento dei compiti istituzionali, alle regole di tutela e di sicurezza dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (testo unico delle norme in materia di tutela ambientale) e al decreto ministeriale 22 ottobre 2009, nonché al pieno rispetto della normativa e delle procedure volte a garantire la sicurezza del personale.

Chiarito tale aspetto, si evidenzia che sono state poste in essere specifiche azioni per procedere alla bonifica ambientale del Poligono e tutte le fasi caratterizzanti il procedimento sono state oggetto di costante comunicazione informativa alla Autorità Giudiziaria procedente nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei.

Nello specifico, l'Aeronautica militare, a seguito degli aspetti di criticità evidenziati dalla stessa Procura, ha predisposto uno specifico piano d'azione, nominando, successivamente, un apposito gruppo di lavoro che, in data 5 ottobre 2011, ha immediatamente effettuato i sopralluoghi tecnici presso il Poligono e ha prodotto una serie di relazioni, a seguito delle quali sono state individuate e recintate, mediante concertina metallica e cavalli di frisia, le aree di Is Pibiris, zona Accu Perda Majori (conosciuta anche come zona Torri o zona brillamenti), Arbaresus e Campo Pisanu (zona Arrivo Colpi).

È stata, inoltre, convocata, in aderenza al decreto ministeriale 22 ottobre 2009, la Conferenza dei Servizi che ha approvato il Piano di Caratterizzazione presentato

dalla Difesa con la collaborazione di tecnici dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

A seguito di ciò, sono state avviate le azioni preliminari per il bando di gara volto ad aggiudicare l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione approvato che verrà reso esecutivo, presumibilmente nel prossimo mese di novembre, con le conseguenti azioni di bonifica, se necessarie, mediante le previste procedure tecnico-amministrative.

Per ciò che riguarda un secondo Piano di Caratterizzazione, la relativa Conferenza dei Servizi ha approvato l'analisi di ulteriori aree del PISQ, suggerite dall'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) della Sardegna.

In proposito, è il caso di evidenziare che le azioni poste in essere dalla Forza armata, sono, comunque, adottate a mero titolo cautelativo e di prevenzione, non essendovi, allo stato attuale, chiare evidenze scientifiche circa la sussistenza di un flesso di causalità tra le attività svolte nel PISQ e l'eventuale impatto sull'ambiente e l'insorgenza di malattie tumorali e/o di malformazioni genetiche sia nell'uomo, sia nella specie animale.

Per la bonifica del territorio, il Dicastero si è attivato, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, per individuare adeguati stanziamenti già a partire dal corrente anno, mentre, per il triennio 2013-2015, sono in corso contatti con rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prevedere l'inserimento, già a partire dal prossimo disegno di legge per la stabilità, di un

congruo finanziamento pluriennale per le opere di bonifica dei poligoni militari.

La Difesa – il cui atteggiamento è stato sempre improntato all'assoluta trasparenza – attende con fiducia gli esiti dell'indagine in corso, con l'auspicio che si possano dare risposte precise, sulla base di dati scientificamente attendibili, nell'interesse prioritario e legittimo di quanti sono coinvolti.

Il Dicastero ha sempre mantenuto un atteggiamento attivo e trasparente sulla tematica, confrontandosi e collaborando con le sollecitazioni provenienti dall'esterno, accogliendo le varie istanze senza pregiudizi, operando secondo risultanze di vari studi, ricerche e approfondimenti di volta in volta effettuati.

Si rende noto, in ultimo, che si è costituito, il 16 dicembre 2011, uno « Scientific board » – su richiesta della regione Sardegna e dell'Assessorato Sa-

nità – composto da esperti regionali e dell'Istituto Superiore della Sanità, del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione Salute (CNESPS), nonché da un esperto del Dipartimento di Statistica dell'Università di Firenze, con la finalità di valutare criticamente tutti gli studi ambientali e sanitari ad oggi condotti per l'area del Poligono Interforze del Salto di Quirra.

Tale indagine epidemiologica prende in considerazione anche le aree della Sardegna sedi dei Poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca.

Lo scorso 25 giugno si è tenuta una riunione dello « Scientific board » nel corso della quale sono stati presentati i primi riscontri – tuttora in esame – ed è emersa la decisione di completare tutti i lavori d'indagine entro e non oltre il 31 dicembre 2012, come auspicato dalla stessa regione.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07185 Bellanova: Sulla riduzione dei posti in concorso dei volontari in ferma prefissata quadriennale della Marina militare e sull'eventuale scorrimento della relativa graduatoria di merito.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'interrogazione affronta la questione della riduzione, operata dall'Amministrazione a procedura concorsuale già avviata, del numero dei posti disponibili per il reclutamento di volontari in ferma quadriennale (VFP4) nell'Esercito, nell'Aeronautica e nella Marina, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al concorso bandito con il decreto interdirigenziale n. 306 dell'11 ottobre 2011 (pubblicato sulla G.U. 4^a serie speciale, n. 82 del 14 ottobre 2011).

Il Bando aveva inizialmente previsto un totale di 3.714 posti disponibili – esclusi i posti per le Capitanerie di Porto – da suddividere rispettivamente in due immissioni di eguale entità (1.857 posti per ciascuna immissione), fatta salva la modifica intervenuta a dicembre 2011 che aveva elevato di 474 unità i posti per la 1^a immissione dell'Esercito. Pertanto, il totale dei posti è passato a 4.188, di cui 3.374 nell'Esercito, 314 nella Marina e 500 nell'Aeronautica.

Per effetto della riduzione in questione di 1.653 unità intervenuta successivamente, i posti sono scesi a 2.535, di cui 2.075 nell'Esercito, 160 nella Marina e 300 nell'Aeronautica.

Conseguentemente, ciascuna Forza armata ha adottato scelte differenti in relazione al grado d'incidenza della riduzione sui due scaglioni di personale che aveva titolo a partecipare alle fasi di selezione. In particolare:

l'Esercito e l'Aeronautica hanno indirizzato il taglio in misura maggiore sulla

seconda immissione in quanto la prima era ormai in fase avanzata;

la Marina ha suddiviso la riduzione in maniera uniforme tra le due immissioni.

La questione relativa all'intervento in chiave riduttiva delle unità da reclutare nell'ambito del concorso in parola, s'inquadra nel più ampio contesto di perdurante e grave crisi finanziaria che sta interessando il nostro Paese e che impone a tutte le Amministrazioni di concorrere concretamente e responsabilmente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica.

Infatti, in relazione alla stringente necessità di pervenire a risparmi per effetto della più ampia rivisitazione della spesa pubblica recentemente prevista dalla Dir. P.C.M. 3 maggio 2012 (cosiddetta « Spending Review »), è stato inevitabile per l'Amministrazione intervenire drasticamente, operando un indispensabile ridimensionamento delle spese relative al settore del personale della Difesa, con conseguenti ripercussioni anche sull'entità complessiva dei reclutamenti previsti nel 2012 per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

Tale entità, infatti, si è ridotta di 4.000 unità complessive, passando dalle originarie 24.636 a 20.636 unità. Questo intervento evidentemente ha interessato, in varia misura, il reclutamento del personale

dei diversi ruoli, tra cui anche i VFP4, la cui riduzione dei posti messi a concorso è oggetto dell'interrogazione in discussione.

Con tale intervento – peraltro rientrante nella facoltà dell'Amministrazione (come previsto nel bando concorsuale) – si è inteso, tra l'altro, guardare anche in prospettiva, nel senso di salvaguardare, il più possibile, il personale coinvolto, immettendo in ferma quadriennale un numero di unità tali da consentire alle stesse adeguate possibilità di transito nei ruoli del servizio permanente al termine della ferma quadriennale.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi di ripristinare le precedenti posizioni concorsuali, ciò non appare percorribile in considerazione:

dello scenario finanziario di riferimento, che, nel frattempo, risulta ancora più accentuato anche per il recente intervento del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che impone una contrazione dell'organico della Difesa non inferiore al 10 per cento;

della disparità che si verrebbe a creare rispetto ai concorsi per il reclutamento di altre tipologie di personale che, parimenti, sono stati ridotti nell'anno corrente di 2.347 unità (pari alla differenza tra i 4.000 posti complessivamente ridotti e la predetta riduzione di 1.653 unità riferite ai soli reclutamenti di VFP4).

Allo stesso modo, non appare praticabile anche un'eventuale scorrimento della

graduatoria delle immissioni del prossimo anno. Ciò in quanto, le previsioni di reclutamento per il 2013, pur se ancora in via di definizione, sono improntate a un'ulteriore contrazione dei volumi complessivi con un numero di posti da destinare al concorso VFP4 ancora più contenuto rispetto alle immissioni finali dell'anno 2012. Conseguentemente, ove si riconoscesse la possibilità di scorrere la graduatoria, l'assegnazione dei nuovi posti, che andrebbe in via quasi esclusiva ai candidati del concorso dell'anno corrente, escluderebbe la possibilità ai giovani che hanno assunto quest'anno la ferma di un anno (VFP1) di concorrere per l'immissione alla successiva ferma quadriennale del 2013.

Si sta valutando, tuttavia, l'ipotesi di riconoscere ai candidati giudicati idonei ma non vincitori per la riduzione dei posti operata, punti di merito da far eventualmente valere in occasione delle procedure concorsuali del prossimo anno, ove tale personale decidesse di parteciparvi.

Infine, in relazione al fatto che una consistente aliquota dei VFP4 destinata alle Forze di Polizia non potrà trovare collocazione per effetto della riduzione del «turn over» al 20 per cento, contestualmente introdotto dal medesimo decreto-legge n. 95 del 2012, sono in corso approfondimenti per verificare che possibilità vi siano di incrementare, nel periodo 2012-2015, il «turn over» delle citate Forze di Polizia, anche al fine di ricollocare un maggior numero di VFP4.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-07326 Farina Coscioni: Sulle iniziative per la rimozione dell'obbligo di presentazione del test anticorpale HIV nelle procedure di selezione del personale della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde anche per conto del Ministero della salute.

Le procedure concorsuali per il reclutamento nelle Forze armate comprendono, tra i requisiti per la partecipazione, il possesso dell'idoneità psicofisica che deve essere accertata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare », nel quale sono specificate le imperfezioni e le infermità causa di non idoneità al servizio militare e successive modifiche e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40.

In particolare, « le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica », sono causa di non idoneità al servizio militare, ai sensi dell'articolo 582, comma 1, lettera e), numero 3) del richiamato decreto del Presidente della Repubblica.

In materia, la Corte Costituzionale si è espressa (sentenza n. 218/1994) dichiarando « l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, terzo e quinto comma, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede accertamenti sanitari dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV come condizione per l'espletamento di attività che comportano rischi per la salute dei terzi ».

La stessa Corte, inoltre, ha ritenuto superata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'articolo 6 della stessa legge, specificando che

il divieto di accertamento della positività all'infezione da HIV sia inapplicabile non solo nella sanità, bensì in ogni altro settore in cui vi sia un serio rischio di contagio.

Sulla base della richiamata pronuncia, le Forze armate rientrano a pieno titolo tra i settori a rischio contagio, in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento dei compiti a loro devoluti, nonché degli evidenti fattori di rischio esistenti per la salute sia del personale militare sia di terzi.

Si soggiunge che tali fattori sussistono anche per lo stesso soggetto sieropositivo, la cui infermità sarebbe elemento ostativo per l'effettuazione integrale della prevista schedula vaccinale obbligatoria.

La doverosa tutela nei confronti del soggetto sieropositivo richiede, peraltro, che lo stesso non possa essere sottoposto a fattori di stress fisici e che, al contrario, debba seguire un regime di vita e un'eventuale terapia adeguati.

Si richiama, inoltre, l'articolo 3 della direttiva tecnica della Sanità militare del 5 dicembre 2005, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, del decreto direttoriale 5 ottobre 2011 – emanato dalla Difesa – che contempla, tra le cause di non idoneità al servizio militare, « la positività per gli anticorpi anti-HIV ».

In applicazione, quindi, della normativa vigente in materia, i bandi di reclutamento devono obbligatoriamente prevedere criteri di selezione che comportano l'esclusione dalle procedure concorsuali dei candidati affetti dalle patologie ivi indicate.

Avuto riguardo, invece, allo specifico quesito posto (atto n. 4-16911) sull'attività

svolta dalla Commissione appositamente istituita per procedere all'aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, si fa presente che la stessa ha ultimato i lavori e le relative risultanze sono, allo stato, all'esame dei competenti Organi Tecnici.

Quanto all'attività « d'informazione scientifica e di divulgazione delle attuali conoscenze mediche » da parte del Ministero della salute, lo stesso ha comunicato che, grazie al valido supporto della Commissione Nazionale AIDS (CNA) e della Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS, ha affrontato temi tecnici, scientifici e socio-sanitari che hanno richiesto approfondimenti attraverso ricerche e/o studi o progetti che sono stati supportati finanziariamente e, ove necessario, hanno coinvolto ulteriori esperti e altre Istituzioni/Amministrazioni.

Il continuo confronto tra le diverse professionalità e competenze che compongono la CNA, nonché l'operatività a diretto contatto con i soggetti positivi o malati e la conseguente ricca esperienza della Associazioni componenti la Consulta, sono tesi a migliorare l'approccio alla malattia e ai soggetti da essa affetti, con il supporto di documenti e linee guida allo scopo di garantire, nelle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale, procedure standardizzate e avanzate sotto il profilo tecnoscientifico.

Per quanto attiene la questione relativa alla tutela dei lavoratori sieropositivi all'infezione da HIV o affetti da AIDS, già nel 1990 la legge 5 giugno 1990, n. 135 concernente « Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS », ha previsto, tra l'altro, delle norme di tutela a loro favore.

Tale legge, prevede ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 5, alcune indicazioni poste a tutela della *privacy* dei soggetti che si sottopongono ad analisi per accertare un'infezione da HIV e al diritto fondamentale di non essere discriminati sul luogo di lavoro, in riferimento anche all'articolo 6 della medesima legge, che vieta espressamente ai datori di lavoro « lo

svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di siero-positività ».

In proposito – ha sottolineato il Ministero della salute – occorre ricordare sia il principio espresso dalla Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 218 del 2 giugno 1994, che l'articolo 41, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che vieta, invece, accertamenti sanitari che potrebbero porre in essere atti di discriminazione nei confronti di soggetti risultati positivi a detto esame.

In tale contesto, è necessario tener conto anche dei contenuti del Codice di condotta (2001) e della Raccomandazione della Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 200/2010 su HIV/AIDS e mondo del lavoro, le quali prevedono che a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test HIV o di rivelare il proprio stato sierologico.

Pertanto, nei Paesi occidentali, i successi terapeutici contro l'AIDS, in gran parte dovuti ai risultati ottenuti dalla ricerca scientifica che ha consentito di individuare farmaci, quali le terapie anti-retrovirali (HAART), che riducono e bloccano la replicazione virale, oltre a migliorare la qualità della vita e a prolungare la sopravvivenza delle persone sieropositive, consentono di limitare il rischio di trasmissione dell'infezione.

I successi terapeutici e l'evoluzione del quadro giuridiconormativo seguente alla legge n. 135 del 1990, hanno portato la Commissione Nazionale AIDS e la Consulta delle Associazioni per la lotta all'AIDS a sollevare numerose richieste di chiarimenti in merito alla liceità o meno dell'effettuazione di accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l'eventuale stato di siero-positività dei lavoratori.

Pertanto, un gruppo di esperti della Commissione e della Consulta, insieme ad esperti dello stesso Ministero della salute e del Ministero del lavoro, hanno redatto un « Atto di indirizzo su HIV e tutela della

salute nei luoghi di lavoro», che sarà accompagnato da una relazione scientifica della Commissione sull'evoluzione del controllo della trasmissione dell'infezione, in seguito alla terapia.

Il documento, in via di definizione, è finalizzato a chiarire definitivamente la materia in questione.

Il Dicastero ha fatto presente, altresì, che anche nella legislazione vigente sono contenute deroghe al principio generale (divieto di svolgere indagini prima dell'assunzione e nel corso della stessa) in particolari discipline di settore (personale appartenente alle forze di polizia): il riferimento normativo è la legge 30 novembre 1990, n. 359, dove è previsto che, per la

verifica dell'idoneità all'espletamento di servizi comportanti rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, possono essere disposti, con il consenso dell'interessato, accertamenti dell'assenza di sieropositività all'infezione da HIV effettuati dagli organi tecnici previsti dai rispettivi ordinamenti, con modalità tali da garantire, comunque, l'assoluta riservatezza della persona.

Il Dicastero ha precisato, in ultimo, che le attività della Sanità Militare comprendono anche la medicina preventiva e sociale e la medicina legale e che tali funzioni sanitarie sono amministrare autonomamente, rispetto alle simili attività dello stesso Ministero della salute.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07481 Maurizio Turco: Sulla partecipazione dell'associazione carabinieri in servizio Podgora alla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Toscana e sulle eventuali iniziative da assumere.

Interrogazione n. 5-07484 Maurizio Turco: Sulla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Lazio e sull'affidamento dell'appalto all'associazione carabinieri in servizio Podgora.

TESTO DELLA RISPOSTA

Sulle questioni riguardanti la gestione dei distributori automatici installati presso le caserme della Legione Carabinieri «Lazio», il Governo ha già fornito, presso questa stessa Commissione in data 26 settembre 2012, ampia ed articolata risposta, relativamente all'interrogazione n. 5-07480, a firma dello stesso Onorevole interrogante.

Si rimanda, pertanto, integralmente ai contenuti di quella risposta.

Con specifico riferimento, invece, alle presunte irregolarità nella gestione dei distributori automatici presso le caserme ubicate nel territorio della Legione Carabinieri «Toscana», si rende noto che, anche in questo caso, è stato fornito riscontro, in data 21 maggio, all'interrogazione scritta n. 4-15177, a firma dello stesso Onorevole interrogante.

Al riguardo, si riportano i contenuti di quella risposta, non essendo intervenuti nel frattempo elementi di novità.

In data 19 novembre 2010, il Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri «Toscana» indicava una ricerca di mercato «in economia» (con avviso di gara pubblicizzato sul sito *www.carabinieri.it* dal 19 novembre 2010 al 16 dicembre 2010), per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di vivande calde e fredde, a mezzo di distributori

automatici, presso le caserme ubicate nel territorio di competenza della Legione.

Il 21 giugno 2011, pertanto, veniva trasmessa la lettera d'invito alle otto ditte che avevano aderito alla gara.

Successivamente, in data 28 luglio 2011, il Capo del Servizio Amministrativo, in qualità di Presidente del seggio di gara, procedeva all'apertura delle offerte economiche, da cui risultava:

1^a: «Joyfull Break s.r.l.» di Carrara, con lo sconto unico percentuale del 45,30;

2^a: «Supermatic» di Firenze, con lo sconto unico percentuale del 19,90;

3^a: «Ivs Italia s.p.a.» di Seriate (Bergamo), con impegno a costituirsi in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con l'Associazione Carabinieri in servizio «Podgora» e la società «Time Vending s.r.l.» in caso di aggiudicazione dell'appalto, con lo sconto unico percentuale del 10.

Il seggio veniva, quindi, sospeso per demandare ad altra apposita Commissione la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte.

Tale Commissione, in data 4 ottobre 2011, decideva di interessare il locale Servizio Amministrativo affinché richiedesse alle ditte partecipanti l'elenco dettagliato

dei prodotti e, in data 12 gennaio 2012, valutava le offerte pervenute, attribuendo a tutte le partecipanti un punteggio equivalente.

In data 20 gennaio 2012, all'atto dell'invio da parte della apposita Commissione del carteggio relativo alla valutazione tecnico-qualitativa, il Servizio Amministrativo ne prendeva conoscenza e, contestualmente, riscontrava che la partecipante « Ivs Italia », nel rendere disponibili gli elementi di valutazione, eccettuava un possibile vizio di legittimità nei criteri tecnico-qualitativi previsti dalla lettera d'invito.

Nella consapevolezza che l'eccezione mossa dalla « Ivs Italia » potesse dar luogo ad eventuale contenzioso, il Servizio Amministrativo provvedeva, nello stesso giorno, a formulare apposito quesito all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze.

Il 23 febbraio 2012, il Servizio Amministrativo veniva a conoscenza della nota datata 10 febbraio 2012 dell'Avvocatura Distrettuale di Firenze con la quale, in sintesi, veniva confermato il presunto vizio di legittimità contenuto nella lettera d'invito e si consigliava di provvedere all'annullamento del provvedimento inficiato, in sede di autotutela.

Si precisa, inoltre, che il legale della « Joyfull Break s.r.l. », tra il 20 gennaio 2012 ed il 24 febbraio 2012, periodo in cui l'Avvocatura stava completando l'istruttoria del caso, notificava in data 5 febbraio

2012 alla Legione Carabinieri « Toscana » le memorie difensive precedentemente prodotte all'Avvocatura.

Veniva, quindi, notificato in data 24 febbraio al Servizio Amministrativo della Legione l'atto di diffida del legale della « Joyfull Break s.r.l. », con cui veniva intimato alla Legione Carabinieri « Toscana » di concludere il procedimento di affidamento.

Lo stesso giorno il Servizio Amministrativo informava le ditte accorrenti dell'acquisizione del richiesto parere, con riserva di comunicare le conseguenti determinazioni.

In data 29 febbraio 2012, in accoglimento del parere dell'Avvocatura Distrettuale, la Legione Carabinieri emetteva apposito provvedimento di autotutela.

In data 3 marzo 2012, infine, veniva notificato alla Legione Carabinieri « Toscana » il ricorso al TAR da parte della società « Joyfull », per l'annullamento del provvedimento finale con successiva aggiudicazione. Con sentenza n. 01286 del 5 giugno 2012, il predetto organo giudicante rigettava il citato ricorso accogliendo, nel merito, le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione.

Sulla base di quanto esposto, nonché del parere dell'Avvocatura dello Stato, non esistono i presupposti per porre in essere le iniziative richieste con l'atto in argomento.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	109
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	110
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	130

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440-A Governo ed emendamenti (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione</i>) ..	125
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	151
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	158
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	165

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro della salute Renato Balduzzi, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Dino Piero Giarda, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Staffan de Mistura e il sottosegretario di

Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che l'on. Francesco Verducci è

entrato a fare parte della Commissione e formula allo stesso i migliori auguri di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000.

C. 5465.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato l'impossibilità di predisporre una relazione tecnica, in ragione del tenore del Protocollo che non consente di quantificare oneri diretti derivanti dall'approvazione del disegno di legge in esame. Si rimette quindi alla Commissione sull'atteggiamento da seguire.

Renato CAMBURSANO (Misto), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5465, approvato dal Senato, e abb. recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000;

ritenuto che le disposizioni del Protocollo hanno natura programmatica e non immediatamente precettiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012.

C. 5521.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 e che tale provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario, osserva al riguardo che non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Sottolinea, tuttavia, che la relazione tecnica computa, ai fini della quantificazione degli oneri, l'indennità supplementare del 5 per cento sulle spese di viaggio che spetta ai funzionari destinatari di diaria in misura intera. A tal fine, rileva che viene richiamato l'articolo 14 della legge n. 863 del 1973, che prevede un'indennità soppressa della successiva legge n. 266 del 2005. In proposito appare opportuno che venga meglio precisato il predetto rinvio normativo. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dalle spese di missione previste dall'Accordo di cui al presente provvedimento, valutati in

euro 94.120 a decorrere dall'anno 2012, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.500 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Osserva che il comma 2, prevede, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione previste dall'Accordo di cui al presente provvedimento, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente provvedimento e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, rileva che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » e, comunque, della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Al riguardo, con riferimento al comma 1, sottolinea che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità. Tuttavia, con riferimento alla disponibilità delle risorse per gli anni successivi a quello in corso, in considerazione della presentazione del disegno di legge di stabilità 2013, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle suddette risorse nell'ambito del nuovo quadro dei fondi speciali per il triennio 2013-2015. Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, rileva

che la stessa dovrebbe essere integrata al fine di fare riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA sottolinea il rilievo dell'accordo del quale si prevede la ratifica, evidenziando come allo stato risultino detenuti nel nostro Paese 108 cittadini indiani, mentre i nostri concittadini detenuti nella Repubblica dell'India sono 18, oltre ai due militari che attualmente sono ristretti in un albergo. Segnala come sia essenziale che la ratifica avvenga in tempi estremamente contenuti, osservando come gli oneri per la finanza pubblica, puntualmente coperti, sono irrilevanti rispetto all'importanza dell'accordo in esame.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO rileva che non vi sono particolari profili di criticità finanziaria e quindi, pure in mancanza di una documentazione formale da parte della Ragioneria generale dello Stato, ritiene che si possa procedere nell'espressione del parere opportunamente precisando all'articolo 3, comma 2, la natura di spese di parte corrente rimodulabili in riferimento alle dotazioni finanziarie ivi richiamate.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5521 Governo recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012;

nel presupposto che:

il disegno di legge di stabilità 2013, nel quadro dei fondi speciali di parte corrente per il triennio 2013-2015, confermi, con riferimento all'accantonamento del Ministero degli affari esteri, la dispo-

nibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

il provvedimento sia approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; ».

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.

C. 5466.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che la competente amministrazione non ha ancora predisposto la relazione tecnica e chiede pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, sottolinea come, trattandosi di un provvedimento dal minimo impatto finanziario e volto a recepire un accordo internazionale, sarebbe il caso di concludere l'esame del

provvedimento, come anche quello relativo all'istituzione della Commissione per i diritti umani, al più presto.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO precisa che la relazione tecnica è necessaria al fine di garantire l'invarianza finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 3.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stata già deliberata dalla Commissione nella seduta di venerdì 12 ottobre 2012.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur comprendendo le motivazioni esposte dal rappresentante del Governo, osserva come la Commissione abbia dedicato ampio spazio alla trattazione del provvedimento in esame, che, tra l'altro, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento. Considerando anche l'interesse che riveste il Protocollo che si intende ratificare, che interviene su una materia per la quale c'è grande attenzione a livello internazionale, ritiene che non sia possibile procrastinare ulteriormente l'espressione del parere. Ritiene, altresì, che un'analogha decisione dovrebbe essere assunta tempestivamente anche con riferimento al disegno di legge relativo all'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, al quale la Commissione bilancio ha dedicato molte sedute di discussione. Invita, quindi, il governo a fornire con la massima celerità le indicazioni di propria competenza, considerata anche la limitata portata sul piano finanziario del provvedimento, che dovrà trovare attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente

Massimo POLLEDRI (LNP), pur comprendendo le osservazioni formulate dall'onorevole Baretta, osserva che esse potrebbero essere condivise nell'ambito di una situazione ordinaria, quale, a suo avviso, non può essere considerata l'attuale. Ricorda in proposito come sia già

richiesto all'opposizione una compressione degli spazi a propria disposizione per il sovrapporsi dell'esame di provvedimenti complessi come il decreto-legge in materia di tutela della salute, quello sulla razionalizzazione delle spese degli enti locali e la legge di stabilità che dovrebbe essere depositata dal Governo nella giornata odierna alla Camera. Osserva come in tale quadro non sia ipotizzabile un'accelerazione su provvedimenti non urgenti come quello in esame, altrimenti l'opposizione dovrebbe chiedere anche sostanziali approfondimenti nell'esame degli altri richiamati disegni di legge.

Pier Paolo BARETTA (PD), rispondendo all'onorevole Polledri, osserva che la Commissione non esamina oggi per la prima volta il provvedimento in discussione e, pertanto, è stato possibile a ciascun componente della Commissione valutarne le implicazioni in modo approfondito. Ritiene, tuttavia, che, ove sussista un problema politico relativo al merito della proposta di legge, la sede opportuna per la sua analisi sia la Commissione di merito, mentre la Commissione bilancio dovrebbe valutare gli effetti finanziari del provvedimento. Ribadisce, quindi, l'esigenza di esprimere quanto prima il parere sulla proposta in esame, sottolineandole la valenza umanitaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, sollecitando il Governo a trasmettere nel minor tempo possibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440-A Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, constatando la presenza di numerosi deputati della Commissione affari sociali, sottolinea come la Commissione bilancio è chiamata a valutare esclusivamente i profili finanziari del provvedimento, mentre in altre sedi sarà possibile affrontarne adeguatamente gli aspetti di merito.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, svolge una relazione richiamando la documentazione predisposta dagli uffici e le relative richieste di chiarimento al Governo. Ricorda altresì che nella seduta di venerdì 12 ottobre la Commissione aveva deliberato di richiedere una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro la seduta odierna. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se la medesima sia disponibile.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel fare presente che il Ministero della salute ha predisposto una nota che tuttavia non soddisfa i requisiti richiesti ad una relazione tecnica, deposita talune note tecniche predisposte dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze nelle quali sono rappresentati i profili di criticità finanziaria del provvedimento, anche in relazione alle richieste di chiarimento richiamate dal relatore (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione alla corposità della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, rileva come sia necessario per i membri della Commissione un adeguato approfondimento.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, al fine di agevolare i lavori della Commissione, fa presente di avere già predisposto una proposta di parere che potrà essere modificata sulla base della discussione odierna. Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5440-A, di conversione del decreto-legge

n. 158 del 13 settembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

occorre chiarire che la valorizzazione, in sede di patto per la salute, dell'attività remunerata svolta dai medici in formazione, di cui, all'articolo 1, comma 5, attiene esclusivamente ai profili formativi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 6, è necessario precisare che l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge n. 95 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso c), terzo e quarto periodo determinano la necessità di integrare e aggiornare i sistemi di gestione documentale e fiscale degli enti e delle aziende del SSN e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti;

appare opportuno all'articolo 1, comma 3, che prevede l'istituzione del ruolo unico dei medici di medicina generale, inserire, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inciso «fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali»;

la previsione, all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), di diversi moduli organizzativi, in luogo di un'unica struttura telematica, per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale disposizione di dettaglio rientra nella previsione generale di cui all'articolo 1 della legge n. 120 del 2007, in base alla quale, tutti i costi diretti

e indiretti dell'apparato organizzativo devono essere coperti dalle tariffe poste a carico dei pazienti;

occorre assicurare che dall'istituzione e dal funzionamento della commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe di cui all'articolo 2-bis non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i contributi da versare al fondo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non sono deducibili e non determinano, quindi, una riduzione del gettito fiscale previsto a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), in materia di copertura assicurativa obbligatoria, non distinguendo tra colpa lieve, già assicurata a carico delle strutture pubbliche, e la colpa grave, ora a carico del professionista, ed estendendo la copertura assicurativa agli amministratori è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, che prevedono l'istituzione di unità di *risk management*, presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale, l'istituzione degli osservatori regionali dei contenziosi e dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), è idonea a garantire che dall'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5, in base alle quali l'attività professionale dei dirigenti medici e sanitari e i risultati dagli stessi raggiunti sono

valutati da un collegio tecnico potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a tale scopo a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e-bis*) e *e-ter*), determinano un aumento dei contratti a tempo determinato con effetti di maggiore onerosità per gli enti del SSN non quantificati e non coperti;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e-quater*), che prevedono di elevare a 67, ovvero su richiesta a 70, l'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del SSN, dei ricercatori universitari, nonché la possibilità per i professori universitari di continuare a svolgere attività di ricerca anche successivamente al collocamento a riposo, comporta maggiori oneri di personale a carico delle Università, non quantificati e non coperti, e compromette l'effettivo conseguimento di risparmi connessi al blocco del *turn-over* nell'ambito del SSN;

è necessario inserire all'articolo 4, comma 4, che stabilisce che ciascuna regione promuova un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali, una clausola di invarianza finanziaria;

occorre precisare che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia pensionistica dei dipendenti del servizio sanitario nazionale, possono essere applicate solo al personale in sovrannumero al fine di escludere la riduzione dei risparmi ascritti, sui saldi di finanza pubblica, alla disciplina di riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

è necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, al fine di evitare contrasti con la vigente disciplina europea e prevenire l'attivazione di una procedura contenziosa in sede comunitaria, da cui possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, che prevedono la possibilità di bandire concorsi pubblici per

l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con riferimento esclusivo alle aziende sanitarie, riproducendo il contenuto dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche per il triennio 2010-2012, determinando maggiori oneri non quantificati e non coperti ed effetti emulativi difficilmente contenibili;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, prevedendo la possibilità di superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, determinano automaticamente un incremento generale della spesa sanitaria delle singole regioni;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 3, differendo al 1° giugno le misure in materia di blocco del *turn-over*, di divieto di spese obbligatorie e di automatismo fiscale per le regioni, non garantiscono l'equilibrio di bilancio sanitario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 4, prevedendo una parziale deroga al blocco del *turn-over* per le regioni sottoposte a piano di rientro, comportano un grave allentamento dei vincoli vigenti e funzionali a garantire gli equilibri di finanza pubblica programmati;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, che prevedono l'istituzione del fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da ludopatia, peraltro senza indicare la relativa decorrenza temporale e lo stato di previsione nel quale lo stesso sarà istituito, disponendo l'utilizzo dei proventi dei giochi già destinati a legislazione vigente a specifici interventi, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre integrare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui stabiliscono che i lavori di costruzione o ristrutturazione degli ospedali devono prevedere anche interventi di risparmio energetico, al fine di prevedere una previa analisi del rapporto costi-benefici;

occorre fugare alcuni dubbi interpretativi relativi all'articolo 6, comma 2, al fine di escludere che risorse pubbliche possano essere destinate a strutture private;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-*bis*, nel prevedere che, a valere sulla quota di risorse da destinare all'adeguamento delle strutture alle norme antincendio di cui al comma 2, le regioni provvedano ad adeguare le strutture dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori, rischiano di pregiudicare gli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio già previsti a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, in materia di ospedali psichiatrici, presentano carattere meramente procedimentale e sono compatibili con la modulazione delle rispettive spese già scontate, a legislazione vigente, nei saldi di finanza pubblica;

i controlli previsti dall'articolo 7, comma 9, per il contrasto al gioco minore possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dall'istituzione, prevista dall'articolo 7, comma 10, dell'osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 11, che estendono l'obbligo di dotarsi di defibrillatori a scuole superiori e università, non trovano adeguata copertura finanziaria nel successivo comma 11-*bis*, che prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dalle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 13, in materia di sicurezza alimentare e di bevande possono essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 14, che prevedono che l'esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli veterinari ufficiali si applichi anche alle micro e piccole imprese appare suscettibile di determinare ingenti oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 16 a 16-*ter*, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo comportare il blocco degli impianti produttivi e determinare un contenzioso in sede di Unione europea in quanto fanno venir meno la procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. Tali disposizioni vanno, pertanto, soppresse o, in subordine, occorre prevedere nuovamente la predetta procedura di notifica;

le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 4 in materia di disponibilità di farmaci innovativi, possono essere attuate nel rispetto del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera già previsto a legislazione vigente;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo dell'articolo 11, comma 1, in materia di revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale appaiono suscettibili di ridurre, in maniera consistente, i risparmi di spesa previsti dalle disposizioni in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis*, recante disposizioni in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-*ter*, determinano una proroga del termine per l'adozione del regolamento per il riordino degli organismi collegiali e degli altri organismi operanti nell'amministrazione centrale della salute, volto a determinare risparmi di spesa;

rilevata altresì la necessità di:

specificare all'articolo 1, comma 2, che prevede la presenza di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando, presso le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie nonché lo svolgimento dell'assistenza primaria presso le residenze sanitarie assistenziali che tale personale deve avere natura pubblica;

prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis);

esplicitare all'articolo 2-bis che ai componenti della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

prevedere all'articolo 3-bis, comma 4, una esplicita clausola di invarianza finanziaria;

con riferimento agli articoli 7, comma 11, 8, commi 14 e 16, 11, comma 1, di tornare al testo originario del decreto-legge;

esplicitare all'articolo 10, comma 6, che ai componenti del tavolo non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: medesime strutture aggiungere le seguenti: , purché di carattere pubblico.

All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 1, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

All'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso lettera a), dopo le parole: adozione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 2-bis, comma 1, capoverso comma 17-bis, primo periodo, dopo le parole: formulazione di proposte aggiungere le seguenti: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

Sopprimere l'articolo 3-bis.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere e-bis) e e-ter).

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera e-quater).

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: ciascuna regione promuove, aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 4, comma 5, primo periodo, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale che risultino aggiungere le seguenti: in

soprannumero all'esito delle riduzioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e siano;

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2014, *aggiungere le seguenti:* in luogo dell'accesso a processi di mobilità guidata,.

All'articolo 4, comma 6, capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: del personale, *aggiungere la seguente:* sanitario.

Sopprimere l'articolo 4-bis.

All'articolo 5, sostituire il comma 2, con il seguente: Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: devono prevedere, *aggiungere le seguenti:* , *previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza,*

All'articolo 6, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e private; *conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente.* 2.1 La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private;

All'articolo 6, sopprimere il comma 2-bis.

All'articolo 7, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 7, sostituire i commi 11 e 11-bis, con il seguente: 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

All'articolo 8, sostituire il comma 14, con il seguente: 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste. ».

All'articolo 8, sostituire i commi da 16 a 16-ter con il seguente: 16. Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

All'articolo 10, comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: i farmaci terapeuticamente superati *aggiungere le seguenti* e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al risultato terapeutico previsto, è avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione

del prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale è stabilito al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: del precedente periodo con le seguenti: dei precedenti i periodi

All'articolo 15, sopprimere il comma 3-ter.

e con la seguente osservazione:

All'articolo 7, comma 4, primo periodo, per chiarire la portata della norma, occorrerebbe inserire, dopo le parole: rinviate ai minori, la congiunzione « e ».

Michele VENTURA (PD), nel ricordare che nella seduta di venerdì 12 ottobre la Commissione aveva deliberato di richiedere una relazione tecnica ai sensi della vigente normativa in materia di contabilità e finanza pubblica, chiede se le note depositate dal rappresentante del Governo presentino un valore assimilabile a quello di una relazione tecnica ovvero abbiano carattere di maggior informalità e contengano, quindi, valutazioni che non necessariamente richiedono l'espressione di un parere che richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Osserva, infatti, come in molte circostanze la Commissione abbia richiamato l'esigenza di garantire il rispetto di tale disposizione costituzionale anche con riferimento a disposizioni che non presentavano univocamente apprezzabili effetti finanziari negativi, sottolineando l'esigenza che la Commissione mantenga un metro di giudizio coerente. Invita, pertanto, il Governo a chiarire la portata dei rilievi formulati nella documentazione depositata.

Massimo POLLEDRI (LNP) rileva come la corposa documentazione depositata dal rappresentante del Governo non sia idonea a superare tutte le richieste di chiarimento richiamate dal relatore né quelle che anche i gruppi di opposizione inten-

dono formulare. Chiede quindi una sospensione della seduta per consentire a tutti i commissari di approfondire la documentazione presentata dal Governo e la proposta di parere formulata dal relatore. Chiede comunque al Ministro di confermare la notizia secondo la quale sarebbe comunque intenzione del Governo porre la questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del testo che non si limiterebbe a recepire le condizioni che eventualmente esprimerà la Commissione, ma anche ad introdurre rilevanti modifiche rispetto al testo licenziato dalla Commissione di merito, in contrasto con la recente prassi in materia.

Alfredo MANTOVANO (PdL) osserva che, di norma, al fine di pervenire ad una valutazione degli effetti finanziari di un provvedimento normativo, il Governo opera una sintesi tra le valutazioni fornite dall'amministrazione di settore competente, che mette a disposizione i dati e gli elementi di fatto di cui è a conoscenza, e quelle degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, che verificano gli effetti finanziari delle singole disposizioni. Rileva, invece, che nel caso di specie si assiste ad una divaricazione tra le valutazioni delle diverse amministrazioni ministeriali, che rende oggettivamente difficile il lavoro della Commissione. Chiede, pertanto, che il Governo esprima la propria valutazione sugli effetti finanziari del provvedimento in un unico documento, che rappresenti una linea univoca e coerente.

Alberto GIORGETTI (PdL) ritiene che la Commissione debba essere messa in condizione di svolgere correttamente i propri lavori al fine di esprimere un parere motivato e ponderato sugli aspetti di natura finanziaria, senza affrontare tematiche che attengono al merito del provvedimento. In riferimento alle osservazioni dell'onorevole Polledri, richiama quanto recentemente avvenuto in relazione all'esame del disegno di legge delega in materia fiscale, allorché il Governo non ha ritenuto di conformarsi alle delibera-

zioni della Commissione di merito. Sottolinea quindi l'importanza del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere e auspica che il medesimo sia correttamente utilizzato. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3-*quater*, da 4 a 10 e 11-*bis*, ritiene che le medesime possano essere idonee a comportare una riduzione di gettito e chiede quindi le ragioni per le quali non si è ravvisata, allo stato, la necessità di formulare una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), associandosi alle considerazioni del collega Mantovano, osserva come sia cruciale che il Governo chiarisca in modo univoco la propria posizione sul contenuto di disposizioni che non solo intervengono sulla materia della salute dei cittadini, e presentano quindi un riflesso immediato sulla loro vita quotidiana, ma soprattutto incidono su una voce di spesa che ammonta a oltre 100 miliardi di euro. Considerando quindi che il Governo ha reso disponibile la documentazione istruttoria necessaria con un brevissimo anticipo rispetto all'inizio dell'odierna seduta, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'esame del decreto, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di analizzare tale documentazione e la proposta di parere presentata dal relatore. Nell'evidenziare come la Ragioneria generale dello Stato abbia ritenuto che il documento trasmesso dal Ministero della salute non soddisfi i requisiti richiesti ad una relazione tecnica, ritiene opportuno un maggiore approfondimento del testo in esame, al fine di pervenire ad una valutazione possibilmente unitaria da parte del Governo sugli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

Rolando NANNICINI (PD) chiede perché non sia stata proposta, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5. Inoltre, con riferimento alla

materia dei giochi, evidenzia come le coperture individuate siano, a suo avviso, improvvisate. In proposito, ricorda che il volume delle giocate con i soli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo è pari ad oltre 48 miliardi di euro e che per tali dispositivi, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del regio decreto n. 773 del 1931, la quota destinata alle vincite è pari al 75 per cento. Osserva come la quota destinata alla vincita sia per gli altri giochi molto più bassa, richiamando il caso del lotto, per il quale essa supera di poco il 60 per cento. In proposito, quindi, riterrebbe corretta una modifica del richiamato articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, al fine di ridurre tale percentuale almeno di 4 punti, prevedendo un contestuale aumento del prelievo unico erariale. Precisa che con una tale modifica si potrebbe garantire all'erario un'entrata strutturale pari a circa 1,8 miliardi di euro, anche tenendo conto di una eventuale riduzione del volume delle giocate del 10 per cento a causa di tale modifica.

Donata LENZI (PD), associandosi alle richieste di chiarimento del collega Nannicini, chiede al relatore per quali ragioni non abbia, nella propria proposta di parere, proposto la soppressione dell'articolo 4, comma 5, che, a suo giudizio, determina oneri privi di copertura finanziaria. A tale riguardo, richiama, peraltro, il parere contrario sulla disposizione espresso dalla Commissione lavoro, nel quale si evidenzia come essa determini il rischi di creare situazioni di oggettiva disparità rispetto al regime dei requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico definito dal decreto-legge n. 201 del 2011 e comporti un trattamento di favore per un numero ingente di unità di personale, che comporterebbe significativi effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Per quanto attiene alle condizioni contenute nel parere, ritiene che non siano ipotizzabili situazioni di soprannumerarietà per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale, evidenziando altresì che il riconoscimento di un periodo

aggiuntivo fino a trenta mesi previsto dal comma 5 dell'articolo 4 comporta oneri rilevanti privi di copertura finanziaria.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), nel richiamare le considerazioni svolte dai deputati Occhiuto e Polledri, osserva come l'attuale situazione presenti caratteri paradossali, sottolineando come, se fosse stato in carica il precedente Governo, per molto meno l'opposizione avrebbe preteso la sospensione dei lavori della Commissione. Osserva come, in mancanza della relazione tecnica, non si possa fare altro che sospendere, tuttavia chiede al Ministro della salute, anche al fine di valutare quale piega dovranno prendere i lavori della Commissione, di chiarire se il Governo abbia già deciso di porre la questione di fiducia.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), con riferimento alle disposizioni dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 7 in materia di defibrillatori semiautomatici, ricorda di essersi occupato a lungo della questione, segnalando come con il comma 11-*bis* si sia inteso garantire una copertura finanziaria alle prime maggiori esigenze finanziarie attraverso un incremento di 4 milioni di euro nell'anno 2013 del gettito derivante dall'accisa sui tabacchi. In proposito, ricorda come sulla base del decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 si renderebbero necessari circa 60.000 defibrillatori semiautomatici, per i quali può stimarsi un costo unitario di circa 1.000 euro, osservando come il ricorso in modo estensivo a tali strumenti potrebbe portare significativi benefici in termini di vite umane salvate. Ricorda, infatti, che circa 60.000 persone muoiono per attacchi cardiaci che si verificano al di fuori dell'ambito ospedaliero e che circa la metà di tali morti potrebbero evitarsi qualora si intervenisse, entro cinque minuti, con un defibrillatore. Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1, lettera *e-quater*), osserva che non si comprendono le ragioni per un trattamento differenziato tra la dirigenza ospedaliera e professori universitari, rilevando che l'incremento dell'età pensiona-

bile non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Lucio BARANI (PdL) esprime stupore in ordine alla richiesta di soppressione dell'articolo 4-*bis*, sottolineando come l'attuale formulazione sarebbe stata concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze che ne aveva garantito la compatibilità finanziaria. Evidenzia come il tema sia particolarmente rilevante per assicurare la funzionalità delle strutture sanitarie dove non è possibile non procedere alla sostituzione delle figure professionali specifiche che accedono al pensionamento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) osserva preliminarmente che la Commissione deve esaminare essenzialmente i profili attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, segnalando che, qualora si discutesse del merito delle singole disposizioni, avrebbe potuto formulare giudizi anche critici sul loro contenuto. Quanto ai lavori della Commissione, si associa alla richiesta, formulata dal collega Corsaro, che il Governo chiarisca in modo univoco i propri intendimenti sul provvedimento, osservando come tale chiarimento potrà influire in modo significativo sull'atteggiamento che il proprio gruppo terrà nel prosieguo dei lavori della Commissione. Per quanto attiene al contenuto della proposta di parere presentata dal relatore, ritiene che esso dovrebbe essere maggiormente approfondito, anche al fine di valutare compiutamente in che misura esso recepisca le indicazioni contenute nella documentazione trasmessa dal Governo. Concorda, pertanto, sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del decreto-legge.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce, anche alla luce del dibattito svoltosi, di un adeguato approfondimento sul provvedimento, evidenziando la necessità che la Commissione si convochi anche successivamente alla seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Il Ministro Renato BALDUZZI fa presente che la preoccupazione del Governo è

quella di arrivare, nei tempi previsti, alla conversione in legge del decreto-legge in esame, come sottolineato anche nel corso della discussione generale svoltasi nella seduta di ieri. Fa presente che, in ogni caso, il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato autorizzato dal Consiglio dei Ministri a porre la questione di fiducia sul provvedimento pur nel rispetto delle prerogative parlamentari, sia sotto il profilo costituzionale che sotto quello della prassi. Rileva che, se l'orientamento della Commissione è comunque di rinviare l'espressione del parere, ciò sarà comunque oggetto di valutazione da parte del Governo. Precisa comunque che il Ministero della salute ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione che teneva conto dei rilievi formulati dagli uffici della Camera, malgrado la medesima non sia stata considerata una relazione tecnica in senso proprio.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, quanto al dibattito svoltosi sul percorso procedurale da seguire nell'esame del provvedimento, ritiene opportuno che la Commissione non proceda in questa fase all'espressione del parere, al fine di approfondire meglio le diverse implicazioni delle disposizioni in discussione. Quanto al contenuto delle note da lui depositate, ribadisce che la documentazione predisposta dal Ministero della salute, ad avviso della Ragioneria generale dello Stato, non è qualificabile come relazione tecnica, osservando come si sia comunque compiuto uno sforzo rilevante per trasmettere alla Commissione il maggior numero di elementi necessari alla valutazione degli effetti finanziari delle singole disposizioni del decreto, in un periodo assai intenso per le amministrazioni interessate, che sono state coinvolte nella predisposizione della manovra di bilancio per il prossimo triennio. Segnala, peraltro, che l'esame è stato condotto in tempi molto ristretti e ha avuto ad oggetto un numero rilevante di disposizioni e, pertanto, sono comprensibili ripetizioni e sovrapposizioni. Ritiene, tuttavia, che il quadro delle informazioni fornite sia, nel complesso, coerente, sot-

tolineando come le note predisposte dalle diverse articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze non contraddicano, ma rafforzino e confermino le affermazioni contenute nella nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato.

Massimo Enrico CORSARO (Pdl), richiamando quanto rilevato dal Ministro Balduzzi, fa presente che nell'odierna seduta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha già ufficialmente dichiarato che il Governo porrà la questione di fiducia sul provvedimento.

Marco MARSILIO (Pdl), *relatore*, richiamando quanto già osservato dal collega Baretta nel corso della seduta di venerdì 12 ottobre, rileva come la Commissione bilancio si trovi assai spesso in una condizione disagiata, in quanto è chiamata ad esprimere un giudizio presoché definitivo sul lavoro svolto da altre Commissioni, che in molti casi hanno elaborato per lungo tempo le disposizioni che vengono sottoposte al parere. Nel ritenere pertanto assolutamente necessario un maggior raccordo tra i lavori delle Commissioni di merito e quelli della Commissione bilancio, auspica che anche il governo tenga una posizione maggiormente lineare nell'ambito dei lavori parlamentari. Quanto alla propria proposta di parere, fa presente che essa è stata elaborata in tempi ristrettissimi, grazie alla collaborazione degli uffici della Camera, e ha cercato di operare una difficile sintesi tra la documentazione predisposta dal Ministero della salute, quella trasmessa dal Ministero dell'economia e delle finanze e le considerazioni emerse nella Commissione di merito.

Quanto ai quesiti e alle osservazioni formulate nel corso del dibattito, assicura al collega Giorgetti di aver sostanzialmente recepito nella propria proposta di parere le valutazioni contenute nella documentazione trasmessa dal Governo riferite ai giochi e ai tabacchi, anche in considerazione del fatto che un intervento non meditato in queste materie rischia di de-

terminare la rottura di un equilibrio assai delicato, già messo in discussione dall'attuale situazione di crisi, che ha portato ad una contrazione dei consumi di tabacchi pari a circa il 10 per cento e a una ripresa del contrabbando. Per quanto attiene, invece, all'articolo 4, comma 5, fa presente di aver avanzato nella propria proposta di parere una ipotesi di mediazione, che cercava di salvaguardare il lavoro svolto dalla Commissione di merito, individuando alcuni paletti che potrebbero garantire un equilibrio della disposizione sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) comunica che la Conferenza dei capigruppo ha già deciso di rinviare a domani l'esame del decreto-legge, che si è peraltro stabilito unanimemente di rinviare in Commissione al fine di recepire le eventuali condizioni che la Commissione bilancio dovesse esprimere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende la seduta fino alle ore 15.45.

La seduta, sospesa alle 15.30, riprende alle 15.50.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento al fine di una maggiore riflessione sul contenuto della proposta di parere.

Paola BINETTI (UdCpTP) osserva come sia fondamentale sapere esattamente su quale testo il Governo porrà la questione di fiducia, in considerazione del fatto che il testo licenziato dalla Commissione è già il frutto di un difficile equilibrio nel merito di scelte importanti per la sanità. Ricorda come siano ormai quattro anni che la XII Commissione discuta di molte disposizioni oggi contenute nel decreto-legge e che più propriamente avrebbero, a suo avviso, dovuto formare oggetto di un disegno di legge, mancando i necessari requisiti di urgenza. Evidenzia come il testo sia stato completamente riscritto nella Commissione di merito e rileva come

non si possa strumentalizzare il ricorso alla questione di fiducia per far passare disposizioni rigettate nella discussione di merito. Parimenti, ritiene occorra fugare il sospetto che anche taluni rilievi di carattere finanziario siano in realtà strumentali al rispetto a diverse impostazioni della sanità già valutate dalla XII Commissione.

Maino MARCHI (PD), per quanto attiene all'articolo 4, comma 5, invita a considerare il contenuto del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione lavoro, che contiene una condizione volta a sopprimere tale disposizione.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), nel richiamare le osservazioni dell'onorevole Binetti, osserva come il parere della Commissione non possa che limitarsi, come peraltro avviene nella proposta presentata dal relatore, alla valutazione dei profili finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che la Commissione incontra rilevanti difficoltà nell'espressione dei propri pareri, che, pur presentando un rilevante contenuto tecnico, sono comunque frutto di una decisione politica. Ritiene, pertanto, necessario, al fine di agevolare i lavori, che il Governo chiarisca in modo univoco gli aspetti di carattere tecnico che giustificano la contrarietà espressa con riferimento ad alcune disposizioni, osservando come ciò consentirebbe di esprimersi in modo consapevole sugli aspetti attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento. Ritiene, infatti, che la Commissione non possa sostituirsi alla Commissione di merito con riferimento alle scelte di fondo del provvedimento, ma debba essere posta nelle condizioni di esprimersi seguendo un criterio di giudizio affidabile e stabile nel tempo.

Massimo POLLEDRI (LNP), confermando l'assenza di ogni volontà ostruzionistica, ribadisce l'esigenza che il Governo rappresenti una posizione coerente e che tenga anche conto dei rilievi che i gruppi di opposizione formuleranno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea l'esigenza che il Governo abbia una posizione univoca sul provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP), riservandosi di intervenire più compiutamente nel seguito del prosieguo del dibattito, segnala come alcune disposizioni del provvedimento meritino un maggiore approfondimento, anche al fine di valutarne più compiutamente le implicazioni finanziarie, anche di carattere indiretto. Osserva, in primo luogo, come le disposizioni dell'articolo 4 del decreto, in materia di dirigenza sanitaria e governo clinico, introducano procedure farraginose, che rischiano di determinare ingenti contenziosi, con effetti onerosi per la finanza pubblica. Ritiene, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 4-*bis* in materia di assunzioni nelle regioni sottoposte a piani di rientro, comporti oneri ingenti per la finanza pubblica, così come esprime serie perplessità sulle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, che presentano, a suo avviso, anche profili di iniquità, in quanto determinano disparità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 1, ritiene sostanzialmente ingannevole il meccanismo di finanziamento individuato, in quanto esso si basa su un finanziamento dei nuovi livelli attraverso una riduzione di quelli attualmente in essere, mentre osserva che il comma 2 del medesimo articolo 5 prevede che i livelli essenziali riferiti alle ludopatie si finanzino attraverso risorse già di pertinenza erariale, mentre sarebbe opportuno porre tali oneri a carico delle imprese operanti nel settore, o, quantomeno, dei giocatori, attraverso una riduzione dei coefficienti di vincita, come proposto dal collega Nannicini. Esprime, inoltre, dubbi sulle disposizioni dell'articolo 6-*bis*, comma 1, che consentono di utilizzare i proventi delle dismissioni immobiliari anche per finalità extrasanitarie, mentre ritiene che debbano valutarsi con attenzione le disposizioni dell'articolo 11, commi 3 e 4, soppresse dalla Commissione di merito, delle quali la Ragioneria generale dello Stato richiede il ripristino. Osserva, infatti, che il ricorso

alle medicine *off label* non solo non produce risparmi certi, ma pone anche rischi per la salute dei cittadini, come dimostrano recenti casi verificatisi proprio nel nostro Paese. Da ultimo, reputa opportuno evitare un eccesso di regolamentazione dell'attività libero-professionale degli esercenti le professioni mediche, osservando come esso potrebbe determinare effetti negativi per l'economia.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel sottolineare come il relatore abbia svolto un lavoro molto importante, evidenzia la necessità che, soprattutto su determinati aspetti, come quello relativo alle questioni previdenziali, si possa costruire un'opinione condivisa nella maggioranza che sostiene il Governo.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) segnala al relatore alcune questioni, invitando a considerarle nell'ottica di una riformulazione della sua proposta di parere. In primo luogo, con riferimento all'articolo 5, comma 2, ritiene che si dovrebbe cercare di recuperare lo spirito delle modifiche introdotte dalla Commissione affari sociali, eventualmente seguendo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, che hanno segnalato l'esigenza di dare copertura ai livelli essenziali riferiti alle ludopatie attraverso interventi sui proventi del settore dei giochi. Per quanto attiene all'articolo 6-*bis*, segnala l'opportunità di approfondire le implicazioni delle disposizioni che prorogano di un anno la sospensione delle azioni esecutive nelle regioni sottoposte a piani di rientro. Rileva, infatti, una contraddizione tra lo sforzo del Governo di velocizzare i pagamenti ed un ulteriore proroga del blocco delle azioni esecutive nel settore sanitario, nel quale si colloca la parte principale dei debiti delle amministrazioni regionali. Ritiene, in proposito, che tale sospensione trovava in passato una giustificazione nei problemi di contabilizzazione dei debiti delle aziende sanitarie, ma, ora che i debiti sono accertati, rappresenta un grave problema per le imprese che operano nel settore. Per quanto riguarda le disposi-

zioni dell'articolo 8 relative al contenuto minimo di frutta nelle bevande, ritiene che sia necessario garantire che esse siano coerenti con la normativa dell'Unione europea, mentre, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 7, in materia di defibrillatori automatici, sottolinea l'inidoneità della copertura finanziaria individuata, osservando come l'incremento della tassazione dei tabacchi non garantisce maggior gettito in una fase, come quella attuale, caratterizzata dal calo dei consumi e della ripresa del contrabbando. Ritiene, conclusivamente, che la Commissione debba esaminare in questa sede solo gli aspetti strettamente attinenti alla copertura finanziaria del provvedimento, osservando che non si può pensare di risolvere in questa sede conflitti, potenziali o effettivi, insorti nell'ambito del Governo o della maggioranza parlamentare che lo sostiene.

Chiara MORONI (FLpTP), nel richiamare le osservazioni svolte dall'onorevole Occhiuto, ricorda che la Commissione di merito ha già esaminato il provvedimento e la maggioranza si è espressa, sia pure con talune differenze già in quella sede. Sottolinea quindi come la Commissione sia invece chiamata ad esprimersi solo sui profili finanziari, pur non negando il valore politico del voto che si accinge ad effettuare. Rileva inoltre come sia particolarmente difficile poter lavorare con una documentazione di supporto predisposta dagli uffici del Governo frammentaria e, in taluni casi, anche contraddittoria. Rileva in proposito come sull'articolo 11 non siano chiare le motivazioni per le quali si richiederebbe il ripristino dei commi 3 e 4 soppressi dalla Commissione di merito. In particolare, osserva come le modifiche apportate dalla Commissione non necessiterebbero di ulteriori coperture per la previsione dei tetti alla spesa farmaceutica alla cui salvaguardia provvedono in ogni caso le case farmaceutiche medesime in caso di sfornamento della spesa. Ritiene quindi che non vi siano ragioni per la formulazione di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in riferimento

all'articolo 11, comma 1, come proposto dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 18.20.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

C. 5440-A Governo ed emendamenti.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di aver esaminato la bozza di parere formulata dal relatore nella seduta antimeridiana. Con riferimento all'articolo 1, comma 2, segnala che occorre chiarire che le disposizioni ivi previste debbono trovare attuazione senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la presenza di personale comandato deve essere prevista dalla convenzione nazionale e che presso le residenze sanitarie assistenziali non può operare personale del Servizio sanitario nazionale. Con riferimento all'articolo 4, comma 5, ribadisce il parere contrario alla disposizione, anche nella riformulazione contenuta nella proposta di parere del

relatore; infatti, oltre alla previsione di pensionamento anticipato di dipendenti in posizione non soprannumeraria, la disposizione prevede un beneficio contributivo di trenta mesi, che, oltre ad essere in assoluta controtendenza con la riforma del sistema previdenziale, che ha esteso il calcolo secondo il sistema contributivo, determina oneri rilevanti sia per maggiore spesa pensionistica sia per il trattamento di fine servizio, non quantificati né coperti. Inoltre, osserva che nella proposta di parere del relatore manca il richiamo alla definizione di un rigoroso procedimento, finalizzato all'accertamento delle posizioni soprannumerarie, all'individuazione dei dipendenti interessati e alla conseguente soppressione della posizione corrispondente al dipendente cessato per pensionamento anticipato. In ogni caso, evidenzia che la disposizione è comunque asistemica, in contrasto con la recente riforma pensionistica e determinerebbe infine richieste emulative. Pertanto, ritiene che essa debba essere espunta. In merito all'articolo 7, comma 8, in materia di contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo, ribadisce che la disposizione, come evidenziato dalla nota predisposta dai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, è suscettibile di determinare minori entrate. Con riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 11, soppressi nel corso dell'esame in sede referente, ribadisce che, come anche osservato dallo stesso Ministero della salute, la soppressione dei citati commi limita la possibilità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa in ambito farmaceutico, anche se dalla relazione tecnica non erano scontati risparmi, quindi si rimette al relatore. In merito all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5, ribadisce l'opportunità di precisare che resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di evitare possibili differenti applicazioni del medesimo istituto. Con riferimento all'articolo 4-bis, fa presente di poter esprimere un parere favorevole nel caso in cui l'articolo fosse riformulato nei

seguenti termini: « Nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del *turn-over* ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del *turn-over* in attuazione del Piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del Piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro il 30 novembre 2012, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei Piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport. ».

Marco MARSILIO (Pdl), *relatore*, illustra una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl) dichiara di concordare sull'impianto della proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata, ritenendo tuttavia necessario sostituire la condizione riferita ai commi da 16 a 16-ter dell'articolo 8 con una condizione che riformuli il comma 16-ter nei seguenti termini: « 16-ter. Le disposizioni di cui ai commi 16 e 16-bis si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi dei commi 16 e 16-bis, possono essere commercializzate entro i successivi otto mesi ».

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede di quanto tempo si possa disporre per approfondire le osservazioni del rappresentante del Governo e la nuova formulazione del parere proposta dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che alle ore 19 è prevista l'audizione del Presidente della Corte dei conti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge n. 174 del 2012, in sede di Commissioni riunite con la I Commissione. Appreziate le circostanze, ritiene probabile che la Commissione debba convocarsi al termine dell'audizione per procedere all'espressione del parere.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce quindi la necessità che la maggioranza che sostiene il Governo elabori una posizione comune sulle questioni principali che ancora meritano un ulteriore approfondimento rispetto al lavoro, che giudica comunque molto positivo, svolto dal relatore. Non ritiene quindi possibile procedere all'espressione del parere entro le ore 19, mentre dichiara la disponibilità del suo gruppo a proseguire i lavori dopo la citata audizione o anche nella prima mattinata di domani.

Giuseppe PALUMBO (PdL) sottolinea l'esigenza che la Commissione affari sociali possa avere a disposizione tempi adeguati per la conclusione dell'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) richiama quanto già rilevato nella seduta antimeridiana sulla questione previdenziale. Con riferimento all'articolo 7, comma 8, invece non ritiene condivisibile la soluzione proposta dal relatore. In proposito, ricorda che la formulazione originaria della disposizione prevedeva l'obbligo in capo agli esercenti di garantire il rispetto del divieto di accesso alle sale da gioco dei minorenni, mentre il testo approvato dalla Commissione aveva previsto, a suo avviso opportunamente, l'emanazione di un decreto ministeriale volto a specificare le idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minorenni ai giochi. Ritiene invece peggiorativa, anche rispetto al testo iniziale, la procedura individuata nella proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.

Massimo POLLEDRI (LNP) si dichiara insoddisfatto del contenuto del parere predisposto dal relatore con riferimento a quanto previsto nell'articolo 4-*bis*, osservando come, di fatto, si consenta alle regioni sottoposte a piani di rientro di continuare ad assumere. Analogamente, giudica insufficienti le modifiche proposte all'articolo 5, comma 2, in materia di livelli essenziali di assistenza per le ludopatie. Ritiene, invece, che la soluzione individuata con riferimento ai commi da 16 a 16-*ter* dell'articolo 8 sia, nel complesso, accettabile, pur ricordando come la X Commissione avesse richiesto l'abrogazione dell'articolo 8, comma 16. Parimenti, giudica positiva la scelta di non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione con riferimento al ripristino del testo originario dell'articolo 11, comma 1.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) osserva come, alla luce del parere proposto dal relatore, si rischia di licenziare un provvedimento molto deludente rispetto alle attese degli operatori del settore. In proposito, ribadisce come, a suo avviso, non vi sia alcuna ragione per non equiparare l'età pensionabile per i medici ospedalieri a quella prevista per i medici universitari. Esprime quindi profonda delusione per non avere trovato le risorse, pari a soli 4 milioni di euro, per affrontare il tema della dotazione obbligatoria di defibrillatori nelle università e negli istituti di istruzione secondaria.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) dà atto al relatore di aver svolto un ottimo lavoro in un contesto non facile, osservando tuttavia come possa ritenersi opportuno rinviare ulteriormente l'espressione del parere sul provvedimento, in quanto su alcune questioni – e, in particolare, su quella, da lui segnalata in precedenza con riferimento agli effetti delle disposizioni dell'articolo 6-*bis*, comma 2 – sarebbe utile che il Governo formulasse una precisa valutazione. Ritiene, inoltre, che si dovrebbe fare di più sulla copertura finanziaria dei livelli essenziali di assistenza

per le ludopatie, eventualmente riprendendo le proposte formulate dal collega Nannicini. Reputa, infine, che dovrebbero chiarirsi le ragioni per cui la Ragioneria generale dello Stato, dapprima, non ha scontato effetti finanziari con riferimento alle disposizioni dell'articolo 11, commi 3 e 4, e, poi, ha evidenziato che la loro soppressione comporta oneri per la finanza pubblica, esprimendo il timore che la Commissione venga coinvolta in possibili contese tra diverse visioni presenti nell'Esecutivo e nella maggioranza.

Laura MOLTENI (LNP) in riferimento all'articolo 4-*bis*, comma 4, osserva come non è con la concessione di maggiori finanziamenti che si possono risolvere i problemi delle regioni in dissesto sanitario che si concentrano soprattutto al sud. In proposito ritiene necessario cambiare il sistema stesso di gestione della sanità.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in ragione dell'imminente inizio dell'audizione del Presidente della Corte dei conti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge n. 174 del 2012, sospende la seduta che riprenderà al termine della predetta audizione.

La seduta, sospesa alle 18.55, riprende alle 20.40.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, illustra una ulteriore nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce la necessità, ad avviso del Governo di ripristinare i commi 3 e 4 dell'articolo 11 soppressi durante l'esame in sede referente. Esprime inoltre assoluta contrarietà in ordine alla mancata riproposizione nell'ultima formulazione della proposta di parere della condizione volta a modificare l'articolo 7, comma 8, sottolineando come dall'applicazione della dipenda una parte importante del gettito erariale dovuto ai giochi. In particolare, sottolinea l'esigenza di espungere qualsiasi riferimento a strumenti che si possano

rivelare deterrenti per il gioco non solo nei riguardi dei minori, ma di tutti gli utenti.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, non accoglie le proposte di integrazione del rappresentante del Governo. con particolare riferimento al divieto di accesso per i minori alle sale da gioco di cui all'articolo 7, comma 8, sottolinea come si tratti di una questione di particolare rilevanza culturale oltre che economica. Evidenzia inoltre come, nella predisposizione dell'ulteriore formulazione della sua proposta di parere, si sia fatto carico non solo delle esigenze rappresentate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche dai diversi gruppi politici. Rileva che l'effettiva attuazione della disposizione, forse troppo specifica, è comunque subordinata all'emanazione di un decreto ministeriale. Manifesta tuttavia la sua disponibilità a valutare eventuali proposte in merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel ribadire la sua posizione, chiede una breve sospensione per rappresentare la situazione al Ministro dell'economia e delle finanze e per valutare la possibilità di un'eventuale riformulazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20.55, riprende alle 21.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, propone di espungere, all'articolo 7, comma 8, ultimo periodo l'inciso: « anche mediante l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale ». Fa presente inoltre che, con riferimento all'articolo 8, commi da 16 a 16-*ter*, la soluzione individuata nella sua proposta non sembra ottenere il consenso di tutti i gruppi di maggioranza, che peraltro registrano posizioni differenziate al proprio interno. Evidenzia che la proposta da lui formulata mira a garantire la compatibilità con la normativa europea, senza invadere la sfera di competenza delle Commissioni di merito.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'integrazione alla proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, in considerazione di quanto riferito dal relatore, si potrebbe procedere ad una votazione per parti separate del parere, mettendo in votazione la condizione formulata al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione relativa all'articolo 8, comma 16-*ter* separatamente dal resto della proposta.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede che prima di procedere ad un voto per parti separate si chiariscano meglio le ragioni di tale modalità di voto, valutando altresì se sia ancora possibile individuare una soluzione condivisa.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) propone di modificare la condizione relativa all'articolo 8, comma 16-*ter*, nei seguenti termini: « Le disposizioni di cui ai commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. ».

Rolando NANNICINI (PD) dichiara di non comprendere le ragioni dell'accanimento sulle disposizioni relative alle bevande alla frutta di cui all'articolo 8, comma 16 e seguenti, rilevando come non sia questa la sede per decidere la politica industriale del Paese.

Lino DUILIO (PD) chiede di chiarire la portata della modificazione proposta dall'onorevole Marinello rispetto alla formulazione contenuta sullo stesso tema nella proposta di parere da ultimo presentata

dal relatore e quali siano i connessi profili finanziari, richiamando le osservazioni dell'onorevole Nannicini.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come la proposta contenuta nella proposta di parere da ultimo formulata dal relatore sia idonea a mettere il Paese al riparo da qualsiasi rischio di incorrere in infrazione comunitaria e quindi corretta anche in relazione alle competenze della Commissione. Ritiene altre soluzioni esulino invece dalle competenze della Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) evidenzia come la soppressione dell'articolo 15, comma 3-*ter*, comporterebbe, di fatto, la chiusura del Consiglio superiore di sanità. Chiede quindi di riconsiderare la disposizione.

Massimo POLLEDRI (LNP) con riferimento all'articolo 8, comma 16-*ter*, ritiene preferibile la formulazione proposta dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in relazione alle osservazioni dell'onorevole Baretta, chiede al relatore se sia possibile trasformare la condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione in condizione semplice.

Marco MARSILIO (PdL), *relatore*, accoglie la proposta del presidente e quella formulata dall'onorevole Marinello, riformulando di conseguenza la sua proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Massimo POLLEDRI (LNP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere da ultimo formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere da ultimo formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO 1

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440-A Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
16 OTT. 2012
Prot. n. 1E-9229

Roma, 16 OTT. 2012

Prot. Nr. 88145
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE

OGGETTO: A.C. 5440 Conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute – Testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione e Relazione del Ministero della salute.

Si fa riferimento alla nota n. 7925 del 13 ottobre 2012 con la quale l'Ufficio Legislativo del Ministero della salute ha trasmesso la relazione tecnica al provvedimento in oggetto, quale Testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione della Camera dei Deputati.

Al riguardo, si fa presente che la predetta relazione, pur essendo definita "relazione tecnica", non ne possiede le caratteristiche definite dalla legge (articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009) e dalla circolare di questo Dipartimento n. 32 del 2010.

Si osserva infatti che il documento del Ministero della salute non contiene la "quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture", sostituita da generici rinvii alle valutazioni di altre Amministrazioni.

Conseguentemente, il documento del Ministero della salute non risulta verificabile come relazione tecnica, risultando una mera nota, finalizzata ad esporre il parere del suddetto Ministero sul nuovo testo del provvedimento in oggetto.

In tale stato di cose, con riferimento al testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione della Camera dei Deputati, iscritto all'ordine del giorno della V Commissione Bilancio nella seduta del 16 ottobre 2012, si osserva quanto segue.

Il testo presenta norme che recano maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, nel suo ambito, del Servizio sanitario nazionale (come noto sottoposto ad importanti interventi di riduzione della spesa e del relativo livello del finanziamento) non quantificati, né coperti.

Pertanto, il parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, è subordinato al recepimento delle seguenti osservazioni.

A) Il parere favorevole all'ulteriore corso è subordinato alla soppressione delle seguenti disposizioni.

Articolo 1, comma 2 che prevede la presenza di personale dipendente del SSN, in posizione di comando, presso le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie. Prevede, altresì, che l'assistenza primaria presso le residenze sanitarie assistenziali possa essere assicurata anche attraverso personale dipendente del SSN.

La norma determina maggiori oneri non quantificati, né coperti a carico della finanza pubblica. Mancano specifiche disposizioni contrattuali che definiscano gli aspetti ordinamentali della posizione che andrebbe ad assumere il personale in posizione di comando, tenuto conto che l'attuale disciplina contrattuale prevede che il comando possa essere disposto solo nell'ambito di strutture pubbliche ed è altresì assente ogni disciplina sia in ordine al rapporto di servizio da instaurare sia in ordine ai relativi rapporti economici.

Articolo 1, comma 4-bis di non agevole interpretazione, che sembra diretto a remunerare l'attività svolta dai medici in formazione specialistica in medicina generale.

La disposizione determina maggiori oneri non quantificati, né coperti, a carico della finanza pubblica.

Articolo 2, comma 1, capoverso c) nelle parti in cui stabilisce il limite di 90 giorni per il pagamento da parte dell'azienda al medico dell'onorario per l'attività intramuraria e prevede che il documento fiscale rilasciato al paziente a fronte di una prestazione resa in regime di attività

libero-professionale intramuraria descriva analiticamente la composizione dell'importo complessivo.

Infatti le disposizioni, interferendo con le procedure amministrativo-contabili delle aziende e potendo determinare la necessità di integrazione/aggiornamento dei complessivi sistemi di gestione documentale e fiscale dell'azienda, determinano maggiori oneri non quantificati, né coperti.

Articolo 3, comma 2, lettera c-bis) che prevede a carico delle strutture sanitarie la copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile per i danni subiti dai pazienti cagionati dalla condotta colposa. Prevede anche che il danneggiato abbia azione diretta nei confronti dell'assicuratore.

Dalla disposizione, come evidenziato anche dallo stesso Ministero della salute nella citata nota, derivano maggiori oneri non quantificati, né coperti in relazione al fatto che, da un lato, per gli operatori sanitari, non distingue fra la colpa lieve (già assicurata con oneri a carico delle strutture sanitarie pubbliche) e la colpa grave che, viceversa, ora è a carico del professionista, dall'altro include gli amministratori, facendo così gravare sugli enti sanitari pubblici un maggior onere.

Articolo 3-bis, commi 1-4 diretti a prevedere, per gli ospedali pubblici e per quelli privati, all'interno della loro organizzazione o ricorrendo a soggetti esterni, unità di *risk management*. Stabilisce inoltre che le regioni possono istituire unità operative semplici o dipartimentali che includano specificate competenze, nonché osservatori regionali dei contenziosi e degli errori nelle pratiche sanitarie ed un osservatorio nazionale presso il Ministero della salute per il monitoraggio del rischio clinico.

Dalle disposizioni infatti, come evidenziato anche dallo stesso Ministero della salute nella citata nota, derivano maggiori oneri non quantificati, né coperti. Infatti si determinano maggiori oneri a carico degli enti del Servizio sanitario sia in via diretta, per gli interventi sulle strutture pubbliche, sia in via indiretta, per il tramite del relativo sistema di remunerazione, per gli interventi sulle strutture private, a carico delle regioni e del Ministero della salute per gli osservatori.

Articolo 4, comma 1, lettere e-bis) ed e-ter).

Determina un aumento dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 15-septies del d.lgs. 502/92, laddove venga attivato il sistema degli arrotondamenti sul limite percentuale previsto, con effetti di maggiore onerosità per gli enti del SSN, non quantificati, né coperti.

Articolo 4, comma 1, lettera e-quater) che prevede di elevare a 67 anni, ovvero su richiesta a 70, l'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del SSN, ivi compresi i responsabili di struttura complessa e i ricercatori universitari, nonché la possibilità per i professori universitari di continuare a svolgere attività di ricerca anche successivamente al collocamento a riposo.

Tale disposizione introduce, in modo asistemico, una deroga alla recente riforma pensionistica e comporta, in particolare per quanto concerne i ricercatori universitari, maggiori oneri di personale a carico delle Università, non quantificati, né coperti, ed effetti emulativi (su tale disposizione si è espresso negativamente il MIUR). Per quanto riguarda i dirigenti medici e sanitari del SSN compromette l'effettivo conseguimento di risparmi connesso a misure di blocco del turn over previsto in ambito regionale e ciò con particolare riferimento alle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Articolo 4, comma 3-ter) che attribuisce ai lavoratori del SSN che maturano i requisiti entro il 2014 per la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la normativa previgente al decreto-legge n. 201 del 2011, il diritto di accedere al pensionamento, con il riconoscimento ulteriore di 30 mesi di anzianità contributiva.

La norma introduce una consistente deroga alla recente riforma pensionistica, con effetti di asistematicità, e conseguenti richieste emulative da parte degli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, dal momento che introduce una deroga ai requisiti di accesso al pensionamento che non risulta collegata, come invece previsto nel caso di analoghe disposizioni, all'accertamento di una posizione soprannumeraria del dipendente interessato all'anticipo del pensionamento, determina conseguenti oneri, nonché inevitabili richieste emulative da parte di altre categorie. La disposizione determina oneri, in particolare, nel caso in cui il dipendente che

accede al pensionamento non sia in posizione di soprannumero e si trovi in una posizione infungibile, e conseguentemente l'ASL si trovi nella condizione di non poter rispettare l'obbligo di non sostituzione del dipendente medesimo.

Inoltre, il riconoscimento di ulteriori 30 mesi di anzianità contributiva, oltre a essere in contrasto con i principi della recente riforma pensionistica, determina oneri in termini di maggiore spesa per pensioni e TFS, non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Articolo 4-bis comma 1 che prevede la possibilità di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, riproducendo, sostanzialmente per un arco temporale non definito e con riferimento esclusivo alle aziende sanitarie, il contenuto dell'articolo 17, comma 10, DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 102/2009, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche per il triennio 2010-2012.

Tale disposizione comporta maggiori oneri non quantificati, né coperti, ed effetti emulativi difficilmente contenibili.

Articolo 4-bis comma 2 che prevede la possibilità di superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010.

Preliminarmente, tale disposizione non tiene conto della circostanza che il predetto articolo 9, comma 28, costituisce per gli enti del SSN mera disposizione di principio. Inoltre, considerato che detti enti devono comunque attenersi al principio di riduzione della spesa per i rapporti di lavoro flessibile rispetto a quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009, la previsione, peraltro non chiaramente formulata, secondo cui "la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" contrasta con le finalità della predetta norma. Tale disposizione dunque determina maggiori oneri non quantificati, né coperti, a carico della finanza pubblica.

Articolo 4-bis, comma 3 che prevede la decorrenza, dal 1° giugno, delle misure di blocco automatico del turn over, di divieto di spese obbligatorie e di automatismo fiscale per le regioni che non garantiscono l'equilibrio di bilancio sanitario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004.

La disposizione, limitando l'applicazione delle predette misure a metà anno, comporta una mancanza di copertura di eventuali disavanzi sanitari, compromettendo gli equilibri di finanza pubblica programmati.

Articolo 4-bis, comma 4 che prevede la concessione di una deroga al blocco del turn over per gli enti del SSN sottoposti al regime di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004 (squilibrio di bilancio sanitario) nella misura del 25% del personale cessato, la cui concessione è rimessa ad autorizzazione regionale, ovvero, in caso di commissariamento per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari, ad atto del Presidente regionale in qualità di commissario.

La disposizione comporta un grave allentamento dei vincoli vigenti e funzionali a garantire gli equilibri di finanza pubblica programmati, rimettendo peraltro la concessione della deroga in questione (già dimensionalmente tale da destrutturare gli interventi di correzione dei conti) ad una decisione regionale, in contrasto con analoga disposizione, prevista per il 2010 dall'articolo 2, comma 2-bis del decreto-legge 125/2010. In ogni caso una disposizione di pari finalità è collocata all'articolo 15-ter a cui si fa rinvio nella parte C) della presente nota.

Articolo 5, comma 2 nella parte in cui prevede l'istituzione di un fondo, finanziato attingendo ai proventi dei giochi autorizzati dai Monopoli di Stato, al fine di garantire copertura finanziaria ai LEA con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione per persone affette da ludopatia.

La disposizione infatti presenta una serie di criticità:

- *introduce fra i livelli di assistenza, dunque al di fuori del procedimento di rideterminazione dei livelli essenziali di assistenza, la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, definendo tuttavia un finanziamento solo sotto il profilo qualitativo (deve essere idoneo), ma non quantitativo;*
- *pone il finanziamento in questione a valere non su nuove o maggiori entrate, ma su entrate già vigenti, con ciò determinando maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati, né coperti;*

- *sotto il profilo tecnico, poi, la disposizione non fornisce alcuna indicazione circa le modalità da adottare per far affluire al citato fondo le quote dei citati proventi. Per quanto attiene infine la destinazione al SSN, si osserva che detta destinazione si realizza mediante un incremento, per via legislativa, del relativo livello di finanziamento, cosa che il testo proposto non fa (né potrebbe fare, d'altro canto, dato che manca una quantificazione del relativo fabbisogno finanziario).*

Viceversa il vigente comma 2 inquadra, correttamente, nell'ambito dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza l'inserimento delle prestazioni di cui trattasi, collocandolo nell'ambito della cornice finanziaria di finanziamento del SSN. In tale stato di cose va ripristinato.

Articolo 5, comma 2 nella parte in cui prevede l'aggiornamento, entro il 31 maggio 2013, del nomenclatore tariffario di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 27 agosto 1999 (assistenza protesica).

La disposizione infatti pone il nomenclatore tariffario (dunque la determinazione dei LEA) per le prestazioni di assistenza protesica, al di fuori del complessivo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1, con ciò escludendolo da un procedimento di aggiornamento coordinato di tutti i LEA e dal relativo quadro finanziario di riferimento dato dal complessivo livello del finanziamento del SSN a legislazione vigente.

Articolo 6, comma 2-bis diretto a prevedere che a valere sulla quota di risorse da destinare all'adeguamento delle strutture alle norme antincendio le regioni provvedano ad adeguare le strutture dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori.

La disposizione infatti determina un ampliamento della finalizzazione delle risorse di cui trattasi (adeguamenti di strutture pediatriche ad esigenze generiche di bambini e di soggiorno dei genitori), sottraendole alle urgenti necessità di adeguamento alla normativa antincendio.

Articolo 7, comma 8, in materia di contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo.

Dalla disposizione, come evidenziato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dall'Ufficio legislativo finanze rispettivamente con note n. 1290 del 12 ottobre 2012 e n. 1F-9193 del 15 ottobre 2012, derivano minori entrate non quantificate, né coperte.

Articolo 7, comma 11 nella parte in cui estende anche alle scuole secondarie superiori e alle università la dotazione obbligatoria e l'impiego di defibrillatori.

Dalla disposizione infatti derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né coperti.

Articolo 7, comma 11-bis che prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 191/2009 di 4 milioni di euro per il 2013 (defibrillatori automatici).

La disposizione prevede una copertura inidonea, come evidenziato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dall'Ufficio legislativo finanze con le citate note, mediante incremento della fiscalità gravante sui tabacchi lavorati: infatti l'attuale andamento dei consumi di tabacco fa ritenere che ulteriori inasprimenti dell'imposizione determinerebbero effetti dissuasivi sui consumi e, quindi, una contrazione del gettito invece dell'incremento che occorrerebbe per la copertura.

Articolo 8, comma 14 diretto a modificare il Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE 882/2004".

La disposizione, come peraltro osservato anche dallo stesso Ministero della salute nella citata nota, comporta rilevanti oneri a carico della finanza pubblica, allargando la platea dei beneficiari dell'esenzione dal pagamento della tariffa dovuta per i controlli ex Regolamento (CE) n. 882/2004 da artigiani, micro e piccole imprese. Si osserva che il citato regolamento comunitario obbliga gli Stati membri ad assicurare le risorse necessarie al finanziamento dei controlli ufficiali di cui al regolamento medesimo: la presente disposizione determinerebbe di fatto esonerare dal pagamento delle tariffe il 96,5% delle imprese del settore alimentare italiano, con conseguente quasi completa assenza di copertura dei costi per il controllo ufficiale in settori dove il rischio per la salute umana è molto rilevante (impianti di macellazione, di sezionamento, catene di distribuzione di alimenti, etc.).

Si rammenta, altresì, che lo scrivente, nel corso dell'iter di approvazione della legge comunitaria 2009 (legge n. 96/2010), ha più volte espresso il proprio contrario avviso all'articolo 48, comma 5 della futura legge n. 96/2010 che, nella relazione illustrativa, è posto a base della scelta attuale di estendere l'ampiezza dell'esenzione. Peraltro, proprio l'ampiezza recata dalla presente proposta normativa potrebbe comportare difficoltà nello svolgimento dei controlli per le altre tipologie di impresa.

Articolo 15, comma 3-ter che prevede una proroga al 30 aprile 2013 di tutti gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 142/2012.

Detta previsione risulta in contrasto con l'articolo 12, comma 20, del DL 95/2012 che si applica anche agli organismi del Ministero della salute. Peraltro, la proroga già prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89 è da considerarsi eccezionale e pertanto non procrastinabile.

Articolo 15-ter, comma 1, terzo e quarto periodo che, prevede di riservare al personale non dirigenziale del SSN con contratto di lavoro a tempo determinato, che abbia maturato determinati requisiti, il 50% dei posti da bandire con concorsi pubblici, nonché di confermare i provvedimenti di stabilizzazione del personale precario assunto in violazione dell'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004.

Il citato terzo periodo riproduce, sostanzialmente per un arco temporale non definito e con riferimento esclusivo alle aziende sanitarie, il contenuto dell'articolo 17, comma 10, del DL 78/2009, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche per il triennio 2010-2012, e pertanto comporta maggiori oneri non quantificati, né coperti, nonché effetti emulativi difficilmente contenibili. Il quarto periodo è diretto a sanare assunzioni illegittime effettuate in contrasto con il divieto di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente prevede che "Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli".

B) Il parere favorevole all'ulteriore corso è subordinato al ripristino delle seguenti disposizioni.

Articolo 5, comma 2. Si fa rinvio a quanto sopra detto sul presente articolo.

L'**emendamento 11.15** ha soppresso una parte del vigente **articolo 11, comma 1**, con ciò limitando l'intervento straordinario di revisione del prontuario farmaceutico da parte dell'AIFA, eliminando la possibilità di collocare in fascia C (a carico del cittadino) farmaci la cui efficacia non è dimostrata e la facoltà di rinegoziare i prezzi dei medicinali che non soddisfano il criterio di economicità.

La proposta emendativa, come anche osservato dallo stesso Ministero della salute nella predetta nota, limita la possibilità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa in ambito farmaceutico.

L'**emendamento 11.22** ha soppresso i **commi 3 e 4 dell'articolo 11**, con ciò escludendo l'utilizzo dei farmaci *off-label*, qualora gli stessi abbiano un prezzo inferiore al 50% del farmaco autorizzato, nonché la possibilità per la farmacia ospedaliera di allestire dosaggi di farmaci ottimali.

La proposta emendativa, come anche osservato dallo stesso Ministero della salute nella citata, limita la possibilità di razionalizzazione ed efficientamento della spesa in ambito farmaceutico.

C) Il parere favorevole all'ulteriore corso è subordinato all'accoglimento delle modifiche come di seguito riportate.

Articolo 1, comma 1, lett. c) che, nel riscrivere l'equivalente del DL all'esame, tuttavia omette, alla fine, di riportare la seguente parte: "fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Pertanto, è necessario ripristinare tale richiamo al citato articolo 9, comma 32, al fine di evitare possibili differenti applicazioni del medesimo istituto.

Articolo 1, comma 3 nella parte in cui dispone l'istituzione di un ruolo unico per i medici di medicina generale, in mancanza di una dettagliata relazione che dia conto dell'impatto di tale previsione sull'ordinamento di detto personale.

Dopo le parole "disciplinato dalla convenzione nazionale" inserire le seguenti: "fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali".

Articolo 1, comma 5 che prevede l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali entro 180 giorni.

E' necessario inserire, alla fine del primo periodo, dopo le parole "nel limite dei livelli remunerativi fissati dai medesimi vigenti accordi collettivi nazionali" le parole: "e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e delle disposizioni ivi richiamate".

Articolo 2-bis diretto a prevedere la costituzione di una commissione che formuli proposte per l'aggiornamento delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 15, comma 15, del DL 95/2012, previo confronto con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture private accreditate. La commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni ed entro i successivi 30 il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, sentita la Conferenza Stato-regioni provvede all'eventuale aggiornamento delle citate tariffe.

E' necessario inserire:

- *dopo le parole "formulazione di proposte" le seguenti: ", nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica programmati, ";*
- *prima dell'ultimo periodo inserire il seguente: "Ai membri della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese."*

Articolo 4, comma 3-bis dove si prevede che ciascuna regione promuova un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità.

E' necessario integrare detta previsione con la seguente frase: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Articolo 4, comma 3-quater che prevede di estendere al personale del SSN l'esclusione dell'applicazione del decreto legislativo 368/2001 per la necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

E' necessario, anche al fine di porre un freno ad una possibile incompatibilità con la vigente disciplina europea e contenere effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale attivazione di una procedura contenziosa in sede comunitaria, inserire dopo le parole "contratti a tempo determinato del personale" la seguente: "sanitario", al fine di circoscrivere l'ambito

applicativo della deroga al solo personale più direttamente interessato alle finalità che la norma persegue.

Articolo 6, comma 1, nella parte in cui stabilisce che i lavori di costruzione o di ristrutturazione di ospedali devono prevedere anche interventi di risparmio energetico, nonché interventi ecosostenibili.

Dall'attuale formulazione, che comporta un obbligo in capo agli enti del SSN, ma non prevede una valutazione costi-benefici, possono derivare maggiori oneri di costruzione o di ristrutturazione, non necessariamente compensati dai risparmi ottenibili in fase di gestione.

Nell'evidenziare che maggiori oneri unitari per la realizzazione/ristrutturazione di opere, data la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67/1988, comportano una compressione del numero di interventi attivabili, si segnala comunque la necessità di inserire, dopo le parole "devono prevedere" le seguenti: "previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza".

Articolo 6, comma 2, nella parte in cui la norma specifica che le disposizioni in materia di antincendio si riferiscono alle strutture pubbliche e private.

Per come formulata, la disposizione risultante dall'intervento emendativo della Commissione XII comporta dubbi interpretativi fino a far ritenere che anche alle strutture private sono destinate le risorse pubbliche di cui all'articolo 20 della legge 67/1988 in materia di interventi di edilizia sanitaria. Pertanto al fine di scongiurare il pericolo sopra rappresentato, tenendo tuttavia anche conto della necessità di garantire uniformità normativa per gli erogatori pubblici e privati, è necessario apportare le seguenti modifiche:

- *al comma 2 le parole "strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" sono sostituite dalle seguenti: "strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche";*
- *dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis) La normativa antincendio, come aggiornata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private."*

Articolo 7, comma 4. Appare necessario inserire, prima delle parole "nei trenta minuti precedenti" la congiunzione "e".

Articolo 15-ter che introduce, per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, una deroga al blocco del turn-over, sia nel caso in cui il blocco sia automaticamente scattato ai sensi

dell'articolo 1, comma 174 della legge 311/2004, sia nel caso lo stesso sia previsto nel Piano di rientro. La deroga è fissata nei limiti del 20% del personale cessato e in relazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza ed è concessa con decreto interministeriale, previa verifica dei competenti Tavoli tecnici di raggiungimento di obiettivi di piano.

La disposizione ripropone una disposizione derogatoria era già intervenuta per l'anno 2010 (art. 2, comma 2-bis, del DL 125/2010), ma limitata al 10% del personale cessato. La previsione ora di una deroga del 20% risulta troppo ampia, sia tenuto conto che nella maggior parte delle regioni sottoposte ai Piani di rientro uno dei fattori di maggiori criticità è risultato essere proprio l'eccesso di personale (dal che ne deriva che la presente deroga determina uno squilibrio della composizione delle azioni di razionalizzazione della spesa rispetto ai piani di rientro), sia perché il blocco del turn-over in alcune regioni è scattato in seguito al verificarsi di rilevanti inadempimenti nell'attuazione del Piano. Il parere favorevole all'ulteriore corso è pertanto condizionato alla riduzione del predetto limite del 20% ad un livello non superiore al 15%.

D) Si segnalano inoltre le seguenti disposizioni che non possono essere assentite, in assenza di una relazione tecnica, da parte delle amministrazioni competenti, diretta a dimostrarne la relativa sostenibilità amministrativa ad invarianza di oneri.

Articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso a-bis) nelle parti in cui prevede il collegamento "in voce e in dati". Per tale disposizione è altresì necessario che sia garantita la standardizzazione e la certificabilità delle informazioni trasmesse, funzionali al corretto controllo del sistema.

Articolo 7, commi 4, 5, 5-bis, 9, 10, 10-bis in materia di contrasto alla ludopatia e al gioco d'azzardo.

Articolo 8, comma 16-sexies che prevede che le regioni possano adottare provvedimenti per promuoverne la distribuzione mediante l'installazione di distributori automatici di frutta fresca nelle scuole.

Si esprimono inoltre forti perplessità in merito alle seguenti disposizioni:

- **articolo 1, comma 6** che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano emanate disposizioni attuative dei principi di cui al comma 5, nelle more della conclusione delle trattative per l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati;
- **articolo 4, comma 1, lettera a)** che, tra l'altro, prevede che la selezione dei Direttori generali sia effettuata secondo modalità e criteri individuati dalla singola regione e che alla selezione degli stessi si acceda con il possesso, tra l'altro, di *“eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione”*.

Tale previsione rende eccessivamente frammentata sul territorio nazionale le modalità di nomina dei direttori generali, vanificando di fatto il carattere a valenza unitaria e generale della norma in esame;

- **articolo 4, comma 1, lettera d)** che inserisce, all'art. 15 del d.lgs. 502/92, comma 7-ter, la previsione di prorogare per ulteriori sei mesi il già previsto periodo di prova di sei mesi.

Tale previsione si pone in contrasto con le disposizioni generali in materia di accesso nelle pubbliche amministrazioni e possono incidere significativamente sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione;


- **articolo 4, comma 2**, nella parte in cui prevede che *“Le predette modifiche non si applicano altresì agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza”*.

Tale previsione - con riferimento in particolare alla modifiche introdotte all'articolo 15 - introdurrebbe un differente regime tra gli incarichi già conferiti e quelli da conferire secondo la nuova normativa in relazione, tra l'altro, alle modalità di verifica e di valutazione dei dirigenti creando un sistema binario che potrebbe incidere negativamente sul buon andamento dell'amministrazione.

Con riferimento inoltre all'**articolo 6-bis, comma 2**, diretto a modificare l'articolo 1, comma 51, della legge 220/2010 in materia di azioni esecutive nei confronti delle regioni sottoposte a piano di rientro, tenuto conto della relativa funzionalità alla definitiva normalizzazione del sistema dei pagamenti delle regioni interessate, **se ne raccomanda il mantenimento.**

Infine, circa l'articolo 12, comma 9, in materia di procedure di autorizzazione all'immissione in commercio e classificazione di medicinali, si segnala che il riferimento alle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del d.lgs. 211/2003 risulta non corretto, atteso che il suddetto articolo 2 è una norma meramente definitoria e non indica alcun tipo di competenze.

Il Ragioniere Generale dello Stato





MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Roma, 15 OTT. 2012

Prot. 3923 /2012/Ufficio VI

(Seguito nota n. 1F-9156 del 12/10/2012)

Allegati 1

All'Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze
Via XX Settembre, 97
00187 - Roma

OGGETTO: A.C. 5440 – Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute – Relazione tecnica al testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione.

Con riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha richiesto le valutazioni di competenza d'intesa con l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, si invia, in allegato alla presente, la relazione tecnica al testo risultante dall'approvazione degli emendamenti in Commissione.

IL DIRETTORE
Giovanni D'Avanzo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
15 OTT. 2012
Prot. n. 1F-9187

Allegato I

A.C. 5440

Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute

Articolo 7

Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica

Relazione tecnica

Comma 3-quater

La disposizione rafforza il divieto, posto a carico di qualsiasi pubblico esercizio di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari *on-line*, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Il divieto in questione è un elemento deterrente che rafforza i concessionari legali, determinando una maggiore raccolta e di conseguenza maggiori entrate erariali, che prudenzialmente, non vengono quantificate.

Commi 4-10

Le norme in esame introducono disposizioni finalizzate, da un lato, a contrastare il gioco da parte dei minori, dall'altro, a disciplinare una corretta attività informativa circa l'evidenza delle probabilità di vincita prevista per le diverse forme di gioco.

In particolare, il comma 8 prevede l'introduzione obbligatoria dell'uso di una tessera elettronica con lo scopo di bloccare automaticamente l'accesso ai minori. L'installazione di un sistema di identificazione del giocatore, tuttavia, potrebbe determinare un effetto dissuasivo sul giocatore stesso, che, ritenendo di essere "catalogato", potrebbe riversarsi sull'offerta illegale, con riduzione delle entrate attese.

Comma 11-bis - Settore tabacchi

La disposizione prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata di 4 milioni di euro per l'anno 2013. Per la

Allegato I

copertura degli oneri si provvede mediante l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati.

Al riguardo, si evidenzia che l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati non garantisce la copertura degli oneri sopraindicati in quanto considerato l'attuale *trend* di mercato, ulteriori aumenti dell'imposizione determinerebbero una consistente contrazione dei consumi legati soprattutto alle sigarette.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

Prot.2012/ 1390 /EGV

15 OTT. 2012

Prot. n.

1F-9167

Roma, 12 OTT. 2012

Al Dipartimento delle finanze
e, p.c.
All'Ufficio legislativo-finanze

R o m a

OGGETTO: A.C. 5440 – Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. – Testo risultante dagli emendamenti in Commissione.

Con riferimento alla richiesta di elementi in ordine agli approfondimenti finanziari richiesti dall'Ufficio legislativo-finanze con nota prot. 1F-9139 e prot. n. 1F 9156 del 12 ottobre 2012, si forniscono gli elementi di competenza di questa Amministrazione.

Settore Giochi

L'articolo 5, comma 2, prevede che "il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute", istituisca un apposito fondo attingendo ai proventi dei giochi autorizzati da AAMS, finalizzato al finanziamento delle prestazioni sanitarie in favore dei soggetti affetti dalla sindrome della ludopatia. La norma si limita ad attribuire una destinazione di scopo ad una quota parte, indeterminata, delle entrate erariali derivante dai giochi pubblici. Al riguardo, come giustamente osservato dal Servizio Bilancio della Camera, detta finalità, non essendo legata ad uno specifico aumento dell'attuale tassazione, determinerebbe parziali scoperture a danno di interventi già programmati e finanziati. Peraltro, nella malaugurata ipotesi in cui si dovesse provvedere ad alimentare il fondo attraverso l'aumento della tassazione a cui è già sottoposto il settore dei giochi si avrebbe, quale effetto esiziale, quello di alterare gli equilibri di mercato con conseguente diminuzione della raccolta e riduzione delle connesse entrate erariali, oltre alla recrudescenza del fenomeno dello sviluppo del mercato illegale.

L'articolo 7, comma 3-quater, rafforza il divieto, già esistente per gli esercizi pubblici, di mettere a disposizione della clientela apparecchiature in grado di consentire ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line offerte da concessionari autorizzati dallo Stato, ovvero da operatori illegali. Il divieto in questione non produce effetti deflativi della raccolta; anzi è un elemento deterrente che rafforza i concessionari legali con effetti anche in termini di maggiore raccolta e, quindi, di maggiori entrate erariali

L'articolo 7, commi da 4 a 10, introducono una serie di disposizioni finalizzate da un lato ad introdurre forme di contrasto al gioco da parte dei minori (prevedendo in tal senso anche interventi di tipo tecnico sulle modalità di somministrazione dei giochi) e, dall'altro, a disciplinare una corretta attività informativa circa l'evidenza delle probabilità di vincita previste per le diverse formule di gioco. In particolare, il comma 8 prevede l'introduzione obbligatoria di soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso ai minori mediante l'uso di una tessera elettronica. Va da se che se le spese per l'aggiornamento e l'installazione di tali apparecchiature, essendo a carico degli operatori del settore, non hanno alcun effetto sulle entrate erariali dei giochi, va comunque evidenziato che l'installazione di sistemi identificativi del giocatore potrebbero avere un effetto dissuasivo sul giocatore stesso che, ritenendo di essere "catalogato", potrebbe riversarsi sull'offerta illegale, con riduzione delle entrate attese. In ogni caso, ove tale investimento potesse essere detratto, ai fini fiscali, dal reddito di impresa e di ciò si rinvia alla competenza di codesto Dipartimento, si potrebbero realizzare effetti in termini di minori entrate. Per quanto inoltre attiene al comma 10, lo stesso prevede che, a seguito di specifiche direttive formulate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, AAMS provveda alla progressiva riallocazione dei punti di raccolta del gioco offerto - mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento - presso bar ed esercizi pubblici territorialmente prossimi a "luoghi sensibili". Tale disposizione potrebbe incidere sull'acquisizione delle entrate ascritte al settore dei giochi, marginalizzando, peraltro, la presenza di prodotti leciti e incrementando il mercato dell'illegale. Il medesimo comma 10 prevede, inoltre, l'istituzione presso AAMS di un Osservatorio per il contrasto del gioco d'azzardo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La previsione va quindi intesa rientrare nella regola generale secondo la quale, in mancanza di specifica disposizione di legge, la partecipazione a commissioni e comitati avviene a titolo gratuito. Diversamente, opinando, la previsione sarebbe suscettibile di costi.

Settore Tabacchi

L'articolo 7, comma 11-bis, secondo periodo, prevede un onere di copertura a carico del settore dei tabacchi lavorati quantificati in 4 milioni di euro per l'anno 2013, da prodursi mediante l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Al riguardo, si ritiene necessario ribadire quanto già più volte riferito all'Ufficio legislativo-finanze in ordine agli effetti negativi che potrebbero conseguire da operazioni di intervento come quelle previste dalla norma in commento. Ed infatti, procedere ad ulteriori aumenti dell'imposizione dei tabacchi lavorati, atteso l'attuale *trend* del mercato, pregiudicherebbe in modo irreversibile l'intero comparto che continua a registrare una consistente contrazione dei consumi legati soprattutto alle sigarette.

Il Direttore Generale
Luigi Magistro





Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma, 15 OTT. 2012

DIREZIONE GENERALE
Direzione per le strategie
Prot. 2274 Strategie/UD

Al Dipartimento delle finanze
E, p.c. All'Ufficio legislativo finanze

ROMA

Oggetto: A.C. 5440 – conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute – Testo risultante dagli emendamenti in Commissione.

In relazione al provvedimento in oggetto evidenziato e, in particolare, alla richiesta di approfondimenti finanziari, già riscontrata con nota AAMS prot. n.1290/CGV del 12 ottobre 2012, si forniscono, anche a seguito delle intese intercorse per le vie brevi, ulteriori elementi in ordine agli effetti finanziari connessi all'art. 7, comma 10.

In particolare, trattandosi di una norma caratterizzata da un'applicabilità di lungo periodo, non è possibile una previsione prospettica sulle risorse che potrebbero venire a mancare con l'applicazione delle disposizioni in esame, fermo rimanendo il fatto che le norme inciderebbero sicuramente, in diminuzione, sulle entrate erariali.

Il Direttore Generale
Luigi Magistro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
15 OTT. 2012
Prot. n. ... 1F-9200 ...

ALLEGATO 2

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440-A Governo).**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5440-A, di conversione del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le disposizioni ivi previste debbono trovare attuazione senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la presenza di personale comandato deve essere prevista dalla convenzione nazionale e che presso le residenze sanitarie assistenziali non può operare personale del Servizio sanitario nazionale;

occorre chiarire che la valorizzazione, in sede di patto per la salute, dell'attività remunerata svolta dai medici in formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, attiene esclusivamente ai profili formativi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 6, è necessario precisare che l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge n. 95 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso c), terzo e quarto periodo, determinano la necessità

di integrare e aggiornare i sistemi di gestione documentale e fiscale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti;

appare opportuno all'articolo 1, comma 3, che prevede l'istituzione del ruolo unico dei medici di medicina generale, inserire, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inciso «fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali»;

la previsione, all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), di diversi moduli organizzativi, in luogo di un'unica struttura telematica, per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale disposizione di dettaglio rientra nella previsione generale di cui all'articolo 1 della legge n. 120 del 2007, in base alla quale tutti i costi diretti e indiretti dell'apparato organizzativo devono essere coperti dalle tariffe poste a carico dei pazienti;

occorre assicurare che dall'istituzione e dal funzionamento della commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe di cui all'articolo 2-*bis* non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i contributi da versare al fondo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non

sono deducibili e non determinano, quindi, una riduzione del gettito fiscale previsto a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), in materia di copertura assicurativa obbligatoria, non distinguendo tra colpa lieve, già assicurata a carico delle strutture pubbliche, e la colpa grave, ora a carico del professionista, ed estendendo la copertura assicurativa agli amministratori, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, che prevedono l'istituzione di unità di *risk management*, presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione degli osservatori regionali dei contenziosi e dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), è idonea a garantire che dall'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso 5, al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, è necessario fare salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e-bis*) e *e-ter*), determinano un aumento dei contratti a tempo determinato con effetti di maggiore onerosità per gli enti del Servizio sanitario nazionale non quantificati e non coperti;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e-quater*), che prevedono

di elevare a 67, ovvero su richiesta a 70, l'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, dei ricercatori universitari, nonché la possibilità per i professori universitari di continuare a svolgere attività di ricerca anche successivamente al collocamento a riposo, comporta maggiori oneri di personale a carico delle Università, non quantificati e non coperti, e compromette l'effettivo conseguimento di risparmi connessi al blocco del *turn-over* nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

è necessario inserire all'articolo 4, comma 4, che stabilisce che ciascuna regione promuova un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali, una clausola di invarianza finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia pensionistica dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, possono determinare la riduzione dei risparmi ascritti, sui saldi di finanza pubblica, alla disciplina di riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

è necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, al fine di evitare contrasti con la vigente disciplina europea e prevenire l'attivazione di una procedura contenziosa in sede comunitaria, da cui possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, che prevedono la possibilità di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con riferimento esclusivo alle aziende sanitarie, riproducendo il contenuto dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche per il triennio 2010-2012, determinano maggiori oneri non quantificati e non coperti ed effetti emulativi difficilmente contenibili;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, prevedendo la possibilità di superare il limite di spesa di cui all'ar-

articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, determinano automaticamente un incremento generale della spesa sanitaria delle singole regioni;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 3, differendo al 1° giugno le misure in materia di blocco del *turn-over*, di divieto di spese obbligatorie e di automatismo fiscale per le regioni, non garantiscono l'equilibrio di bilancio sanitario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004;

appare opportuno limitare ad un valore pari al 15 per cento la deroga al blocco del *turn-over* per le regioni sottoposte a piano di rientro, di cui all'articolo 4-bis, comma 4, e subordinare la stessa alla verifica da parte dei Tavoli tecnici competenti al fine garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano e della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, che prevedono l'istituzione del fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da ludopatia, peraltro senza indicare la relativa decorrenza temporale e lo stato di previsione nel quale lo stesso sarà istituito, disponendo l'utilizzo dei proventi dei giochi già destinati a legislazione vigente a specifici interventi, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre integrare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui stabiliscono che i lavori di costruzione o ristrutturazione degli ospedali devono prevedere anche interventi di risparmio energetico, al fine di prevedere una previa analisi del rapporto costi-benefici;

occorre fugare alcuni dubbi interpretativi relativi all'articolo 6, comma 2, al fine di escludere che risorse pubbliche possano essere destinate a strutture private;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-bis, nel prevedere che, a valere sulla quota di risorse da destinare all'ade-

guamento delle strutture alle norme antincendio di cui al comma 2, le regioni provvedano ad adeguare le strutture dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori, rischiano di pregiudicare gli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio già previsti a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, in materia di ospedali psichiatrici, presentano carattere meramente procedimentale e sono compatibili con la modulazione delle rispettive spese già scontate, a legislazione vigente, nei saldi di finanza pubblica;

all'articolo 7, comma 8, ultimo periodo, al fine di evitare di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica, è necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze possa individuare con un più ampio margine di discrezionalità le soluzioni tecniche volte ad assicurare effettività al divieto di cui al secondo periodo del medesimo comma 8;

i controlli previsti dall'articolo 7, comma 9, per il contrasto al gioco minorile possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dall'istituzione, prevista dall'articolo 7, comma 10, dell'osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 11, che estendono l'obbligo di dotarsi di defibrillatori a scuole superiori e università, non trovano adeguata copertura finanziaria nel successivo comma 11-bis, che prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dalle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 13, in materia di sicurezza alimentare e di bevande, possono essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 14, che prevedono che l'esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli veterinari ufficiali si applichi anche alle micro e piccole imprese, appare suscettibile di determinare ingenti oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 16 a 16-ter, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo comportare il blocco degli impianti produttivi e determinare un contenzioso in sede di Unione europea in quanto fanno venir meno la procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. Tali disposizioni vanno, pertanto, soppresse o, in subordine, occorre prevedere nuovamente la predetta procedura di notifica;

le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 4 in materia di disponibilità di farmaci innovativi, possono essere attuate nel rispetto del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera già previsto a legislazione vigente;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo dell'articolo 11, comma 1, in materia di revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale appaiono suscettibili di ridurre, in maniera consistente, i risparmi di spesa previsti dalle disposizioni in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, recante disposizioni in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-ter, determinano una proroga del termine per l'adozione del regolamento per il riordino degli organismi collegiali e degli altri organismi operanti nell'amministrazione centrale della salute, volto a determinare risparmi di spesa;

rilevata altresì la necessità di:

specificare all'articolo 1, comma 2, che prevede la presenza di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando, presso le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie nonché lo svolgimento dell'assistenza primaria presso le residenze sanitarie assistenziali che tale personale deve avere natura pubblica;

prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*);

esplicitare all'articolo 2-bis che ai componenti della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

prevedere all'articolo 3-bis, comma 4, una esplicita clausola di invarianza finanziaria;

con riferimento agli articoli 7, comma 11, 8, commi 14 e 16, 11, comma 1, di tornare al testo originario del decreto-legge;

esplicitare all'articolo 10, comma 6, che ai componenti del tavolo non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, introdurre le seguenti modificazioni:

al secondo periodo dopo le parole: le regioni possono aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dopo le parole medesime strutture aggiungere le seguenti: sulla base della convenzione nazionale;

sopprimere il terzo periodo;

all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali;

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

All'articolo 1, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere il terzo e il quarto periodo;

All'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso lettera a), dopo le parole: adozione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

All'articolo 2-bis, comma 1, capoverso comma 17-bis, primo periodo, dopo le parole: formulazione di proposte aggiungere le seguenti: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera c-bis),.

Sopprimere l'articolo 3-bis,.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole di pari rilievo, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere le lettere e-bis) e e-ter).

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera e-quater).

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: ciascuna regione promuove, aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 4, sopprimere il comma 5;

All'articolo 4, comma 6, capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: del personale, aggiungere la seguente: sanitario;

All'articolo 4-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del *turn-over* ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del *turn-over* in attuazione del Piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del Piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro il 30 novembre 2012, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei Piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

All'articolo 5, sostituire il comma 2, con il seguente: Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: devono prevedere, aggiungere le seguenti: , previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza,.

All'articolo 6, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e private;

conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente. 2.1 La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private;

All'articolo 6, sopprimere il comma 2-bis.

All'articolo 7, comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da: emana sino a dipendenza dal gioco con le seguenti: individua con proprio decreto le modalità tecniche idonee ad assicurare l'attuazione del divieto di cui al presente comma.

All'articolo 7, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 7, sostituire i commi 11 e 11-bis, con il seguente: 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo

sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

All'articolo 8, sostituire il comma 14 con il seguente: 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste.».

All'articolo 8, sostituire i commi da 16 a 16-ter con il seguente: 16. Decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE, le bevande analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, devono essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.

All'articolo 10, comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 15, sopprimere il comma 3-ter.

con la seguente condizione:

all'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: i farmaci terapeuticamente superati aggiungere le seguenti e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al risultato terapeutico previsto,

è avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione del prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale è stabilito al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: del

precedente periodo *con le seguenti:* dei precedenti i periodi.

e con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 4, primo periodo, per chiarire la portata della norma, occorrerebbe inserire, dopo le parole: rivolte ai minori, la congiunzione « e ».

ALLEGATO 3

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440-A Governo).**ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5440-A, di conversione del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le disposizioni ivi previste debbono trovare attuazione senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la presenza di personale comandato deve essere prevista dalla convenzione nazionale e che presso le residenze sanitarie assistenziali non può operare personale del Servizio sanitario nazionale;

occorre chiarire che la valorizzazione, in sede di patto per la salute, dell'attività remunerata svolta dai medici in formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, attiene esclusivamente ai profili formativi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 6, è necessario precisare che l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge n. 95 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso c), terzo e quarto periodo, determinano la necessità

di integrare e aggiornare i sistemi di gestione documentale e fiscale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti;

appare opportuno all'articolo 1, comma 3, che prevede l'istituzione del ruolo unico dei medici di medicina generale, inserire, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inciso «fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali»;

la previsione, all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*), di diversi moduli organizzativi, in luogo di un'unica struttura telematica, per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale disposizione di dettaglio rientra nella previsione generale di cui all'articolo 1 della legge n. 120 del 2007, in base alla quale tutti i costi diretti e indiretti dell'apparato organizzativo devono essere coperti dalle tariffe poste a carico dei pazienti;

occorre assicurare che dall'istituzione e dal funzionamento della commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe di cui all'articolo 2-*bis* non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i contributi da versare al fondo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non

sono deducibili e non determinano, quindi, una riduzione del gettito fiscale previsto a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), in materia di copertura assicurativa obbligatoria, non distinguendo tra colpa lieve, già assicurata a carico delle strutture pubbliche, e la colpa grave, ora a carico del professionista, ed estendendo la copertura assicurativa agli amministratori, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, che prevedono l'istituzione di unità di *risk management*, presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione degli osservatori regionali dei contenziosi e dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vanno riformulati prevedendo che le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, curino l'analisi dei rischi connessi alla propria attività e adottino le necessarie soluzioni per la loro gestione;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), è idonea a garantire che dall'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso 5, al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, è necessario fare salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e-bis*) e *e-ter*), vanno riformulate al fine di evitare un aumento dei contratti a tempo determinato;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e-quater*), che prevedono di elevare a 67, ovvero su richiesta a 70, l'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, dei ricercatori universitari, nonché la possibilità per i professori universitari di continuare a svolgere attività di ricerca anche successivamente al collocamento a riposo, comporta maggiori oneri di personale a carico delle Università, non quantificati e non coperti, e compromette l'effettivo conseguimento di risparmi connessi al blocco del *turn-over* nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

è necessario inserire all'articolo 4, comma 4, che stabilisce che ciascuna regione promuova un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali, una clausola di invarianza finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia pensionistica dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, possono determinare la riduzione dei risparmi ascritti, sui saldi di finanza pubblica, alla disciplina di riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

è necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, al fine di evitare contrasti con la vigente disciplina europea e prevenire l'attivazione di una procedura contenziosa in sede comunitaria, da cui possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, che prevedono la possibilità di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con riferimento esclusivo alle aziende sanitarie, riproducendo il contenuto dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche per il triennio 2010-2012, determinano maggiori oneri non quantificati e non coperti ed effetti emulativi difficilmente contenibili;

le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2, prevedendo la possibilità

di superare il limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, determinano automaticamente un incremento generale della spesa sanitaria delle singole regioni;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 3, differendo al 1° giugno le misure in materia di blocco del *turn-over*, di divieto di spese obbligatorie e di automatismo fiscale per le regioni, non garantiscono l'equilibrio di bilancio sanitario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004;

appare opportuno limitare ad un valore pari al 15 per cento la deroga al blocco del *turn-over* per le regioni sottoposte a piano di rientro, di cui all'articolo 4-bis, comma 4, e subordinare la stessa alla verifica da parte dei Tavoli tecnici competenti al fine garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano e della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, che prevedono l'istituzione del fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da ludopatia, peraltro senza indicare la relativa decorrenza temporale e lo stato di previsione nel quale lo stesso sarà istituito, disponendo l'utilizzo dei proventi dei giochi già destinati a legislazione vigente a specifici interventi, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre integrare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui stabiliscono che i lavori di costruzione o ristrutturazione degli ospedali devono prevedere anche interventi di risparmio energetico, al fine di prevedere una previa analisi del rapporto costi-benefici;

occorre fugare alcuni dubbi interpretativi relativi all'articolo 6, comma 2, al fine di escludere che risorse pubbliche possano essere destinate a strutture private;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-bis, nel prevedere che, a valere

sulla quota di risorse da destinare all'adeguamento delle strutture alle norme antincendio di cui al comma 2, le regioni provvedano ad adeguare le strutture dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori, rischiano di pregiudicare gli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio già previsti a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, in materia di ospedali psichiatrici, presentano carattere meramente procedimentale e sono compatibili con la modulazione delle rispettive spese già scontate, a legislazione vigente, nei saldi di finanza pubblica;

i controlli previsti dall'articolo 7, comma 9, per il contrasto al gioco minorile possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dall'istituzione, prevista dall'articolo 7, comma 10, dell'osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 11, che estendono l'obbligo di dotarsi di defibrillatori a scuole superiori e università, non trovano adeguata copertura finanziaria nel successivo comma 11-bis, che prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dalle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 13, in materia di sicurezza alimentare e di bevande, possono essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 14, che prevedono che l'esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli veterinari ufficiali si applichi anche alle micro e piccole imprese, appare suscetti-

bile di determinare ingenti oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria;

al fine di evitare che le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 16 a 16-ter, siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo comportare il blocco degli impianti produttivi e determinare un contenzioso in sede di Unione europea, appare necessario che alle stesse sia data attuazione decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE;

le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 4 in materia di disponibilità di farmaci innovativi, possono essere attuate nel rispetto del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera già previsto a legislazione vigente;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo dell'articolo 11, comma 1, in materia di revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale appaiono suscettibili di ridurre, in maniera consistente, i risparmi di spesa previsti dalle disposizioni in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, recante disposizioni in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-ter, determinano una proroga del termine per l'adozione del regolamento per il riordino degli organismi collegiali e degli altri organismi operanti nell'amministrazione centrale della salute, volto a determinare risparmi di spesa che non risulta tuttavia scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

rilevata altresì la necessità di:

specificare all'articolo 1, comma 2, che prevede la presenza di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando, presso le aggregazioni funzionali territoriali e le unità

complesse di cure primarie nonché lo svolgimento dell'assistenza primaria presso le residenze sanitarie assistenziali che tale personale deve avere natura pubblica;

prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis);

esplicitare all'articolo 2-bis che ai componenti della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

prevedere all'articolo 3-bis, comma 4, una esplicita clausola di invarianza finanziaria;

con riferimento agli articoli 7, comma 11, 8, commi 14 e 16, 11, comma 1, di tornare al testo originario del decreto-legge;

esplicitare all'articolo 10, comma 6, che ai componenti del tavolo non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, introdurre le seguenti modificazioni:

al secondo periodo dopo le parole: le regioni possono aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dopo le parole medesime strutture aggiungere le seguenti: sulla base della convenzione nazionale;

sopprimere il terzo periodo;

all'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.;

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

All'articolo 1, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere il terzo e il quarto periodo;

All'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso lettera a), dopo le parole: adozione *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

All'articolo 2-bis, comma 1, capoverso comma 17-bis, primo periodo, dopo le parole: formulazione di proposte *aggiungere le seguenti:* nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

all'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera c-bis),

sostituire l'articolo 3-bis, con il seguente: Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le Regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i livelli i dati relativi al rischio clinico.

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole di pari rilievo, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

all'articolo 4, comma 1, alla lettera e-bis), aggiungere, in fine le seguenti parole: , fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto.

all'articolo 4, comma 1, alla lettera e-ter), aggiungere, in fine le seguenti parole: , fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto.

all'articolo 4, comma 1, alla la lettera e-quater)

all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: ciascuna regione promuove, *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

All'articolo 4, sopprimere il comma 5;

All'articolo 4, comma 6, capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: del personale, *aggiungere la seguente:* sanitario;

all'articolo 4-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3;

Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del *turn-over* ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del

turn-over in attuazione del Piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del Piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei Piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

All'articolo 5, sostituire il comma 2, con il seguente: Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: devono prevedere, *aggiungere le seguenti:* , previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza,

All'articolo 6, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e private;.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente. 2.1 La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private;

All'articolo 6, sopprimere il comma 2-bis.

All'articolo 7, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 7, sostituire i commi 11 e 11-bis, con il seguente: 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

All'articolo 8, sostituire il comma 14 con il seguente: 14. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste. ».

All'articolo 8, dopo il comma 16-ter, inserire il seguente: 16-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 16, 16-bis e 16-ter si applicano decorsi sei mesi dal perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.

All'articolo 10, comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 15, sopprimere il comma 3-ter.

con le seguenti condizioni:

all'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: i farmaci terapeuticamente superati *aggiungere le seguenti* e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al risultato terapeutico previsto,

è avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione del prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale è stabilito al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: del

precedente periodo *con le seguenti:* dei precedenti i periodi.

e con la seguente osservazione:

all'articolo 7, comma 4, primo periodo, per chiarire la portata della norma, occorrerebbe inserire, dopo le parole: rivolte ai minori, la congiunzione « e ».

ALLEGATO 4

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (C. 5440-A Governo).**PARERE APPROVATO**

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5440-A, di conversione del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

all'articolo 1, comma 2, occorre chiarire che le disposizioni ivi previste debbono trovare attuazione senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che la presenza di personale comandato deve essere prevista dalla convenzione nazionale e che presso le residenze sanitarie assistenziali non può operare personale del Servizio sanitario nazionale;

occorre chiarire che la valorizzazione, in sede di patto per la salute, dell'attività remunerata svolta dai medici in formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, attiene esclusivamente ai profili formativi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 1, comma 6, è necessario precisare che l'adeguamento degli accordi collettivi nazionali avvenga nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge n. 95 del 2012;

le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso c), terzo e quarto periodo, determinano la necessità di integrare e aggiornare i sistemi di

gestione documentale e fiscale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non quantificati e non coperti;

appare opportuno all'articolo 1, comma 3, che prevede l'istituzione del ruolo unico dei medici di medicina generale, inserire, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inciso «fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali»;

la previsione, all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), di diversi moduli organizzativi, in luogo di un'unica struttura telematica, per l'espletamento delle attività connesse all'esercizio della libera professione intramuraria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale disposizione di dettaglio rientra nella previsione generale di cui all'articolo 1 della legge n. 120 del 2007, in base alla quale tutti i costi diretti e indiretti dell'apparato organizzativo devono essere coperti dalle tariffe poste a carico dei pazienti;

occorre assicurare che dall'istituzione e dal funzionamento della commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe di cui all'articolo 2-bis non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

i contributi da versare al fondo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), non sono deducibili e non determinano, quindi, una riduzione del gettito fiscale previsto a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *c-bis*), in materia di copertura assicurativa obbligatoria, non distinguendo tra colpa lieve, già assicurata a carico delle strutture pubbliche, e la colpa grave, ora a carico del professionista, ed estendendo la copertura assicurativa agli amministratori, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, che prevedono l'istituzione di unità di *risk management*, presso le strutture di ricovero del Servizio sanitario nazionale, l'istituzione degli osservatori regionali dei contenziosi e dell'osservatorio nazionale per il monitoraggio del rischio clinico, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vanno riformulati prevedendo che le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, curino l'analisi dei rischi connessi alla propria attività e adottino le necessarie soluzioni per la loro gestione;

la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), è idonea a garantire che dall'aggiornamento degli elenchi regionali degli idonei allo svolgimento delle funzioni di direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

nell'attuare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), capoverso 5, al fine di evitare effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica, è necessario fare salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *e-bis*) e *e-ter*), vanno riformulate al fine di evitare un aumento dei contratti a tempo determinato;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e-quater*), che prevedono

di elevare a 67, ovvero su richiesta a 70, l'età pensionabile dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, dei ricercatori universitari, nonché la possibilità per i professori universitari di continuare a svolgere attività di ricerca anche successivamente al collocamento a riposo, comporta maggiori oneri di personale a carico delle Università, non quantificati e non coperti, e compromette l'effettivo conseguimento di risparmi connessi al blocco del *turn-over* nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

è necessario inserire all'articolo 4, comma 4, che stabilisce che ciascuna regione promuova un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali, una clausola di invarianza finanziaria;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5, in materia pensionistica dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, possono determinare la riduzione dei risparmi ascritti, sui saldi di finanza pubblica, alla disciplina di riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;

è necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, al fine di evitare contrasti con la vigente disciplina europea e prevenire l'attivazione di una procedura contenziosa in sede comunitaria, da cui possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 1, che prevedono la possibilità di bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, con riferimento esclusivo alle aziende sanitarie, riproducendo il contenuto dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge n. 78 del 2009, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche per il triennio 2010-2012, determinano maggiori oneri non quantificati e non coperti ed effetti emulativi difficilmente contenibili;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 2, prevedendo la possibilità di superare il limite di spesa di cui all'ar-

articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, determinano automaticamente un incremento generale della spesa sanitaria delle singole regioni;

le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 3, differendo al 1° giugno le misure in materia di blocco del *turn-over*, di divieto di spese obbligatorie e di automatismo fiscale per le regioni, non garantiscono l'equilibrio di bilancio sanitario di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004;

appare opportuno limitare ad un valore pari al 15 per cento la deroga al blocco del *turn-over* per le regioni sottoposte a piano di rientro, di cui all'articolo 4-bis, comma 4, e subordinare la stessa alla verifica da parte dei Tavoli tecnici competenti al fine garantire il raggiungimento degli obiettivi del piano e della necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza;

le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, che prevedono l'istituzione del fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da ludopatia, peraltro senza indicare la relativa decorrenza temporale e lo stato di previsione nel quale lo stesso sarà istituito, disponendo l'utilizzo dei proventi dei giochi già destinati a legislazione vigente a specifici interventi, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

occorre integrare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nella parte in cui stabiliscono che i lavori di costruzione o ristrutturazione degli ospedali devono prevedere anche interventi di risparmio energetico, al fine di prevedere una previa analisi del rapporto costi-benefici;

occorre fugare alcuni dubbi interpretativi relativi all'articolo 6, comma 2, al fine di escludere che risorse pubbliche possano essere destinate a strutture private;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2-bis, nel prevedere che, a valere sulla quota di risorse da destinare all'ade-

guamento delle strutture alle norme antincendio di cui al comma 2, le regioni provvedano ad adeguare le strutture dedicate alle cure pediatriche alle esigenze dei bambini e di accoglienza e soggiorno dei genitori, rischiano di pregiudicare gli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio già previsti a valere sulle medesime risorse;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, in materia di ospedali psichiatrici, presentano carattere meramente procedimentale e sono compatibili con la modulazione delle rispettive spese già scontate, a legislazione vigente, nei saldi di finanza pubblica;

all'articolo 7, comma 8, ultimo periodo, al fine di evitare di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica, è necessario che il Ministero dell'economia e delle finanze possa individuare con un più ampio margine di discrezionalità le soluzioni tecniche volte ad assicurare effettività al divieto di cui al secondo periodo del medesimo comma 8;

i controlli previsti dall'articolo 7, comma 9, per il contrasto al gioco minorile possono essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

dall'istituzione, prevista dall'articolo 7, comma 10, dell'osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 11, che estendono l'obbligo di dotarsi di defibrillatori a scuole superiori e università, non trovano adeguata copertura finanziaria nel successivo comma 11-bis, che prevede l'utilizzo delle entrate derivanti dalle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 13, in materia di sicurezza alimentare e di bevande, possono essere attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-

gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 14, che prevedono che l'esclusione dal pagamento delle tariffe per i controlli veterinari ufficiali si applichi anche alle micro e piccole imprese, appare suscettibile di determinare ingenti oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria;

al fine di evitare che le disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 16 a 16-ter, siano suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendo comportare il blocco degli impianti produttivi e determinare un contenzioso in sede di Unione europea, appare necessario che alle stesse sia data attuazione decorsi nove mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE;

le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 4 in materia di disponibilità di farmaci innovativi, possono essere attuate nel rispetto del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera già previsto a legislazione vigente;

le modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo dell'articolo 11, comma 1, in materia di revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale appaiono suscettibili di ridurre, in maniera consistente, i risparmi di spesa previsti dalle disposizioni in esame;

le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, recante disposizioni in materia di truffe a carico del Servizio sanitario nazionale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3-ter, determinano una proroga del termine per l'adozione del regolamento per il riordino degli organismi collegiali e degli altri organismi operanti nell'amministrazione centrale della salute, volto a

determinare risparmi di spesa che non risulta tuttavia scontati nei tendenziali di finanza pubblica;

rilevata altresì la necessità di:

specificare all'articolo 1, comma 2, che prevede la presenza di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, in posizione di comando, presso le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie nonché lo svolgimento dell'assistenza primaria presso le residenze sanitarie assistenziali che tale personale deve avere natura pubblica;

prevedere una esplicita clausola di neutralità finanziaria all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis);

esplicitare all'articolo 2-bis che ai componenti della Commissione per la formulazione di proposte per l'aggiornamento delle tariffe non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

prevedere all'articolo 3-bis, comma 4, una esplicita clausola di invarianza finanziaria;

con riferimento agli articoli 7, comma 11, 8, commi 14 e 16, 11, comma 1, di tornare al testo originario del decreto-legge;

esplicitare all'articolo 10, comma 6, che ai componenti del tavolo non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, introdurre le seguenti modificazioni:

al secondo periodo dopo le parole: le regioni possono aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica e dopo le parole medesime strutture aggiungere le seguenti: sulla base della convenzione nazionale;

sopprimere il terzo periodo.

All'articolo 1, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermi restando i livelli retributivi specifici delle diverse figure professionali.

All'articolo 1, comma 5, dopo le parole: della salute aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 1, comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e nel rispetto dell'articolo 15, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e delle disposizioni ivi richiamate.

All'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso lettera c), sopprimere il terzo e il quarto periodo.

All'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoverso lettera a), dopo le parole: adozione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.

All'articolo 2-bis, comma 1, capoverso comma 17-bis, primo periodo, dopo le parole: formulazione di proposte aggiungere le seguenti: nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera c-bis).

Sostituire l'articolo 3-bis, con il seguente: ART. 3-bis. – 1. Al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi

relativi alla propria attività, le aziende sanitarie, nell'ambito della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne curano l'analisi, studiano e adottano le necessarie soluzioni per la gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi. Il Ministero della salute e le Regioni monitorano, a livello nazionale e a livello regionale, i dati relativi al rischio clinico.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso 5, dopo le parole: di pari rilievo, aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

All'articolo 4, comma 1, alla lettera e-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto.

All'articolo 4, comma 1, alla lettera e-ter), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto.

All'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera e-quater).

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: ciascuna regione promuove, aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, .

All'articolo 4, sopprimere il comma 5.

All'articolo 4, comma 6, capoverso comma 4-ter, primo periodo, dopo le parole: del personale, aggiungere la seguente: sanitario.

All'articolo 4-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Nelle regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali sia scattato per l'anno 2012 il blocco automatico del *turn-over* ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della medesima legge n. 311 del 2004, ovvero sia comunque previsto per il medesimo anno il blocco del *turn-over* in attuazione del Piano di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione del Piano, tale blocco può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei Piani accertino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei Piani medesimi. La predetta disapplicazione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente: Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.).

All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: devono prevedere, *aggiungere le seguenti:* , previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza,.

All'articolo 6, comma 2, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e private.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente. 2.1 La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private.

All'articolo 6, sopprimere il comma 2-bis.

All'articolo 7, comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: anche mediante l'uso esclusivo di tessera elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, .

All'articolo 7, comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

All'articolo 7, sostituire i commi 11 e 11-bis, con il seguente: 11. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

All'articolo 8, sostituire il comma 14 con il seguente: 14. All'articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, è aggiunto in fine il seguente periodo: « L'esclusione si applica per le attività di cui all'allegato A, Sezione 8, sempre che siano esercitate nei limiti delle fasce ivi previste. ».

All'articolo 8, dopo il comma 16-ter, inserire il seguente: 16-ter.1. Le disposizioni di cui ai commi 16, 16-*bis* e 16-*ter* si applicano a decorrere dal nono mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo perfezionamento, con esito positivo,

della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE.

All'articolo 10, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti del tavolo di cui al presente comma non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

con le seguenti condizioni:

All'articolo 11, comma 1, primo periodo, dopo le parole: i farmaci terapeuticamente superati *aggiungere le seguenti* e quelli la cui efficacia non risulti sufficientemente dimostrata, alla luce delle evidenze rese disponibili dopo l'immissione in commercio. Per i farmaci che non soddisfano il criterio di economicità, in rapporto al

risultato terapeutico previsto, è avviata dall'AIFA la procedura di rinegoziazione del prezzo; il termine per l'eventuale esclusione di questi ultimi prodotti dal Prontuario farmaceutico nazionale è stabilito al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: del precedente periodo *con le seguenti:* dei precedenti i periodi.

All'articolo 15, sopprimere il comma 3-ter.

e con la seguente osservazione:

All'articolo 7, comma 4, primo periodo, per chiarire la portata della norma, occorrerebbe inserire, dopo le parole: rivolte ai minori, *la congiunzione « e ».*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	176

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Elvira SAVINO (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad

esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5457, approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Induista Italiana (UII), Santana Dharma Samgha, siano regolati dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007, allegata al provvedimento.

L'articolo 2, comma 1, dà atto dell'autonomia dell'UII, mentre il comma 2 riconosce che le nomine dei ministri del culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza ingerenze dello Stato.

L'articolo 3, comma 1, riconosce il diritto dell'UII di svolgere liberamente la sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

Ai sensi del comma 2 si garantisce all'UII, ai suoi organismi e a quanti ne fanno parte, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero, mentre il comma 3 sancisce il diritto dell'UII e dei suoi appartenenti a professare la fede e a praticare la religione, in forma individuale o associata, sia in privato sia in pubblico.

L'articolo 4 garantisce agli appartenenti agli organismi dell'UII la possibilità, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, ovvero, in caso di richiamo in servizio di appartenenti agli organismi dell'UII che abbiano già prestato servizio militare, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, assicura il diritto dei militari in servizio e dei degenti in strutture sanitarie, socio – sanitarie e sociali, appartenenti agli organismi dell'UII, di fruire dell'assistenza spirituale dei ministri del culto.

Analogo diritto è riconosciuto dal comma 3 ai detenuti in istituti penitenziari, nonché il diritto a permessi di accesso in tali strutture per i ministri del culto.

Il comma 5 sancisce il diritto dei militari in servizio appartenenti agli organismi dell'UII di partecipare alle attività religiose della comunità geograficamente più vicina.

Ai sensi del comma 4 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico dell'UII.

L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione, escludendo, al comma 1, ogni ingerenza nell'educazione religiosa degli alunni appartenenti alla confessione induista.

I commi 2 e 3 riconoscono il diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi, prevedendo a questo fine che tale insegnamento non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre il comma 4, nel quadro del carattere pluralistico della scuola, ricono-

sce agli incaricati dall'UII il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto dell'UII di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

L'articolo 8, comma 1, indica che la qualifica di ministri di culto sarà certificata dall'UII.

Ai sensi dei commi 2 e 4 ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto sia venuto a loro conoscenza nello svolgimento della loro funzione, nonché il diritto di svolgere il servizio militare, nel caso di ripristino della leva obbligatoria, nelle strutture del servizio nazionale civile.

In base al comma 3 i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza del clero.

L'articolo 9, comma 1, riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto allo stato civile e previe pubblicazioni.

I commi da 2 a 8 regolano gli aspetti relativi alla richiesta di pubblicazioni, al rilascio del nulla osta da parte dell'ufficiale dello stato civile, alla compilazione dell'atto di matrimonio da parte del ministro del culto celebrante e alla relativa trasmissione all'ufficiale dello stato civile, nonché ai termini di trasmissione dello stesso atto nei registri dello stato civile.

L'articolo 10 riconosce il diritto degli appartenenti all'UII al rispetto delle regole tradizionali sul trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti, stabilendo, inoltre, che, ove possibile, siano previste nei cimiteri aree riservate.

L'articolo 11 definisce le attività di religione e di culto relative alla confessione induista: in tale contesto, si comprendono le attività dirette a pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni e cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi sacri, all'assistenza e ai ritiri spirituali, nonché alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.

L'articolo 12 prevede, ferma restando la personalità giuridica dell'UII, già riconosciuta, che la personalità giuridica degli altri centri e organismi religiosi sia concessa con decreto del Ministro dell'interno, mentre l'articolo 13 regola le modalità per il riconoscimento, che può avvenire solo nei confronti degli enti costituiti nell'ambito dell'UII che abbiano sede in Italia e abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

L'articolo 14 disciplina l'iscrizione dell'UII nel registro delle persone giuridiche e degli enti religiosi induisti civilmente riconosciuti.

L'articolo 15 stabilisce, al comma 1, che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UII e degli enti religiosi induisti riconosciuti civilmente, abbia efficacia civile previo riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

I commi da 2 a 4 disciplinano l'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti per il riconoscimento degli enti religiosi induisti, prevedendo in tal caso la revoca del riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UII, nonché la devoluzione dei beni dell'ente.

L'articolo 17 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto induista, prevedendo, al comma 1, il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con l'UII, nonché, al comma 2, che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con il legale rappresentante del centro cui l'edificio appartiene.

L'articolo 18 prevede la collaborazione tra lo Stato italiano e l'UII per la tutela e

valorizzazione dei beni culturali parte del patrimonio dell'UII e degli organismi che rappresenta.

L'articolo 19 prevede che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, siano effettuate senza alcuna autorizzazione o ingerenza, nonché, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che siano esenti da ogni tributo.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16 e gli articoli da 20 a 24.

L'articolo 16 prevede, al comma 1, che, ai fini tributari, l'UII e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Ai sensi del comma 2, l'UII ed i predetti organismi possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, ma esse sono soggette alle relative normative statali ed al regime tributario previsto per esse.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, la Repubblica prende atto che l'UII si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, nel limite di 1.032,91 euro, delle erogazioni liberali in denaro destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché alle esigenze di culto e alle attività di religione, come specificate dall'articolo 11, effettuate in favore dell'UII e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.

Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 21 stabilisce, al comma 1, che l'UII concorre, ai sensi della normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, destinando tali somme a fini di sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e di religione, nonché ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali anche in altri Paesi.

Il comma 2 specifica che l'attribuzione della quota avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mentre l'UII rinuncia all'attribuzione proporzionale delle quote relative alle scelte non espresse.

Il comma 3 disciplina le modalità di corresponsione all'UII, da parte dello Stato, delle quote dell'8 per mille, che avverrà a decorrere dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 22 stabilisce che eventuali modifiche, proposte da una delle Parti, al regime di deducibilità IRPEF prevista dall'articolo 20 e dell'aliquota dell'8 per mille di cui all'articolo 21, saranno valutate da un'apposita Commissione paritetica.

L'articolo 23 prevede che gli assegni corrisposti ai ministri di culto dall'UII e dagli organismi da essa rappresentati sono fiscalmente equiparati ai redditi da lavoro dipendente, stabilendo che i predetti enti provvedono ad operare le relative ritenute fiscali, nonché ad effettuare i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali.

L'articolo 24 prevede l'obbligo, per l'UII, di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione dei contributi dedotti dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 20, nonché delle quote dell'8 per mille attribuite all'UII in base all'articolo 21. Tali rendiconti sono trasmessi in copia dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 25 prevede il riconoscimento, agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, del diritto di osservare, compatibilmente con le esigenze dei servizi essenziali, la festa indù « Dipavali », la cui data è comunicata annualmente dall'UII al Ministero dell'interno.

L'articolo 26 prevede che, nella pianificazione delle radiofrequenze, si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dall'UII o da enti facenti parte della confessione dell'UII, operanti in ambito locale.

L'articolo 27 prevede che le autorità competenti, in sede di attuazione della

legge, tengano conto delle esigenze fatte presenti dall'UII e avviano, su richiesta, consultazioni.

L'articolo 28 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, della legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Il comma 2 specifica che le disposizioni della legge si applicano agli organismi che si associano all'UII, mentre cessano di avere efficacia nei confronti degli enti che perdono la qualifica di associato.

Al comma 3 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della legge, le Parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa; si stabilisce inoltre che le Parti potranno convocarsi prima del predetto termine decennale e che le eventuali modifiche all'intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 stabilisce inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e l'UII.

L'articolo 30 reca la clausola copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 22.000 euro per il 2013 ed in 12.000 euro annui a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e

l'Unione Induista Italiana, Santana Dharma Samgha, essa si compone di 29 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 29 del disegno di legge.

In linea generale, rileva come le norme di competenza della Commissione Finanze recate dal provvedimento ricalchino sostanzialmente, salvo talune particolarità, le previsioni in materia contenute nelle altre precedenti intese stipulate tra lo Stato italiano e confessioni religiose, proponendo, pertanto, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 5458, approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente del Senato, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 prevede che i rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), siano regolati

dalla legge, sulla base dell'Intesa firmata il 4 aprile 2007, allegata al provvedimento.

L'articolo 2, comma 1 dà atto dell'autonomia dell'UBI, mentre il comma 2 riconosce che le nomine dei ministri del culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale si svolgono senza ingerenze dello Stato ed il comma 3 garantisce la libera comunicazione dell'UBI con le organizzazioni buddhiste che ne fanno parte.

L'articolo 3, comma 1, riconosce il diritto dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati di svolgere liberamente la sua missione spirituale, educativa, culturale e umanitaria.

Ai sensi del comma 2 si garantisce all'UBI, ai suoi organismi e a coloro che ne fanno parte, piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 4 garantisce agli appartenenti agli organismi dell'UBI la possibilità, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile, ovvero, in caso di richiamo in servizio di appartenenti agli organismi dell'UBI che abbiano già prestatato servizio militare, di essere assegnati, su loro richiesta, al servizio civile o ai servizi sanitari.

L'articolo 5, ai commi 1 e 2, assicura il diritto dei militari in servizio e dei degenti in istituti ospedalieri o in case di cura o riposo, appartenenti agli organismi dell'UBI, di fruire dell'assistenza spirituale dei ministri del culto.

Analogo diritto è riconosciuto dal comma 3 ai detenuti in istituti penitenziari, nonché il diritto a permessi di accesso in tali strutture per i ministri del culto.

Il comma 5 sancisce il diritto dei militari in servizio appartenenti agli organismi dell'UBI di partecipare alle attività religiose della comunità geograficamente più vicina.

Ai sensi del comma 4 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo sono a carico dell'UBI.

L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione, riconoscendo, ai commi 1 e 2 il

diritto degli alunni di non avvalersi di insegnamenti religiosi, prevedendo a questo fine che tale insegnamento non debba aver luogo secondo orari e modalità discriminanti, mentre il comma 3 riconosce a persone designate dall'UBI il diritto di rispondere ad eventuali richieste relative allo studio del fatto religioso, che possano pervenire dagli studenti, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, nell'ambito delle attività scolastiche facoltative decise dalle singole istituzioni scolastiche e senza oneri a carico dello Stato.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto dell'UBI di istituire scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

L'articolo 8, comma 1, indica che la qualifica di ministri di culto sarà certificata dall'UBI.

Ai sensi dei commi 2 e 4 ai ministri di culto è riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto sia venuto a loro conoscenza nello svolgimento della loro funzione, nonché il diritto di svolgere il servizio militare, nel caso di ripristino della leva obbligatoria, nelle strutture del servizio nazionale civile.

In base al comma 3 i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza e assistenza del clero.

L'articolo 9 riconosce il diritto degli appartenenti all'UBI al rispetto delle regole tradizionali sul trattamento delle salme, in conformità alle norme vigenti, stabilendo, inoltre, che, ove possibile, siano previste nei cimiteri aree riservate.

L'articolo 10 definisce le attività di religione e di culto: in tale contesto, si comprendono le attività dirette a pratiche meditative, alle iniziazioni, alle ordinazioni e cerimonie religiose, alla lettura e commento dei testi di Dharma, all'assistenza e ai ritiri spirituali, nonché alla formazione monastica e laica dei ministri di culto.

L'articolo 11 prevede, ferma restando la personalità giuridica dell'UBI, dell'asso-

ciazione Santacittarama, dell'Istituto italiano Zen Soto Shobozan Fudenji, della Fondazione per la preservazione della tradizione Mahayana, già riconosciute, che la personalità giuridica degli altri centri e organismi religiosi sia concessa con decreto del Ministro dell'interno, mentre l'articolo 12 regola le modalità per il riconoscimento, che può avvenire solo nei confronti degli enti costituiti nell'ambito dell'UBI che abbiano sede in Italia e abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza.

L'articolo 13 disciplina l'iscrizione dell'UBI nel registro delle persone giuridiche e degli enti religiosi buddhisti civilmente riconosciuti.

L'articolo 14 stabilisce, al comma 1, che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio o nel modo di esistenza dell'UBI e degli enti religiosi buddhisti riconosciuti civilmente, abbia efficacia civile previo riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

I commi da 2 a 4 disciplinano l'ipotesi di perdita dei requisiti prescritti per il riconoscimento degli enti religiosi buddhisti, prevedendo in tal caso la revoca del riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'UBI, nonché la devoluzione dei beni dell'ente.

L'articolo 16 riguarda la tutela degli edifici aperti al culto buddhista, prevedendo, al comma 1, il divieto di occupazione, requisizione, espropriazione o demolizione, se non per gravi ragioni e in accordo con l'UBI, nonché, al comma 2, che la forza pubblica possa accedere a tali edifici solo previo avviso e accordi con il legale rappresentante responsabile del centro cui l'edificio appartiene.

L'articolo 17 prevede la collaborazione tra lo Stato italiano e l'UBI per la tutela e valorizzazione dei beni culturali parte del patrimonio dell'UBI e degli organismi che rappresenta.

L'articolo 18 prevede che le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e spirituale dell'UBI, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, siano

effettuate senza alcuna autorizzazione o ingerenza, nonché, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che siano esenti da ogni tributo.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 15 e gli articoli da 19 a 23.

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che, ai fini tributari, l'UBI e gli organismi religiosi civilmente riconosciuti da essa rappresentati sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione.

Ai sensi del comma 2, l'UBI ed i predetti organismi possono svolgere attività diverse da quelle di religione e di culto, ma esse sono soggette alle relative normative statali ed al regime tributario previsto per esse.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, la Repubblica prende atto che l'UBI si sostiene finanziariamente con i contributi volontari degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte.

Il comma 2 prevede la deducibilità, a fini IRPEF, nel limite di 1.032,91 euro, delle erogazioni liberali in denaro destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché alle esigenze di culto e alle attività di religione, come specificate dall'articolo 10, effettuate in favore dell'UBI e degli organismi civilmente riconosciuti da essa rappresentati.

Le modalità relative alle deduzioni, ai sensi del comma 3, saranno determinate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 stabilisce, al comma 1, che l'UBI concorre, ai sensi della normativa vigente, alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'IRPEF, destinando tali somme a fini di sostentamento dei ministri di culto, alle esigenze di culto e di religione, nonché ad interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali anche in altri Paesi.

Il comma 2 specifica che l'attribuzione della quota avviene sulla base delle scelte espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, mentre l'UBI rinuncia all'attribuzione proporzionale delle quote relative alle scelte non espresse.

Il comma 3 disciplina le modalità di corresponsione all'UBI, da parte dello Stato, delle quote dell'8 per mille, che avverrà a decorrere dal terzo anno successivo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 21 stabilisce che eventuali modifiche, proposte da una delle Parti, al regime di deducibilità IRPEF prevista dall'articolo 19 e dell'aliquota dell'8 per mille di cui all'articolo 20, saranno valutate da un'apposita Commissione paritetica.

L'articolo 22 prevede che gli assegni corrisposti ai ministri di culto dall'UBI e dagli organismi da essa rappresentati sono fiscalmente equiparati ai redditi da lavoro dipendente, stabilendo che i predetti enti provvedono ad operare le relative ritenute fiscali, nonché ad effettuare i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali.

L'articolo 23 prevede l'obbligo, per l'UBI, di trasmettere annualmente al Ministero dell'interno i rendiconti relativi all'effettiva utilizzazione dei contributi dedotti dall'IRPEF ai sensi dell'articolo 19, nonché delle quote dell'8 per mille attribuite all'UBI in base all'articolo 20. Tali rendiconti sono trasmessi in copia dal Ministro dell'interno al Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 24 prevede il riconoscimento, agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UBI, del diritto di osservare, compatibilmente con le esigenze dei servizi essenziali, la festa del Vesak, che celebra la nascita, illuminazione e morte del Buddha e che ricorre l'ultimo sabato e domenica di maggio.

L'articolo 25 prevede che le autorità competenti, in sede di attuazione della legge, tengano conto delle esigenze fatte presenti dall'UBI e avviano, su richiesta, consultazioni.

L'articolo 26 stabilisce, al comma 1, che con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità, nei riguardi dell'UBI, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, della legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti am-

messi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al Regio decreto n. 289 del 1930.

Il comma 2 specifica che le disposizioni della legge si applicano agli organismi che associano all'UBI, mentre cessano di avere efficacia nei confronti degli enti che perdono la qualifica di associato.

Al comma 3 si prevede inoltre una clausola in forza della quale tutte le norme contrastanti con la legge perdono efficacia dalla data della sua entrata in vigore.

Ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dalla legge, le Parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'Intesa; si stabilisce inoltre che le Parti potranno convocarsi prima del predetto termine decennale e che le eventuali modifiche all'intesa saranno realizzate attraverso la stipulazione di una nuova intesa e la conseguente presentazione di un disegno di legge alle Camere.

Il comma 3 stabilisce inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, la promozione di intese in occasione della presentazione di disegni di legge su materie che coinvolgono i rapporti tra lo Stato e l'UBI.

L'articolo 28 reca la clausola copertura degli oneri finanziari determinati dalla legge, determinati in 130.000 euro per il 2013 ed in 70.000 euro annui a decorrere dal 2014, ai quali si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione Buddhista Italiana, essa si compone di 27 articoli, che risultano sostanzialmente identici al testo degli articoli da 2 a 27 del disegno di legge.

In linea generale, rileva come le norme di competenza della Commissione Finanze recate dal provvedimento ricalchino sostanzialmente, salvo specifiche particolarità, le previsioni in materia contenute nelle altre precedenti intese stipulate tra lo Stato italiano e confessioni religiose, proponendo, pertanto, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 180

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 180

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 185

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 185

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 185

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 186

AVVERTENZA 186

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 ottobre 2012.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL), ritira i suoi emendamenti 3.3 e 3.4 e illustra il suo emendamento 3.5, di cui raccomanda l'approvazione, osservando come non dovrebbe rientrare nel compito della Commissione di inchiesta che si vuole istituire l'accertamento delle modalità di adozione deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del

personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannunciando il suo voto contrario sull'emendamento Barbieri 3.5, osserva come la Commissione di inchiesta interverrebbe non nel merito delle materie richiamate dall'articolo 3, comma 1, lettera *d*) della proposta di inchiesta parlamentare, bensì soltanto sulle modalità e i criteri riferiti a tali aspetti della gestione della SIAE.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) sottoscrive l'emendamento Barbieri 3.5.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 3.5.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i suoi emendamenti 3.6 e 3.10. Illustra, quindi, il suo emendamento 3.1, di cui raccomanda l'approvazione, che tende ad ampliare i poteri che verrebbero attribuiti alla Commissione di inchiesta.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) sottoscrive l'emendamento Barbieri 3.1.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) preannunciando il suo voto contrario sull'emendamento Barbieri 3.1, osserva come esso aggiungerebbe elementi non di pertinenza della Commissione di inchiesta, bensì di altri organi dello Stato.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento Barbieri 3.1, per svolgere un opportuno approfondimento su di esso.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di accantonare, quindi, l'emendamento 3.1.

La Commissione accantona quindi l'emendamento Barbieri 3.1.

Emerenzio BARBIERI (PdL) illustra il suo emendamento 3.8, di cui raccomanda l'approvazione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando il suo voto contrario sull'emendamento Barbieri 3.8, osserva come in realtà rientri nell'autonomia della Commissione di inchiesta decidere di segnalare le eventuali iniziative utili per una migliore gestione della SIAE.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 3.8.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il proprio emendamento 3.9.

Si passa, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Barbieri 4.3 e invita al ritiro di tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 4, altrimenti il parere è contrario.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il suo emendamento 4.6. Illustra, quindi, il suo emendamento 4.1, chiedendo al relatore di modificare il suo parere.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando il suo voto contrario sull'emendamento Barbieri 4.1, osserva come all'attività della Commissione di inchiesta si applicano in realtà non solo gli articoli 141 e 142 del regolamento della Camera dei deputati, ma anche altre norme regolamentari.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 4.1.

La Commissione respinge l'emendamento Barbieri 4.1.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) illustra il suo emendamento 4.5, di cui raccomanda l'approvazione, che non attribuisce alla Commissione di inchiesta il potere di disporre l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Osserva, al riguardo, come l'attribuzione di tale potere appare sproporzionato in relazione all'oggetto e alle competenze della Commissione di inchiesta che si va a istituire.

Enzo CARRA (UdCpTP) osserva come la discussione sulle proposte emendative in esame sia di grande rilievo, suggerendo tuttavia di verificare i precedenti casi di istituzione di Commissione di inchiesta, onde mutuarne prassi e normativa di riferimento. Sottopone inoltre alla Commissione la proposta di accantonare tutti gli emendamenti di natura procedurale, al fine di svolgere sui medesimi un approfondimento specifico, concentrandosi sui restanti emendamenti.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) sottoscrive l'emendamento Barbieri 4.5.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ritiene opportuno accantonare l'emendamento Barbieri 4.5, per svolgere un opportuno approfondimento.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di accantonare, quindi, l'emendamento 4.5.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 4.5.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) illustra il suo emendamento 4.2, raccomandandone l'approvazione, ritenendo che esso sia strettamente collegato alla modifica contenuta nel suo emendamento 4.5. Riterebbe quindi opportuno accantonarlo.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando il suo voto contrario sugli emendamenti Barbieri 4.5 e 4.2, ricorda come i poteri della Commissione di inchiesta siano già delineati dall'articolo 82

della Costituzione e dalle relative norme del regolamento della Camera dei deputati.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva come le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale, richiamate dall'emendamento in esame, si riferiscano alle testimonianze rese davanti alla Commissione, di modo che non vi è alcun collegamento con la disposizione contenuta nell'emendamento 4.5 accantonato.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento 4.2.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Barbieri 4.2.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) ritira il suo emendamento 4.15 e illustra il suo emendamento 4.8, di cui raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Barbieri 4.8.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) illustra il suo emendamento 4.14, raccomandandone l'approvazione.

Ricardo Franco LEVI (PD) condivide, al riguardo, le considerazioni dell'onorevole Carra, per cui occorrerebbe verificare i poteri attribuiti di prassi alle precedenti Commissioni di inchiesta, non essendo possibile innovarne di volta in volta la configurazione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) invita l'onorevole Barbieri a procedere rapidamente con l'illustrazione dei suoi emendamenti, al fine di approdare ad una veloce approvazione della proposta di inchiesta parlamentare in esame.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce l'invito a ritirare l'emendamento Barbieri 4.14.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento Barbieri 4.14.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il suo emendamento 4.17.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) propone di accantonare l'emendamento Barbieri 4.3, per svolgere un ulteriore approfondimento su di esso.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Barbieri 4.3.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone di accantonare, quindi, l'emendamento 4.3.

La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 4.3.

Emerenzio BARBIERI (PdL) illustra il suo emendamento 4.7, di cui raccomanda l'approvazione, mentre ritira i suoi emendamenti 4.9 e 4.10.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rileva, con riguardo all'emendamento Barbieri 4.7, come l'articolo 6, comma 1, della proposta di inchiesta parlamentare in esame preveda che l'attività e il funzionamento della Commissione siano disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.

Enzo CARRA (UdCpTP) concorda con le considerazioni dell'onorevole Levi, chiedendo una scrematura degli emendamenti meramente procedurali, in quanto la configurazione dei poteri della Commissione di inchiesta dovrebbe basarsi sulle prassi seguite per le precedenti Commissioni di inchiesta.

Emerenzio BARBIERI (PdL) osserva che l'attività di razionalizzazione degli emendamenti suggerita dall'onorevole Carra, pur opportuna, dovrebbe essere compiuta dal relatore.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Barbieri 4.7.

Emerenzio BARBIERI (PdL) illustra il suo emendamento 4.12, raccomandandone l'approvazione.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, tiene a precisare che il regolamento interno di cui all'articolo 6, comma 1, della proposta di legge in esame, contiene disposizioni inerenti l'attività ed il funzionamento della Commissione e, quindi, anche le attività elencate nell'emendamento Barbieri 4.12.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 4.12.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il proprio emendamento 4.13.

Giorgio LAINATI (PdL) illustra l'emendamento Barbieri 4.16, di cui è cofirmatario, raccomandandone l'approvazione. Sottolinea quindi l'importanza dell'inserimento di una norma in virtù della quale i parlamentari e i membri del Governo siano sempre sentiti nelle forme dell'audizione libera, richiamando precedenti significativi in altre Commissioni di inchiesta e vigilanza a sostegno delle sue affermazioni. Chiede quindi al relatore di ripensare il suo parere sull'emendamento in esame.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Lainati, specificando che tale prassi risulta essere consolidata anche in altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 4.16.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 4.18 e 4.19 ed insiste per la votazione del suo emendamento 4.21.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce il parere precedentemente espresso sull'emendamento 4.21, contenente disposizioni che dovranno essere disciplinate dal regolamento interno di cui all'articolo 6, comma 1, del provvedimento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 4.21.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il proprio emendamento 4.22.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento ad esso riferito.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento 5.1 del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il proprio emendamento 5.1.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira il suo emendamento 6.8 ed illustra il suo emendamento 6.3, raccomandandone l'approvazione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando il suo voto contrario sull'emendamento in esame, non ritiene opportuno prevedere che il regolamento interno di cui al comma 1 dell'articolo 6 sia approvato a maggioranza assoluta, ritenendo preferibile mantenere una forma di flessibilità al riguardo.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 6.3.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 6.24 e 6.16 ed illustra il suo emendamento 6.18, raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 6.18.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 6.15 e 6.28.

Giorgio LAINATI (PdL) illustra l'emendamento Barbieri 6.34, ritenendo necessario che ai lavori della Commissione non partecipino i parlamentari che non ne facciano parte. Non vorrebbe che approvando l'emendamento in esame si assistesse ad un oblio della logica.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP) condivide le osservazioni formulate dall'onorevole Lainati, anche alla luce della delicatezza delle questioni affrontate dalla Commissione.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce il parere precedentemente espresso sull'emendamento Barbieri 6.34, contenente norme in realtà già contemplate all'articolo 6, comma 3.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con il collega Lainati.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative che contengano disposizioni procedurali relative alla composizione, alla struttura, al funzionamento ed alle modalità di svolgimento dell'attività delle Commissioni d'inchiesta, allo scopo di velocizzare l'esame degli emendamenti.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 6.34.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritira i propri emendamenti 6.35 e 6.6. Illustra, quindi, il suo emendamento 6.36, raccomandandone l'approvazione. Ritiene in particolare necessario che la relatrice fornisca indicazioni puntuali sulle norme del Regolamento della Camera che già contengono le disposizioni previste dalle proposte emendative presentate.

Ricardo Franco LEVI (PD) osserva come gli emendamenti presentati abbiano natura talmente variegata che una disamina compiuta degli stessi rischierebbe di ingolfare i lavori della Commissione.

Giorgio LAINATI (PdL) non condivide le considerazioni svolte dall'onorevole Levi, osservando che molte proposte emendative presentate sono state già ritirate, a conferma dell'assenza di una volontà dilatoria dei presentatori.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ribadisce il parere precedentemente espresso sull'emendamento 6.36 che risulta un doppiopione del comma 1 dell'articolo 6.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Barbieri 6.36.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana.

C. 5309 Narducci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazione e la V Commissione ha espresso un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7ª Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte che sul testo della proposta di legge in esame, non sono stati presentati emendamenti. Il testo della proposta di legge sarà pertanto inviato alle Commissioni permanenti per l'espressione del parere di competenza, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 5397 Coscia.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di proseguire l'esame del provvedimento in Comitato ristretto.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, concorda con il collega Barbieri.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, dichiara concluso l'esame preliminare e propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i compo-

menti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

C. 5239 Granata.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2012.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, propone di proseguire in Comitato ristretto l'esame della proposta di legge in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, dichiara concluso l'esame preliminare e propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana.

Testo unificato C. 4698 Narducci e abbinato C. 521 Osvaldo Napoli e C. 660 D'Antona.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo. Nuovo testo unificato C. 136 Carlucci, C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1018 Froner, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzera, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei.

Atto n. 501.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato 187

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 188

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 188

ALLEGATO (*Emendamenti*) 195

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi 189

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 189

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 190

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 192

AVVERTENZA 194

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 ottobre 2012.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15. alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Im-prota.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, a seguito della richiesta in tal senso formulata dal rappresentante del Ministero delle infrastrutture, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame in sede referente della proposta di legge C. 4573 Motta, per tornare successivamente all'esame in Comitato ristretto della proposta di legge C. 4240 B e abbinate.

La Commissione concorda.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

C. 4573 Motta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato*). Comunica altresì che è stato trasmesso il parere del Comitato per la legislazione e che il relatore ha presentato l'emendamento 1.10 per recepire il contenuto del parere medesimo (*vedi allegato*).

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.2, 1.10 e 1.3; invita quindi al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, dell'emendamento Piffari 1.1.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento Braga 1.3 del quale propone la riformulazione nel senso di prevedere espressamente la ricostituzione della Commissione ministeriale di studio atteso che essa, avendo ultimato i propri compiti, è stata di recente soppressa in attuazione di

quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.2 del relatore.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), con riferimento all'emendamento a sua firma 1.1, invita a riconsiderare il parere già espresso, ritenendo che il termine di nove mesi per l'emanazione del prescritto regolamento governativo, previsto dall'emendamento 1.10 del relatore, sia troppo ampio.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, alla luce delle considerazioni testè formulate dall'onorevole Piffari, riformula il proprio emendamento 1.10 prevedendo, quale termine per l'emanazione del regolamento governativo, il termine di sei mesi in luogo dell'originario termine di nove mesi (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10 del relatore come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.10 del relatore, come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, dichiara quindi preclusa la votazione sull'emendamento Piffari 1.1 dall'approvazione dell'emendamento 1.10 del relatore, come riformulato.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, condividendo le considerazioni formulate dal rappresentante del Governo, riformula il suo emendamento 1.3 (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.3 del relatore, come riformulato.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 ottobre 2012.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio FANELLI.

La seduta comincia alle 15.30.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era impegnato ad approfondire le problematiche emerse dal dibattito, al fine di esprimere un compiuto orientamento sulla proposta di legge in esame. Chiede, quindi, al sottosegretario Fanelli se intenda intervenire al riguardo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, alla luce degli approfondimenti istruttori svolti, fa presente che il Governo potrebbe valutare favorevolmente una modifica della proposta di legge che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011, specifichi che le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente la raccolta differenziata in Campania sono gestite dai Comuni della regione stessa, sopprimendo, conseguenzialmente, i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legge n. 195 del 2009.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal sottosegretario Fanelli, si riserva di valutare attentamente la posizione del Governo, anche al fine di tradurla in una propria proposta emendativa.

Tino IANNUZZI (PD) ritiene che le osservazioni formulate dal rappresentante del Governo vadano si pongono in linea con l'obiettivo della proposta di legge in esame, volta a superare definitivamente la legislazione speciale frutto dell'esperienza emergenziale e a restituire ai comuni campani tutte quelle competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, che sono riconosciute al resto dei comuni italiani. Auspica, pertanto, che tutti i gruppi possano esprimersi favorevolmente per un positiva conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento. Conclude, quindi, prospettando al Governo l'opportunità di valutare, alla luce di quanto oggi rappresentato alla Commissione e in considerazione dell'approssimarsi della conclusione della legislatura, se non sia il caso di procedere alle modifiche legislative necessarie con un intervento legislativo d'urgenza.

Roberto TORTOLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Simeone DI CAGNO ABBRESCIA (Pdl), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sul disegno di legge AC 5457, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2235), che reca norme per regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana (UII), Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato (AS 2235), il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione induista italiana.

Osserva, quindi, che la bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal presidente dell'Unione. L'iter di approva-

zione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato riavviato nella legislatura successiva su impulso del Presidente del Consiglio. La bozza di intesa è stata quindi approvata dalla Commissione d'intesa con l'Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Circa il contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.

L'articolo 3 riconosce all'UII e agli organismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento delle propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata, e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione.

L'articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l'assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all'uso delle armi.

L'articolo 5 assicurata agli appartenenti all'UII il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UII.

Ai sensi dell'articolo 6, in tema di istruzione, la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di

non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente (articolo 23).

L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII. L'articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia.

Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 12); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 13); la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 14); il mutamento degli enti

stessi (articolo 15); la revoca del riconoscimento (articolo 15); il regime tributario degli enti (articolo 16).

L'articolo 17 – che investe direttamente la competenza della VIII Commissione – reca disposizioni per la tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità. In particolare, a norma del comma 1, gli edifici aperti al culto pubblico, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la UII.

Mentre l'articolo 18 del disegno di legge reca norme per la tutela dei beni culturali, l'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo.

I successivi articoli 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell'intesa, a seguito dei quali verrà esteso all'UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.

Con l'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 25, si consentirà agli appartenenti all'UII di osservare la festa Indù « Dipavali », nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario.

L'articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell'UII.

Dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 discende che l'UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future ini-

ziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 28 prevede che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Infine l'articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge.

Tutto ciò considerato e valutato positivamente, per i limitati aspetti di competenza della VIII Commissione, il testo del provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole, ferma restando la propria disponibilità a valutare tutte le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Gabriella MONDELLO (UdCpTP), *relatore*, fa presente che a Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere alla I Commissione sul disegno di legge AC 5458, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante (AS 2236), che reca norme per regolare i rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma,

della Costituzione, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.

Come risulta dalla relazione illustrativa presentata al Senato, le trattative per l'intesa sono iniziate nel 1997 ed il testo è stato firmato nel 2000 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI. Presentato in Parlamento, il disegno di legge di approvazione dell'intesa è decaduto a causa della fine della XIII legislatura. Nel corso della XIV legislatura il disegno di legge non è stato ripresentato.

Su impulso dell'allora Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi, il testo è stato aggiornato alla luce della normativa approvata successivamente al 2000, ed è stato siglato il 21 febbraio 2007 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Presidente dell'UBI, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il testo dell'intesa, come evidenziato dalla relazione allegata, è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della UBI con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Con riferimento al contenuto del disegno di legge, rileva che l'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali.

L'articolo 3 riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati piena libertà di svolgimento della propria missione e a coloro che ne fanno parte libertà di riunione e di manifestazione del pensiero.

L'articolo 4 garantisce ai fedeli dell'UBI, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile.

L'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da

parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UBI dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UBI.

In tema di istruzione, l'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede buddhista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UBI che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva.

L'articolo 9, per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, ne dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia (a tal proposito si ricorda che la cremazione è il metodo normale di trattamento della salma per i buddhisti). Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.

Con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli

articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, ai fini del ddl in esame, per attività di religione e di culto (articolo 10); il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza (articolo 11); le modalità per ottenere il riconoscimento (articolo 12); l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (articolo 13); il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento (articolo 14); il regime tributario dell'UBI (articolo 15).

Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhista. Con particolare riferimento all'articolo 16, che investe la competenza della VIII Commissione, faccio presente che prevede che gli edifici aperti al culto pubblico, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'UBI.

L'articolo 18 stabilisce che all'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo.

Gli articoli 19, 20, 21 e 23 estendono all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Tale sistema consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore dell'UBI e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza.

L'articolo 24 consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festa buddhista del Vesak, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Ai sensi degli articoli 25 e 26, l'UBI dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

L'articolo 27 prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge de qua, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.

L'articolo 28 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio favorevole sul provvedimento nel suo complesso e sui limitati ambiti di competenza della VIII Commissione, formula una proposta di parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul provvedimento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00959 Viola e 7-00995 Lanzarin: individuazione delle migliori soluzioni, sotto il profilo ambientale, per la localizzazione del tracciato della linea AC/AV Venezia-Trieste.

ALLEGATO

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di
abbattimento delle barriere architettoniche (C. 4573 Motta)**

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche con le seguenti: promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e conformità dei principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 17, comma 2, con le seguenti: 17, comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400, aggiungere le seguenti: entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

dopo le parole: che si esprime entro trenta giorni aggiungere le seguenti: dalla richiesta;

sostituire le parole: dalla data della trasmissione con le seguenti: dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto.

1. 10. Il relatore.

Al comma 1, sostituire le parole: 17, comma 2, con le seguenti: 17, comma 1.

Conseguentemente, al medesimo comma:

dopo le parole: 23 agosto 1988, n. 400,

aggiungere le seguenti: entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

dopo le parole: che si esprime entro trenta giorni aggiungere le seguenti: dalla richiesta;

sostituire le parole: dalla data della trasmissione con le seguenti: dalla data dell'assegnazione dello schema di decreto.

1.10 (nuova formulazione) Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della Repubblica, da emanare aggiungere le seguenti: entro 90 giorni.

1. 1. Piffari.

Dopo comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. Alla Commissione di studio permanente, già istituita in attuazione dell'articolo 12 del DM 14 giugno 1989, n. 236 e ricostituita con decreto B3/1/792 del 15 ottobre 2004 del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è attribuito il compito di individuare la soluzione degli eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'arti-

colo 4 comma 1 lettera f) della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 ».

1. 3. Il relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. La Commissione di studio permanente, già prevista dall'articolo 12 del DM 14 giugno 1989, n. 236, è ricostituita, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-

gente, con il compito di individuare la soluzione degli eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera f) della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 ».

1. 3. *(nuova formulazione)* Il relatore.

(Approvato)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale » 197

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 197

INTERROGAZIONI:

5-07611 Tullo: Grave disservizio verificatosi su un traghetto della Compagnia italiana di navigazione (CIN) sulla tratta Genova-Olbia 199

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 200

AVVERTENZA 199

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.50 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 13.50.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari costituzionali il proprio parere sul disegno di legge C. 5457 – approvato in sede deliberante dalla I Commissione del Senato il 12 settembre 2012 – recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sa-

natana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tale comma stabilisce, infatti, che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Segnala che l'Unione induista italiana, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, è stata fondata nel 1996 e conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti.

Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli, osserva che l'articolo 1 precisa che la legge intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione induista italiana sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007, con la quale si allarga il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale. L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'Unione Induista italiana liberamente organizzata e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 assicura all'Unione la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. L'articolo 4 garantisce agli appartenenti all'Unione induista italiana l'assegnazione, su loro richiesta, al servizio civile in caso di reclutamento obbligatorio per guerra o grave crisi internazionale. Ai sensi dell'articolo 5, è assicurato agli appartenenti all'Unione induista italiana il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto.

L'articolo 6 affronta il tema dell'istruzione riconoscendo agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, prevedendo che l'ordinamento scolastico provveda affinché tale insegnamento non abbia luogo secondo orari e modalità discriminanti. L'articolo 7 riconosce il diritto di istituire scuole e istituti di educazione nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle

scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. L'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'Unione induista italiana. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'Unione induista italiana. L'articolo 10 riconosce il rispetto delle regole della propria tradizione per quanto riguarda il trattamento delle salme.

Gli articoli da 11 a 16 disciplinano il regime del riconoscimento degli enti religiosi e ne determinano il regime tributario. Gli articoli 17 e 18 disciplinano la tutela degli edifici aperti al culto pubblico induista. L'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati a carattere religioso all'interno dei luoghi di culto induista. Gli articoli da 20 a 24 estendono all'Unione induista europea la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose. L'articolo 25 consente agli appartenenti dell'Unione induista europea di osservare la festa indù « Dipavali ».

L'articolo 26, di particolare interesse per la Commissione, contiene disposizioni in relazione alle emittenti radiotelevisive della confessione religiosa. La disposizione prevede che, tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tenga conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dall'Unione induista italiana o da enti facenti parte dell'Unione induista italiana, operanti in ambito locale; queste possono quindi richiedere disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

Gli articoli 27 e 29 prevedono che l'Unione induista italiana dovrà essere consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana. L'articolo 28 stabilisce che con l'entrata in vigore della

legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'Unione induista italiana la legge n. 1159 del 1929, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione. L'articolo 30 reca, infine, la norma di copertura finanziaria.

In conclusione, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della IX Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge in oggetto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Silvia VELO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

La seduta comincia alle 14.05.

5-07611 Tullo: Grave disservizio verificatosi su un traghetto della Compagnia italiana di navigazione (CIN) sulla tratta Genova-Olbia.

Il sottosegretario Guido IMPROTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mario TULLO (PD), replicando, nel dichiararsi soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, soprattutto riguardo alla modifica dei parametri del sistema utilizzato dalla Compagnia italiana di navigazione per la gestione della capienza del garage all'interno dei traghetti, auspica che in futuro non accadano gravi episodi di *overbooking*, come quello oggetto dell'interrogazione.

Silvia VELO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. Nuovo testo C. 5361 Valducci.

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

INTERROGAZIONI

5-07329 Gibiino: Criticità nel piano di modernizzazione della linea ferroviaria Catania-Palermo presentato da RFI.

ALLEGATO

5-07611 Tullo: Grave disservizio verificatosi su un traghetto della Compagnia italiana di navigazione (CIN) sulla tratta Genova-Olbia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine ai quesiti posti relativi al ritardo in partenza dell'unità Athara della Compagnia CIN/Tirrenia, avvenuto nel porto di Genova lo scorso 3 agosto 2012, informo che i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno interessato la predetta società di navigazione al fine di ottenere elementi informativi in merito all'accaduto.

La CIN/Tirrenia ha riferito che il giorno 3 agosto 2012 la partenza serale da Genova del traghetto Athara con destinazione Olbia è stata ritardata nel tentativo di consentire l'imbarco di tutti passeggeri e dei mezzi al seguito degli stessi, dotati di biglietto; la CIN ha fatto presente che, purtroppo, ciò non è stato possibile a causa del riempimento del garage che ha impedito l'imbarco di un certo numero di veicoli (32 unità) e di passeggeri (170 unità).

Tale episodio, secondo quanto evidenziato dalla Compagnia, si è verificato in ragione di circostanze particolari, a causa dell'altissima concentrazione di autovetture di tipo SUV di lunghezza ben superiore ai 4,5 metri ed in molti casi di lunghezza prossima o persino superiore ai 5 metri.

Più in particolare, l'effettiva lunghezza « media » unitaria dei veicoli, prenotati per il viaggio del 3 agosto 2012, è risultata essere superiore a quella che viene sottratta dai sistemi elettronici al momento della prenotazione dei biglietti al fine di determinare lo spazio residuo ancora disponibile nel garage. Di conseguenza, lo spazio disponibile nel garage si è saturato senza poter imbarcare alcuni veicoli prenotati.

L'eccezionalità dell'accaduto emerge, come riferito dalla CIN/Tirrenia, ove si consideri che la pianificazione degli spazi da allocare in relazione alle varie categorie di mezzi (es. autovetture-moto, camper, roulotte, rimorchi) viene effettuata sulla base dell'esperienza pluriennale maturata dalla Tirrenia fin dall'ingresso nella flotta del primo traghetto tipo Bithia (2001) e dalle indicazioni dei Comandi delle unità di questo tipo.

Si tratta di sistemi di comprovata efficienza che nel caso di specie sono stati messi in crisi dalla anomala concentrazione di veicoli particolarmente ingombranti.

La Compagnia ha evidenziato che il proprio personale ha tentato di rimediare alla situazione imprevista anche movimentando i mezzi già imbarcati al fine di liberare spazio nel garage; tuttavia, non è stato materialmente possibile imbarcare 170 passeggeri e 32 veicoli, determinandosi, inoltre, un notevole ritardo nella partenza della nave.

La CIN/Tirrenia ha proposto ai passeggeri non imbarcati l'alternativa tra la partenza diurna dell'indomani mattina da Porto Torres, con offerta di alloggio in hotel, e la partenza notturna per Olbia; gran parte dei passeggeri ha scelto la prima opzione. A tutti questi passeggeri è stato offerto il pasto a bordo.

Anche i passeggeri già imbarcati, che avevano subito il ritardo della partenza della nave, hanno usufruito della cena a bordo.

Inoltre, a questi ultimi, in applicazione delle previsioni della Carta dei Servizi, è stato offerto un bonus utilizzabile per

l'acquisto di altro biglietto su qualunque collegamento operato da CIN/Tirrenia d'importo pari al 15 per cento del prezzo pagato al netto di tasse e diritti. A tale riguardo, CIN ha informato che tutte le 170 richieste di bonus ad oggi pervenute sono state accolte e che sta provvedendo alla trasmissione del relativo buono.

Infine, comunico che ai sensi della Convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con detta Compagnia, l'esercizio delle attività di vigilanza viene esercitato sulla rilevazione delle omissioni o dei ritardi negli approdi comunicati dalle autorità marittime competenti. Nel caso di specie, su segnalazione della Capitaneria di Porto di Olbia, pervenuta in data 21 settembre 2012, è stato riportato un ritardo in arrivo pari a due ore; il successivo 25 settembre detto ritardo è stato conte-

stato alla Società CIN/Tirrenia per l'applicazione della conseguente penalità, che ammonta a diecimila euro (cinquemila euro per ogni ora di ritardo).

Per quanto attiene, poi, alla questione della gestione della capienza del garage per le autovetture a bordo delle navi CIN/Tirrenia, evidenzio che ai sensi del citato dettato convenzionale l'unica vigilanza prevista attiene all'applicazione, ai soli fini tariffari, della suddivisione delle autovetture in due gruppi a seconda che la lunghezza risulti superiore o inferiore a quattro metri.

Per quanto concerne, invece, le misure assunte dalla Compagnia in seguito all'accaduto, la stessa ha comunicato di aver provveduto a modificare i parametri del sistema relativi alla lunghezza dei veicoli al fine di evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4281, Mattesini e altri, recante « Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale » 202

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 202

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 ottobre 2012.

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4281, Mattesini e altri, recante « Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 12.50.

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.

C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, in sostituzione del relatore, Lorena Milanato, preso atto che nessun deputato intende intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto per approfondire ulteriormente il contenuto delle proposte di legge in esame al fine di elaborare un testo da sottoporre alla Commissione in sede plenaria.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103-5236-5247-A 203

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 203

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 204

INTERROGAZIONI:

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico 206

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 210

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almagia Contact ... 206

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 212

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.

5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera 206

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 213

Sull'ordine dei lavori 207

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS. C. 4851 Poli (*Esame e rinvio*) 208

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 ottobre 2012.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.

C. 5103-5236-5247-A.

Il comitato dei nove si è riunito dalle 12.15 alle 13.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 13.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Sam-

gha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5457, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; ricorda, in proposito, che il richiamato articolo 8, terzo comma, della Costituzione, stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta, quindi, di una riserva di legge rinforzata, che non consente la modifica, abrogazione o deroga di tali leggi, se non mediante leggi ordinarie che abbiano seguito la stessa procedura bilaterale di formazione.

Fa presente, pertanto, che, in conformità a quanto disposto dalla Costituzione, il disegno di legge in esame, già approvato dalla 1^a Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Prima di procedere alla sintetica illustrazione del provvedimento, per quanto di competenza della XI Commissione, segnala che l'Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. Inoltre, fa presente che l'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000.

Passando, quindi, alla descrizione del provvedimento, limitatamente ai profili di

più diretto interesse della Commissione, segnala l'articolo 8, nella parte in cui prevede che i ministri di culto possano iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, nonché l'articolo 23, in base al quale, gli assegni corrisposti dall'Unione induista italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. Rileva altresì che il medesimo articolo 23 prevede che l'Unione induista italiana e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, nonché del suo carattere sostanzialmente vincolante, trattandosi di attuare un accordo già intervenuto tra Stato italiano e l'Unione induista italiana, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Maria Anna MADIA (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione sul disegno di legge n. 5458, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana (UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, il quale – come detto in occasione della precedente intesa esami-

nata in sede consultiva – prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, siano regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: per tali ragioni, non è possibile procedere alla modifica, abrogazione o deroga delle leggi che regolano questi rapporti, se non mediante altre leggi ordinarie che abbiano seguito la medesima procedura bilaterale di formazione.

Fa presente, dunque, che – analogamente all'ulteriore provvedimento all'esame in sede consultiva della XI Commissione (C. 5457) – il disegno di legge in questione, già approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione del Senato, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e la predetta Unione Buddhista Italiana, sulla base dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, nel rispetto, quindi, della procedura bilaterale di formazione prevista dall'articolo 8 della Carta costituzionale, in precedenza richiamato. Prima di procedere alla descrizione del provvedimento, per le parti di competenza della XI Commissione, intende brevemente ricordare che l'Unione Buddhista Italiana, fondata nel 1985, conta circa cinquantamila persone, cui si possono aggiungere almeno diecimila simpatizzanti ed altri diecimila buddhisti di provenienza extracomunitaria; l'Unione Buddhista Italiana è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991.

Fa notare che, con l'approvazione di questa intesa, si compie un ulteriore passo in avanti nell'attuazione dell'articolo 8 della Costituzione, poiché la definizione convenzionale delle relazioni bilaterali con l'Unione Buddhista italiana amplia l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto pienamente conforme al dettato costituzionale. Passando al contenuto del provvedimento, rileva come – analogamente al complesso delle intese già stipulate con altre confessioni religiose – il testo riconosca l'autonomia dell'Unione Buddhista italiana, liberamente organizzata

secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, nonché la « non ingerenza » dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione ecclesiastica e negli atti disciplinari e spirituali, disponendo, tra l'altro, in materia di libertà di insegnamento, tutela degli edifici aperti al culto pubblico, regime degli enti religiosi, trattamento delle salme, rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose.

Con riferimento ai profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnala gli articoli 8 e 22 (di contenuto identico ai corrispondenti articoli del precedente provvedimento riguardante l'Unione induista italiana), nella parte in cui prevedono che i ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero e ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, stabilendo inoltre che su di essi l'Unione Buddhista Italiana e gli organismi da essa rappresentati provvedono ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento per i profili di competenza della XI Commissione e verificata la sostanziale analogia con l'altro provvedimento di intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.15.

INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 13.30.

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Teresa BELLANOVA (PD), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, ritiene opportuno sottolineare la situazione di devastante precarietà dei lavoratori del settore giornalistico, richiamando la necessità che il Governo si ponga seriamente la questione riguardante la sorte di tali soggetti. Cita, a testimonianza della gravità della vicenda, i casi di lavoratori licenziati o costretti alle dimissioni per aver denunciato il fatto di non essere remunerati da tempo da imprese editoriali beneficiarie di finanziamenti pubblici, osservando che su tali situazioni l'attenzione andrebbe mantenuta molto alta. Ricordato che sulla materia dell'equo compenso dei giornalisti, oggetto della presente interrogazione, pende presso il Senato una proposta normativa il cui esame sembra attraversare una fase di stallo, anche a causa dell'ostilità manifestata dalle organizzazioni di rappresentanza degli editori, giudica essenziale che la politica, mantenendosi autonoma rispetto ai poteri forti coinvolti, faccia sentire la propria voce e intervenga a sbloccare tale situazione, favorendo l'individuazione di una soluzione normativa al problema. Fa notare, infatti, che non si tratta di distinguere tra lavori genuinamente autonomi e lavori che tali non sono, ma semplicemente di approntare le tutele per quei lavoratori mal pagati e sfruttati ignobilmente da imprenditori senza scrupoli: giudica importante, in tal senso, che il Governo attivi le adeguate attività ispettive, proprio al fine di verificare il rispetto delle regole nel settore e scongiurare il rischio di abusi ai danni dei lavoratori. Auspica, in conclusione, che l'Esecutivo assuma in merito le opportune iniziative, tese a garantire a tali lavoratori adeguate garanzie, anche al

fine di tutelare la libertà d'informazione e l'autonomia del giornalismo.

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almaviva Contact.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola PELINO (PdL), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, auspica che l'Esecutivo possa adoperarsi per favorire la migliore concertazione possibile tra i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione definitiva al problema, che possa scongiurare la chiusura delle attività della società in questione e, in tal modo, salvaguardarne i livelli occupazionali.

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.**5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera.**

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Michel MARTONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Nicola MOLTENI (LNP), pur riservandosi di approfondire il contenuto della risposta del rappresentante del Governo, si dichiara completamente insoddisfatto, atteso che essa ha sostanzialmente eluso i quesiti della sua interrogazione. Fa notare, infatti, che nulla è stato detto a proposito della sospensione dell'erogazione dell'indennità speciale di disoccupazione spettante ai lavoratori frontalieri in Svizzera e sulle eventuali modalità con cui agire presso l'INPS affinché tale indennità venga ripristinata, con effetti an-

che retroattivi, in favore dei relativi beneficiari. Ritiene che il problema in oggetto sia enorme e vada valutato con attenzione, atteso che si tratta di salvaguardare onesti lavoratori che, pur contribuendo alla creazione di ricchezza sia in Italia che in Svizzera, rischiano di andare incontro a serie difficoltà economiche, peraltro amplificate da una fase produttiva di forte recessione. Manifestato un certo disagio per quella che considera una mancata risposta da parte del Governo, si riserva di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo sulla materia, allo scopo di giungere alla risoluzione di tale delicato problema.

Chiara BRAGA (PD), dichiarandosi insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, fa notare che essa ha eluso la questione principale, che riguarda il mancato rispetto di un diritto dei lavoratori coinvolti, inequivocabilmente esistente sulla base di una legge tuttora vigente. Ritiene che sia in atto un vero e proprio « scippo » ai danni di questi lavoratori, dal momento che le risorse del fondo destinato al pagamento delle indennità speciali di disoccupazione in questione (peraltro alimentato solo dai contributi versati dagli stessi lavoratori frontalieri) risulterebbero illegittimamente sottratte alla loro finalità originaria e utilizzate per altri scopi. Si domanda come il Ministro competente intenda intervenire sulla vicenda, al fine di assicurare che alle sedi territoriali dell'INPS siano impartite le adeguate direttive di applicazione dei relativi trattamenti di disoccupazione, tali da garantire la corretta applicazione della legislazione vigente; sotto questo profilo, giudica insufficiente che il Governo richiami l'esigenza di una modifica della normativa in materia, ricordando peraltro che è all'esame del Parlamento un provvedimento riguardante tale argomento, che è tuttora bloccato al Senato proprio per presunti problemi finanziari sollevati dalle strutture tecniche del Governo. Fatto presente, infine, che sulla vicenda le stesse autorità elvetiche hanno espresso talune forti per-

plexità, auspica una rapida risoluzione della questione, a tutela di lavoratori che contribuiscono con il loro lavoro alla ricchezza del Paese.

Luigi BOBBA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori.

Franco NARDUCCI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene doveroso che il Parlamento faccia sentire la propria voce al Governo su temi delicati come quello assistenziale e che non siano, invece, gli enti previdenziali a dettare, in piena autonomia rispetto all'indirizzo politico, le condizioni dell'operare amministrativo. In questo senso, invita il Governo a impartire le opportune direttive all'INPS per risolvere la problematica dei lavoratori frontalieri in Svizzera, testé richiamata in sede di risposta ad atti di sindacato ispettivo, assumendosi la responsabilità di risolvere una problematica molto delicata che coinvolge la sorte di numerosi soggetti. Ritiene necessario, pertanto, arrestare un'operazione palesemente illegittima posta in essere dall'Istituto, che rischia di sottrarre a tali lavoratori risorse finanziarie stanziare in un fondo gestito fuori bilancio, destinato dalla legge soltanto all'erogazione delle indennità di disoccupazione in loro favore e alimentato con i loro stessi contributi. Fatto notare che si tratta di lavoratori che contribuiscono attivamente alla produzione della ricchezza del Paese, auspica l'assunzione di iniziative al riguardo, per evitare un trattamento discriminatorio nei loro confronti, considerato anche il trattamento garantito in Svizzera a lavoratori nell'analoga posizione.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Luigi BOBBA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.

Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS.

C. 4851 Poli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (Pdl), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, composta di un unico articolo, ha lo scopo di costituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita presso l'INPS, con obbligo di gestione separata, ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo ricorda, in via preliminare, che con tale decreto legislativo è stata profondamente rivista la disciplina dei fondi di previdenza complementare, disponendo che il loro finanziamento possa avvenire sia mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente, sia attraverso il conferimento del TFR maturando. Più specificamente, rileva che il comma 7 dell'articolo 8 di tale provvedimento ha stabilito che il conferimento del TFR avvenga mediante modalità esplicite (le quali prevedono che, entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore possa conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma qualsiasi di previdenza complementare, scelta dal lavoratore stesso) o tacite, che operano nel caso in cui il lavoratore, entro il medesimo termine di 6 mesi dalla data di prima assunzione, non abbia espresso alcuna volontà in ordine al conferimento del TFR. In questo caso, fa presente che il datore di

lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, ai fondi pensione chiusi previsti dalla contrattazione collettiva, ai fondi pensione aperti, oppure ai fondi istituiti da regolamenti di enti o aziende. Segnala che in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda. Osserva che nell'ipotesi di assenza di una forma pensionistica complementare collettiva, prevista da accordi o contratti collettivi, della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce invece il TFR maturando alla forma pensionistica complementare residuale, a contribuzione definita, istituita presso l'INPS (FONDINPS), ai sensi dell'articolo 9 del citato decreto n. 252. Resta comunque ferma la possibilità per il lavoratore di trasferire in ogni momento la propria posizione individuale costituita presso FONDINPS ad un'altra forma pensionistica.

Ricorda, peraltro, che FONDINPS è amministrato da un comitato amministratore (costituito con il decreto ministeriale 30 ottobre 2007) i cui membri devono garantire la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio paritetico. Sottolinea che i membri del comitato sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e restano in carica per 4 anni; i membri del comitato, inoltre, devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con il medesimo decreto concernente la determinazione dei requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, i requisiti per l'eser-

cizio dell'attività ed i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

Passando al contenuto della proposta di legge in esame, fa notare, quindi, che la nuova forma pensionistica complementare perderebbe la caratteristica di fondo residuale, per assumere una connotazione simile a quella delle altre tipologie di fondo pensione, con la conseguente possibilità di costituire anche la prima scelta da parte dei soggetti aderenti.

Rileva che il provvedimento dispone, poi, che a decorrere dalla data di esercizio dell'attività della nuova forma pensionistica complementare, la forma pensionistica complementare costituita e disciplinata dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005 (ossia FONDINPS) venga soppressa, con contestuale trasferimento alla nuova forma pensionistica delle posizioni individuali accumulate da ciascun aderente, comprensive delle rivalutazioni connesse ai rendimenti e al netto di eventuali riscatti parziali o anticipazioni non trasferite ad un'altra forma pensionistica complementare.

Per quanto concerne la platea di soggetti coinvolti dal provvedimento, informa inoltre che – secondo quanto riportato nel bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 – il numero complessivo di dipendenti attivi iscritti a FONDINPS è di 35.673, riferiti a 2.761 imprese.

Infine, rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto riguarda alcuni rilievi tecnici sulla formulazione del testo, in primo luogo con riferimento alle modalità di gestione della nuova forma pensionistica complementare, che non appaiono definite in termini del tutto chiari all'interno del provvedimento, restando inteso che – viste anche le finalità generali del provvedimento – sarà

comunque necessario approfondire adeguatamente tutti gli aspetti di impostazione e di dettaglio, al fine di comprendere quali possano essere gli effettivi benefici che potrebbero derivare dalla sua eventuale approvazione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC), svolgendo talune considerazioni di natura generale sul provvedimento, fa notare che esso mira a rilanciare la previdenza complementare, atteso che tale importante pilastro pensionistico non è mai decollato a causa della estrema sfiducia nutrita dai lavoratori nei confronti dei fondi di categoria, esposti ad un rischio elevato di mercato. Osserva che la proposta in esame, dunque, fornisce ai lavoratori una opzione aggiuntiva, dando la possibilità di trasferire la propria posizione individuale ad un fondo dalla gestione più sicura, beneficiando in ogni caso di prestazioni adeguate. Auspica, in conclusione, una rapida conclusione dell'iter di esame, considerata la necessità di garantire alle giovani generazioni un futuro dignitoso, a fronte di una discontinuità delle carriere che ne limita al momento le aspettative previdenziali.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, preso atto delle considerazioni appena svolte dal presentatore del progetto di legge in titolo, ricorda di avere evitato di soffermarsi in questa sede sugli aspetti più problematici e di avere invitato la Commissione – alla luce della complessità dell'intervento normativo – a svolgere i necessari approfondimenti tecnici e di merito, che potranno essere effettuati nel prosieguo dell'esame.

Luigi BOBBA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Bellanova – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla necessità di adottare idonee iniziative per garantire ai lavoratori del settore giornalistico adeguate tutele lavorative ed un equo compenso al fine di realizzare una piena libertà di informazione.

Con specifico riferimento ai profili lavoristici, voglio ricordare che la recente legge di riforma del mercato del lavoro offre una soluzione di carattere generale alle problematiche connesse alla crescente precarizzazione del lavoro, *in primis* giovanile.

Con tale legge di riforma il Governo ha inteso limitare il ricorso a forme contrattuali che hanno determinato, nel corso degli anni, la c.d. «flessibilità cattiva».

Ci si riferisce, in particolare, ad alcune tipologie contrattuali che sono state utilizzate talvolta in funzione dissimulativa di veri e propri rapporti di lavoro subordinato (es. lavoro a progetto, partite IVA).

Tuttavia, i principi enunciati dalla recente legge di riforma devono essere calati nelle realtà dei singoli ordinamenti professionali, in particolare nelle ipotesi in cui – come nel caso del lavoro giornalistico – si tratti di attività svolte da soggetti iscritti ad albi professionali. In tali ipotesi, infatti, l'ordinaria tutela da riconoscere alla parte debole del rapporto deve essere coniugata con il carattere comunque libero-professionale della prestazione resa.

Faccio presente inoltre che è in corso di discussione in 11^a Commissione Senato il provvedimento n. AS 3233 – recante «Norme per promuovere l'equità retribu-

tiva nel lavoro giornalistico» –. Tale provvedimento, com'è noto, approvato in sede legislativa dalla Commissione VII della Camera nella seduta del 28 marzo 2012, si prefigge lo scopo di promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico, con particolare riferimento agli iscritti all'albo dei giornalisti professionisti e pubblicisti che non operano con contratto di lavoro subordinato.

In particolare, il disegno di legge affida ad un organismo pubblico, la Commissione per la valutazione dell'equità retributiva del lavoro giornalistico, la definizione dei requisiti minimi di equità retributiva nel lavoro giornalistico.

A tal proposito devo osservare che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pur condividendo le finalità di carattere equitativo proposte da tale DDL, ha tuttavia avanzato alcune perplessità che riguardano proprio il caso in cui ci si trovi di fronte a rapporti di lavoro genuinamente autonomo. In tali ipotesi appare difficile demandare ad una Commissione il compito di valutare la adeguatezza del compenso corrisposto al giornalista libero professionista rispetto alla retribuzione del giornalista lavoratore subordinato, come tra l'altro evidenziato da alcuni componenti della stessa Commissione 11^a al Senato.

Si evidenzia, oltretutto, che l'articolo 9 del recente decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012 (c.d. decreto liberalizzazioni) ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, eliminando il rispetto dei mi-

nimi tariffari e lasciando alla libera determinazione delle parti la definizione del compenso per le prestazioni professionali rese.

Tuttavia, a conferma della grande attenzione posta dal Governo sulla questione in esame, faccio presente che lo scorso 20 settembre, si è svolto presso la 11^a Commissione del Senato un incontro fra rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria, il Presidente della Commissione Giuliano, il Senatore Castro e il Senatore Passoni.

Durante l'incontro le amministrazioni coinvolte hanno evidenziato alcuni profili di criticità fra la proposta di legge in esame e la legge n. 92/2012 da un lato e la riforma dei contributi pubblici all'editoria dall'altro, ribadendo, per quanto riguarda il Ministero che rappresento, la posizione già espressa dal Ministro Fornero nella seduta del 24 luglio scorso.

In tale occasione, infatti, il Ministro ha avuto modo di precisare che non appare agevole estrapolare una disciplina diversa riferita a questo settore specifico, in presenza di una normativa a carattere generale di recentissima approvazione che prende le mosse da presupposti sistematici in parte diversi.

Inoltre, si fa presente che il presidente Giuliano, anche nella veste di relatore del provvedimento, ha elaborato, in sede di comitato ristretto, una proposta di modifica del DDL 3233, che sarà sottoposta all'esame della 11^a Commissione del Senato proprio nella giornata di domani.

In conclusione, nonostante l'impegno del Governo a seguire con costante attenzione l'evolversi del dibattito sulle problematiche che investono un settore professionale di rilevante importanza com'è quello giornalistico, non posso fare a meno di ricordare che è necessario armonizzare la disciplina di questo settore con il quadro ordinamentale complessivo.

ALLEGATO 2

5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almamiva Contact.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Aracri – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione occupazionale della società *Almamiva Contact spa* – facente parte del gruppo *Almamiva* ed operante nell'offerta dei servizi di *Customer Relationship Management* – con specifico riferimento all'unità produttiva di Roma, sita in via Lamaro n. 25.

Al riguardo, faccio presente che, lo scorso 4 ottobre, presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, si è tenuto un incontro con una delegazione di lavoratori di *Almamiva Contact spa* aderenti ad una organizzazione sindacale.

Nel corso di tale incontro, i lavoratori hanno riferito che – lo scorso 28 agosto – la società ha dato avvio – presso la Regione Lazio – ad una procedura di consultazione sindacale finalizzata al ricorso, per dodici mesi, allo strumento della CIGS per cessazione di attività nei confronti di un numero massimo di 632 lavoratori, operanti presso il sito produttivo di via Lamaro.

La predetta procedura si è conclusa, lo scorso 26 settembre, con un mancato accordo tra le Parti.

Parallelamente – con decreto direttoriale del 20 settembre 2012 – la Direzione generale per le politiche attive e passive

del Ministero che rappresento ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della sede di via Lamaro – per il periodo dal 5 marzo 2012 al 4 marzo 2013 – ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 726/1984 (successivamente convertito nella legge n. 863/1984).

Il predetto trattamento discende da un contratto di solidarietà di tipo « difensivo » – stipulato lo scorso 15 febbraio – che ha stabilito, per 12 mesi, a decorrere dal 5 marzo 2012, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di 2.174 lavoratori dipendenti presso le sedi di via Lamaro e di Casal Boccone, su un organico complessivo di n. 8.575 lavoratori.

In siffatto contesto, nel precisare che, allo stato, le Parti sociali non hanno richiesto l'attivazione di un tavolo di confronto presso il Ministero dello sviluppo economico, posso assicurare che il Governo, nelle sue diverse articolazioni, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 3

5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.**5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le interrogazioni che passo ad illustrare vertono entrambe sul trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera. Per esse fornirò, pertanto, una trattazione congiunta.

Ricordo che dal 2002 i rapporti tra Italia e Svizzera in materia previdenziale sono stati regolati dall'Accordo UE-Svizzera (ALCP – Accordo sulla libera circolazione delle persone) sulla libera circolazione che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Governo italiano ottenne di mantenere in vigore, per un periodo di sette anni, il precedente accordo bilaterale che prevedeva la retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione « ad hoc » da parte dell'INPS.

Nel 2009, nonostante le richieste avanzate da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la Svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali.

Pertanto, nei rapporti tra Italia e Svizzera, Paese membro dello Spazio economico europeo, attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, e la disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri

è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883/2004 (che, a decorrere dal 1° aprile 2012, si applicano anche alla Svizzera ai sensi della Decisione n. 1/2012, adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell'Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall'altro). Al paragrafo 5 di detto articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliere, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e che le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza.

In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi, la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.

Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione del-

l'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.

Quanto al rimborso tra istituzioni previdenziali, esso è finalizzato ad una più equa ripartizione degli oneri tra lo Stato di residenza che, pur non avendo incassato contributi, è tenuto ad erogare le prestazioni, e lo Stato di ultima occupazione che, pur avendo incassato i contributi, non eroga le relative prestazioni. In assenza di accordi in deroga, previsti dall'articolo 65 del medesimo Regolamento, l'istituzione dello Stato di residenza chiede il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta.

Con riguardo al « blocco dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori italiani frontalieri che hanno perso il lavoro », richiamata dall'On. Molteni, faccio presente che l'INPS non ha sospeso il pagamento dell'indennità di disoccupazione, ma ha piuttosto provveduto a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliere con l'indennità di disoccupazione ordinaria, in attesa dell'emanazione della circolare INPS in materia. Ciò al fine di evitare il rischio di creare possibili indebiti che poi i lavoratori disoccupati avrebbero potuto avere difficoltà a restituire, in quanto l'indennità di disoccupazione ordinaria italiana prevede durata e massimali mensili differenti da quella « frontaliere ».

Nell'interrogazione dell'On. Braga, inoltre, si fa esplicito riferimento al disegno di legge parlamentare approvato dalla Camera dei deputati, attualmente all'esame del Senato (DDL 3180), che si propone di migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Le disposizioni del provvedimento, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 nel senso di far in modo che la gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS possa essere utilizzata esclu-

sivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, garantisce il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri; eleva il periodo di indennizzo, previsto per i lavoratori frontalieri italiani, « divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro » non a loro imputabile e, dagli attuali dodici mesi, tale periodo viene portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli di cinquante-sei anni di età e oltre; prevede altresì, per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, procedura di cui si dovrà far carico il centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore.

Fin dall'esame presso questa Commissione parlamentare, la principale criticità del disegno di legge ha riguardato i profili finanziari. La relazione tecnica predisposta dall'Inps prevede, per l'anno 2012, un onere di spesa complessivo pari a circa 6 milioni di euro. Tale relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia con riferimento alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo occorre precisare che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nel ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 1, lettera *a*) e *b*) del suddetto disegno di legge « introducono nuove ragioni di spesa », sostiene che la disposizione di cui al successivo comma 2, che prevedono le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'INPS ai sensi della legge n. 147 del 1997, « non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri ge-

stionali INPS e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni ».

Da ultimo preciso che dal 1° gennaio 2013 anche ai lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera si applicherà il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI, Assicurazione sociale per l'impiego) istituito con la legge di riforma del mercato del lavoro.

Si tratta di un'assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci di cooperative di lavoro) che hanno

perso involontariamente la propria occupazione e possono far valer almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione. L'importo della prestazione è calcolato in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi due anni e, per quanto riguarda la situazione specifica dei frontalieri svizzeri, ai sensi dell'articolo 62.3 del Regolamento (CE) 883/2004, la retribuzione di riferimento è quella percepita in Svizzera.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06494 Farina Coscioni: Iniziative per garantire la collocazione alternativa degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari	216
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	218
5-06890 Farina Coscioni: Linee di indirizzo emanate il 25 novembre 2011 dal Dipartimento antidroga e prossima Conferenza nazionale sulle droghe	216
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	219
5-07323 Giammanco: Iniziative contro il randagismo	217
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	221
AVVERTENZA	217

INTERROGAZIONI

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.35.

5-06494 Farina Coscioni: Iniziative per garantire la collocazione alternativa degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, dalla quale si deduce che il decreto interministeriale è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, nonostante il ritardo rispetto al termine del

31 marzo 2012, fissato dalla legge n. 9 del 2012 al fine del completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Auspica pertanto che il percorso intrapreso attraverso la predetta legge sia portato a compimento, senza ulteriori rinvii.

Esprime altresì apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal Governo nei confronti dell'episodio dal quale ha tratto origine l'interrogazione in titolo, concernente la proroga di misure di sicurezza nei confronti di un cittadino internato in un ospedale psichiatrico giudiziario nonostante fosse venuta meno la pericolosità sociale, stante la mancanza di soluzioni in termini di collocazione alternativa del soggetto internato.

5-06890 Farina Coscioni: Linee di indirizzo emanate il 25 novembre 2011 dal Dipartimento antidroga e prossima Conferenza nazionale sulle droghe.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, evidenziando come allo stato attuale non esista un vero e proprio divieto normativo per quanto riguarda la somministrazione controllata di eroina, ma solo delle considerazioni di opportunità medico-scientifica.

Non condivide inoltre il fatto che, in considerazione della situazione di congiuntura economico-finanziaria, si sia ritenuto preferibile non convocare, per il momento, la sesta Conferenza nazionale sulle droghe.

5-07323 Giammanco: Iniziative contro il randagismo.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gabriella GIAMMANCO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale. Auspica, in particolare, che possa concludersi rapidamente l'*iter* della proposta di legge recante nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica (A.C. 1172 e abb.), di cui la

XII Commissione ha concluso l'esame ed è in attesa di alcuni pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, chiedendo al Governo di farsi parte attiva al fine di imprimere un'accelerazione al prosieguo di tale provvedimento.

Segnala inoltre l'esigenza che vanga esercitare un maggior controllo sui canili da parte delle Asl, considerato che spesso tali strutture si trasformano in veri e propri « canili *lager* », in cui gli animali vengono abbandonati a se stessi senza che venga predisposto alcun tipo di cura e di tutela nei loro confronti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440-A.

ALLEGATO 1

5-06494 Farina Coscioni: Iniziative per garantire la collocazione alternativa degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame, prima di entrare nel merito della questione si formulano le seguenti valutazioni di carattere generale.

Con la legge n. 9 del 2012 è stato avviato il percorso che intende garantire il completamento del processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), già previsto dall'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, fissando il termine ultimo per il 31 marzo 2013.

Dopo questa data, le misure di sicurezza saranno eseguite esclusivamente in apposite strutture sanitarie da destinare all'accoglienza dei detenuti psichiatrici condannati, che verranno organizzate d'intesa con ciascuna Regione, con adeguati sistemi di assistenza, ma anche rispetto degli aspetti di sicurezza.

Le persone non ritenute socialmente pericolose, e comunque coloro che sono stati valutati dimissibili, già in base al citato Allegato C devono, invece, essere dimesse e prese in carico, sul territorio dai Dipartimenti per la Salute Mentale.

Per quanto riguarda il caso segnalato nell'atto ispettivo in esame, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno ha riferito che la competente Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha comunicato che il giudice di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere, con provvedimento n. 71/10 ha concesso al paziente «una licenza finale di esperimento da trascorrere presso il Gruppo Appartamento sito in Aversa...

sino al 3 ottobre 2012, comunque sino a nuovo provvedimento di questa A.G. ».

Il magistrato ha, infatti, ritenuto idoneo il percorso di risocializzazione del paziente proposto dall'ASL di Salerno concedendo allo stesso, in luogo dell'internamento presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziale (OPG), una licenza finale di esperimento da trascorrere presso idonea struttura sita ad Aversa.

L'Azienda Sanitaria salernitana ha precisato di aver disposto «l'attivazione di una Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per l'esecuzione delle misure di sicurezza in regime di Licenza Finale Esperimento e per l'Esecuzione Penale Esterna della Libertà Vigilata... e... la costituzione di un *Team Working* di Progetto per lo sviluppo di tutte le azioni previste per gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e la Salute Mentale in carcere ».

Colgo l'occasione per segnalare che sono stati definiti, di concerto con il Ministero della Giustizia, i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone sottoposte alle misure del ricovero in OPG e all'assegnazione a casa di cura e custodia.

Detti requisiti sono stati oggetto di Intesa nella seduta del 26 settembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni, ed il decreto interministeriale è in attesa di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO 2

5-06890 Farina Coscioni: Linee di indirizzo emanate il 25 novembre 2011 dal Dipartimento antidroga e prossima Conferenza nazionale sulle droghe.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto ispettivo in esame, si osserva quanto segue.

La sostanza eroina (diacetil-morfina) è inserita nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni che include le sostanze ad azione stupefacente illecite, e non nella Tabella II (divisa in 5 sezioni: A, B, C, D, E) che riporta le sostanze stupefacenti con provata attività farmacologica e, quindi, impiegate nella produzione di medicinali con indicazioni terapeutiche testate. Inoltre, per quanto riguarda la somministrazione controllata di eroina, non esistono al momento sufficienti evidenze scientifiche di supporto per una eventuale somministrazione. Peraltro, questa procedura trattamento è stata utilizzata in alcuni Paesi in casi estremi.

Le prestazioni sanitarie devono essere sostenute da prove di efficacia basate su evidenze scientifiche aggiornate.

Relativamente al termine « riduzione del danno » l'orientamento attualmente condiviso, anche a livello internazionale, rende preferibile la dizione « prevenzione delle patologie droga correlate » o « riduzione del rischio e del danno » correlato all'uso di sostanze stupefacenti per il collegamento alle attività di prevenzione necessaria nei confronti della popolazione a rischio.

Per gli aspetti di propria competenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, ha inteso precisare che nelle « linee di indirizzo per l'incremento della fruizione dei percorsi alternativi al carcere per persone

tossicodipendenti e alcool dipendenti sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale », emanate il 25 novembre 2011 dallo stesso Dipartimento, nel paragrafo « il diritto alle cure gratuite per le persone tossicodipendenti » alla nona riga ci si occupa espressamente di « somministrazione controllata di eroina ».

Le ragioni per l'esclusione di tale terapia fanno riferimento al contesto medico e terapeutico: le valutazioni espresse sono di ordine clinico, basate sulle evidenze scientifiche e sulle esperienze di pratica clinica degli operatori, rilevate, anche direttamente, presso strutture svizzere che hanno adottato tale tipo di terapia con l'eroina.

Le evidenze scientifiche e le osservazioni dirette sono basi oggettive di merito.

Le strategie e gli interventi di prevenzione delle patologie correlate (altrimenti dette « riduzione del danno »), sono state ritenute prioritarie dal Dipartimento per le politiche antidroga, così come specificato e riportato nelle linee di indirizzo denominate « Misure ed azioni concrete per la Prevenzione delle Patologie Correlate all'uso di sostanze stupefacenti », redatte per ridurre l'incidenza delle infezioni HIV, delle epatiti e delle overdose.

Queste azioni devono essere integrate con la terapia sostitutiva della dipendenza e con programmi di cura e riabilitazione che mirino ad un recupero totale della persona tossicodipendente. In assenza di questa integrazione, il rischio di croniciz-

zazione del paziente tossicodipendente, in una mera condizione assistenziale di basso livello, si è dimostrato alto.

In tale ambito, il Dipartimento politiche antidroga ha definito le misure di prevenzione delle patologie correlate un «atto dovuto» dai sistemi sanitari e pertanto non evitabile, né procrastinabile, e da non mettere in secondo piano. Nello specifico, le misure che si possono adottare per ridurre i rischi e i danni da uso di sostanze stupefacenti, sono riportate in dettaglio nelle consolidate linee di indirizzo ufficiali del Dipartimento stesso.

Relativamente alla convocazione della sesta Conferenza nazionale sulle droghe, il Ministro per la cooperazione internazio-

nale e l'integrazione si è dichiarato consapevole dell'importanza di tale appuntamento. Tuttavia, l'attuale situazione di congiuntura economico-finanziaria ha comportato la necessità di valutare preferibile non organizzare, per il momento, tale Conferenza.

Nonostante ciò, con tutta probabilità, si provvederà a programmare, nel prossimo trimestre, consultazioni mensili nazionali sui vari temi di interesse strategico, alla presenza delle Amministrazioni centrali e regionali interessate, al fine di individuare anche eventuali correzioni alla legislazione antidroga, dettate dall'esperienza maturata e dalle nuove conoscenze scientifiche.

ALLEGATO 3

5-07323 Giammanco: Iniziative contro il randagismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della morte del cane, avvenuta in data 16 giugno 2012, in località Sambatello nel comune di Reggio Calabria, il Ministero della salute ha provveduto a contattare l'Autorità regionale per avere accurate informazioni in merito.

Il giorno 20 giugno 2012, l'Autorità competente ha inoltrato la relazione di servizio, redatta dal veterinario intervenuto sul luogo.

Dalla relazione si evince che il veterinario, contattato dalla Polizia municipale di Reggio Calabria in data 16 giugno 2012 alle ore 12.00, giungeva sul posto riscontrando che il cane era completamente immerso in un fusto di catrame, per cui restava libera solamente la testa e parte del torace.

Dopo aver tentato senza successo, per circa quindici minuti, l'estrazione del cane, in quanto completamente inglobato nel catrame, il veterinario constatava il decesso dell'animale e, verificata l'assenza di *microchip* identificativo, contattava la Polizia municipale, che ha assicurato l'intervento di una ditta specializzata per la rimozione della carcassa. A seguito delle informazioni acquisite e rassicurati dal fatto che tutti i tentativi per salvare l'animale sono stati messi in atto, questo Ministero ha ritenuto di non dover effettuare uno specifico sopralluogo.

Con riferimento alle iniziative di carattere normativo, come è noto all'On.le in-

terrogante e a questa Commissione, nel corso del 2012, è proseguito l'iter del disegno di legge A.C. 1172 recante « Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica », che una volta approvato andrà a sostituire la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281) a cui il Ministero della salute ha fornito il proprio supporto tecnico.

Inoltre, in attuazione dell'Accordo 6 febbraio 2003 « ...tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* » (recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003), il Ministero della salute continua a promuovere programmi di informazione e di educazione, anche nelle scuole, per favorire il corretto rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico.

Da ultimo, in attuazione dell'Ordinanza 3 marzo 2009 « Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani », sono stati effettuati numerosi corsi di formazione per i proprietari di cani, sia su base volontaria per tutti, che obbligatoria per i possessori di cani con problemi comportamentali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame e prodotti derivati (UNICEB) su questioni di interesse della filiera bovina	222
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) sulla recente normativa in materia di sistemi di etichettatura contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari	222

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 ottobre 2012.

Audizione dei rappresentanti dell'Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame e prodotti derivati (UNICEB) su questioni di interesse della filiera bovina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.20.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) sulla recente normativa in materia di sistemi di etichettatura contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

Programmazione dei lavori.

Orario: dalle 14.30 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	224
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo De Luca) (<i>Esame e rinvio</i>)	224

Martedì 16 ottobre 2012. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo De Luca).

(Esame e rinvio).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre

una nuova relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia. Avverte che i relatori hanno presentato una proposta di relazione, che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione stessa. Comunica quindi che è fissato alle ore 8,30 di domani il termine per la presentazione delle proposte di modifiche.

Intervengono, per formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e Gianpiero DE TONI (IdV).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 17 ottobre 2012, alle ore 8.30.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali

S O M M A R I O

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, Enrica Laterza, e del Procuratore regionale per il Piemonte, Piero Carlo Floreani (Svolgimento dell'audizione e conclusione)	225
--	-----

Martedì 16 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Antonio PALAGIANO. — Intervengono Enrica Laterza, Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, Giancarlo Astegiano, Consigliere della Sezione, Giuseppe Maria Mezzapesa, Primo referendario della Sezione, e Piero Carlo Floreani, Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte.

La seduta comincia alle 12.20.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, Enrica Laterza, e del Procuratore regionale per il Piemonte, Piero Carlo Floreani.

(Svolgimento dell'audizione e conclusione).

Antonio PALAGIANO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e formula alcune considerazioni introduttive.

Enrica LATERZA, *Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte*, e Piero Carlo FLOREANI, *Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte*, svolgono ampie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, ponendo quesiti e formulando considerazioni, i deputati Lucio BARANI (PdL), Marco CALGARO (UdCpTP) e Antonio PALAGIANO, *presidente*.

Enrica LATERZA, *Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte*, Giancarlo ASTEGIANO, *Consigliere della Sezione*, Giuseppe Maria MEZZAPESA, *Primo referendario della Sezione*, e Piero Carlo FLOREANI, *Procuratore regionale della Corte dei conti per il Piemonte*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Antonio PALAGIANO, *presidente*, ringrazia gli auditi ed i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Esame nuovo testo C. 5019-bis – Governo) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (Esame C. 2519 e abb./B – Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (Parere alla Commissione II) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	5

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	8
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	11
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (<i>Deliberazione</i>)	42
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	43
Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5520 Governo recante conversione in legge del DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.	
Audizione del Presidente della Corte dei Conti, dott. Luigi Giampaolino (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	43

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Atto n. 505 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione. C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco e C. 4806 cost. Libè (<i>Esame e rinvio</i>)	45
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	56
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Emendamenti C. 5440-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	57
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 5434-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	54
Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. Emendamenti C. 5103-A Damiano ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	55

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di veicoli, di pagamento delle sanzioni e di effetti della revoca della patente. C. 5361 Valducci (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	71
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia. C. 2807 Di Pietro e C. 4631 Concia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	61
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	73
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti dei relatori</i>)	85

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019- <i>bis</i> Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 3291- <i>ter</i> Governo, C. 2798 Bernardini, C. 3009 Vitali e C. 5330 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	66
ALLEGATO 4 (<i>Emendamenti approvati</i>)	87
AVVERTENZA	70

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente una variazione compensativa relativa ai capitoli n. 1174, 1081, 1613 e 2471 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Atto n. 506 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	90
---	----

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 Peterlini, approvata dal Senato, e C. 5086 Brugger (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	91
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 Marcenaro, approvata dal Senato e C. 4765 Mecacci (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	92
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	92
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	93

IV Difesa

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale dell'Agenzia del demanio, Stefano Scalera, nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00793 Ascierio, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati e n. 7-00999 De Angelis, sul programma pluriennale di acquisizione di alloggi della Difesa e sulla modalità di gestione e alienazione del patrimonio alloggiativo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	94
---	----

RISOLUZIONI:

7-00998 Cirielli: Sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri.	
7-01010 Ruggia: Sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	95

INTERROGAZIONI:

5-06559 Ruggia: Sulle iniziative che il Governo intende intraprendere in relazione al poligono sperimentale interforze del Salto di Quirra	98
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-07185 Bellanova: Sulla riduzione dei posti in concorso dei volontari in ferma prefissata quadriennale della Marina militare e sull'eventuale scorrimento della relativa graduatoria di merito	98
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	102
5-07326 Farina Coscioni: Sulle iniziative per la rimozione dell'obbligo di presentazione del test anticorpale HIV nelle procedure di selezione del personale della difesa	98
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	104

5-07481 Maurizio Turco: Sulla partecipazione dell'associazione carabinieri in servizio Podgora alla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Toscana e sulle eventuali iniziative da assumere	99
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	107
5-07484 Maurizio Turco: Sulla gara per la somministrazione di vivande a mezzo di distributori automatici presso le caserme dei carabinieri del Comando legione Lazio e sull'affidamento dell'appalto all'associazione carabinieri in servizio Podgora	99
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	107
ERRATA CORRIGE	99

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	109
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. C. 5465 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012. C. 5521 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	110
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002. C. 5466 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	112
DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	113
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	130

SEDE CONSULTIVA:

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440-A Governo ed emendamenti (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazione</i>) ..	125
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore)	151
ALLEGATO 3 (Ulteriore nuova formulazione della proposta di parere del relatore)	158
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	165

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	172
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	176

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci 180

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 180

Concessione di un contributo al Centro Pio Rajna, in Roma, per il sostegno degli studi danteschi e delle attività di ricerca sulla lingua e sulla letteratura italiana. C. 5309 Narducci (*Seguito dell'esame e rinvio*) 185

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. C. 5419 sen. Possa, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 185

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 185

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto*) 186

AVVERTENZA 186

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

COMITATO RISTRETTO:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato 187

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 188

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. C. 4573 Motta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 188

ALLEGATO (*Emendamenti*) 195

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materiale ambientale. C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e C. 5060 Faenzi 189

SEDE REFERENTE:

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (*Seguito dell'esame e rinvio*) 189

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 190

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 192

AVVERTENZA 194

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione navigazione interna italiana (UNII), nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta, recanti « Riforma della legislazione in materia portuale »	197
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	197
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-07611 Tullo: Grave disservizio verificatosi su un traghetto della Compagnia italiana di navigazione (CIN) sulla tratta Genova-Olbia	199
<i>ALLEGATO (Testo della risposta)</i>	200
AVVERTENZA	199

X Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 4281, Mattesini e altri, recante « Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale »	202
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	202
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico. C. 5103-5236-5247-A	203
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204

INTERROGAZIONI:

5-08040 Bellanova: Sui compensi per determinate categorie di lavoratori del settore giornalistico	206
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	210
5-08039 Aracri: Procedura di cassa integrazione per lavoratori della Almagiva Contact ...	206
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	212
5-08044 Nicola Molteni: Blocco dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri.	

5-08064 Braga: Sui trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera	206
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	213
Sull'ordine dei lavori	207
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di gestione della previdenza complementare da parte dell'INPS. C. 4851 Poli (Esame e rinvio)	208
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-06494 Farina Coscioni: Iniziative per garantire la collocazione alternativa degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari	216
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	218
5-06890 Farina Coscioni: Linee di indirizzo emanate il 25 novembre 2011 dal Dipartimento antidroga e prossima Conferenza nazionale sulle droghe	216
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	219
5-07323 Giammanco: Iniziative contro il randagismo	217
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	221
AVVERTENZA	217
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti dell'Unione importatori esportatori industriali commissionari grossisti ingrassatori macellatori spedizionieri carni bestiame e prodotti derivati (UNICEB) su questioni di interesse della filiera bovina	222
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) sulla recente normativa in materia di sistemi di etichettatura contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Programmazione dei lavori	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	
Sulla pubblicità dei lavori	224
Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Puglia (relatori: on. Gaetano Pecorella; sen. Vincenzo De Luca) (Esame e rinvio)	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI ERRORI IN CAMPO SANITARIO E SULLE CAUSE DEI DISAVANZI SANITARI REGIONALI	
Audizione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte, Enrica Laterza, e del Procuratore regionale per il Piemonte, Piero Carlo Floreani (Svolgimento dell'audizione e conclusione)	225

